


Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)
Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832
E-mail: gpetrelli@notariato.it
Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>
C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

SECONDO SEMESTRE 2018

EDILIZIA CONVENZIONATA - RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI A PREZZI MASSIMI DI CESSIONE E REQUISITI SOGGETTIVI.....	9
1) – <i>Premessa. La disciplina dell'affrancazione dei vincoli e della relativa efficacia nell'interpretazione della giurisprudenza, e le problematiche conseguenti.....</i>	10
2) – <i>Le convenzioni urbanistiche di riferimento, le tipologie di vincoli e la relativa efficacia «reale».....</i>	14
3) – <i>I vincoli oggetto di possibile rimozione. Il problema dei vincoli non espressamente previsti.....</i>	16
4) – <i>Presupposti per la rimozione dei vincoli.....</i>	17
5) – <i>Le nuove modalità per la rimozione dei vincoli.....</i>	19
6) – <i>Effetti della rimozione dei vincoli. Pubblicità legale e opponibilità ai terzi.....</i>	20
REGOLAMENTO EUROPEO SUI REGIMI PATRIMONIALI CONIUGALI	21
1) – <i>Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.....</i>	23
2) – <i>Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.....</i>	25
3) – <i>Rapporti con gli altri Regolamenti europei e con le Convenzioni internazionali.....</i>	26
4) – <i>Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.....</i>	27
5) – <i>Materie escluse dall'applicazione del Regolamento.....</i>	28
6) – <i>Legge applicabile ai regimi patrimoniali coniugali. Principio di unità della legge applicabile.....</i>	31
7) – <i>Principio di immutabilità della legge applicabile.....</i>	32
8) – <i>La legge applicabile in mancanza di scelta. Criteri di collegamento.....</i>	32
9) – <i>La clausola di eccezione.....</i>	35
10) – <i>L'esclusione del rinvio.....</i>	35
11) – <i>Gli ordinamenti plurilegislativi.....</i>	36

12) – Scelta della legge applicabile (<i>professio iuris</i>).....	37
13) – Coordinamento con le leggi applicabili a separazione, divorzio, obbligazioni alimentari, successioni.....	42
14) – Le norme di applicazione necessaria.....	45
15) – Le convenzioni matrimoniali.....	46
16) – La pubblicità legale e l’opponibilità ai terzi.....	47
17) – La competenza giurisdizionale.....	51
18) – Gli accordi di scelta del foro.....	52
19) – Riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere in tema di regimi patrimoniali.....	53
20) – La circolazione degli atti pubblici stranieri in materia di regimi patrimoniali.....	54
21) – Materiali.....	57
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE UNIONI REGISTRATE.....	58
1) – Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.....	59
2) – Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.....	61
3) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.....	62
4) – Legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Principio di unità della legge applicabile..	66
5) – Principio di immutabilità della legge applicabile.....	66
6) – La legge applicabile in mancanza di scelta. Criteri di collegamento.....	67
7) – La clausola di eccezione.....	67
8) – L’esclusione del rinvio.....	68
9) – Gli ordinamenti plurilegislativi.....	68
10) – Scelta della legge applicabile (<i>professio iuris</i>).....	69
11) – Coordinamento con le leggi applicabili allo scioglimento dell’unione registrata, alle obbligazioni alimentari e alle successioni.....	73
12) – Le norme di applicazione necessaria.....	75
13) – Le convenzioni tra partners.....	75
14) – Segue: la pubblicità legale e l’opponibilità ai terzi.....	76
15) – La competenza giurisdizionale.....	79
16) – Gli accordi di scelta del foro.....	80
17) – Riconoscimento di decisioni straniere in tema di effetti patrimoniali delle unioni registrate.....	81
18) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.....	82
19) – Matrimoni omosessuali contratti all’estero.....	84
20) – Unioni registrate costituite all’estero.....	87
21) – Unioni registrate costituite in Italia da cittadini stranieri.....	89
22) – Capacità e condizioni per costituire un’unione registrata.....	90
23) – Requisiti formali per la costituzione dell’unione registrata.....	91
24) – Rapporti personali e patrimoniali tra i partners dell’unione registrata.....	91
25) – Unioni registrate e successioni a causa di morte.....	93
26) – Obbligazioni alimentari e di mantenimento tra i partners dell’unione registrata.....	93

27) – Scioglimento dell'unione registrata.....	94
28) – Disciplina internazionalprivatistica delle convivenze di fatto e dei contratti di convivenza.....	95
29) – Materiali.....	98
NUOVA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY).....	99
1) – Fonti normative – Diritto europeo e diritto italiano.....	99
2) – I principi generali.....	105
3) – L'ambito di applicazione del GDPR e il diritto nazionale.....	109
4) – I dati personali.....	111
5) – I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali.....	115
6) – I diritti dell'interessato.....	120
7) – La c.d. eredità digitale.....	127
8) – Le figure soggettive interessate.....	129
9) – Obblighi e adempimenti del titolare del trattamento.....	133
10) – Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie.....	137
DISCIPLINA E REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO.....	140
1) – Le nuove definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007.....	142
2) – L'individuazione dei soggetti obbligati.....	147
3) – Principio di proporzionalità e limiti degli obblighi antiriciclaggio.....	149
4) – L'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione di dati personali.....	150
5) – Le autorità coinvolte e gli organismi di autoregolamentazione. Regole tecniche e Linee guida.....	150
6) – Procedure oggettive ai fini dell'analisi e valutazione del rischio.....	154
7) – L'adeguata verifica della clientela e le norme correlate.....	156
8) – L'iscrizione dei trust produttivi di effetti fiscali in una sezione speciale del registro delle imprese. Comunicazione della titolarità effettiva di trust e imprese all'ufficio del registro delle imprese.....	180
9) – Gli obblighi di conservazione.....	184
10) – Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e le nuove comunicazioni oggettive.....	189
11) – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.....	196
12) – Nuovi principi generali in materia di sanzioni.....	198
13) – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.....	201
14) – Monitoraggio fiscale.....	203
15) – Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato o dall'Unione europea.....	204
16) – Accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio.....	206
17) – Nuove direttive europee.....	208
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI.....	209
1) – Campania.....	209
2) – Lazio.....	209
3) – Piemonte.....	209
4) – Puglia.....	209

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURA ELETTRONICA.....	210
1) - <i>Fonti normative e materiali.</i>	210
2) - <i>Definizione e caratteristiche della fattura elettronica.</i>	219
3) - <i>Trasmissione della fattura elettronica al SdI.</i>	220
4) - <i>Recapito della fattura elettronica al destinatario.</i>	222
5) - <i>Data e termini di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI.</i>	223
6) - <i>Intermediari e deleghe.</i>	225
7) - <i>Note di variazione Iva.</i>	227
8) - <i>Autofattura.</i>	227
9) - <i>Conservazione, acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche.</i>	227
10) - <i>Fatturazione elettronica, tracciabilità dei pagamenti e riduzione dei termini di accertamento.</i>	229
11) - <i>Suggerimenti pratici per i dubbi più frequenti.</i>	230
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE.....	238
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA	239
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE («SPESOMETRO» ED «ESTEROMETRO»).....	240
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ALIQUOTE.....	242
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	243
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - GRUPPO IVA	244
IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI.....	245
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COLTIVATORI DIRETTI	246
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.....	247
RIFORMA DEL TERZO SETTORE E ADEGUAMENTI STATUTARI.....	249
IMPRESA SOCIALE E ADEGUAMENTI STATUTARI	255
IMMIGRAZIONE, PERMESSO DI SOGGIORNO E CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ	258
STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.....	262
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI.....	263
VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE.....	265
TASSI USURARI	266
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA... 269	269
FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE COOPERATIVE AI PROPRI SOCI	269
SOSPENSIONE DELL'AMMORTAMENTO DI MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI.....	270

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E QUOTE SOCIALI.....	271
DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.....	272
DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	273
DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE	275
VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.....	276
ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DEI COMUNI	277
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	277
INCENTIVI FISCALI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	279
REDDITOMETRO.....	280
STUDI DI SETTORE - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	282
COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	283
INTERPELLI TRIBUTARI	285
REGIME FISCALE FORFETTARIO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (<i>FLAT TAX</i>)	286
DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	290
IMPOSTA CEDOLARE SECCA.....	291
NUOVO REGIME FISCALE DEI <i>CAPITAL GAINS</i>	292
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA	297
ESTROMISSIONE DI BENI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE.....	300
USI CIVICI E LEGISLAZIONE REGIONALE	302
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA	305
CIRCOLAZIONE DI DATI NON PERSONALI NELL'UNIONE EUROPEA	306
ESPROPRIAZIONE FORZATA	308
CONTRATTI PUBBLICI	309
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	310
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ DEI VEICOLI	311
VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO.....	312
DISCIPLINA DELLE CARTOLARIZZAZIONI.....	313
ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI	314
SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI	316

PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)	316
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE	317
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ACCERTAMENTI FISCALI	318
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PROCEDURE DI RISCOSSIONE	320
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE	324
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI IRREGOLARITÀ FORMALI.....	325
IPOTECHE E SEQUESTRI A CAUTELA DI CREDITI TRIBUTARI.....	326
IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA, IRES E IRAP.....	327
RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI DA PARTE DELLE IMPRESE	329
ABROGAZIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE).....	330
ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)	330
IPERAMMORTAMENTI	330
NORMATIVA FISCALE ANTIELUSIVA.....	331
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO D'IMPRESA	333
PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE.....	334
SANZIONI PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ	334
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI	335
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI.....	336
RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)	337
CONCESSIONI DEMANIALI	339
DISMISSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI	341
AGENZIA PER I BENI CONFISCATI	342
RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E CONFISCA	343
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA BANCAROTTA	346
PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORME PREVIDENZIALI	346
INCOSTITUZIONALITÀ DELLA CONFISCA RETROATTIVA	346
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CONFISCA URBANISTICA.....	347
SEZIONI UNITE - CONFISCA ALLARGATA.....	347
SEZIONI UNITE - MISURE DI PREVENZIONE E IPOTECHE	347
SEZIONI UNITE - CESSIONE DI CREDITO IPOTECARIO, SEQUESTRO E CONFISCA	348

SEZIONI UNITE - AZIONE REVOCATORIA E FALLIMENTO	348
SEZIONI UNITE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI	349
SEZIONI UNITE - SOCIETÀ DI AVVOCATI MULTIPROFESSIONALI	350
SEZIONI UNITE - ASSEGNO DI DIVORZIO	350
SEZIONI UNITE - DIVORZIO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	352
SEZIONI UNITE - CLAUSOLE <i>CLAIMS MADE</i>	352
SEZIONI UNITE - SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i> E GIURISDIZIONE	353
SEZIONI UNITE - NOTIFICA A MEZZO PEC	353
SEZIONI UNITE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI E <i>FAVOR REI</i>	354
SEZIONI UNITE - FORMA DEI CONTRATTI DELLE AZIENDE SPECIALI	354
INCENTIVI « <i>RESTO AL SUD</i> »	354
REGISTRO DELLE IMPRESE	356
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI	357
MEDIATORI DI AFFARI - MEDIATORI IMMOBILIARI	357
TRASMISSIONE DEI PROTESTI	357
TRASPARENZA BANCARIA	358
<i>MONEY TRANSFER</i> - IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO	358
AGEVOLAZIONI FISCALI PER GENOVA	359
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	359
LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMPRESE	360
REGOLAMENTI CONSOB	361
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	362
ABUSI DI MERCATO	362
ATTIVITÀ ASSICURATIVA	363
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO	364
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE BANCHE	366
SERVIZI DI PAGAMENTO	366
INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI	367
DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI CONDONO EDILIZIO PER ISCHIA	368
RIORDINO DI ATTRIBUZIONI MINISTERIALI	368

CASELLARIO GIUDIZIALE	369
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERE	369
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI	369
REGOLAMENTI E DIRETTIVE IN TEMA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	369
DIRETTIVA IN TEMA DI CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	370
NOTIFICHE DA PARTE DI PRIVATI	371
OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI	371
SOPPRESSIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO	372
NORMATIVA ANTICORRUZIONE	372
LEGISLAZIONE REGIONALE - SECONDO SEMESTRE 2018	372

EDILIZIA CONVENZIONATA - RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI A PREZZI MASSIMI DI CESSIONE E REQUISITI SOGGETTIVI

L'art. 25-undecies del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha modificato la disciplina relativa all'affrancazione dei vincoli di prezzo massimo nell'edilizia convenzionata, già contenuta nell'art. 31, commi 49-bis (testo originario) e 49-ter della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#)¹. La nuova disciplina è ora contenuta nei commi 49-bis, 49-ter e 49-quater dell'art. 31 della legge n. 448/1998, il cui testo è il seguente:

«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi

¹ Cfr. MINUTILLO TURTUR-CHIESI, *Edilizia popolare convenzionata: tra abuso del diritto, buona fede e solidarietà contrattuale, per evitare la c.d. «speculazione inversa»*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 647; FERRAZZA, *Edilizia Convenzionata: Note di commento alla ordinanza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2018 (23 maggio 2018)*, in [www.federnotizie.it](#); GUGLIOTTA-FUSCO, *La Cassazione torna a pronunciarsi sulla vendita degli alloggi di edilizia convenzionata con vincolo sulla determinazione del prezzo: riflessioni a margine di un orientamento da rimeditare (nota a Cass. 4 dicembre 2017, n. 28949)*, in *Riv. not.*, 2018, p. 293; BELLANTE, *Edilizia pubblica convenzionata e vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi (nota a Cass. S.U. 16 settembre 2016, n. 18135)*, in *Corriere giur.*, 2016, p. 1540; SGOBBO, *Edilizia convenzionata: per le Sezioni unite permangono i vincoli sui prezzi (nota a Cass. S.U. 16 settembre 2015, n. 18135)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2572; DINACCI, *I vincoli sul prezzo massimo di cessione nell'edilizia convenzionata-agevolata: tra funzione sociale e autonomia privata (nota a Cass. S.U. 16 settembre 2015, n. 18135)*, in *Riv. notarile*, 2016, p. 41; RIZZI, *I prezzi vincolati nell'edilizia convenzionata alla luce dell'ultima sentenza delle Sezioni Unite*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 91; DE ROSA, *I vincoli di prezzo nell'edilizia convenzionata: una questione ancora controversa (nota a Cass. S.U. 16 settembre 2015, n. 18135)*, in *Notariato*, 2016, p. 365; PLASMATI, *La determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e relative sanzioni in caso di inosservanza*, in *Riv. not.*, 2015, p. 411; SIMONETTI, *Edilizia residenziale convenzionata e vincoli di determinazione del prezzo massimo di cessione*, in *Riv. notarile*, 2015, 2, p. 95; RIZZI, *Ulteriori considerazioni in tema di edilizia residenziale convenzionata*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 681; RIZZI, *La disciplina sull'edilizia residenziale convenzionata dopo il decreto sullo sviluppo 2011*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 63.

Una prima versione della disciplina in esame era stata introdotta dall'art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente modificata dall'art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14

degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva».

Cfr. anche il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposto dai competenti uffici parlamentari.

1) – Premessa. La disciplina dell'affrancazione dei vincoli e della relativa efficacia nell'interpretazione della giurisprudenza, e le problematiche conseguenti.

Come è noto, con l'introduzione dei commi 49-bis e 49-ter all'articolo 31 della legge n. 448/1998 è stato consentito ai proprietari di unità immobiliari urbane in regime di edilizia convenzionata di «affrancare» tali unità dai vincoli – contenuti nelle convenzioni urbanistiche – che prevedevano il divieto di pattuire prezzi superiori a quelli massimi determinabili sulla base delle prescrizioni delle convenzioni medesime (generalmente, l'importo risultante dalla rivalutazione del prezzo di acquisto sulla base degli indici Istat).

Più precisamente, il previgente testo del comma 49-bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998 contemplava le convenzioni previste dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la *cessione in proprietà* (se stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992) *ovvero in diritto di superficie* di aree, su cui sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque convenzionata. Il successivo comma 49-ter contempla, invece, le convenzioni previste dall'art. 18 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. convenzioni «Bucalossi»), estendendo ad esse la disciplina dettata dal comma 49-bis.

Nel chiarire l'efficacia dei suddetti vincoli, la giurisprudenza ha recentemente affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, ex art. 35 l. n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, queste ultime, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448/1998, *segue il bene, a titolo di onere reale*², in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la *ratio legis* di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire

² Il riferimento alla categoria dell'onere reale appare in realtà impreciso, poiché tale situazione giuridica soggettiva – la cui opponibilità ai terzi, per inciso, prescinde normalmente dalla trascrizione – si caratterizza per il proprio contenuto a carattere positivo, posto a carico dei successivi proprietari dell'immobile, e avente generalmente carattere di periodicità. Neanche la figura dell'obbligazione *propter rem* sembra, in realtà, attagliarsi alla fattispecie: sembra piuttosto trattarsi di un «vincolo» in senso tecnico, avente natura pubblicistica e quindi inquadrabile tra i vincoli previsti dall'art. 2645-quater c.c.

operazioni speculative di rivendita; in tal caso, pertanto, la *clausola negoziale* contenente un *prezzo difforme* da quello vincolato è affetta da *nullità parziale e sostituita di diritto*, ex art. 1419, 2° comma, e 1339 c.c., *con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione* di cessione³. Nel caso, invece, delle convenzioni urbanistiche di cui agli artt 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 (già artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977), per le quali la suddetta *nullità parziale* è testualmente prevista dalla legge, la giurisprudenza ha affermato la vincolatività dei limiti previsti nelle convenzioni stesse unicamente nei confronti del soggetto che contrae con il Comune, ossia il «concessionario» a cui è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio: cosicché le successive cessioni non sarebbero soggette ai vincoli di prezzo massimo previsti nella convenzione⁴.

Va subito detto che riguardo alle c.d. *convenzioni «Bucalossi»*⁵, quest'ultima interpretazione appare palesemente erronea, dopo l'introduzione del comma 49-ter nell'art. 31 della legge n. 448/1998⁶. Se quest'ultima disposizione ha espressamente previsto la possibilità di affrancare i vincoli previsti dal d.p.r. n. 380/2001 (e quindi dalla legge n. 10/1977), ciò presuppone logicamente che esista un vincolo in relazione alle cessioni successive alla prima. Risultato interpretativo, quest'ultimo, a cui del resto poteva giungersi già anteriormente al D.L. n. 70/2011, ove si ponga mente al fatto che era prevista espressamente la trascrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977: trascrizione la cui funzione primaria – che si attribuisca ad essa natura di pubblicità dichiarativa o di pubblicità notizia – era evidentemente quella di rendere legalmente conoscibile ai terzi l'esistenza di un vincolo gravante sulle unità immobiliari urbane oggetto della convenzione urbanistica; funzione che non avrebbe avuto senso ove si fosse interpretato il vincolo come gravante unicamente sull'originario concessionario. La previsione di trascrivibilità della convenzione o dell'atto d'obbligo non è stata

³ Cfr. in tal senso Cass. 28 maggio 2018, n. 13345; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28949, in *Riv. not.*, 2018, p. 289; Cass. 27 dicembre 2017, n. 30951, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 107; Cass. 3 gennaio 2017, n. 21, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Edilizia popolare*, n. 6; Cass. S.U. 16 settembre 2015, n. 18135, in *Giur. it.*, 2015, p. 2572, in *Notariato*, 2016, p. 365, e in *Corriere giur.*, 2016, p. 1540. In precedenza, v. anche – sul carattere imperativo dei vincoli di prezzo massimo – Cass. 4 luglio 2014, n. 15406, in *Riv. not.*, 2014, p. 720; Cass. 9 maggio 2013, n. 10987, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Edilizia popolare*, n. 5; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3018, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 827; Cass. 28 aprile 2004, n. 8138, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Edilizia popolare*, n. 74; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1237.

Secondo la suddetta giurisprudenza, non è possibile affermare – per contestare la natura di norma imperativa e quindi la nullità parziale in caso di violazione – che il vincolo di prezzo massimo è contenuto in una convenzione, e non nella legge: si è infatti affermato che le convenzioni «in quanto promananti in forza (di) (...) delega legislativa, traggono da quest'ultima, direttamente, il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'articolo 1339 c.c.». Si viene così a costituire una *relatio «autorizzata»* della legge all'accordo urbanistico.

⁴ Cfr in particolare Cass. S.U. 16 settembre 2015, n. 18135, cit. In precedenza, nello stesso senso, Cass. 4 aprile 2011, n. 7630, in *Riv. not.*, 2011, p. 1417; Cass. 2 ottobre 2000, n. 13006, in *Dir. e giur.*, 2000, p. 317.

⁵ Cfr. CENTOFANTI-FAVAGROSSA-CENTOFANTI, *Le convenzioni urbanistiche ed edilizie*, Milano 2012, p. 105 ss.; CASU, *Convenzioni previste dalla legge Bucalossi. Divieti e sanzioni*, in *Studi e materiali*, 2007, I, p. 3; SCARDELLATO, *La revoca della convenzione per concessione edilizia agevolata ex artt. 7 e 8 legge 28 gennaio 1977, n. 10*, in *Nuova rass.*, 1983, p. 338.

⁶ In realtà, la sentenza n. 18135/2015, che ha introdotto la distinzione accennata nel testo, si riferiva a una fattispecie perfezionatasi anteriormente all'introduzione del comma 49-ter nell'art. 31 della legge n. 448/1998, il che spiega la mancata considerazione di questa disciplina agli effetti dell'opponibilità del vincolo ai terzi.

reiterata negli artt. 17 e 18 del d.p.r. n. 380/2001, ma ciò non esclude che tali atti fossero trascrivibili; oggi tale trascrivibilità e, comunque, espressamente contemplata dall'art. 2645-*quater* c.c. In definitiva, *i vincoli nascenti dalle convenzioni «Bucalossi» sono senz'altro opponibili ai successivi subacquirenti delle unità immobiliari*⁷.

Per quanto concerne le *convenzioni previste dall'art. 35 della legge n. 865/1971*⁸ – che disciplina distintamente le cessioni in diritto di proprietà e quelle in diritto di superficie – il discorso è più complesso. In relazione alle *cessioni in proprietà*, il testo originario dell'art. 35 prevedeva, come è noto, un divieto legale di alienazione che è stato successivamente eliminato dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (il cui articolo 20 – poi modificato dall'art. 3 della legge n. 85/1994 – ha consentito l'alienabilità degli alloggi decorsi cinque anni dall'acquisto); il nuovo testo dell'art. 35 non contempla la possibilità di limitare la successiva cessione degli immobili, neanche prevedendo nella convenzione limiti al prezzo massimo da pattuirsi da parte dei successivi acquirenti. Con riferimento, invece, alle *cessioni in diritto di superficie (rectius, proprietà superficaria)*, l'art 35 suddetto contemplava e contempla la possibilità di inserire nelle convenzioni tali limitazioni⁹, prevedendo anche le sanzioni per l'inosservanza dei limiti e degli obblighi¹⁰. L'interpretazione prevalente della suesposta disciplina è stata nel senso di riconoscere efficacia «reale» alle pattuizioni relative alle cessioni in diritto di superficie; riguardo, invece, alle

⁷ In questo senso, v. Cass. 4 dicembre 2017, n. 28949, in *Riv. not.*, 2018, p. 289 (in motivazione).

⁸ Cfr. al riguardo CASU, *Convenzioni sui piani di zona*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1339; CASU, *Alloggi realizzati su area PEEP in proprietà e divieti previsti dalla convenzione*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1329; CASU, *Immobile su area PEEP e limiti di godimento decennali e ventennali contenuti nella convenzione*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 1321; CASU, *Immobile di cooperativa edilizia in zona PEEP e requisiti soggettivi previsti dalla convenzione per la rivendita*, in *Studi e materiali*, 2007, 1, p. 767; CASU, *In tema di convenzioni urbanistiche anteriori alla legge Ferrarini Botta*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 940; TARDIVO, *Brevi (ed ulteriori) osservazioni in tema di decadenza e revoca della convenzione ex art. 35 legge n. 865 del 1971 e di riflessi sull'iscrizione ipotecaria ex art. 10-ter (nota a Trib. S.M. Capua Vetere–Marcianise 24 febbraio 2006)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2008, II, p. 261, ed in *Vita not.*, 2006, p. 608; TARDIVO, *Ulteriori note in tema di decadenza e revoca della convenzione ex art. 35 l. n. 865/1971 e di riflessi sull'iscrizione ipotecaria ex art. 10-ter (nota a Trib. S.M. Capua Vetere 19 settembre 2000)*, in *Vita not.*, 2000, p. 1343, ed in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2001, II, p. 588; CASU, *Finanziaria 1996 e divieti di alienabilità abrogati per l'edilizia residenziale pubblica convenzionata*, in *Notariato*, 1996, p. 587, ed in *Studi e materiali*, 5.1, Milano 1998, p. 261; BARALIS, *I trasferimenti degli alloggi di edilizia convenzionata: problemi di coordinamento dopo la finanziaria '96*, in *Notariato*, 1996, p. 554; DE STEFANO–ELIA, *Ancora ... ancora ... sui divieti di alienazione nella edilizia convenzionata*, in *Federnotizie*, 1996, 5, p. 196; DE STEFANO–ELIA, *Ancora sui divieti di alienazione (in tema di edilizia convenzionata e agevolata)*, in *Federnotizie*, 1995, 2, p. 63; DE MATTEIS, *La legge 17 febbraio 1992 n. 179: una rivoluzione nell'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata*, in *Vita not.*, 1994, p. 450, ed in *Gazz. not.*, 1994, p. 950; FIANDACA–VOLPE, *La nuova disciplina dei divieti di alienazione ex legge 179/92*, in *Gazz. not.*, 1992, p. 858; FIANDACA–VOLPE, *Nuove norme della legge 179/92 in tema di «edilizia residenziale pubblica»*, in *Le novità in materia di società cooperative e di edilizia residenziale pubblica: normativa e profili applicativi*, a cura del COMITATO REGIONALE NOTARILE DELLA PUGLIA, Gallipoli 1992; CASU, *L'edilizia residenziale pubblica dopo la legge «Ferrarini–Botta». Riflessi sull'attività notarile (1992)*, in *CNN Strumenti*, voce 0740, p. 15.1.

⁹ A norma dell'art. 35, comma 8, lett. e), della legge n. 865/1971, la convenzione con costituzione di diritto di superficie deve prevedere «*i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita*».

¹⁰ Ai sensi dell'art. 35, comma 8, lett. f), della legge n. 865/1971, la convenzione suddetta deve prevedere «*le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie*».

cessioni in proprietà, si è ritenuto che le eventuali previsioni delle convenzioni fossero da ritenersi meramente ripetitive del dettato legislativo (l'originario testo dell'art 35 della legge n. 865/1971), e che quindi dovessero considerarsi caducate in una con l'abrogazione dei vincoli legali. Si evidenziava comunque la necessità di interpretare caso per caso le convenzioni di cessione in proprietà, al fine di verificare se non fosse in qualche caso ravvisabile – come in effetti lo era – un'autonomia delle previsioni pattizie rispetto alle norme di legge abrogate, e quindi un contenuto autonomamente vincolante di tali clausole. In ogni caso, mancando nell'art 35 qualsiasi autorizzazione ai privati circa la previsione di limiti all'alienazione, si riteneva che le eventuali clausole non fossero vincolanti nei confronti dei terzi, ma al più provviste della limitata efficacia *inter partes* consentita dall'art. 1379 c.c.

La novella del 2011, nell'introdurre nell'art. 31 della legge n. 448/1998 il comma 49-*bis*, ha previsto la rimozione dei vincoli derivanti sia da convenzioni stipulate per la costituzione del diritto di superficie, sia da quelle relative alle cessione in proprietà, limitatamente – quanto a queste ultime – alle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179. In tal modo, il legislatore del 2011 ha sostanzialmente interpretato autenticamente l'art. 35 della legge n. 865/1971, riconoscendo efficacia reale – anche in presenza di cessioni in proprietà – ai vincoli pattuiti prima della legge n. 179/1992; rimanendo peraltro impregiudicata la questione della natura dei vincoli pattuiti successivamente (teoricamente, la mancata previsione di essi avrebbe potuto essere ricondotta alla semplice volontà del legislatore di non consentirne l'affrancazione).

Va anche ricordato che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a partire dal 1° gennaio 1997 le convenzioni *ex art. 35* con cessione in proprietà devono essere stipulate a norma degli artt. 7 e 8 della legge n. 10/1977 (ora, artt. 17 e 18 del d.p.r. n. 380/2001): devono, cioè, prevedere prezzi massimi di cessione (e canoni massimi di locazione)¹¹, i quali – come poi è stato possibile desumere dalla previsione del nuovo comma 49-*ter* dell'art. 31 della legge n. 448/1998 – sono vincolanti anche nei confronti dei successivi subacquirenti.

Il problema dell'efficacia reale od obbligatoria dei vincoli nelle convenzioni con cessione in proprietà si poneva quindi – nel vigore dei commi 49-*bis* e 49-*ter* dell'art. 31 della legge n. 448/1998 – limitatamente alle convenzioni stipulate dal 15 marzo 1992 al 31 dicembre 1996, creando una disparità di trattamento sul piano temporale difficilmente giustificabile.

La disciplina della legge n. 448/1998 determinava, d'altra parte, ulteriori problemi. Il comma 49-*bis* consentiva al «singolo proprietario» – quindi al soggetto interessato ad alienare l'unità immobiliare, attuale proprietario – di richiedere la rimozione dei vincoli convenzionali, ma non permetteva tale rimozione su richiesta di un precedente proprietario, dante causa mediato o immediato dell'attuale. Ciò ha dato luogo, nella prassi, a fenomeni definiti di «speculazione inversa». In casi in cui le parti avevano effettivamente pattuito un prezzo superiore a quello consentito

¹¹ Cfr. ora l'art. 31, comma 46, della legge n. 448/1998.

dalla convenzione stipulata, l'acquirente (attuale proprietario) poteva da un lato agire giudizialmente contro il proprio dante causa, facendo valere la nullità della clausola relativa al prezzo e ottenere quindi – per la parte eccedente quella consentita – la ripetizione dell'indebito; d'altro lato, poteva però ottenere l'affrancazione del vincolo, procedendo a successiva alienazione e così lucrando una plusvalenza che non trovava comunque alcuna razionale giustificazione. Una isolata giurisprudenza di merito ha ipotizzato, in una tale situazione, il ricorso ai principi dell'abuso del diritto, al fine di precludere la suddetta speculazione inversa¹², ma si trattava evidentemente di una strada caratterizzata da notevoli incertezze.

Questi, quindi, i difetti della normativa previgente, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente. L'art. 25-*undecies* del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, modificando il comma 49-*bis* e introducendo il nuovo comma 49-*quater* nell'art. 31 della legge n. 448/1998, ha inteso risolvere i problemi suddescritti. Si tratta ora di analizzare la relativa disciplina.

2) – *Le convenzioni urbanistiche di riferimento, le tipologie di vincoli e la relativa efficacia «reale».*

Il comma 49-*quater*, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 448/1998 stabilisce, innanzitutto, che «In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-*bis* e 49-*ter*, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato». È stata in tal modo codificata la conclusione – già raggiunta dalla giurisprudenza in relazione alle convenzioni *ex art.* 35 della legge n. 865/1971 – circa l'*inefficacia parziale* del contratto di alienazione, limitatamente all'eccedenza del prezzo pattuito rispetto a quello massimo previsto dalla convenzione urbanistica¹³: conclusione che, quindi, è ora testuale, oltre che per le convenzioni «Bucalossi», anche per quelle suindicate. *In assenza o precedentemente alla rimozione del vincolo, pertanto, l'acquirente che abbia pagato un prezzo eccedente può agire giudizialmente contro l'alienante, chiedendo la ripetizione dell'indebito pagato.*

Il novellato comma 49-*bis* chiarisce ora che possono essere rimossi tutti i «vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità

¹² Cfr. in tal senso [Trib. Roma 17 aprile 2018](#).

Sulla figura dell'abuso del diritto, cfr. in giurisprudenza, Cass. 15 giugno 2018, n. 15885, in *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Contratto in genere*, n. 101; Cass. 7 maggio 2013, n. 10568, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Agenzia*, n. 13; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 2323; Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in *Foro it.*, 2010, I, c. 85.

¹³ Secondo il comma 49-*quater*, la clausola relativa al prezzo, per la parte eccedente il prezzo massimo consentito, «non produce effetti». Se intesa in senso letterale, la previsione normativa modificherebbe la disciplina previgente, in quanto alla *nullità parziale* già statuita dalla giurisprudenza (e testualmente prevista per le convenzioni urbanistiche *ex artt.* 17 e 18 del d.p.r. n. 380/2001) sarebbe sostituita la diversa sanzione della *inefficacia parziale*. È questa, probabilmente, la lettura più corretta, anche tenendo conto del fatto che la novella interviene su una materia già oggetto di abbondante produzione giurisprudenziale, oltre che in parte legislativamente regolata, e ciò induce a ritenere che l'espressione normativa non sia casuale, ma sia piuttosto volta a superare il regime della nullità (ancorché parziale), e le relative conseguenze (tra le quali possono annoverarsi anche le possibili responsabilità notarili).

abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione¹⁴ delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie; senza più distinguere quindi – quanto alle cessioni in proprietà – tra convenzioni stipulate anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992.

Ne consegue che – a monte – deve riconoscersi, quale logico presupposto della suesa posta disciplina, l'efficacia reale anche dei vincoli contenuti nelle convenzioni con cessione in proprietà, in qualunque momento esse siano state stipulate. Non è, quindi, più sostenibile che tali vincoli abbiano efficacia meramente *inter partes* a norma dell'art. 1379 c.c.¹⁵. Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che la particolare *ratio* delle norme di edilizia residenziale pubblica (in cui si inquadra anche l'edilizia convenzionata) giustifichi, in ogni caso e quindi anche in presenza di una cessione in diritto di proprietà, la vincolatività di principio delle eventuali limitazioni convenzionali all'autonomia privata¹⁶ anche nei confronti di tutti i successivi subacquirenti, al fine di evitare che su alloggi di edilizia popolare possano essere effettuate operazioni speculative, e comunque al fine di calmierare i prezzi di cessione e rendere quindi maggiormente accessibile l'acquisto della proprietà di tali alloggi a soggetti con limitate capacità economiche.

Quanto al comma 49-ter, riferibile alle c.d. «convenzioni «Bucalossi», e il cui testo è rimasto invariato dopo la novella in commento, esso legittima – come già detto – una lettura nel senso che anche i vincoli nascenti dalle convenzioni ivi citate hanno efficacia «reale», e sono quindi operativi anche nei confronti dei successivi subacquirenti delle unità immobiliari che ne formano oggetto. Anche in questo caso tale opponibilità trova la propria *ratio* nell'esigenza, sentita dal legislatore, di calmierare i prezzi di determinate unità immobiliari anche nella successiva circolazione, al fine di consentirne l'acquisto da parte dei soggetti meno abbienti. Detto comma 49-ter contempla unicamente le convenzioni di cui all'art. 18 del d.p.r. n. 380/2001 (riferimento, questo, da intendersi ovviamente esteso anche al precedente art. 17, che a sua volta rinvia alla convenzione-tipo disciplinata dall'art. 18). Non sono, invece, espressamente richiamate le convenzioni disciplinate dagli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. È vero che detti ultimi articoli sono

¹⁴ Per testuale previsione del comma 49-bis, la disciplina in esame non si applica agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

¹⁵ Rimane sempre, peraltro, la possibilità – con particolare riguardo alle convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971, stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 179/1992 – che le *clausole della convenzione* fossero «*meramente ripetitive*» del testo originario dell'art. 35, poi *abrogato*: eventualità da accertarsi caso per caso sulla base degli ordinari criteri di interpretazione del contratto. *Ove questa fosse la conclusione, tali clausole non avrebbero evidentemente alcuna valenza precettiva*, e conseguentemente essendo stati abrogati i divieti legali dell'art. 35 *nessun vincolo graverebbe sui successivi proprietari dell'unità immobiliare*.

¹⁶ La mancanza – con riferimento alle convenzioni con cessione del diritto di proprietà – di previsioni analoghe a quelle contenute nell'art. 35, comma 8, lett. e) ed f), della legge n. 865/1971 (quanto alla possibile previsione di limiti massimi di prezzo, e relative sanzioni) potrebbe giustificarsi con il fatto che, mentre per le convenzioni con costituzione di diritto di superficie la legge impone la previsione di tali limiti, essi sarebbero viceversa meramente facoltativi in caso di cessione in proprietà; ferma restando l'efficacia reale dei vincoli (in quanto introdotti) in entrambi i casi.

stati espressamente abrogati dall'art. 136 del d.p.r. n. 380/2001, ma è altresì vero che si pone il problema, oggi, di stabilire la sorte dei vincoli previsti dalle convenzioni stipulati in conformità a dette disposizioni fino all'entrata in vigore del testo unico dell'edilizia. Tra l'altro, la disciplina degli artt. 7 ed 8 della legge n. 10/1977 non era identica a quella degli artt. 17 e 18 del d.p.r. n. 380/2001 (in particolare, era prevista la trascrizione della convenzione, che non è più prevista dalla normativa vigente). Se però, come si dirà, ciò avrebbe potuto deporre per l'opponibilità ai terzi subacquirenti delle sole convenzioni previste dalla legge n. 10/1977, con esclusione di quelle disciplinate dal d.p.r. 380/2001, a fortiori la disciplina dettata dalla novella in commento deve applicarsi anche alle prime.

3) – I vincoli oggetto di possibile rimozione. Il problema dei vincoli non espressamente previsti.

Il comma 49-*bis*, richiamato dal comma 49-*ter*, richiama innanzitutto i «vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse». Si tratta dei vincoli di maggior rilievo contenuti nelle convenzioni in oggetto, quelli che hanno creato nel tempo notevoli intralci alla circolazione giuridica¹⁷.

La rimozione dei vincoli riguardanti la determinazione del prezzo massimo di cessione consente pertanto di stipulare i contratti di subalienazione delle unità immobiliari convenzionate senza rischiare l'applicazione delle sanzioni previste dalla convenzione, o la sanzione di nullità parziale prevista dall'art. 8 della legge n. 10/1977, e dall'art. 18 del d.p.r. n. 380/2001, e riconosciuta applicabile dalla giurisprudenza anche in relazione alle convenzioni *ex art.* 35 della legge n. 865/1971, in qualsiasi tempo stipulate.

Ai sensi del nuovo comma 49-*quater*, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 448/1998, la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. L'innovazione, certamente positiva, consente di affrancare quindi non solo i vincoli di prezzo massimo, ma anche i vincoli – spesso contenuti nelle convenzioni – che obbligano a cedere unicamente ai soggetti forniti di determinati requisiti soggettivi (tra cui, in particolare, la non possidenza di redditi superiori a un determinato ammontare). Si tratta di *innovazione del tutto coerente con la disciplina che consente la rimozione del vincolo di prezzo, in assenza del quale non avrebbe alcun senso richiedere in capo ai successivi acquirenti particolari requisiti soggettivi.*

Non possono essere, invece, rimossi sulla base del *dettato testuale* delle previsioni di legge in esame gli **altri eventuali vincoli** previsti dalla convenzione. In particolare, gli eventuali divieti di alienazione temporanei previsti da convenzioni di concessione del diritto di superficie, e le clausole di prelazione a favore del Comune. Si tratta, però, di

¹⁷ Gli inconvenienti indicati nel testo hanno cominciato a prodursi soprattutto a seguito delle previsioni dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006 (che obbliga, tra l'altro, a indicare negli atti di compravendita immobiliare anche i mezzi di pagamento, rendendo maggiormente rischiosa la simulazione del prezzo), e delle sanzioni previste da tale disposizione; oltre alle altre norme che in vario modo prevedono gravose conseguenze per le parti in caso di simulazione del prezzo di vendita.

comprendere se tali divieti possano avere ancora un senso dopo l'eliminazione dei vincoli di prezzo, e di quelli relativi ai requisiti soggettivi: la risposta deve plausibilmente essere affermativa, poiché il Comune potrebbe, ad esempio, avere interesse a riacquistare la proprietà degli alloggi per cederli o locarli poi a soggetti bisognosi (clausola di prelazione); e potrebbe certamente esservi un interesse pubblico a mantenere la proprietà degli alloggi stessi in capo agli originari acquirenti (persone non abbienti) per un determinato periodo di tempo, evitando speculazioni contrastanti con la *ratio* della disciplina.

Ciò non significa però che alcuni di detti ulteriori vincoli non possano essere rimossi con apposita convenzione urbanistica, la cui stipulazione – da ritenersi tendenzialmente possibile, salvo doveroso approfondimento – potrebbe rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente locale. In altri termini, questi ulteriori vincoli non sono stati contemplati non perché abbiano una maggiore rilevanza nell'interesse pubblico e quindi ne sia stato valutato prevalente l'interesse al loro mantenimento, ma – al contrario – perché sono stati probabilmente considerati «di minore intralcio» alla circolazione immobiliare, il che ne giustificerebbe l'eliminazione discrezionale (mentre deve ritenersi che la rimozione dei vincoli riguardanti il prezzo massimo o il canone di locazione, come pure i requisiti soggettivi, sia un atto dovuto, in presenza dei presupposti di legge).

4) – Presupposti per la rimozione dei vincoli.

Il comma 49-*bis*, come novellato, subordina la rimozione del vincolo:

- 1) – al decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- 2) – alla «richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile»;
- 3) – alla determinazione della percentuale del corrispettivo, da effettuarsi con apposito decreto.

Quanto al presupposto **sub 1**), il termine quinquennale decorre evidentemente dalla data dell'atto notarile di trasferimento della proprietà (piena o superficaria), senza che rilevino, ad esempio, la data di assegnazione in godimento da parte della cooperativa edilizia, o la data di registrazione o trascrizione dell'atto.

Quanto al requisito **sub 2**), deve innanzitutto ritenersi che il soggetto interessato, che ne faccia richiesta, abbia un vero e proprio diritto soggettivo alla stipula della convenzione, il cui contenuto è, del resto, predeterminato dalla legge anche ai fini della determinazione del corrispettivo; diritto soggettivo a cui fa riscontro l'obbligo dell'ente locale di prestarsi alla stipulazione della convenzione.

Il testo previgente del comma 49-*bis* menzionava la richiesta del «singolo proprietario»: espressione che chiariva adeguatamente come non fosse necessario l'accordo di tutti i condomini, o di più condomini, per la rimozione dei vincoli gravanti sull'intero stabile. Il nuovo testo, che non impiega più il termine «singolo», consente peraltro di giungere alle medesime conclusioni, anche perché la disposizione – nella parte in cui si riferisce all'importo da pagare per l'affrancazione – parla di «un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale»: chiarendo in tal modo che la richiesta può provenire anche da un singolo condomino.

D'altra parte, l'innovazione introdotta consente ora di effettuare la richiesta di affrancazione a tutte le *«persone fisiche»*¹⁸ *che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile»*: con ciò chiarendo che la rimozione dei vincoli può essere ottenuta anche dai precedenti proprietari, che possono avervi interesse ad esempio nel caso in cui l'avente causa agisca nei loro confronti richiedendo la restituzione dell'eccedenza rispetto al prezzo massimo da convenzione. Il suddetto interesse risulta chiaramente dalla previsione del comma 49-*quater*, secondo periodo, introdotto dalla novella: «L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter»: disposizione, quest'ultima, da ritenersi applicabile in qualunque grado di giudizio (quindi eventualmente anche durante il giudizio in cassazione), poiché l'affrancazione dei vincoli estingue radicalmente la pretesa di restituzione dell'eccedenza.

Merita chiarire, altresì, che la previsione di legge – nella parte in cui menziona i «precedenti proprietari», opera in un certo senso retroattivamente: essa, cioè, consente l'affrancazione dei vincoli anche su richiesta di coloro che erano proprietari anteriormente al 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge n. 136/2018 che l'ha introdotta¹⁹; e anche a coloro che erano proprietari anteriormente al 2011, rectius alla data della prima introduzione del comma 49-bis. Ciò che rileva, infatti, sul piano del diritto intertemporale non è la data di acquisto della proprietà sull'alloggio, bensì unicamente la data in cui è presentata la richiesta di rimozione dei vincoli.

Per quanto concerne, infine, il presupposto **sub 3)**, il nuovo testo del comma 49-*bis* richiede il pagamento di un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 dell'art. 31 della legge n. 448/1998²⁰. Va ricordato che in precedenza la percentuale di corrispettivo da applicarsi era stabilita dai comuni²¹, mentre ora la percentuale

¹⁸ La legge si riferisce esclusivamente alle *«persone fisiche»*: ne discende che in caso di acquisto delle unità immobiliari in oggetto da parte di società, persone giuridiche o altri enti, a questi ultimi non compete il diritto di ottenere la rimozione dei vincoli.

¹⁹ A norma dell'art. 25-*undecies*, comma 2, del D.L. n. 119/2018, le prescrizioni dei commi 49-*bis* (come novellato) e 49-*quater* si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2018).

²⁰ A norma dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998:

«Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47».

²¹ L'art. 29, comma 16-*undecies*, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, modificando la disciplina già contenuta nell'art. 31, comma 49-*bis*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disponeva che – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – la percentuale ivi prevista (riguardante il corrispettivo da applicarsi per l'affrancazione dei vincoli di prezzo massimo e di canone massimo di locazione, previsti da convenzioni urbanistiche) era stabilita dai comuni.

applicabile è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. L'emanando decreto individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo ²².

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 3, del D.L. n. 119/2018, il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 deve essere adottato entro il 18 gennaio 2019 (trenta giorni dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge n. 136/2018). La determinazione della percentuale di corrispettivo da applicarsi è essenziale nell'economia di funzionamento della norma; conseguentemente, l'intera disciplina dettata dai commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 sarà applicabile solo a decorrere dal momento in cui l'emanando decreto entrerà in vigore. D'altra parte, *stante la modifica del testo di legge deve ritenersi che, nelle more dell'emanazione del decreto, l'affrancazione non possa neanche aver luogo tenendo conto delle percentuali di corrispettivo precedentemente determinate dai comuni*.

5) – *Le nuove modalità per la rimozione dei vincoli.*

Il resto previgente del comma 49-*bis* richiedeva, ai fini dell'affrancazione, la stipula di una «convenzione», da redigersi «in forma pubblica». Il nuovo testo prevede ora la possibilità di stipulare a tal fine un negozio in forma di atto pubblico ovvero anche di scrittura privata autenticata (con ciò attenuando l'onere di forma) ²³; non menziona più, d'altra parte, la «convenzione». Ciò perché l'impiego di questo termine era probabilmente inesatto, oltre che foriero di equivoci: le convenzioni urbanistiche si caratterizzano, infatti, per una peculiare rilevanza in essere dell'*interesse pubblico*, con la *discrezionalità* che quest'ultimo inevitabilmente determina in capo all'organo amministrativo competente al compimento dell'atto, e con le inevitabili ripercussioni sulla posizione giuridica del privato, degradabile a interesse legittimo ²⁴. Nella fattispecie in esame, invece, sembra chiaro – ed ancor più

²² Per quanto concerne la «quantificazione» del corrispettivo, deve ritenersi che la stessa – una volta calcolata da parte dei competenti organi comunali sulla base dei criteri stabiliti dall'emanando decreto ministeriale – sia «coperta» dalla c.d. *presunzione di legittimità dell'atto amministrativo* (salva, ovviamente, la possibilità di impugnazione della relativa determinazione nel momento in cui si rinviene un vizio di legittimità o di merito, in conformità alle regole generali del diritto amministrativo).

²³ È quindi sufficiente la scrittura privata autenticata, idonea come l'atto pubblico a consentire sia il controllo di legalità che la pubblicità immobiliare, tenuto conto del limitato contenuto dell'atto e della non necessità di «proteggere» in modo particolare le parti dell'atto.

²⁴ Cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 222, in *Riv. giur. edilizia*, 2006, I, p. 1254 («Una convenzione urbanistica ha natura di accordo sostitutivo del provvedimento; pertanto, ai sensi dell'art. 11, 4° comma, legge 7 agosto 1990 n. 241, l'amministrazione può sciogliersi dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (nella specie, diverse esigenze pianificatorie) e regolare unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della convenzione»); Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4073, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 258 («In materia urbanistica, in presenza di nuove esigenze, non sussiste preclusione a nuovi interventi, atteso che lo *ius variandi* alle prescrizioni del piano regolatore generale include anche uno *ius poenitendi* relativo ai vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il comune non può ritenersi permanentemente vincolato, nemmeno da una preesistente convenzione di lottizzazione; infatti, costituisce *ius receptum* in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui le convenzioni urbanistiche debbono sempre considerarsi *rebus sic stantibus* e legittimamente la p.a., in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, ha la facoltà di introdurre nuove previsioni con il solo onere di motivare le esigenze che le determinano»).

lo diventa con la novella in esame – che *il comune sia obbligato ad accogliere la richiesta di rimozione del vincolo*, ricorrendone i presupposti, senza che residui allo stesso alcuno spazio di discrezionalità. La novella, pertanto, ha per un verso «facilitato» – con riferimento ai vincoli che maggiormente ostacolano la circolazione immobiliare – il compito dell'ente pubblico, il quale in sua assenza ha il gravoso onere di «motivare» quali ragioni di interesse pubblico determinino la rimozione dei vincoli; per altro verso, la novella ha attribuito alla persona fisica interessata un *vero e proprio diritto soggettivo, non comprimibile da parte della pubblica amministrazione, alla rimozione dei vincoli relativi a prezzi, canoni di locazione e requisiti soggettivi.*

La previsione dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata non è, d'altra parte, accompagnata da una previsione di nullità (richiesta dall'art. 1325, n. 4, c.c., al fine di inquadrare la forma tra gli elementi essenziali del contratto, richiesti *ad substantiam actus*). Si apre, pertanto, il problema interpretativo di individuare la conseguenza dell'eventuale violazione dell'onere di forma: plausibilmente, il procedimento amministrativo di rimozione dei vincoli non può perfezionarsi in assenza di una tale forma, tenuto conto anche dell'impossibilità in mancanza di procedere alla trascrizione, per difetto di un requisito del titolo a norma dell'art. 2657 c.c.

L'atto può essere stipulato, oltre che dal notaio, dal segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (a norma del quale il segretario comunale «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente»).

Riguardo ai vincoli diversi dalla determinazione del prezzo o dai requisiti soggettivi richiesti in capo agli acquirenti (*prelazione, divieti convenzionali di alienazione*, ecc.), la relativa rimozione è rimessa alla *discrezionalità amministrativa del comune*, tenendo conto dell'interesse pubblico: non sembrano sussistere ostacoli a che il singolo ente locale stipuli una convenzione modificativa di quella originaria, non soggetta alla disciplina in commento in quanto riguardante vincoli di natura diversa, ma pur sempre con i limiti derivanti all'autonomia negoziale dell'ente dall'esigenza di operare nell'interesse pubblico. Del resto, in passato la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la deliberazione comunale, che autorizzasse «immotivatamente» modificazioni alla convenzione in precedenza stipulata per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi²⁵; con ciò ritenendo evidentemente, *a contrario*, legittima la deliberazione «motivata» dall'interesse pubblico in tal senso.

6) – Effetti della rimozione dei vincoli. Pubblicità legale e opponibilità ai terzi.

Si è già detto che per effetto delle previsioni contenute nei commi 49-bis e 49-ter in commento, i vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche in esame sono opponibili anche ai terzi subacquirenti delle unità immobiliari oggetto di convenzione.

Le *convenzioni urbanistiche* di cui trattasi sono indubbiamente *soggette a*

²⁵ Cons. Stato 28 maggio 1986, n. 365, in *Giur. it.*, 1987, III, 1, c. 40.

trascrizione, a norma dell'art. 2645-*quater* c.c., in quanto costitutive di vincoli pubblicitici. Specularmente, la legge prevede ora che anche gli atti aventi ad oggetto la rimozione dei vincoli, di cui ai commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 della legge n. 448/1998, sono «soggetti a trascrizione». Prescrizione, questa, da cui deriva l'obbligo di esecuzione della trascrizione medesima da parte del notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, a norma dell'art. 2671 c.c.

La previsione legislativa, dettata da un'evidente esigenza di simmetria, e dalla necessità di adeguare le risultanze dei registri immobiliari alla realtà, in modo da rimuovere ogni intralcio alla circolazione giuridica, non sembra però imposta a pena di inopponibilità ai terzi: la rimozione del vincolo deve ritenersi immediatamente operante, a prescindere dalla trascrizione, alla quale deve riconoscersi natura di mera pubblicità notizia (mentre è discussa l'efficacia della trascrizione della convenzione che costituisce il vincolo, eseguita a norma dell'art. 2645-*quater* c.c.). La trascrizione dell'atto di affrancazione dei vincoli è infatti essenzialmente finalizzata a rendere edotti i terzi dell'eliminazione dei vincoli nascenti dalla precedente convenzione, senza che dall'omissione della formalità possano desumersi ulteriori conseguenze (a parte la responsabilità del notaio che non vi abbia provveduto per i danni eventualmente provocati dall'omissione stessa).

REGOLAMENTO EUROPEO SUI REGIMI PATRIMONIALI CONIUGALI

In data 29 gennaio 2019 entra in vigore il [Regolamento \(UE\) in data 24 giugno 2016, n. 1103/2016, del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L183 del giorno 8.7.2016) è stata attuata una cooperazione rafforzata ²⁶ nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ²⁷.

²⁶ Sulla cooperazione rafforzata, cfr. [WESSELS-GERARDS, *The Implementation of Enhanced Cooperation in the European Union*, European Parliament, Brussels 2018.](#)

²⁷ Cfr. BERGQUIST-FRIMSTON-DAMASCELLI-LAGARDE-NEINHARTZ, *Commentaire des Règlements européens sur la liquidation des régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés*, Paris 2018; DAMASCELLI, *Applicable law, jurisdiction, and recognition of decisions in matters relating to property regimes of spouses and partners in European and Italian private international law*, in *Trusts & Trustees*, 2018, p. 1; PINARDI, *I regolamenti europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 733; GRIECO, *The Role of Party Autonomy under the Regulations on Matrimonial Property Regimes and Property Consequences of Registered Partnerships. Some Remarks on the Coordination between the Legal Regime Established by the New Regulations and Other Relevant Instruments of European Private International Law*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, 10, p. 457; OPREA, *Party Autonomy and the Law Applicable to the Matrimonial Property Regimes in Europe*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, 2, p. 579; RADEMACHER, *Changing the Past: Retroactive Choice of Law and the Protection of Third Parties in the European Regulations on Patrimonial Consequences of Marriages and Registered Partnerships*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, 1, p. 7; DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 1103; VISMARA, *Legge applicabile in mancanza di scelta e clausola di eccezione nel Regolamento (UE) n. 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, p. 356; FERACI, *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal D. Lgs. n. 7/2017 attuativo della c.d. legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017; DUTTA, *Beyond Husband and Wife – New Couple Regimes and the European Matrimonial Property Regulations*, in *Yearbook of Private International Law*, XIX, 2017-2018, p. 145; FRANZINA, *Jurisdiction in Matters Relating to Property Regimes under EU Private International Law*, in *Yearbook of Private International Law*, XIX, 2017-2018, p. 159; COESTER-WALTJEN, *Connecting Factors to Determine the Law Applicable to*

Con [Regolamento \(CE\) 7 dicembre 2018, n. 1935/2018](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L314 del giorno 11.12.2018), [in vigore dal 29 gennaio 2019](#), sono stati approvati i moduli di cui al Regolamento (UE) 2016/1103²⁸.

Matrimonial Property Regimes, in *Yearbook of Private International Law*, XIX, 2017-2018, p. 195; WAUTELET, *What's Wrong with Article 22? The Unsolved Mysteries of Choice of Law for Matrimonial Property*, in *Yearbook of Private International Law*, XIX, 2017-2018, p. 213; CLAVEL-JAULT SESEKE, *Public Interest Considerations – Changes in Continuity*, in *Yearbook of Private International Law*, XIX, 2017-2018, p. 233; BOICHÉ, *Présentation du Règlement «régimes matrimoniaux»*, in *AJ Famille, Dalloz* 2018, p. 644; GOSSART, *Règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution des juridictions dans le cadre du Règlement «régimes matrimoniaux»*, in *AJ Famille, Dalloz* 2018, p. 646; BOICHÉ, *Règles de conflit de lois introduites par le Règlement «régimes matrimoniaux»*, in *AJ Famille, Dalloz* 2018, p. 653; UNSALAN-MURA, *Cas pratiques*, in *AJ Famille, Dalloz* 2018, p. 662; AA.VV., *Panorama des formalités du contrat de mariage dans l'Union européenne*, in *AJ Famille, Dalloz* 2018, p. 668; GORÉ-DE GOURCY, *Règlement (UE) no 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016*, in *Dalloz action – Droit patrimonial de la famille*, p. 1343; JOUBERT, *La dernière pierre (provisoire?) à l'édifice du droit international privé européen en matière familiale. Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés*, in *Revue critique droit international privé*, 2017, p. 1; MALAGOLI, *Regime patrimoniale dei coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni civili: i Regolamenti UE «gemelli» n. 2016/1103 e n. 2016/1104*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 828; LAGARDE, *Règlements 2016/1103 et 1104 du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et su le régime patrimonial des partenariats enregistrés*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 676; GODECHOT PATRIS, *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux: le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, p. 2292; USUNIER, *Libre, mobile, divers: le couple au miroir du droit international privé de l'Union européenne*, in *Revue trim. droit civil*, 2016, p. 806; PÉROZ, *Le nouveau règlement européen sur les régimes matrimoniaux*, in *La semaine juridique – notariale et immobilière*, 2016, 29, p. 33.

In precedenza, cfr. FALCONI, *I regimi patrimoniali delle coppie internazionali: due recenti proposte dell'Unione europea*, in *www.juscivile.it*, 2016, 5, p. 135; BERGAMINI, *Le proposte di regolamenti dedicate ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner in unioni registrate*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notariali*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notariale – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1077; CLERICI, *Famiglia e successioni nel nuovo d.i.pr. europeo*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2015, p. 748; FONGARO, *Vers un droit international privé européen de la famille?*, in *La semaine juridique – notariale et immobilière*, 2013, 15, p. 27; FERACI, *Party Autonomy and Conflict of Jurisdictions in the EU Private International Law on Family and Succession Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2014-2015, p. 105, spec. p. 119 ss.; BONOMI, *The Proposal for a Regulation on Matrimonial Property. A Critique of the Proposed Rule on the Immutability of the Applicable Law*, in *Family Law and Culture in Europe. Developments, Challenges and Opportunities*, a cura di K. BOELE-WOELKI, N. DETHLOFF e W. GEPHART, Cambridge-Antwerp-Portland 2014, p. 231; HILBIG-LUGANI, *Habitual Residence in European Family Law. The Diversity, Coherence and Transparency of a Challenging Notion*, in *Family Law and Culture in Europe*, cit., p. 249; QUINZÀ REDONDO-GRAY, *La (des)coordinación entre la propuesta de reglamento de régimen económico matrimonial y los reglamentos en materia de divorcio y sucesiones*, in *Anuario español de derecho internacional privado*, 2013, p. 513; BONOMI, *Les propositions de règlement de 2011 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés – Quelques remarques critiques*, in *Droit international privé de la famille. Les développements récents en Suisse et en Europe*, a cura di A. BONOMI e C. SCHMID, Genève-Zürich-Bâle 2013, p. 53; VIARENGO, *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 199; BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217; CAMPUZANO DIAZ, *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 233; MARINAL, *Matrimonial Matters and the Harmonization of Conflict of Laws: A Way to Reduce the Role of Public Policy as a Ground for Non-Recognition of Judgments*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 255; BUSCHBAUM-SIMON, *Les propositions de la Commission européenne relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés*, in *Revue critique*, 2011, p. 801; FANTETTI, *Il regime patrimoniale europeo della famiglia*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 140; BARIATTI-VIARENGO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2007, p. 603.

²⁸ In particolare:

1. Il modulo da usare per l'[attestato relativo a una decisione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi](#), di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'[allegato I](#) al Regolamento 2018/1935.

1) – Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.

Ai sensi dell'art. 70, comma 2, il Regolamento n. 1103/2016 si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019. L'art. 69 detta le norme di diritto intertemporale:

i) Legge applicabile.

Le disposizioni del capo III (relative alla legge applicabile) sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 3). Pertanto:

1) – il regime patrimoniale dei soggetti coniugati a partire dal 30 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge individuata dal Regolamento;

2) – il regime patrimoniale dei soggetti coniugati entro il 29 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge designata dalla disciplina nazionale di diritto internazionale privato previgente (per l'Italia, l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218²⁹);

3) – è data tuttavia facoltà, ai soggetti coniugati entro il 29 gennaio 2019, di scegliere la legge applicabile in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. Pertanto, anche i soggetti coniugati anteriormente alla suddetta entrata in vigore possono – con un accordo espresso di optio iuris in conformità agli artt. 22, 23 e 24 – rendere applicabile il Regolamento ai loro rapporti patrimoniali.

A differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010 (c.d. Regolamento «Roma III», in materia di legge applicabile alla separazione patrimoniale e al divorzio), il Regolamento n. 1103/2016 non prevede espressamente la facoltà di designare la legge applicabile, a norma dell'art. 22, con atto anteriore alla sua entrata in vigore. La questione appare, comunque, di rilevanza pratica limitata per l'Italia, considerato che le leggi oggetto di possibile *professio iuris* (legge dello Stato di residenza o cittadinanza di uno dei coniugi) sono le medesime a cui fa riferimento l'art. 30 della legge n. 218/1995. Ferma restando la possibilità per i coniugi o nubendi di pianificare le proprie scelte patrimoniali anche anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento.

La disciplina intertemporale dettata dal Regolamento non comporta, perciò, il passaggio dei coniugi da un regime patrimoniale a un altro per il fatto dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, per la semplice ragione che assume come scriminante la data di celebrazione del matrimonio: le coppie sposatesi entro il 29 gennaio 2019 rimangono soggette alla previgente disciplina di conflitto, e per esse quindi nulla cambia a partire dal 30 gennaio (a meno che decidano di assoggettarsi alla nuova disciplina scegliendo la legge applicabile a norma dell'art. 22 del Regolamento). Non si pone quindi un problema di conflitto tra vecchio e nuovo regime, come è avvenuto

2. Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato II al Regolamento 2018/1935.

3. Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato III al Regolamento 2018/1935.

²⁹ Sulla disciplina dettata dall'art. 30 della legge n. 218/1995, cfr. in dettaglio PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003.

con l'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione alla sorte degli acquisti effettuati anteriormente ³⁰.

Correlativamente, rimangono in vigore le scelte di legge effettuate fino al 29 gennaio 2019, per le coppie formatesi prima di tale data (il cui regime patrimoniale è, come già detto, assoggettato alle norme di conflitto previgenti: nel caso dell'Italia, a norma dell'art. 30 della legge n. 218/1995). Tuttavia, potrebbe essere interesse di tali coppie – pur senza mutare effettivamente la legge applicabile – assoggettare il loro regime patrimoniale al nuovo Regolamento, anche al fine di ottenere il riconoscimento del loro regime da parte di altri Stati membri, vincolati dal Regolamento. Per tale ragione, ad esempio, due coniugi che abbiano in precedenza operato la scelta della legge dello Stato della cittadinanza di uno di essi potrebbero reiterare la medesima scelta a norma dell'art. 22 del Regolamento.

Quanto al rapporto tra la scelta di legge a norma dell'art. 22 del Regolamento, e l'eventuale preesistente convenzione matrimoniale stipulata nel vigore del regime previgente, si tratta di un problema la cui soluzione non è agevole, e che dovrà essere risolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Plausibilmente, la preesistente convenzione matrimoniale cesserà di produrre i propri effetti a seguito della scelta di una diversa legge regolatrice, ogni qualvolta il nuovo regime sia incompatibile con il precedente regime convenzionale (perché ad esempio si passa da un regime convenzionale francese di partecipazione agli acquisti al regime italiano, in cui tale tipologia non è contemplata). Al contrario, ove i due regimi convenzionali siano abbastanza simili (come avviene, ad esempio, per la separazione dei beni in diritto svizzero e italiano), è possibile ipotizzare la sopravvivenza della precedente convenzione.

Per tutto quanto sopra detto, è estremamente importante accertare la data del matrimonio (a tal fine il notaio potrà farsi esibire un certificato o estratto dello stato civile, da cui desumere tale data con certezza).

ii) Competenza giurisdizionale e riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento dei provvedimenti e degli atti pubblici stranieri:

A) – se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte a partire dal 30 gennaio 2010 sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del Regolamento («Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni»), se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II («Competenza») (art. 69, paragrafo 2);

B) – salvo quanto sopra, il Regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 1). Per i procedimenti e gli atti pubblici avviati o formati anteriormente, si applica la disciplina internazionalprivatistica o internazionalprocessualistica nazionale previgente (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995,

³⁰ Cfr. sul punto PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2013, Formula III.253.24, e relative Note.

n. 218).

2) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.*

Sono attualmente vincolati dal Regolamento i 18 Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata: si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia ³¹.

Non sono invece vincolati dal Regolamento Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria.

L'art. 20 del Regolamento stabilisce tuttavia che «*La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*» (il che può realizzarsi, ad esempio, quando entrambi i coniugi sono abitualmente residenti in uno Stato extracomunitario). Il Regolamento, cioè, è di applicazione universale per ciò che riguarda l'individuazione della legge applicabile, anche quando quest'ultima non è quella di uno Stato membro aderente al Regolamento ³².

Allo stesso modo, le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (Capo II, artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (perché si tratta dell'autorità giurisdizionale adita per la successione di un coniuge, o per pronunciare la separazione o il divorzio, perché i coniugi sono entrambi residenti in Italia, ecc.). Ciò significa che non troveranno più applicazione, in nessun caso, le previsioni degli artt. 3, 32 e 50 della legge n. 218/1995.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In particolare:

1) – il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso in quanto partecipanti alla cooperazione rafforzata: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi, o in Stati membri non aderenti, è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

2) – lo stesso dicasi per il riconoscimento («accettazione») e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, o in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo).

Gli Stati membri che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento non sono vincolati ad esso, né sono soggetti alla sua applicazione: la loro posizione è pertanto equiparabile a quella di Stati terzi; e che tuttavia, in base all'art. 20 del Regolamento,

³¹ Cfr. l'art. 70, paragrafo 2, e il 13° «*Considerando*» del Regolamento.

³² A titolo esemplificativo: due coniugi, cittadini marocchini, sono abitualmente residenti in Italia al momento della celebrazione del matrimonio (avvenuta dopo il 30 gennaio 2019). Dal punto di vista italiano, il loro regime patrimoniale è disciplinato dalla legge italiana a norma dell'art. 26 del Regolamento n. 1103/2016 (ancorché le norme di diritto internazionale privato del Marocco – che però non rilevano per l'esclusione del rinvio – facciano riferimento alla legge nazionale dei coniugi).

quest'ultimo ha applicazione universale (ove la legge designata a norma degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sia, ad esempio, la legge inglese, o scozzese, o irlandese, o rumena, o ungherese, la stessa troverà applicazione dal punto di vista italiano). In altri termini, *la previsione secondo cui «la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro» deve essere ragionevolmente interpretata come se dicesse «... ove non sia quella di uno Stato membro vincolato dal regolamento».* Da un punto di vista pratico, assumerà rilievo la competenza del giudice a decidere sul regime patrimoniale coniugale. Un giudice inglese, o irlandese, o danese, non farà in alcun caso applicazione del Regolamento europeo, mentre un giudice italiano (o un notaio italiano) dovrà tenerne conto, in base al principio dell'applicazione universale. Allo stesso modo, dovrà essere tenuto in considerazione il rischio che una decisione giudiziaria italiana, o un atto notarile italiano, possano non essere riconosciuti in Stati come Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca o Polonia, laddove questi Stati abbiano diversi criteri di giurisdizione e/o diverse norme di conflitto in materia.

In definitiva, l'applicazione universale del Regolamento rileva dal punto di vista del giudice italiano, mentre invece dal punto di vista del giudice di uno Stato non vincolato dal Regolamento la questione può ben essere decisa sulla base di regole di conflitto totalmente differenti (le quali, ad esempio, potrebbero non riconoscere validità alla *professio iuris*). È perciò *estremamente importante che in caso di scelta della legge applicabile ci si ponga anche il problema della giurisdizione competente a decidere sul regime patrimoniale, eventualmente esercitando la facoltà di scelta del foro competente.* Più in generale, il notaio non può consigliare adeguatamente le parti se non è chiaro quale sarà il giudice competente a decidere della controversia, perché solo avendo tale informazione è possibile sapere quali norme di conflitto applicherà il suddetto giudice (e per tale motivo è più che opportuno anche un accordo di scelta della giurisdizione competente).

3) – Rapporti con gli altri Regolamenti europei e con le Convenzioni internazionali.

Occorre poi evidenziare che risultano inapplicabili alla materia dei regimi patrimoniali coniugali:

– il *Regolamento (UE) n. 650/2012*, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni (art. 1, paragrafo 2, lett. d);

– il *Regolamento (CE) n. 1250/2012*, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 1, paragrafo 2, lett. a);

– il *Regolamento (CE) n. 1259/2010*, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (art. 1, paragrafo 2, lett. e);

– il *Regolamento (CE) n. 4/2009*, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

– il *Regolamento (CE) n. 864/2007*, sulla legge applicabile alle obbligazioni

extracontrattuali (art. 1, paragrafo 2, lett. b);

– il *Regolamento (CE) n. 593/2008*, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 1, paragrafo 2, lett. c);

– il *Regolamento (CE) n. 2201/2003*, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (8° «Considerando»).

I rapporti con le convenzioni internazionali in vigore in materia di regimi patrimoniali sono disciplinati dall'art. 62 del Regolamento n. 1103/2016, il cui paragrafo 2 stabilisce la prevalenza del Regolamento sulle convenzioni concluse tra Stati membri (il che rileva soprattutto con riferimento alla Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali, peraltro in vigore solamente tra Francia, Belgio e Paesi Bassi, e che non troverà più applicazione in tali ordinamenti per i matrimoni contratti a partire dal 30 gennaio 2019).

Per converso, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, il Regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

4) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.

Va innanzitutto premesso che, in conformità all'art. 81 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento si applica solamente *«nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere»* (14° «Considerando»). Sono conseguentemente escluse dal relativo ambito di applicazione le situazioni puramente interne (es., il regime patrimoniale coniugale di due cittadini italiani, entrambi residenti in Italia, con riferimento a beni ivi situati). L'elemento di internazionalità può essere anche oggettivo, come avviene nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano beni localizzati in altro Stato.

È peraltro possibile che pur esistendo un elemento di internazionalità all'atto della celebrazione del matrimonio – e quindi al momento con riferimento al quale si determina normalmente la legge applicabile al regime patrimoniale – lo stesso venga meno successivamente (ad esempio, due coniugi aventi la stessa cittadinanza stabiliscono la loro residenza abituale in un altro Stato, ma successivamente ritornano nello Stato di origine): in tale ipotesi, non si dubita che il Regolamento trovi comunque applicazione, e che quindi debba essere applicata – in assenza di *optio iuris* – la legge originariamente individuata come competente, anche quando successivamente la situazione appare puramente interna e non internazionale.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, il Regolamento si applica ai regimi patrimoniali

tra coniugi. Il concetto di regime patrimoniale deve essere interpretato autonomamente ³³, e va inteso in senso ampio, comprensivo sia del c.d. regime patrimoniale primario (effetti generali del matrimonio sul piano patrimoniale; dovere di contribuzione; diritti sull’abitazione familiare); sia del regime patrimoniale c.d. secondario (regimi di comunione o separazione, regimi misti), sia delle conseguenze patrimoniali della separazione e del divorzio, nella misura in cui non attengono alla materia delle obbligazioni alimentari ³⁴.

A norma dell’art. 27 del Regolamento, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi determina *tra l’altro*:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio ³⁵;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all’altra;
- c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell’altro coniuge;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
- e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;
- f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale³⁶.

5) – Materie escluse dall’applicazione del Regolamento.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (art. 1, paragrafo

³³ Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento, per «*regime patrimoniale tra coniugi*» si intende «*l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento*».

³⁴ Cfr. il 18° «*Considerando*»: «È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo».

Sono pertanto assoggettate alla disciplina del Regolamento n. 1103/2016 – tra l’altro – anche le pattuizioni di natura patrimoniale contenute nella convenzione di separazione consensuale dei coniugi, o nella sentenza di divorzio. Più precisamente, vi rientrano in generale i trasferimenti di beni tra coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio; mentre ne sono escluse le questioni relative agli assegni di mantenimento, che in linea di principio rientrano nella materia delle obbligazioni alimentari, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 4/2009. Cfr. al riguardo, tra gli altri, VILLATA, *Obblighi alimentari e rapporti di famiglia secondo il Regolamento n. 4/2009*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 731; OBERTO, *Gli obblighi di mantenimento e il recupero dei crediti alimentari in diritto comunitario: la nozione comunitaria di alimenti e i principi in tema di competenza giurisdizionale*, in *www.giacomooberto.com*; Cass. S.U. 24 luglio 2003, n. 11526, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 2004, p. 678; Cass. 1 ottobre 2009 n. 21053, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2010, p. 462.

³⁵ Ad esempio, la distinzione tra beni comuni e beni personali dei coniugi; ovvero quella tra debiti della comunione e debiti personali.

³⁶ Deve, invece, ritenersi regolata dal Regolamento «Roma I» (n. 593/2008) la questione della validità delle donazioni tra coniugi.

2):

- a) la capacità giuridica dei coniugi ³⁷;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio ³⁸;
- c) le obbligazioni alimentari (a cui si applica il Regolamento (CE) n. 4/2009) ³⁹;
- d) la successione a causa di morte del coniuge (a cui si applica il Regolamento (CE) n. 650/2012) ⁴⁰;

³⁷ Come chiarito dal 20° «Considerando», il Regolamento non trova applicazione alle «questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento». Perciò, la capacità dei coniugi a concludere una convenzione matrimoniale deve essere valutata sulla base della legge nazionale dei coniugi (art. 23, comma 1, della legge n. 218/1995). Tuttavia, se la legge regolatrice del regime patrimoniale prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste – sempre ai sensi del suddetto art. 23, comma 1, sono regolate dalla stessa legge. D'altra parte, i poteri di disposizione e di rappresentanza dei coniugi in relazione ai beni rientrano nella disciplina dettata dal Regolamento.

³⁸ Cfr. anche il 17° «Considerando»: «Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri»; nonché il 21° «Considerando»: «Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato». Pertanto, a titolo esemplificativo, dipende dalle norme interne di diritto internazionale privato la qualificazione dell'unione omosessuale contratta all'estero (quale matrimonio ovvero alla stregua di unione civile registrata), e conseguentemente il relativo riconoscimento. Da tale preliminare valutazione ad opera delle norme di conflitto nazionali viene, quindi, a dipendere l'applicazione del Regolamento n. 1103/2016, ovvero del Regolamento n. 1104/2016.

Pertanto, gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata non sono obbligati dal Regolamento a riconoscere un matrimonio omosessuale celebrato o comunque riconosciuto in altro Stato membro, e possono anche declinare la propria competenza nei riguardi del regime patrimoniale, ove il diritto internazionale privato interno non riconosca l'istituto in questione (art. 9 del Regolamento, e 38° «Considerando»); detti Stati sono tenuti unicamente a riconoscere, in particolare nelle procedure giurisdizionali di separazione e divorzio, la competenza e le decisioni degli altri Stati membri in ordine ai beni di cui i coniugi siano titolari, a seguito del suddetto matrimonio.

³⁹ A norma dell'art. 3 del Regolamento n. 4/2009, sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

- a) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
- b) l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
- c) l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

A norma dell'art. 5 del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, richiamato dal Regolamento n. 4/2009, per quanto concerne le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio è stato annullato, l'art. 3 del medesimo Protocollo – che dichiara normalmente applicabile la legge dello Stato di residenza abituale del creditore – non si applica allorché una delle parti si opponga, e la legge di un altro Stato – in particolare lo Stato dell'ultima residenza abituale comune – presenti un collegamento più stretto con il matrimonio: in tal caso, si applica la legge di tale altro Stato (la quale coincide con la legge applicabile alla separazione o al divorzio, a norma dell'art. 8, lett. a) e b), del Regolamento n. 1259/2010).

⁴⁰ Cfr. il 22° «Considerando»: «Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Pertanto, come precisato dal 12° «Considerando» del Regolamento (UE) n. 650/2012, quest'ultimo non si applica «alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale

- e) la sicurezza sociale;
- f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
- g) la natura dei diritti reali ⁴¹;
- h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro ⁴². È quindi la legge dello Stato membro in cui è

assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell'eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari».

Le questioni inerenti la determinazione della quota spettante al coniuge superstite – come quelle disciplinate dai §§ 1371 e 1931 del BGB – rilevano quindi agli effetti della *lex successiois*, e non della legge applicabile al regime patrimoniale ([Corte Giustizia UE 1 marzo 2018, causa C-558/16](#), Mahkopf, spec. §§ 40-44, secondo cui «L'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite»).

Occorre inoltre tener conto del fatto che il regime patrimoniale della famiglia – che deve essere indicato nel certificato successorio sotto la responsabilità del notaio, ai sensi del suddetto Regolamento n. 650/2012 – può incidere sulla determinazione delle quote ereditarie secondo alcune legislazioni (cfr. il § 1931 del BGB tedesco): in tali ipotesi il certificato successorio deve fornire le indicazioni necessarie al fine di poter verificare le modalità di calcolo delle quote e le relative ragioni.

⁴¹ Giusta quanto precisato dal 24° «*Considerando*», «Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (numerus clausus) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale».

Prosegue il 25° «*Considerando*»: «Per consentire tuttavia ai coniugi di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per effetto del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera». Come, infine, chiarito dal 26° «*Considerando*», «L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento».

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

⁴² Cfr. il 27° «*Considerando*»: «I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (per i beni immobili, la lex rei sitae) determinare le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un coniuge sui beni di cui al

tenuto il registro a disciplinare l'efficacia della pubblicità legale (costitutiva, dichiarativa o notiziale) ai fini dell'acquisto di diritti in conseguenza del regime patrimoniale coniugale. Le questioni relative all'opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale – anche in conseguenza dell'esecuzione di una pubblicità legale – sono invece disciplinate dall'art. 28 del Regolamento.

Il Regolamento, inoltre:

- non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa (art. 1, paragrafo 1);
- lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi (art. 2).

6) – Legge applicabile ai regimi patrimoniali coniugali. Principio di unità della legge applicabile.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce, innanzitutto, che *«La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni»*⁴³. Viene quindi adottata la soluzione dell'unità della legge applicabile, opposta a quella «scissionista» vigente in alcuni Stati (come la Gran Bretagna e l'Irlanda, ed in parte ancora la Francia), i cui sistemi nazionali di diritto internazionale privato fanno riferimento alla *lex rei sitae* per gli immobili, ed alla *lex domicilii* per i beni mobili.

Tale soluzione non può essere derogata dai coniugi: non è quindi consentita l'applicazione di leggi diverse per le differenti tipologie di beni (soluzione scissionista). Un *depeçage* potrebbe peraltro derivare, sia pure in minima misura, dal funzionamento del limite dell'ordine pubblico internazionale (o delle norme di applicazione necessaria), potendone derivare l'applicazione di una legge diversa limitatamente ai contenuti corrispondenti.

Peraltro, l'art. 24, paragrafo 1, del Regolamento, menziona l'«accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione». Quest'ultima specificazione sembrerebbe ammettere la possibilità di operare la *professio iuris* anche per taluna soltanto delle

documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

D'altra parte, ai sensi del 28° «*Considerando*», «Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.».

⁴³ A norma del 43° «*Considerando*», ultimo periodo, «Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione del regime patrimoniale tra coniugi, la legge applicabile a quest'ultimo dovrebbe regolare l'intero regime, ossia tutti i beni oggetto del regime, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.».

disposizioni della legge prescelta, operando in tal modo un *depeçage* che non appare coerente con la previsione di unitarietà della legge applicabile, contenuta nell'art. 21. In dottrina è stato proposto di considerare il riferimento a una singola «disposizione» come non scritto, in quanto frutto di un mero refuso legislativo (nascente dalla trasposizione della disciplina contenuta nel Regolamento «Roma I», in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). In alternativa a questa interpretazione abrogante, si potrebbe invece ritenere che l'art. 24, paragrafo 1, in quanto *disposizione di natura speciale*, apporti una deroga al principio di unità della legge applicabile, sancito in generale dall'art. 21; e che quindi consenta il *depeçage*, nella misura in cui quest'ultimo sia permesso dalla legge oggetto di scelta, alla cui stregua deve essere valutata la validità dell'accordo (fermo restando che possono essere scelte solo le leggi indicate nell'art. 22). I terzi, d'altra parte, potrebbero ritenersi adeguatamente tutelati dalle disposizioni dettate dall'art. 28 del Regolamento. L'eventuale prevalenza dell'art. 24 sul principio dettato dall'art. 21 deve essere tuttavia valutata con cautela, considerata la novità della normativa e in assenza di una casistica giurisprudenziale sul punto.

7) – *Principio di immutabilità della legge applicabile.*

La legge applicabile al regime patrimoniale è immutabile in via automatica, e – in assenza di successivo accordo dei coniugi – regola il regime patrimoniale fino alla relativa liquidazione. A differenza, quindi, della disciplina applicabile nel vigore dell'art. 30 della legge n. 218/1995, non è configurabile alcun mutamento automatico della legge applicabile⁴⁴.

Pertanto, in mancanza di un successivo accordo dei coniugi, il regime patrimoniale è immutabile; il Regolamento – in considerazione delle esigenze di prevedibilità e di certezza del diritto – esclude il *conflict mobile*, diversamente da quanto avveniva tradizionalmente per alcuni sistemi di conflitto (come quello francese, quello derivante dalla Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978, o quello italiano nel vigore della legge n. 218/1995).

8) – *La legge applicabile in mancanza di scelta. Criteri di collegamento.*

A norma dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento, in mancanza di un accordo di scelta si applicano, a cascata, le seguenti leggi:

a) la legge dello Stato della prima residenza abituale⁴⁵ comune dei coniugi dopo la

⁴⁴ Cfr. anche il 46° «*Considerando*»: «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi».

⁴⁵ Il concetto di «*residenza abituale*» è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento ad altri strumenti normativi europei, e risulta delineato espressamente in taluno di essi (da ultimo, il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni a causa di morte). Si tratta comunque di un concetto di fatto e non di diritto (a differenza del domicilio), che evita quindi problemi di qualificazione internazionalprivatistica. Al fine di determinare la residenza abituale, occorre procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita dei coniugi, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del Regolamento.

conclusione del matrimonio;

b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio ⁴⁶;

c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze ⁴⁷.

È importante rilevare la differenza di formulazione tra l'art. 26, lett. *a)*, che si riferisce alla prima residenza abituale dei coniugi dopo il matrimonio, e le successive lettere *b)* e *c)* del medesimo art. 26, che fanno riferimento alla cittadinanza comune

In materia familiare, la Corte di Giustizia europea ha avuto modo di chiarire che la nozione di residenza abituale implica l'integrazione dei soggetti interessati nell'ambiente sociale e familiare, e deve a tal fine tenersi conto di elementi quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno o del trasferimento in un determinato Stato, e di tutti gli elementi fattuali rilevanti in tale ottica (a titolo esemplificativo, la cittadinanza, la frequenza scolastica dei figli, le attività esercitate abitualmente, la stabilità delle attività e dei rapporti di lavoro, le conoscenze linguistiche, la durata e continuità della presenza fisica nel territorio dello Stato, la disponibilità di alloggio permanente, le fonti del reddito, le relazioni sociali e familiari nello Stato di cui trattasi).

In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale dei coniugi. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici gli stessi si siano trasferiti per lavoro, anche per un lungo periodo, ma abbiano mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che i coniugi, alla luce delle circostanze della fattispecie, abbiano ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della famiglia e della loro vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora i coniugi vivano alternativamente in più Stati o si siano trasferiti da uno Stato all'altro senza essersi stabiliti in modo permanente in alcuno di essi. Se i coniugi sono cittadini di uno di tali Stati o vi possiedono tutti i loro beni principali, la loro cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali. In ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza concorrono a determinare la residenza abituale sia elementi oggettivi (durata, regolarità, condizioni e ragioni del soggiorno) sia un elemento soggettivo (l'intenzione, seria ed effettiva, di fissare stabilmente nello Stato di cui trattasi il centro dei propri interessi, sia personali e familiari che economici).

Cfr. al riguardo, tra gli altri, [HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Habitual Residence and Scope of the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption*](#), [The Hague 2018](#); MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2010, p. 685; LAMONT, *Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Family Law*, in *Journal of Private International Law*, 2007, p. 261; Corte Giustizia UE 16 maggio 2013, causa C-589/10; Corte Giustizia UE 2 aprile 2009, causa C-523/07, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2009, p. 750; Corte Giustizia UE 11 novembre 2004, causa C-372/02; Corte Giustizia UE 25 febbraio 1999, causa C-90/97; Corte Giustizia UE 15 settembre 1994, causa C-452/93.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del Regolamento, se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere *a)* e *c)* del paragrafo 1: in altri termini, è esclusa l'applicazione della legge dello Stato di cittadinanza comune, non effettuando il Regolamento alcuna scelta di priorità tra le diverse leggi di cittadinanza comune. Vedi in proposito anche il 50° «*Considerando*»: «Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento».

⁴⁷ Ai fini della determinazione dello Stato con cui intercorre il collegamento più stretto, possono tenersi in considerazione elementi quali il luogo di adempimento degli obblighi inerenti al rapporto matrimoniale e al governo della famiglia, e in cui è attuato l'indirizzo di vita comune; la localizzazione dei figli, sia minorenni che maggiorenni, e il luogo della relativa frequenza scolastica; il luogo di localizzazione dei beni della famiglia; il luogo in cui è svolta da parte dei coniugi l'attività lavorativa da cui sono tratte le risorse per l'assolvimento al dovere di contribuzione ai bisogni familiari; il luogo in cui i coniugi progettano di localizzare la propria vita comune.

o al collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio. Ciò perché i coniugi potrebbero non avere una residenza abituale comune al momento della celebrazione del matrimonio, e stabilirla soltanto qualche tempo dopo. La questione era stata già analizzata in relazione alla Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978, che prevedeva un analogo criterio di collegamento, e si era ritenuto al riguardo che i coniugi potessero fissare la residenza abituale comune, al fine di integrare il suddetto criterio di collegamento, entro un tempo ragionevole dalla celebrazione del matrimonio. La stessa soluzione deve ritenersi valida anche in relazione all’art. 26 in commento (il 49° «Considerando» menziona «la prima residenza abituale comune dei coniugi poco dopo il matrimonio»). È plausibile che la fissazione di tale residenza abituale comune entro sei mesi-un anno dalla celebrazione del matrimonio possa soddisfare il requisito implicitamente previsto dal Regolamento; diversamente scatterebbe il secondo criterio di collegamento, quello della cittadinanza comune al momento del matrimonio.

Ne deriva, allora, che allorché i coniugi non abbiano una residenza abituale comune al momento del matrimonio, ma la acquisiscano successivamente, la legge del relativo Stato dovrebbe trovare applicazione, automaticamente, sostituendo la diversa legge fino a quel momento applicabile, contemplata dalle lettere b) e c), plausibilmente senza che tale modifica produca effetto retroattivamente, alla luce delle esigenze di protezione dei terzi ⁴⁸.

Nella stragrande maggioranza dei casi, in assenza di scelta si applicherà, perciò, la legge della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, non soggetta a mutamento nel corso del matrimonio (in difetto di accordo dei coniugi). Si tratta di una scelta fortemente innovativa rispetto a quella adottata dall’art. 30, comma 1, della legge n. 218/1995, che fa riferimento in primis alla legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi (tempo per tempo esistente), e solo in mancanza di cittadinanza comune richiama la legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale (che non necessariamente coincide con quello della residenza comune, e comunque è soggetta a mutamento nel corso del matrimonio) ⁴⁹.

⁴⁸ DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, cit., p. 1139.

⁴⁹ Alcuni esempi possono aiutare a meglio comprendere la differenza tra il regime applicabile nel vigore della legge n. 218/1995, e quello che sarà invece vigente ai sensi del Regolamento n. 1103/2016:

1) – Matrimonio contratto nell’anno 2012 da due cittadini italiani, residenti in Germania al momento del matrimonio e che successivamente trasferiscono la residenza in Italia. Trova applicazione l’art. 30 della legge n. 218/1995, ed il regime patrimoniale è regolato dalla *legge italiana*. Tuttavia, ove i coniugi acquistino successivamente la cittadinanza tedesca, sarà la legge tedesca ad applicarsi (*conflit mobile*).

2) – Matrimonio contratto a partire dal 30 gennaio 2019 da due cittadini italiani, abitualmente residenti in Germania al momento del matrimonio e che successivamente trasferiscono la residenza in Italia. In questo caso il regime patrimoniale sarà regolato dalla *legge tedesca*, immutabilmente salvo un successivo accordo di scelta da parte dei coniugi.

3) – Matrimonio contratto nell’anno 2010 da due soggetti con doppia cittadinanza, italiana e francese, abitualmente residenti in Francia al momento del matrimonio, ma successivamente trasferiti in Belgio. In base al combinato disposto dell’art. 30, comma 1, e 29, comma 2, della legge n. 218/1995, si applica il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale (che nell’esempio si assume essere in Belgio), con conseguente applicazione della *legge belga*.

Ciò comporta, a titolo esemplificativo, che per effetto del Regolamento:

1) – il regime patrimoniale dei coniugi, che siano entrambi cittadini italiani, ma la cui residenza abituale comune subito dopo il matrimonio sia quella di un altro Stato, sarà regolato da quest'ultima legge, anziché dalla legge italiana;

2) – il regime patrimoniale di due coniugi, entrambi cittadini stranieri ma abitualmente residenti in Italia al momento del matrimonio, sarà regolato dalla legge italiana, anziché dalla loro legge nazionale comune.

Per quanto riguarda il criterio della cittadinanza comune, essa deve esistere al momento del matrimonio; non è quindi sufficiente che la stessa risulti acquisita poco dopo la relativa celebrazione (il Regolamento, infatti, non contempla sul punto i temperamenti previsti, ad esempio, dall'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978). Inoltre, tale criterio non trova applicazione (art. 26, paragrafo 2) nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano più cittadinanze comuni; in tal caso si passa al terzo e ulteriore criterio, quello del collegamento più stretto (sempre al momento della celebrazione del matrimonio).

9) – *La clausola di eccezione.*

L'art. 26, paragrafo 3, prevede – quale clausola di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi – un ulteriore criterio di collegamento, di applicazione giudiziale (che richiede, cioè, un provvedimento dell'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi): è possibile – nel caso in cui si applicherebbe la legge della prima residenza abituale comune dei coniugi – rendere applicabile in luogo di quest'ultima la legge dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi, dimostrando che i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello della prima residenza abituale comune, e che entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali⁵⁰. Il tutto, comunque, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La clausola di eccezione dettata dal paragrafo 3 dell'art. 26, tuttavia, non può applicarsi se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune nel nuovo Stato.

10) – *L'esclusione del rinvio.*

A norma dell'art. 32 del Regolamento (*Esclusione del rinvio*), «*Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato*».

4) – Nel medesimo caso di cui al n. 3, si consideri la diversa ipotesi di matrimonio celebrato a partire dal 30 gennaio 2019: si applicherà in tal caso la *legge francese*, in corrispondenza alla prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio;

5) – Matrimonio contratto a partire dal 30 gennaio 2019 da due cittadini egiziani, entrambi abitualmente residenti in Italia al momento della celebrazione: il relativo regime patrimoniale è regolato dalla *legge italiana*, e quindi in assenza di convenzione matrimoniale si applica il regime di comunione legale dei beni.

⁵⁰ La legge della nuova residenza abituale comune, ove resa applicabile con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

La disposizione esclude, pertanto, l'applicazione dell'istituto del rinvio (che attualmente è invece applicabile in materia di regimi patrimoniali coniugali, in base al combinato disposto degli artt. 30 e 13 della legge n. 218/1995).

La differenza tra il regime derivante dall'applicazione del Regolamento europeo, e quello risultante dalla legge n. 218/1995, risulta quindi particolarmente accentuata nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del rinvio ⁵¹.

Va, d'altra parte, evidenziato che a differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in materia di legge applicabile alle successioni *mortis causa*, il rinvio è escluso anche quando la legge richiamata dalle norme di conflitto europee sia quella di uno Stato terzo: il che può dar luogo ad inconvenienti, in particolare nei casi in cui la legge di detto Stato terzo rinvii, a sua volta, a quella di uno Stato membro che accetta il rinvio ⁵².

11) – *Gli ordinamenti plurilegislativi.*

A norma dell'art. 33 del Regolamento, se la legge designata dal Regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. In mancanza, si fa riferimento:

- a) in caso di applicazione del criterio della residenza abituale dei coniugi, alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
- b) in caso di applicazione del criterio della cittadinanza dei coniugi, alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
- c) in caso di impiego di altri elementi quali criteri di collegamento, alla legge

⁵¹ Si considerino i seguenti esempi:

1) – Tizio e Caia, entrambi cittadini francesi, hanno contratto matrimonio in Italia nel 1995, fissando la loro prima residenza comune in Francia, che hanno mantenuto solo per breve tempo, trasferendosi successivamente in Svizzera dove risiedono da più di dieci anni. Detti coniugi non hanno stipulato alcuna convenzione matrimoniale. Per l'art. 30 della legge 218/1995, si applica al regime patrimoniale la legge francese, quale legge nazionale comune dei coniugi; giusto il principio del rinvio ex art. 13 della suddetta legge, si fa riferimento all'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978, vigente in Francia, che, in assenza di scelta di legge, fa a sua volta riferimento alla legge dello Stato della nuova residenza comune, durata più di dieci anni. Si applica quindi al regime patrimoniale la *legge svizzera*, che accetta il rinvio, ma senza effetto retroattivo a norma dell'art. 8.

2) – Si ipotizzi ora il medesimo esempio di cui al n. 1), con la differenza che il matrimonio è stato celebrato dopo il 29 gennaio 2019. Si applica in tal caso al regime patrimoniale, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1103/2016, la *legge francese*, quale legge dello Stato della prima residenza comune, con esclusione del rinvio.

⁵² Esempi:

1) – Tizio e Caia, coniugi, entrambi cittadini svizzeri, con residenza abituale al momento del matrimonio – celebrato nel 1990 – in Svizzera, sono ora domiciliati in Italia. Il relativo regime patrimoniale è regolato, ai sensi degli artt. 30 e 13 della legge 218/1995, dalla legge svizzera, quale legge nazionale comune, comprensiva delle relative norme di diritto internazionale privato, che – in assenza di scelta di legge – dichiarano applicabile la legge dello Stato del comune domicilio, rinviando indietro alla legge italiana. Il regime patrimoniale dei suddetti coniugi – in assenza di convenzioni matrimoniali – è quindi quello della comunione legale dei beni, disciplinato dalla *legge italiana*.

2) – Nel caso descritto al n. 1), si ipotizzi che il matrimonio sia celebrato dopo il 29 gennaio 2019: in tal caso, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1103/2016, dal punto di vista italiano il regime patrimoniale è disciplinato dalla *legge svizzera*, quale legge dello Stato di prima residenza abituale dei coniugi, con esclusione del rinvio (mentre dal punto di vista del giudice svizzero si applica invece la legge italiana).

dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato ⁵³.

In caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale (quando uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi), ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto (art. 34 del Regolamento) ⁵⁴.

12) – Scelta della legge applicabile (professio iuris).

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento, i coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale (nell'ambito di una delle leggi indicate dal medesimo articolo).

A) – Ambito della scelta. Regime legale e convenzionale.

La scelta riguarda in generale il regime patrimoniale: non soltanto, quindi, quello legale, ma anche quello convenzionale (come può evincersi anche dal 18° «*Considerando*», secondo cui, ai fini del Regolamento, «il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile»). Perciò, i coniugi possono scegliere la legge applicabile al regime e, contestualmente, stipulare una convenzione matrimoniale con la quale derogare al regime legale, in quanto ciò sia consentito dalla legge scelta. In mancanza di specificazioni al riguardo, comunque, deve ritenersi che sia stato scelto il regime patrimoniale legale.

In relazione alla *professio iuris*, va evidenziato come sulla base dell'art. 26 del Regolamento due coniugi aventi la medesima cittadinanza (ad esempio, italiana) possono essere assoggettati a una legge straniera, se stabiliscono all'estero la loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio. Ciò può rendere consigliabile inserire nell'eventuale convenzione matrimoniale da essi stipulata una clausola di scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale. Tale scelta può essere utilmente inserita anche se la fattispecie non presenta, in quel momento, alcun elemento di internazionalità, il quale potrebbe sopravvenire successivamente.

B) – Momento della stipulazione dell'accordo di scelta.

Il riferimento al «cambiamento» della legge applicabile consente di stipulare in ogni tempo l'accordo di scelta della legge, e ciò sia ai soggetti coniugati dopo il 29 gennaio 2019, che a quelli che abbiano contratto matrimonio anteriormente.

⁵³ A titolo esemplificativo, ove l'art. 26 del Regolamento conduca all'applicazione della legge britannica, ove si tratti di disciplinare il regime patrimoniale coniugale di coniugi inglesi, relativamente ad un immobile sito in Scozia, troverà applicazione la legge scozzese, quale legge del luogo in cui l'elemento rilevante (l'immobile) è situato.

⁵⁴ Ad esempio, ove il Regolamento faccia riferimento alla legge marocchina (nel caso di acquisto di immobile in Italia da parte di due cittadini marocchini di religione islamica, entrambi con residenza abituale in Marocco), stante la compresenza in Marocco di ordinamenti giuridici diversi in materia di diritto di famiglia in corrispondenza alle diverse religioni ivi praticate, si applicheranno le norme della legge marocchina dettate per i soggetti di fede musulmana.

La menzione dei «nubendi» fa sì che la scelta della legge applicabile possa essere pattuita non solo durante, ma anche prima del matrimonio (in tal senso, espressamente, il 45° «*Considerando*»).

Nel caso in cui i coniugi operino la scelta della legge anteriormente al matrimonio, la legge scelta regolerà *ab initio* il regime patrimoniale fino al relativo scioglimento.

Durante il matrimonio, d'altra parte, i coniugi possono in ogni momento scegliere la legge applicabile, sostituendo in tal modo la legge precedentemente applicabile in forza di una scelta precedente, ovvero perché competente ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

C) – Individuazione della legge oggetto della *professio iuris*.

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, i coniugi o nubendi possono scegliere, in alternativa:

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o

b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo⁵⁵.

È quindi possibile che venga scelta la legge nazionale, o dello Stato di residenza di uno solo dei coniugi; così come è possibile che tale legge sia quella di uno Stato non membro dell'Unione europea, o comunque non aderente al Regolamento.

A differenza della disciplina dettata dall'art. 26 per il caso di mancanza di scelta, quindi, rileva agli effetti dell'*optio iuris* la cittadinanza o la residenza (di uno o entrambi i coniugi o nubendi) al momento in cui l'accordo di scelta viene perfezionato: momento che può essere anteriore o posteriore alla celebrazione del matrimonio. Può darsi, ad esempio, che il regime patrimoniale sia regolato inizialmente dalla legge della prima residenza abituale comune dei coniugi (art. 26, par. 1, lett. a), ma che i coniugi – i quali abbiano nel frattempo trasferito la propria residenza abituale in un altro Stato – decidano successivamente di sottoporre il regime alla legge dello Stato della loro nuova residenza.

Per quanto riguarda il criterio della cittadinanza, nell'ipotesi in cui i coniugi o uno di essi abbiano più cittadinanze, la scelta potrà cadere indifferentemente su ciascuna di esse (qui, infatti, la cittadinanza non costituisce criterio di collegamento in senso tecnico, e non si applicano perciò le limitazioni altrove previste)⁵⁶.

Al di fuori di quelle indicate dall'art. 22, nessun'altra legge può essere scelta dai coniugi. Non può essere individuata, ad esempio, la *lex rei sitae* (a differenza di quanto prevedevano anteriormente, ad esempio, la Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978, e il diritto internazionale privato tedesco). Nell'eventualità in cui

⁵⁵ Le leggi oggetto di possibile *optio iuris* da parte dei coniugi o nubendi corrispondono, quindi, a quelle che è possibile scegliere nel vigore dell'art. 30 della legge n. 218/1995.

⁵⁶ Nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano più di una cittadinanza comune, manca una limitazione normativa alla facoltà di scelta (come quella indicata nell'art. 26 del Regolamento in caso di assenza di scelta). Al riguardo, piuttosto, il 50° «*Considerando*» chiarisce che «*Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.*».

l'accordo di scelta della legge venga stipulato prima del matrimonio – eventualità possibile – *non può essere scelta*, a differenza di quanto prevedeva la Convenzione dell'Aja del 1978, *la legge della futura residenza abituale comune dei coniugi (rectius, la legge dello Stato nel quale i coniugi hanno intenzione di stabilire in futuro tale residenza).*

D) – Mutamento nel tempo dei criteri di collegamento.

Poiché la norma di conflitto fa riferimento al momento di conclusione dell'accordo di scelta, può assumere rilievo l'eventuale cambiamento di residenza o di cittadinanza dei coniugi, o di uno di essi, durante il matrimonio: se, ad esempio, i coniugi hanno la residenza in Italia al momento del matrimonio, e successivamente trasferiscono la loro residenza in Germania, potranno a seguito di tale mutamento di residenza convenire anche il mutamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale. Nel corso del matrimonio possono essere stipulati anche più accordi successivi sulla legge applicabile al regime patrimoniale, determinandone così il cambiamento.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui – dopo aver effettuato la scelta della legge applicabile – venga meno il criterio di collegamento adottato ai fini della scelta stessa (ad esempio, è stata scelta la legge dello Stato di residenza dei coniugi al momento dell'accordo, e successivamente i coniugi si trasferiscono in altro Stato), la legge precedentemente individuata rimane immutata fino a successiva eventuale scelta da parte degli stessi coniugi. Una tale disciplina potrebbe eventualmente porre un problema di tutela dell'affidamento dei terzi, ma l'art. 28 del Regolamento contempla peraltro specifiche misure a loro protezione.

E) – Decorrenza del cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale.

Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro (art. 22, paragrafo 2). Normalmente, quindi, l'accordo di scelta della legge applicabile non ha effetto retroattivo, ma i coniugi possono convenire diversamente e pattuire, quindi, la retroattività. Una tale opzione può essere *opportuna* nei rapporti interni, poiché diversamente al momento dello scioglimento e della liquidazione del regime occorrerebbe sovrapporre le diverse discipline succedutesi nel tempo a regolare il regime, con conseguenti prevedibili difficoltà; e, *in assenza di espressa previsione di retroattività potrebbe addirittura essere consigliabile, all'atto della scelta di una diversa legge regolatrice, liquidare in quel momento il regime matrimoniale che viene a cessare per effetto della scelta stessa.*

In ogni caso, qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile – eventualmente pattuito dai coniugi – non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge (art. 22, paragrafo 3). Ciò riguarda, in particolare, i *terzi che abbiano acquistato diritti nei confronti di uno o entrambi i coniugi anteriormente al mutamento della legge applicabile*:

i) il terzo che abbia acquistato un diritto reale da uno dei coniugi durante il periodo di applicabilità di una legge che – ad esempio, per prevedere quale regime legale quello della separazione dei beni, o per considerare comunque il bene come personale – riconosceva la titolarità esclusiva di tale diritto al coniuge alienante, fa salvo il proprio acquisto, anche se la legge successivamente applicabile in virtù di

scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come comune;

ii) il terzo creditore che abbia trascritto un pignoramento contro entrambi i coniugi durante il periodo di applicabilità di una legge che considerava il bene come comune a entrambi, conserva tale garanzia anche se la legge successivamente applicabile in virtù di scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come di proprietà esclusiva del coniuge non debitore;

iii) il terzo che abbia acquistato nei confronti di uno dei coniugi un diritto di credito in relazione a un bene che nel vigore del vecchio regime patrimoniale spettava solo a detto debitore conserva tale diritto anche se la legge successivamente applicabile in virtù di scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come facente parte della comunione legale dei beni.

L'art. 22, paragrafo 3, del Regolamento non distingue, infatti, tra diritti reali e diritti di credito, e deve perciò ritenersi che destinatari della tutela siano i titolari sia di diritti reali che di diritti di credito, purché relativi a beni determinati; con la sola precisazione che affinché il credito inerisca a un dato bene è necessario che lo stesso sia «individuato» mediante gli indici di circolazione rilevanti (ad esempio, trascrizione del pignoramento, trascrizione del contratto preliminare, possesso del bene concesso in pegno, ecc.).

Quanto ai *terzi che abbiano acquistato diritti successivamente al mutamento della legge applicabile*, è stato correttamente affermato che il conflitto si risolve sulla base della legge di circolazione applicabile ai singoli beni, tenuto conto delle regole di opponibilità del regime patrimoniale (e del mutamento della legge ad esso applicabile). Pertanto, se del cambiamento del regime patrimoniale è stata data pubblicità legale successivamente alla pubblicità dell'acquisto del terzo, è plausibile ritenere che detto cambiamento non possa essere opposto al terzo medesimo⁵⁷.

F) – Validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

La *validità formale* dell'accordo di scelta della legge è disciplinata dall'art. 23 del Regolamento, ai sensi del quale detto accordo «è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi».

L'art. 23 – a differenza di quanto previsto ad esempio dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in relazione alla materia successoria (art. 22, paragrafo 2) – non richiede che la scelta di legge sia «espressa». Non viene, peraltro, neanche adottata esplicitamente la soluzione opposta (come avviene, ad esempio, nell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento «Roma I» sulle obbligazioni contrattuali, o nell'art. 14 del Regolamento «Roma II» sulle obbligazioni extracontrattuali). Nella specifica materia in oggetto, in alcuni sistemi di diritto internazionale privato (come quelli svizzero e tedesco) la legge o la giurisprudenza ammettono l'inidoneità di una scelta tacita della legge applicabile al regime patrimoniale, fatti salvi i requisiti di forma dell'atto da cui la scelta stessa si desume. Per quanto concerne il Regolamento n. 1103/2016, il 46° «Considerando» prevede soltanto che non possa esservi mutamento della legge applicabile al regime patrimoniale «senza manifestazione espressa della volontà delle parti», che però non equivale ad affermare la necessità di una scelta

⁵⁷ DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, cit., p. 1141 ss.

espressa della legge regolatrice. Il 47° «Considerando» pone l'esigenza di una scelta informata della legge applicabile, ma anche tale previsione non appare sufficiente. Alla luce di tale panorama normativo, sembra potersi affermare l'idoneità – almeno entro certi limiti – di una scelta «tacita» della legge applicabile, ogni qualvolta siano rispettati i requisiti di forma dell'atto di scelta ma anche l'esigenza che la scelta medesima sia «informata». A tale riguardo, può essere ritenuta idonea scelta di legge quella operata mediante il richiamo, in una convenzione matrimoniale, di una determinata legge, o di specifici articoli di legge, appartenenti a un ordinamento tra quelli contemplati dall'articolo 22 del Regolamento. Viceversa, *la semplice «menzione» di un regime patrimoniale previsto da un dato ordinamento in un atto di acquisto di un immobile – ancorché ad opera di entrambi i coniugi – non sembra presentare i requisiti di una valida scelta di legge.*

L'art. 23 contempla poi alcune ipotesi particolari:

i) entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali: in tal caso si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge⁵⁸;

ii) i coniugi hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati⁵⁹;

iii) uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, mentre l'altro coniuge risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge⁶⁰;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i coniugi siano abitualmente residenti, al momento della conclusione dell'accordo, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni matrimoniali, l'accordo di scelta potrà essere stipulato – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali⁶¹.

⁵⁸ Quindi, se ad esempio *entrambi i coniugi sono abitualmente residenti in Italia*, posto che la legge italiana prescrive la *forma dell'atto pubblico con l'assistenza dei testimoni* per le convenzioni matrimoniali, l'accordo di scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale dovrà rispettare tali requisiti di forma. Ciò anche se la *lex causae* – per ipotesi, la legge inglese – non prevede per tali accordi requisiti di forma particolari.

⁵⁹ A titolo esemplificativo, se i coniugi risiedono rispettivamente in Italia e in Irlanda, posto che in quest'ultimo Stato una convenzione matrimoniale può perfezionarsi nella forma della scrittura privata, quest'ultima forma è sufficiente per la validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale.

⁶⁰ In caso, ad esempio, di coniugi abitualmente residenti, rispettivamente, in Italia e in Svizzera, anche se in quest'ultimo Stato la legge non richiede l'assistenza di testimoni nell'atto pubblico con cui si perfeziona la convenzione matrimoniale, l'accordo di scelta della legge applicabile dovrà rispettare i più rigorosi requisiti di forma prescritti dalla legge italiana.

⁶¹ Nel caso, ad esempio, di *due cittadini italiani entrambi abitualmente residenti in Inghilterra*, che intendano stipulare dinanzi ad un notaio italiano un *accordo di scelta della legge applicabile*, posto che la legge inglese non conosce la forma dell'atto pubblico, l'accordo *risulterà validamente perfezionato anche con scrittura privata (eventualmente autenticata)*.

Non è invece previsto l'obbligo di rispettare gli eventuali requisiti di forma supplementari previsti dalla legge di uno Stato terzo (cui deve equipararsi la legge di uno Stato membro non aderente al Regolamento).

Anche la residenza abituale menzionata dall'art. 23 del Regolamento (ai fini della validità formale dell'accordo di scelta della legge) è quella esistente al momento della conclusione dell'accordo; mentre la residenza abituale rilevante agli effetti dell'art. 26 del medesimo Regolamento (ai fini dell'individuazione della legge applicabile in assenza di scelta) è quella esistente al momento della celebrazione del matrimonio.

Il 47° «*Considerando*» richiede che la scelta della legge applicabile sia «informata», e prevede l'introduzione di garanzie formali affinché «i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta». L'imposizione delle forme «supplementari» previste dalla legislazione degli Stati membri – come avviene, riguardo all'Italia, per la forma dell'atto pubblico con l'assistenza di testimoni – ha quindi, nell'ottica del Regolamento, la funzione di informare debitamente le parti delle conseguenze della scelta di una legge, piuttosto che di un'altra: il relativo compito deve ritenersi affidato al notaio.

G) – Validità sostanziale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

A norma dell'art. 24 del Regolamento, l'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge (o di una sua disposizione) si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. Si fa, quindi, riferimento alla legge scelta dai coniugi nell'accordo di optio iuris, della cui validità si tratta.

Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge sopra indicata.

13) – Coordinamento con le leggi applicabili a separazione, divorzio, obbligazioni alimentari, successioni.

È estremamente *opportuno*, in caso di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale, *convenire contestualmente la legge applicabile ad altri aspetti*, non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1103/2016, ma *interferenti comunque con il regime patrimoniale* stesso. Il coordinamento non è sempre agevole: occorre verificare attentamente la situazione di fatto attuale e quella prevedibile futura, e quindi effettuare coerentemente la *professio iuris*, in relazione ai diversi profili (infra descritti).

A) – In primo luogo, è possibile scegliere la legge applicabile alla separazione patrimoniale e al divorzio, a norma dell'art. 5 del [Regolamento \(CE\) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010](#) (c.d. Regolamento Roma III). Tra le leggi che possono formare oggetto di scelta, il suddetto art. 5⁶² ricomprende anche la legge dello Stato della

⁶² [Regolamento \(CE\) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010 – Articolo 5](#) (Scelta della legge applicabile dalle parti):
«1. *I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:*

a) *la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o*

residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo, nonché la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (che coincidono, quindi, con quelle che possono formare oggetto di scelta ai fini del regime patrimoniale. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento (quindi sia anteriormente al matrimonio, sia durante lo stesso); è perciò consigliabile inserirlo nel medesimo atto con il quale viene scelta la legge applicabile al regime patrimoniale. Non è invece possibile scegliere il foro competente per le domande di separazione e divorzio, disciplinato imperativamente dall'art. 3 del [Regolamento \(CE\) 27 novembre 2003, n. 2201/2003](#) (c.d. Regolamento Bruxelles II-bis)⁶³. Tuttavia, a questo riguardo il coordinamento è assicurato dal fatto che a norma dell'art. 5 del Regolamento n. 1103/2016 il foro investito di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003) è competente a giudicare anche delle questioni correlate relative al regime patrimoniale⁶⁴.

B) – In secondo luogo, i coniugi possono scegliere anche la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (nozione, quest'ultima, comprensiva anche degli eventuali assegni di mantenimento per l'ipotesi di separazione o divorzio), a norma dell'art. 15 del [Regolamento \(CE\) 18 dicembre 2008, n. 4/2009](#), che rinvia agli articoli 7 e 8 del [Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007](#), relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. In particolare, a norma dell'art. 8 del Protocollo⁶⁵ è

b) *la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o*

c) *la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o*

d) *la legge del foro.*

2. *Fatto salvo il paragrafo 3, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.*

3. *Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro».*

⁶³ [Regolamento \(CE\) 27 novembre 2003, n. 2201/2003 – Articolo 3](#) (Competenza generale).

«1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) *nel cui territorio si trova:*

– *la residenza abituale dei coniugi, o*

– *l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o*

– *la residenza abituale del convenuto, o*

– *in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o*

– *la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o*

– *la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile».*

b) *di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi».*

⁶⁴ In alcuni casi, l'art. 5, paragrafi 2 e 3, richiede l'accordo dei coniugi perché la competenza giurisdizionale possa essere attribuita al giudice della separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.

⁶⁵ [Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007 – Articolo 8](#) (Scelta della legge applicabile):

«1. *Nonobstant les articles 3 à 6, le créancier et le débiteur d'aliments peuvent, à tout moment, désigner l'une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire:*

possibile scegliere, tra le altre, la legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della scelta, la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi al momento della scelta, nonché la legge scelta dai coniugi per disciplinare i loro rapporti patrimoniali, o quella effettivamente applicata a tali rapporti. Anche questa scelta può essere effettuata in ogni momento (pertanto, sia prima del matrimonio che durante lo stesso), e può essere quindi inserita nel medesimo atto che contiene la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale. Va evidenziato, d'altra parte, che l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 4/2009⁶⁶ consente anche la scelta del foro competente per le obbligazioni alimentari, in particolare – tra le altre – anche l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale.

C) – Il coordinamento può essere effettuato, invece, in modo molto parziale e limitato in relazione alla legge applicabile alla successione dei coniugi: infatti, l'art. 22 del Regolamento (CE) 4 luglio 2012, n. 650/2012, consente al *de cuius* di scegliere come legge che regola la sua intera successione soltanto la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte). D'altra parte, la scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione: essa non può essere quindi contenuta nell'atto tra vivi che contiene la

a) *la loi d'un État dont l'une des parties a la nationalité au moment de la désignation;*
 b) *la loi de l'État de la résidence habituelle de l'une des parties au moment de la désignation;*
 c) *la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;*

d) *la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.*

2. *Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties.*

3. *Le paragraphe premier ne s'applique pas aux obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ou un adulte qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure de pourvoir à ses intérêts.*

4. *Nonobstant la loi désignée par les parties en vertu du paragraphe premier, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier, au moment de la désignation, détermine si le créancier peut renoncer à son droit à des aliments».*

⁶⁶ Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 4/2009 – Articolo 4 (Elezione del foro).

«1. *Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:*

a) *la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;*

b) *la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;*

c) *per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:*

i) *l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o*

ii) *la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.*

Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell'accordo relativo all'elezione del foro o nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

La competenza conferita dall'accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.

2. *L'accordo relativo all'elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.*

3. *Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni».*

scelta di legge applicabile al regime patrimoniale. Inoltre, la *professio iuris* è soggetta a specifiche limitazioni che non rendono sempre agevole il coordinamento ⁶⁷.

Va comunque rammentato che, a norma dell'art. 5 della legge n. 650/2012, «Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione» ⁶⁸. D'altra parte, a norma dell'art. 4 del Regolamento n. 1103/2016 il foro adito in merito alla successione di un coniuge (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012), è competente a giudicare anche delle questioni correlate relative al regime patrimoniale.

14) – Le norme di applicazione necessaria.

È fatta salva, a norma dell'art. 30 del Regolamento, l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro (lois de police) ⁶⁹. Occorre rammentare in proposito che diversi Stati europei (tra cui, ad esempio, Francia e Svizzera) prevedono con norme di applicazione necessaria una tutela imperativa dell'abitazione familiare, richiedendo ad esempio il consenso del coniuge (non proprietario) per la relativa alienazione ⁷⁰. L'art. 30 del Regolamento, tuttavia, fa salve solamente le norme di applicazione necessaria della legge del foro, e non anche quelle straniere. Ciò significa che ogni qualvolta l'autorità giurisdizionale competente sia

⁶⁷ Due coniugi che abbiano la stessa cittadinanza possono scegliere la medesima legge (nazionale), rispettivamente con l'accordo relativo al regime patrimoniale e nel testamento di ciascuno di essi, per regolare sia il regime patrimoniale che le rispettive successioni; invece, due coniugi di nazionalità diversa potrebbero, sì, scegliere per la regolamentazione del regime patrimoniale la legge della loro residenza abituale, che tuttavia potrebbe non coincidere con la legge regolatrice delle rispettive successioni se, in un momento successivo, uno di essi o entrambi si trasferiscono in un altro Stato.

⁶⁸ L'accordo di scelta del foro competente in materia di successione è concluso tra le «parti interessate», da identificarsi in coloro che possono aver interesse a rivolgersi al giudice (eredi, legittimari, esecutori e amministratori dell'eredità, ecc.), in sede di giurisdizione contenziosa o volontaria. Non è prevista la scelta del foro da parte del *de cuius* nel proprio testamento, ancorché egli possa inserire nel medesimo testamento una clausola sulla giurisdizione (da qualificarsi come disposizione modale, onerando quindi i propri eredi o legatari a stipulare un accordo di scelta del foro, così come si ritiene che il *de cuius* possa fare con riferimento alla clausola arbitrale). Sembra possibile, inoltre, che un accordo di scelta del foro possa essere inserito in un patto successorio, nei casi in cui a quest'ultimo può riconoscersi validità ai sensi del Regolamento n. 650/2012.

È dubbia, invece, la possibilità per le parti interessate di concludere un accordo di scelta del foro anteriormente all'apertura della successione, nei casi in cui in base alla *lex successionis* i patti successori sono invalidi (ancorché non sia affatto certa la riconducibilità di un semplice accordo sul foro competente alla categoria dei patti successori): questo sarebbe il caso, nell'eventualità di scelta della legge italiana della cittadinanza quale *lex successionis*. Ammessane per ipotesi la validità, occorre che l'accordo di scelta del foro di data anteriore all'apertura della successione sia condizionato alla scelta da parte del *de cuius* della sua legge nazionale quale *lex successionis* (scelta che comunque il *de cuius* potrebbe modificare fino al momento della morte).

⁶⁹ Ai sensi del 53° «*Considerando*», «In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento».

⁷⁰ Cfr., ad esempio, l'art. 215 del codice civile francese; il § 1365 del BGB tedesco; l'art. 1:88 del codice civile olandese).

quella italiana, la tutela di cui sopra non verrà in considerazione; per converso, ove sussista la competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che tuteli nel modo anzidetto l'abitazione familiare occorrerà tenerne conto ⁷¹.

15) – Le convenzioni matrimoniali.

L'art. 3, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento definisce come «*convenzione matrimoniale*» qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale.

A norma dell'art. 25 del Regolamento, la convenzione matrimoniale «è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi».

Vengono poi previsti alcuni casi particolari:

i) entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione matrimoniale, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali: in tal caso si applica tale forma solenne ⁷²;

ii) i coniugi hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione della convenzione matrimoniale. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

iii) uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, mentre l'altro coniuge risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali si applica tale forma solenne;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i coniugi siano abitualmente residenti, al momento della conclusione della convenzione, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni matrimoniali, questa potrà essere stipulata – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali;

v) si prevede, infine, che quando la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali più rigorosi («supplementari»), si applicano tali requisiti ⁷³.

⁷¹ A titolo esemplificativo, si ipotizzi che un cittadino francese, residente abitualmente in Francia con il proprio coniuge (cittadina italiana), con cui ha scelto la legge italiana quale regolatrice del regime patrimoniale, abbia acquistato (egli solo) un immobile sempre in Francia, ed intenda alienarlo con atto stipulato in Italia. Ancorché tale soggetto abbia stipulato una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, secondo la legge francese all'atto deve obbligatoriamente partecipare anche il coniuge: disposizione, questa, di applicazione necessaria secondo la legge del foro francese, competente per ipotesi a norma dell'art. 6 del Regolamento.

⁷² Si pensi, ad esempio, a due coniugi cittadini britannici (inglesi), il cui regime patrimoniale sia regolato dalla legge inglese, ma che siano abitualmente residenti in Italia al momento della stipula di una convenzione matrimoniale: per quest'ultima sarà richiesto l'atto pubblico con l'assistenza di testimoni, a norma della legge italiana.

⁷³ Esempio: due coniugi, aventi residenza abituale in Stati diversi (Irlanda e Gran Bretagna), le cui leggi ritengono sufficiente la forma della scrittura privata per il perfezionamento delle convenzioni matrimoniali, sono entrambi cittadini italiani al momento della celebrazione del matrimonio. A norma dell'art. 26 del Regolamento, in assenza di un accordo di scelta il loro regime patrimoniale è regolato dalla legge italiana. Conseguentemente, a

16) – La pubblicità legale e l’opponibilità ai terzi.

A norma dell’art. 27, lett. f), del Regolamento, la legge regolatrice del regime patrimoniale disciplina anche «gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi».

D’altra parte, a norma dell’art. 1, lett. h), del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito di applicazione «qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro». Pertanto, sia la pubblicità legale, sia i relativi effetti sono regolati dalla legge regolatrice della pubblicità medesima (a cui compete perciò stabilire se si tratti di pubblicità costitutiva, dichiarativa o notiziale), e non da quella che disciplina il regime patrimoniale coniugale.

Occorre, al riguardo, evidenziare come il Regolamento n. 1103/2016 non abbia istituito alcun regime di pubblicità legale «europeo», per cui occorrerà pur sempre far riferimento alle forme di pubblicità legale previste dalle singole leggi nazionali (in quanto rilevanti, come si vedrà nel prosieguo).

Queste disposizioni devono essere coordinate con la previsione dell’art. 28 del Regolamento, che disciplina l’opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale.

Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, «*In deroga all’articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza*».

La statuita deroga all’art. 27, lett. f), consiste nel fatto che la legge applicabile al regime patrimoniale non disciplina gli effetti del regime sul rapporto giuridico tra un coniuge ed un terzo, ogni qualvolta il terzo non sia a conoscenza di tale legge, né sia tenuto (con l’uso dell’ordinaria diligenza) a conoscerla.

In questi casi, a norma dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, il rapporto giuridico tra coniuge e terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti ⁷⁴;

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo ⁷⁵.

norma dell’art. 25 del Regolamento l’eventuale convenzione matrimoniale deve essere perfezionata con atto pubblico con l’assistenza dei testimoni.

⁷⁴ A titolo esemplificativo, in caso di vendita di un immobile, sito in Italia, da parte di un cittadino olandese residente nei Paesi Bassi (coniugato in regime di comunione universale dei beni con il proprio coniuge, anch’egli olandese ivi residente), ove il suddetto regime non fosse conosciuto o conoscibile dall’acquirente, il rapporto tra venditore e compratore sarà regolato dalla legge italiana, quale *lex rei sitae*.

⁷⁵ Si ipotizzi il caso in cui un contratto di vendita – da parte di un venditore coniugato in regime di comunione convenzionale dei beni secondo la legge italiana – abbia ad oggetto un’azienda (non comprendente beni immobili o mobili registrati) sita in Francia, e lo stesso contratto sia disciplinato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008, dalla legge francese. Ipotizzando che la comunione convenzionale italiana si estenda all’azienda, tale regime non sarà opponibile al terzo acquirente ove non sia da esso conosciuto o conoscibile.

La protezione del terzo è quindi attuata, ai sensi dell'art. 28, par. 3, mediante la tecnica delle norme di conflitto, sul piano quindi delle soluzioni internazionalprivatistiche, e non attraverso soluzioni di diritto materiale.

Perciò, in base all'art. 28, paragrafo 3, il rapporto giuridico tra il coniuge e il terzo è disciplinato dalla legge italiana:

i) se l'atto ha ad oggetto un bene immobile sito in Italia, o un bene o diritto registrato in Italia;

ii) ovvero, negli altri casi, se l'atto o contratto è regolato dalla legge italiana.

Il paragrafo 2 dell'art. 28 elenca i casi in cui «si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi»⁷⁶. Tale presunzione ricorre, in primo luogo, quando la legge applicabile al regime si identifica, alternativamente, con la legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (*lex contractus*)⁷⁷;

ii) dello Stato in cui *sia il coniuge contraente che il terzo* hanno la loro *residenza abituale*⁷⁸;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti *beni immobili (lex rei sitae)*⁷⁹.

In alternativa, la presunzione di conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale da parte del terzo ricorre quando il coniuge abbia adempiuto a determinati obblighi in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi, e più precisamente agli obblighi di pubblicità previsti, alternativamente, dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (*lex contractus*)⁸⁰;

ii) dello Stato in cui *sia il coniuge contraente che il terzo* hanno la loro *residenza*

⁷⁶ Non è chiaro se si tratti di presunzione *iuris tantum* – come sembra ragionevole – ovvero *iuris et de iure*. Ove si opti per la prima, preferibile soluzione, dovrà ammettersi che il terzo possa provare di non essere stato a conoscenza della legge applicabile (prova che – in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa – si configura, peraltro, come particolarmente onerosa).

⁷⁷ Quindi, se un contratto è regolato dalla legge tedesca, che regola anche il regime patrimoniale dell'alienante, si presume che l'acquirente sia a conoscenza della legge applicabile al regime, che gli è pertanto opponibile.

⁷⁸ In questo caso devono coincidere la legge applicabile al regime patrimoniale e quella dello Stato in cui *entrambi i contraenti (coniuge e terzo)* hanno la loro *residenza abituale*. Cosicché, ove ad esempio due cittadini tedeschi, abitualmente residenti in Germania, stipulino un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Italia, la legge applicabile al regime patrimoniale del venditore si presumerà conosciuta dal compratore, e gli sarà opponibile.

⁷⁹ Pertanto, se ad esempio un cittadino italiano, abitualmente residente in Italia con il suo coniuge e coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, venda un immobile sito in Italia ad un cittadino austriaco, il regime patrimoniale del venditore si presumerà conosciuto dal compratore e gli sarà opponibile.

⁸⁰ Si ipotizza il caso in cui la legge regolatrice della pubblicità sia la medesima legge applicabile al contratto tra uno dei coniugi ed un terzo: ad esempio, un contratto di cessione di una partecipazione sociale regolato dalla legge italiana, ove il venditore sia un cittadino francese (il cui regime patrimoniale sia regolato dalla legge francese), il cui matrimonio è però trascritto in Italia, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio di una convenzione matrimoniale. Il regime patrimoniale francese dovrà, in tal caso, ritenersi opponibile all'acquirente (in ipotesi, cittadino italiano residente in Italia).

abituale ⁸¹;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti beni immobili (*lex rei sitae*).

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va notato che:

A) – il rilievo internazionalprivatistico (ai fini dell'opponibilità ai terzi della legge applicabile) dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescinde dalla circostanza che a tale pubblicità sia attribuita, dall'ordinamento di origine, efficacia di pubblicità dichiarativa o di pubblicità notizia;

B) – rispetto all'ipotesi sub *ii*), la presunzione non opera ove soltanto il terzo (o soltanto il coniuge che contrae col terzo) sia abitualmente residente nello Stato, la cui legge disciplina la pubblicità legale;

C) – rispetto all'ipotesi sub *iii*), il riferimento è a qualsiasi pubblicità legale prevista dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile. Non soltanto, quindi, la pubblicità immobiliare, ma anche ad esempio quella attuata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio (ovvero mediante iscrizione in apposito registro, come il *Güterrechtsregister* tedesco). E in ogni caso, come già detto, a prescindere dal fatto che alla pubblicità sia riconosciuta efficacia notiziale ovvero dichiarativa. Detto in altri termini, non rilevano qui gli effetti «materiali» della pubblicità legale, ma solamente l'esistenza della stessa, a cui il Regolamento ricollega determinati effetti «internazionalprivatistici» (opponibilità o meno ai terzi della legge regolatrice del regime patrimoniale) ⁸². L'art. 28, paragrafo 2, fa peraltro riferimento a «obblighi» di pubblicità, e ciò induce a ritenere che la pubblicità meramente «facoltativa» – quale può essere ad esempio la trascrizione del matrimonio in Italia da parte di coniugi cittadini stranieri e coniugati all'estero, a norma dell'art. 19 del d.p.r. n. 396/2000, con le conseguenti annotazioni a margine – non può considerarsi idonea ai fini in oggetto;

D) – risulta in ogni caso escluso qualsiasi onere di compulsare i registri pubblici situati all'estero (*rectius*, situati in uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 28, paragrafo 2), al fine di accertare il regime patrimoniale del soggetto straniero.

L'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento, nello stabilire le suddescritte presunzioni di conoscenza, non contempla il caso – tra i più frequenti nella prassi negoziale – in cui un soggetto straniero, coniugato all'estero, ivi residente e soggetto ad un regime patrimoniale straniero, stipuli un contratto in Italia e/o su un bene sito in Italia. In tale ipotesi non si applica alcuna delle presunzioni di conoscenza della legge applicabile al regime, elencate al suddetto paragrafo 2, e trova quindi applicazione la tutela residuale prevista dai paragrafi 1 e 3: conseguentemente, in tali casi il rapporto giuridico tra lo straniero ed il terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti

⁸¹ Cosicché, ad esempio, ove uno straniero abitualmente residente in Italia contraiga con un cittadino italiano, anch'egli residente in Italia, il regime patrimoniale di quest'ultimo (da qualsiasi legge regolato) sarà opponibile allo straniero ove siano osservati gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge italiana, e ciò in quanto in tal caso la relativa legge regolatrice si presumerà da lui conosciuta.

⁸² Sulle diverse tecniche impiegate ai fini dell'opponibilità ai terzi e della tutela dell'affidamento in diritto internazionale privato, cfr. PETRELLI, *Pubblicità legale, apparenza e affidamento nel diritto internazionale privato*, in *Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale* – 1. *Diritto internazionale privato*, Torino 2011, p. 251-426.

registrati, siti in Italia, dalla legge italiana (lex rei sitae);

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (generalmente dalla legge italiana quale lex contractus).

Senonché, si tratta in questi ultimi casi di comprendere cosa significhi, concretamente, assoggettare il rapporto giuridico tra il terzo e lo straniero, il quale contratti in Italia, alla legge italiana (la quale, per inciso, prevede quale regime patrimoniale legale quello della comunione legale dei beni)⁸³. Plausibilmente, in questi casi lo straniero non potrà opporre al terzo contraente in Italia il proprio regime patrimoniale coniugale, che non abbia formato oggetto di pubblicità legale in Italia: con la conseguenza che in assenza di una tale pubblicità legale, il terzo potrà legittimamente considerarlo alla stregua di un soggetto non coniugato, o comunque avente piena capacità di disporre dei beni oggetto dell'atto. A titolo esemplificativo, se lo straniero è coniugato in un regime di comunione universale dei beni (comprensivo dei beni acquistati prima del matrimonio), l'applicazione della legge italiana farà sì che il terzo acquirente faccia salvo il proprio acquisto, trattandosi di beni acquistati prima del matrimonio.

Potrebbe tuttavia ritenersi che la qualità di soggetto coniugato dello straniero – o la sussistenza di limiti al suo potere di disporre – risulti al terzo, al quale lo straniero l'abbia comunicata. In questi casi, probabilmente, l'effetto «pratico» dell'assoggettamento del rapporto alla legge italiana consiste nel diritto del terzo di esigere che il coniuge dello straniero presti il proprio consenso all'atto, come se fosse coniugato in regime di comunione legale secondo la legge italiana; e quindi che qualsiasi atto che abbia ad oggetto un bene, in relazione al quale la legge italiana ricollega la c.d. pubblicità negativa del regime di comunione legale dei beni, sia sottoscritto anche dal coniuge dello straniero (il quale, se vorrà evitare tale conseguenza, avrà l'onere di documentare debitamente il proprio diverso regime patrimoniale, legale o convenzionale). Con l'ulteriore precisazione che la conoscenza o conoscibilità del regime da parte del terzo non potrà andare oltre quanto comunicatogli dallo straniero (di modo che, ove lo straniero affermi di essere ad esempio coniugato in regime patrimoniale legale di comunione differita e residuale degli acquisti secondo la legge tedesca – Zugewinnngemeinschaft – e taccia riguardo ad una convenzione matrimoniale eventualmente stipulata, quest'ultima sarà inopponibile al terzo, ove non resa pubblica in Italia).

Va comunque notato come la tutela dell'affidamento dei terzi, apprestata dall'art. 28 del Regolamento, sia più dettagliata rispetto a quella prevista dal vigente art. 30, comma 3, della legge n. 218/1995 (a norma del quale «Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano»). D'altra parte, con riferimento ai beni immobili, mentre l'art. 30

⁸³ Per alcuni cenni al problema, nel vigore della legge n. 218/1995, cfr. GAROFALO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, Torino 1997, p. 160 ss.

della legge n. 218/1995 subordina l'opponibilità alla condizione (esclusiva) dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, l'art. 28 del Regolamento contempla tutta una serie di altre ipotesi in cui sussiste tale opponibilità, ma comunque si applica in ogni caso la regola dell'inopponibilità della legge non conosciuta o non conoscibile dal terzo.

Occorre, infine, valutare la *posizione del notaio*, che non è equiparabile a quella del terzo che contratta con uno dei coniugi. Il notaio è giurista qualificato, ed ha indubbiamente un obbligo di consiglio e chiarimento nei confronti delle parti. Nell'ambito dell'attività di indagine della volontà dallo stesso posta in essere, *il notaio deve quindi interrogare le parti in ordine agli elementi di fatto* (residenza abituale comune, cittadinanza, ecc.) che possono assumere rilievo quali criteri di collegamento agli effetti del Regolamento (in particolare, dell'art. 26), *chiedere alle parti stesse se hanno stipulato all'estero convenzioni matrimoniali*, ed eventualmente invitarle a produrre la documentazione rilevante. Fermo restando che il dovere del notaio non va oltre tali richieste alle parti, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di compulsare i registri pubblici all'estero. Nell'ipotesi in cui un soggetto straniero produca idonea documentazione atta ad individuare la legge applicabile al suo regime patrimoniale, ed il contenuto di quest'ultimo, è opportuno che lo stesso soggetto renda *in atto* una specifico dichiarazione relativa al regime patrimoniale (la quale, tra l'altro, è *richiesta agli effetti dell'art. 2659, n. 1, del codice civile*): dichiarazione la cui presenza – portando a conoscenza del terzo contraente il regime patrimoniale straniero – deve ritenersi idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 28, paragrafi 1 e 3, del Regolamento.

17) – La competenza giurisdizionale.

La competenza giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali coniugali è disciplinata dagli artt. 4 e seguenti del Regolamento.

Viene, innanzitutto, privilegiato (art. 4) il foro adito in merito alla successione di un coniuge (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012), e quello (art. 5) investito di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003): in questi casi, i suddetti fori sono competenti a giudicare anche delle questioni correlate relative al regime patrimoniale⁸⁴.

In mancanza, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, a norma dell'art. 6 del Regolamento sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in

⁸⁴ In alcuni casi, l'art. 5, paragrafi 2 e 3, richiede l'accordo dei coniugi perché la competenza giurisdizionale possa essere attribuita al giudice della separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.

manca,

c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

In pratica, al di fuori dei casi di successione, separazione o divorzio la competenza è, *nella maggior parte dei casi*, dell'autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi al momento della domanda (realizzandosi in tal caso, tendenzialmente, l'unità tra *forum* e *ius*)⁸⁵.

È comunque precisato (39° «*Considerando*») che il Regolamento non impedisce «alle parti di regolare la controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non sia la legge di tale Stato membro». È quindi possibile – ed è ammesso dalla legge italiana – che le parti definiscano stragiudizialmente, dinanzi ad un notaio italiano (con transazione o altrimenti) la controversia tra loro insorta o che potrebbe insorgere, qualunque sia la legge applicabile al loro regime patrimoniale.

18) – *Gli accordi di scelta del foro.*

A norma dell'art. 7 del Regolamento, nei casi contemplati all'articolo 6 – ossia quando nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 (successione a causa di morte) e 5 (separazione, divorzio o annullamento del matrimonio) – le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi, alternativamente:

a) alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 (legge scelta dalle parti) o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) (legge della prima residenza abituale comune, o della prima cittadinanza comune);

b) ovvero alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del

⁸⁵ L'art. 8 contempla, comunque, in via alternativa la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), subordinatamente però alla comparizione del convenuto, il quale non eccipisca l'incompetenza. Inoltre, a norma dell'art. 9, in via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza.

Ai sensi dell'art. 10, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti in via residuale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili. Sempre in via eccezionale, l'art. 11 contempla il c.d. *forum necessitatis*, nei casi in cui un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile (ad esempio, a causa di uno stato di guerra) in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

matrimonio ⁸⁶.

L'accordo di scelta del foro deve essere «espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti».

Nel silenzio della norma, deve ritenersi che l'accordo di scelta del foro possa senz'altro essere anteriore al sorgere della controversia. Operativamente, l'accordo di scelta del foro potrà essere contenuto nell'atto che documenta l'accordo di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale; o, in mancanza di quest'ultimo, in altro apposito atto che potrà quindi attribuire competenza giurisdizionale, alternativamente:

- i) al giudice dello Stato della prima residenza abituale dei coniugi;
- ii) al giudice dello Stato della prima cittadinanza comune dei coniugi;
- iii) al giudice dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato.

Ove non sia contestuale all'accordo di scelta della legge applicabile, l'accordo di scelta del foro necessiterà unicamente della forma scritta (senza necessità di ulteriori forme solenni).

Va evidenziato che in materia di regimi patrimoniali coniugali quelli disciplinati dal Regolamento n. 1103/2016 sono gli unici accordi di scelta del foro possibili: non trovano applicazione, infatti, la Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (approvata con Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE, né le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), né infine la Convenzione di Lugano del 2007.

19) – Riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere in tema di regimi patrimoniali.

Gli artt. da 36 a 57 del Regolamento disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali.

A norma dell'art. 36, § 1, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39, § 1). Si tratta, quindi, di riconoscimento automatico, analogo a quello disciplinato da altre fonti comunitarie (es., Regolamento (CE) n. 1215/2012) e dalla legislazione nazionale (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995).

La disciplina degli artt. 36 e seguenti deve essere peraltro coordinata con quella dell'art. 69, paragrafi 1 e 2, del Regolamento: con la conseguenza che essa trova applicazione solo ai procedimenti avviati alla data o successivamente al 29 gennaio 2019. Se, però, il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

Per le altre controversie, continuano a trovare applicazione gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche,

⁸⁶ Ai sensi del 37° «*Considerando*», «fini del presente regolamento e allo scopo di coprire tutte le situazioni possibili, lo Stato membro di conclusione del matrimonio dovrebbe essere lo Stato membro di fronte alle cui autorità il matrimonio è concluso».

perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Tuttavia, in caso di contestazione (ad esempio, da parte del conservatore dei registri immobiliari chiamato a trascrivere una decisione), ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*), che la decisione sia riconosciuta (art. 36, § 2). In Italia, deve ritenersi competente a tal fine la Corte d'Appello (art. 67 della legge n. 218/1995).

L'art. 37 disciplina i motivi di diniego del riconoscimento (contrarietà all'ordine pubblico internazionale dello Stato di destinazione; mancata comunicazione o notificazione al contumace; incompatibilità con altra decisione emessa nei confronti delle stesse parti nello Stato membro di destinazione o in un paese terzo).

A norma dell'art. 42, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Questa disciplina differisce, pertanto, da quella del Regolamento (CE) n. 1215/2012, che ha invece introdotto il principio dell'esecutività automatica delle decisioni in materia civile e commerciale; le previsioni di tale Regolamento non si applicano, peraltro, per espressa previsione normativa, alla materia dei regimi patrimoniali coniugali (art. 1, § 2, lett. a), del Regolamento n. 1215/2012).

20) – La circolazione degli atti pubblici stranieri in materia di regimi patrimoniali.

A norma del 30° «*Considerando*», il Regolamento consente «a tutti i notai competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso»⁸⁷. Per quanto riguarda i notai italiani, appare certo che essi non esercitino alcuna funzione giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali, e conseguentemente che essi possano – ad esempio – ricevere convenzioni matrimoniali, o accordi di scelta della legge applicabile, qualunque sia la legge applicabile al regime e qualunque sia l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento. Analogamente, accordi di scelta della legge applicabile e convenzioni matrimoniali possono essere ricevuti da notai stranieri, anche nell'ipotesi in cui il regime patrimoniale coniugale sia disciplinato dalla legge italiana.

Gli artt. 58 e 59 del Regolamento disciplinano l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici stranieri in materia di regimi patrimoniali. Il termine «accettazione» è utilizzato, in luogo di quello «riconoscimento», al fine di differenziare le due fattispecie, e meglio esprimere il concetto di «equivalenza» degli atti pubblici nello

⁸⁷ Come precisato nel 29° «*Considerando*», «il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie».

spazio giuridico europeo, che costituisce il fondamento della libera circolazione di tali atti ⁸⁸.

A norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), costituisce «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine. Il riferimento al «contenuto» deve ritenersi riferito al controllo di legalità dello stesso, più che all'efficacia probatoria (posto che generalmente l'atto pubblico non fa fede del contenuto intrinseco dell'atto, ma solo del fatto che le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate).

Gli atti pubblici rilevanti agli effetti del Regolamento sono quelli in materia di regimi patrimoniali: in particolare, vi sono ricompresi le convenzioni matrimoniali, e gli accordi di scelta della legge applicabile.

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Come precisato nel 58° «*Considerando*», Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine (lex auctoris). Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare l'apposito modulo ⁸⁹, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine (art. 58, § 1). Tale modulo deve essere quindi compilato, su richiesta, dal notaio italiano che abbia ricevuto l'atto pubblico (contenente, in particolare, la convenzione matrimoniale o l'accordo di scelta della legge applicabile).

Il principio di equivalenza, e l'attribuzione all'atto pubblico – nello Stato di destinazione – degli «effetti più comparabili» a quelli prodotti nello Stato di origine, può dar luogo a diverse possibili situazioni. A titolo esemplificativo, ad un atto pubblico italiano dovrebbe essere riconosciuta in un ordinamento, che non conosca la nozione di atto pubblico, quantomeno l'efficacia in esso attribuita alle scritture private la cui autenticità è stata accertata in un giudizio. Per converso, non può

⁸⁸ Come precisato nel 31° «*Considerando*», «Gli atti rilasciati dai notai in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento, e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici».

⁸⁹ Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1103 deve essere conforme al modello di cui all'allegato II al [Regolamento \(CE\) 7 dicembre 2018, n. 2018/1935/UE](#).

riconoscersi in Italia valore di atto pubblico ad un documento in cui non ricorrano i caratteri di cui all'art. 3, § 1, lett. c) del Regolamento.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 2) ⁹⁰.

Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile al regime patrimoniale. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 3) ⁹¹.

Occorre, pertanto, distinguere nettamente tra l'efficacia probatoria dell'atto pubblico (regolata dalla *lex auctoris*) e la validità del negozio giuridico ivi contenuto (regolata dalla legge che disciplina il regime patrimoniale).

L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57 (exequatur) (art. 59, § 1). Non si applica infatti alla materia dei regimi patrimoniali coniugali la disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, per espressa previsione dell'art. 2, § 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 805/2004. Agli effetti dell'eventuale utilizzo come titolo esecutivo in un altro Stato membro, ed ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), il notaio e in generale l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando l'apposito modulo (allegato al Regolamento 7 dicembre 2018, n. 1935/2018) (art. 59, § 2). Tale modulo deve essere quindi compilato, su richiesta, dal notaio italiano che abbia ricevuto l'atto pubblico

⁹⁰ A norma del 62° «Considerando», un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

Come precisato dal 63° «Considerando», l'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili, dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal regolamento.

⁹¹ Ai sensi del 60° «Considerando», i termini «*negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico*» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

(contenente, in particolare, la convenzione tra *partners* o l'accordo di scelta della legge applicabile).

Il Regolamento non affronta espressamente il problema dell'idoneità degli atti pubblici stranieri ai fini della pubblicità legale (a differenza, ad esempio, di quanto fa il Regolamento n 650/2012 per il certificato successorio europeo: art. 69, § 5, e 18° «*Considerando*»). In assenza di una tale disciplina deve ritenersi da un lato che l'atto pubblico proveniente da uno Stato membro aderente al Regolamento debba ritenersi idoneo alla pubblicità (salva la necessità della relativa traduzione in lingua italiana); d'altro lato, deve però ritenersi compatibile con tale disciplina la prescrizione di diritto interno che impone il deposito dell'atto pubblico straniero presso un notaio o un archivio notarile italiano (art. 106, n. 4, l. not.), quale requisito per accedere alla pubblicità. Soluzione, quest'ultima, che risulta espressamente dall'art. 1, paragrafo 2, lett. *h*), del Regolamento (e dal 27° «*Considerando*») per quanto concerne la trascrizione relativa a beni immobili e mobili registrati, ma che può plausibilmente adottarsi anche in relazione ad altre tipologie di pubblicità legale (come le iscrizioni e annotazioni nei registri di stato civile).

Per gli atti o documenti pubblici emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 61). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

21) – Materiali.

1) – Lo Studio del «Consortium Asser-Ucl» sui regimi patrimoniali delle coppie coniugate, e sugli effetti patrimoniali delle coppie non coniugate;

2) – La Comunicazione della Commissione europea intitolata «*Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali*» (COM(2011) 125 definitivo);

3) – Il Libro verde sul conflitto di legge in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400 definitivo);

4) – La Sintesi delle risposte al Libro verde sui conflitti di legge in materia di regimi patrimoniali coniugali, incluse le questioni di giurisdizione e mutuo riconoscimento;

5) – Lo «Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements» (Final Report, 5 marzo 2010);

6) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011) 126 definitivo);

7) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final);

8) – Il Dossier del Senato sulle proposte di Regolamenti in materia di regimi patrimoniali coniugali e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2011) 126 def. – e COM (2011) 127 def.);

9) – La Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 9 giugno 2016, n.

[2016/954](#) (in G.U.U.E. n. L159 del 16.6.2016), con cui è stata autorizzata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali;

10) – La [Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in data 23 giugno 2016](#) in tema di regimi patrimoniali tra coniugi;

11) – Le [Informazioni sui regimi patrimoniali coniugali negli Stati membri dell'Unione europea](#) (a cura delle rete dei notariati europei).

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE UNIONI REGISTRATE

Con [Regolamento \(UE\) 24 giugno 2016, n. 1104/2016, del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L183 del giorno 8.7.2016) è stata attuata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁹².

⁹² BERGQUIST-FRIMSTON-DAMASCELLI-LAGARDE-NEINHARTZ, *Commentaire des Règlements européens sur la liquidation des régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés*, Paris 2018; DAMASCELLI, *Applicable law, jurisdiction, and recognition of decisions in matters relating to property regimes of spouses and partners in European and Italian private international law*, in *Trusts & Trustees*, 2018, p. 1; VIARENGO, *Effetti patrimoniali delle unioni civili transfrontaliere: la nuova disciplina europea*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2018, p. 33; PINARDI, *I regolamenti europei del 24 giugno 2016 nn. 1103 e 1104 sui regimi patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 733; MARSEGLIA, *I matrimoni contratti all'estero fra cittadini italiani dello stesso sesso dopo la legge Cirinnà*, in *Rivista familia*, 2018, p. 339; GRIECO, *The Role of Party Autonomy under the Regulations on Matrimonial Property Regimes and Property Consequences of Registered Partnerships. Some Remarks on the Coordination between the Legal Regime Established by the New Regulations and Other Relevant Instruments of European Private International Law*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, 10, p. 457; RADEMACHER, *Changing the Past: Retroactive Choice of Law and the Protection of Third Parties in the European Regulations on Patrimonial Consequences of Marriages and Registered Partnerships*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, 1, p. 7; GORÉ-DE GOURCY, *Règlement (UE) no 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016*, in *Dalloz action – Droit patrimonial de la famille*, p. 1394; DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 1103; LOPES PEGNA, *Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il «riordino» delle norme italiane di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 527; BIAGIONI, *Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il d. lgs. n. 7/2017*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 496; CALÒ, *Le norme di conflitto nelle unioni civili e nelle convivenze*, in *Notariato*, 2017, p. 394; CAMPIGLIO, *La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, p. 33; LOPES PEGNA, *Riqualficazione del matrimonio same-sex estero in unione civile «italiana»: una soluzione irragionevole*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, II, a cura di G. CONTE e S. LANDINI, Mantova 2017, p. 95; DAVI-ZANOBETTI, *Le obbligazioni alimentari tra parti di un'unione civile e tra conviventi nel diritto internazionale privato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 197; FERACI, *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal D. Lgs. n. 7/2017 attuativo della c.d. legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017.

In precedenza, cfr. FALCONI, *I regimi patrimoniali delle coppie internazionali: due recenti proposte dell'Unione europea*, in *www.juscivile.it*, 2016, 5, p. 135; BERGAMINI, *Le proposte di regolamenti dedicate ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner in unioni registrate*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1077; FERACI, *Party Autonomy and Conflict of Jurisdictions in the EU Private International Law on Family and Succession Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, XVI, 2014-2015, p. 105; DAVIS, *New Approaches to Same-Sex Marriage. The End of Nationality as a Connecting Factor?*, in *Family Law and Culture in Europe. Developments, Challenges and Opportunities*, a cura di K. BOELE-WOELKI, N. DETHLOFF e W. GEPHART, Cambridge-Antwerp-Portland 2014, p. 263; BONOMI, *Les propositions de règlement*

Con [Regolamento \(CE\) 11 dicembre 2018, n. 1990/2018](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L320 del 17.12.2018), in vigore dal 29 gennaio 2019, sono stati approvati i moduli di cui al Regolamento (UE) n. 2016/1104⁹³.

1) – Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 2, il Regolamento n. 1104/2016 si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019.

Con [D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7](#) (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal giorno 11 febbraio 2017, sono state apportate modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. Sono state, conseguentemente, introdotte e/o modificate diverse disposizioni della [Legge 31 maggio 1995, n. 218](#). Deve essere perciò analizzato in dettaglio il rapporto intercorrente con la disciplina europea, dettata nelle materie della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dal [Regolamento \(UE\) n. 1104/2016](#).

Occorre partire dall'art. 69 del Regolamento, che detta le norme di diritto intertemporale:

i) Legge applicabile.

Le disposizioni del capo III (relative alla legge applicabile) sono applicabili solo ai partners che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 3). Pertanto:

1) – il regime patrimoniale dei partners uniti a partire dal 30 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge individuata dal Regolamento;

2) – i profili diversi dagli effetti patrimoniali non sono disciplinati dal Regolamento europeo (cfr. al riguardo le materie escluse, elencate dall'art. 1, par. 2, del Regolamento stesso), continueranno ad essere disciplinate in conformità alla disciplina di conflitto dettata dalla legge n. 218/1995;

de 2011 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés – Quelques remarques critiques, in *Droit international privé de la famille. Les développements récents en Suisse et en Europe*, a cura di A. BONOMI e C. SCHMID, Genève-Zürich-Bâle 2013, p. 53; GONZALEZ BEILFUSS, *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 183; BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217; BUSCHBAUM-SIMON, *Les propositions de la Commission européenne relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés*, in *Revue critique*, 2011, p. 801; CALÒ, *La proposta di un regolamento europeo sulle convivenze*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 456; AA.VV., *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe*, a cura di BOELE-WOELKI e FUCHS, Cambridge-Antwerp-Portland 2012; CALÒ, *Matrimonio «à la carte». Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario*, Milano 2009; TONOLO, *Le unioni civili nel diritto internazionale privato*, Milano 2007.

⁹³ In particolare, a norma dell'art. 1 del Regolamento n. 1990/2018:

«1. Il modulo da usare per l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato I.

2. Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato II.

3. Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato III».

3) – il regime patrimoniale dei *partners uniti entro il 29 gennaio 2019* sarà disciplinato dalla legge designata dalla disciplina nazionale previgente di diritto internazionale privato (per l'Italia, gli artt. 30-bis, e da 32-bis a 32-quinquies, della legge n. 218/1995, introdotti dal D. Lgs. n. 7/2017);

4) – è data tuttavia facoltà, ai *partners uniti entro il 29 gennaio 2019*, di scegliere la legge applicabile in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. Pertanto, anche i partners uniti anteriormente alla suddetta entrata in vigore possono – con un accordo espresso di optio iuris in conformità agli artt. 22, 23 e 24 – rendere applicabile il Regolamento ai loro rapporti patrimoniali.

A differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, il Regolamento n. 1104/2016 non prevede espressamente la facoltà di designare la legge applicabile, a norma dell'art. 22, con atto anteriore alla sua entrata in vigore.

La disciplina intertemporale dettata dal Regolamento non comporta, perciò, il passaggio dei *partners* da un regime patrimoniale a un altro per il fatto dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, per la semplice ragione che questo assume come scriminante la data di costituzione dell'unione registrata: le coppie unite entro il 29 gennaio 2019 rimangono soggette alla previgente disciplina di conflitto, e per esse quindi nulla cambia a partire dal 30 gennaio (a meno che decidano di assoggettarsi alla nuova disciplina scegliendo la legge applicabile a norma dell'art. 22 del Regolamento). Non si pone quindi un problema di conflitto tra vecchio e nuovo regime.

Correlativamente, rimangono in vigore le scelte di legge effettuate fino al 29 gennaio 2019, per le coppie unite entro tale data (il cui regime patrimoniale è, come già detto, assoggettato alle norme di conflitto previgenti: nel caso dell'Italia, a norma dell'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995). Tuttavia, potrebbe essere interesse di tali coppie – pur senza mutare effettivamente la legge applicabile – assoggettare il loro regime patrimoniale al nuovo Regolamento, anche al fine di ottenere il riconoscimento del loro regime da parte di altri Stati membri, vincolati dal Regolamento. Per tale ragione, ad esempio, due *partners* che abbiano in precedenza operato la scelta della legge dello Stato della cittadinanza di uno di essi potrebbero reiterare la medesima scelta a norma dell'art. 22 del Regolamento.

Quanto al rapporto tra la scelta di legge a norma dell'art. 22 del Regolamento, e l'eventuale preesistente convenzione tra partners stipulata nel vigore del regime previgente, si tratta di un problema la cui soluzione non è agevole, e che dovrà essere risolto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Plausibilmente, la preesistente convenzione tra partners cesserà di produrre i propri effetti a seguito della scelta di una diversa legge regolatrice, ogni qualvolta il nuovo regime sia incompatibile con il precedente regime convenzionale. Al contrario, ove i due regimi convenzionali siano abbastanza simili (come avviene, ad esempio, per la separazione dei beni in diritto svizzero e italiano), è possibile ipotizzare la sopravvivenza della precedente convenzione.

Per tutto quanto sopra detto, è estremamente importante accertare la data della costituzione dell'unione registrata (a tal fine il notaio potrà farsi esibire un certificato o estratto dello stato civile, da cui desumere tale data con certezza).

ii) Competenza giurisdizionale e riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento dei provvedimenti e degli atti pubblici stranieri:

A) – se il procedimento nello Stato membro d’origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte a partire dal 30 gennaio 2010 sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del Regolamento («Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni»), se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II («Competenza») (art. 69, paragrafo 2);

B) – salvo quanto sopra, il Regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 1). Per i procedimenti e gli atti pubblici avviati o formati anteriormente, si applica la disciplina internazionalprivatistica o internazionalprocessualistica nazionale previgente (per l’Italia, le previsioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, come integrate dal D. Lgs. n. 7/2017).

L’individuazione della disciplina applicabile ai profili processuali non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l’altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell’art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

2) – Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.

Sono attualmente vincolati dal Regolamento i 18 Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata: si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia⁹⁴.

Non sono invece vincolati dal Regolamento Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria.

L’art. 20 del Regolamento stabilisce tuttavia che «*La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*» (il che può realizzarsi, ad esempio, quando entrambi i *partners* sono residenti in uno Stato extracomunitario). Il Regolamento, cioè, è di applicazione universale per ciò che riguarda l’individuazione della legge applicabile.

Allo stesso modo, le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (Capo II, artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (perché si tratta dell’autorità giurisdizionale adita per la successione di un *partner*, o per pronunciare lo scioglimento o annullamento dell’unione registrata, perché i *partners* sono entrambi residenti in Italia, ecc.). Ciò significa che a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento non troveranno più applicazione, in nessun caso, le previsioni degli artt. 3 e 50 della legge n. 218/1995.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In

⁹⁴ Cfr. l’art. 70, paragrafo 2, e il 13° «*Considerando*» del Regolamento.

particolare:

1) – il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso in quanto partecipanti alla cooperazione rafforzata: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi, o in Stati membri ulteriori, è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

2) – lo stesso dicasi per il riconoscimento («accettazione») e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, o in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo).

Si è già detto che gli Stati membri che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento non sono vincolati ad esso, né sono soggetti alla sua applicazione: la loro posizione è pertanto equiparabile a quella di Stati terzi; e che tuttavia, in base all'art. 20 del Regolamento, quest'ultimo ha applicazione universale (ove la legge designata a norma degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sia, ad esempio, la legge inglese, o scozzese, o irlandese, o rumena, o ungherese, la stessa troverà applicazione dal punto di vista italiano). In altri termini, la previsione secondo cui «la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro» deve essere ragionevolmente interpretata come se dicesse «... ove non sia quella di uno Stato membro vincolato dal regolamento». Da un punto di vista pratico, assumerà rilievo la competenza del giudice a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Un giudice inglese, o irlandese, o danese, non farà in alcun caso applicazione del Regolamento europeo, mentre un giudice italiano (o un notaio italiano) dovrà tenerne conto, in base al principio dell'applicazione universale. Allo stesso modo, dovrà essere tenuto in considerazione il rischio che una decisione giudiziaria italiana, o un atto notarile italiano, possano non essere riconosciuti in Stati come Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca o Polonia, laddove questi Stati abbiano diversi criteri di giurisdizione e/o diverse norme di conflitto in materia.

In definitiva, l'applicazione universale del Regolamento rileva dal punto di vista del giudice italiano, mentre invece dal punto di vista del giudice di uno Stato non vincolato dal Regolamento la questione può ben essere decisa sulla base di regole di conflitto totalmente differenti (le quali, ad esempio, potrebbero non riconoscere validità alla *professio iuris*). È perciò *estremamente importante che in caso di scelta della legge applicabile ci si ponga anche il problema della giurisdizione competente a decidere sul regime patrimoniale, eventualmente esercitando la facoltà di scelta del foro competente*. Più in generale, il notaio non può consigliare adeguatamente le parti se non è chiaro quale sarà il giudice competente a decidere della controversia, perché solo avendo tale informazione è possibile sapere quali norme di conflitto applicherà il suddetto giudice (e per tale motivo è più che opportuno anche un accordo di scelta della giurisdizione competente).

3) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.*

Va innanzitutto premesso che, in conformità all'art. 81 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento si applica solamente «nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni

transfrontaliere» (14° «*Considerando*»). Sono conseguentemente escluse dal relativo ambito di applicazione le situazioni puramente interne (es., gli effetti patrimoniali dell'unione civile tra due cittadini italiani, entrambi residenti in Italia, con riferimento a beni ivi situati). L'elemento di internazionalità può essere anche oggettivo, come avviene nel caso in cui i *partners* o uno di essi abbiano beni localizzati in altro Stato.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, il Regolamento si applica «agli effetti patrimoniali delle unioni registrate». Il concetto di effetti patrimoniali deve essere interpretato autonomamente⁹⁵, e va inteso in senso ampio⁹⁶.

È peraltro possibile che pur esistendo un elemento di internazionalità all'atto della costituzione dell'unione registrata – e quindi al momento con riferimento al quale si determina normalmente la legge applicabile ai relativi effetti patrimoniali – lo stesso venga meno successivamente (ad esempio, due *partners* aventi la stessa cittadinanza stabiliscono la loro residenza abituale in un altro Stato, ma successivamente ritornano nello Stato di origine): in tale ipotesi, non si dubita che il Regolamento trovi comunque applicazione, e che quindi debba essere applicata – in assenza di *optio iuris* – la legge originariamente individuata come competente, anche quando successivamente la situazione appare puramente interna e non più internazionale.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento, per «*unione registrata*» si intende «il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione». Si tratta, come può vedersi, di definizione molto ampia, atta a ricomprendere una serie molteplice di figure (dalle unioni registrate omosessuali a quelle eterosessuali, e anche in parte i matrimoni omosessuali, dal punto di vista degli ordinamenti che non li riconoscono: posto che né il Regolamento n. 1103/2016, né il Regolamento n. 1104/2016 definiscono il concetto di matrimonio). Nella misura in cui la convivenza di fatto, disciplinata dalla legge n. 76/2016, richiede l'iscrizione anagrafica per produrre gli effetti che la legge le ricollega, deve ritenersi che anch'essa, fondandosi su legami affettivi tra i conviventi, possa astrattamente rientrare nella definizione di cui all'art. 3 del Regolamento.

A norma dell'art. 27 del Regolamento, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate determina *tra l'altro*:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i *partners* in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un *partner* per le passività e i debiti dell'altro *partner*;

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento, per «*effetti patrimoniali di un'unione registrata*» si intende «l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei *partner* tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento».

⁹⁶ Cfr. il 18° «*Considerando*»: «È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei *partner* quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un *partner*».

d) i poteri, i diritti e gli obblighi di un *partner* o di entrambi i *partners* con riguardo ai beni;

e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;

f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un *partner* e i terzi;

g) la validità formale della convenzione tra *partners* ⁹⁷.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 1, paragrafo 2):

a) la capacità giuridica dei *partners* ⁹⁸;

b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata ⁹⁹;

c) le obbligazioni alimentari (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 4/2009*);

d) la successione a causa di morte del *partner* (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 650/2012*) ¹⁰⁰;

e) la sicurezza sociale;

f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra *partner*, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;

g) la natura dei diritti reali ¹⁰¹;

⁹⁷ Deve, invece, ritenersi regolata dal Regolamento «Roma I» (n. 593/2008) la questione della validità delle donazioni tra *partners*.

⁹⁸ Come chiarito dal 20° «*Considerando*», il Regolamento non trova applicazione alle «a questioni relative alla capacità giuridica generale dei *partner*; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i *partner* con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento».

⁹⁹ Cfr. anche il 17° «*Considerando*»: «Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento: il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale», nonché il 21° «*Considerando*»: «Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato». Pertanto, a titolo esemplificativo, dipende dalle norme interne di diritto internazionale privato la qualificazione del matrimonio omosessuale contratto all'estero (quale matrimonio, ovvero alla stregua di unione civile registrata)», e conseguentemente il relativo riconoscimento. Da tale preliminare valutazione ad opera delle norme di conflitto nazionali viene, quindi, a dipendere l'applicazione del Regolamento in oggetto.

Ne consegue che gli Stati aderenti alla cooperazione rafforzata non sono obbligati a riconoscere, in particolare, un'unione registrata, eventualmente omosessuale, perfezionata o comunque riconosciuta in altro Stato membro, e possono anche declinare la propria competenza nei riguardi del regime patrimoniale, ove il diritto internazionale privato interno non riconosca l'istituto in questione (art. 9 del Regolamento, e 36° «*Considerando*»); detti Stati sono tenuti unicamente a riconoscere, nelle procedure giurisdizionali di separazione e divorzio, la competenza e le decisioni degli altri Stati membri in ordine ai beni di cui i *partners* siano titolari.

¹⁰⁰ Cfr. il 22° «*Considerando*»: «Dato che le obbligazioni alimentari tra *partner* sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un *partner*, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

¹⁰¹ Giusta quanto precisato dal 24° «*Considerando*», «Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro ¹⁰². È quindi la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a disciplinare l'efficacia della pubblicità legale (costitutiva, dichiarativa o notiziale) ai fini dell'acquisto di diritti in conseguenza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Le questioni relative all'opponibilità ai terzi della legge applicabile ai suddetti effetti patrimoniali – anche in conseguenza dell'esecuzione di una pubblicità legale – sono invece disciplinate dall'art. 28 del Regolamento.

Il Regolamento, inoltre:

- non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa (art. 1, paragrafo 1);
- lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare

tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale».

Prosegue il 25° «*Considerando*»: «Per consentire tuttavia ai *partner* di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera». Come, infine, chiarito dal 26° «*Considerando*», «L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento».

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

¹⁰² Cfr. il 27° «*Considerando*»: «I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un *partner* sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

D'altra parte, ai sensi del 28° «*Considerando*», «Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro».

questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (art. 2).

4) – Legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Principio di unità della legge applicabile.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce, innanzitutto, che « *La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano*». Viene quindi adottata la soluzione dell'unità della legge applicabile.

Tale soluzione non può essere derogata dai coniugi: non è quindi consentita l'applicazione di leggi diverse per le differenti tipologie di beni (soluzione scissionista). Un *depeçage* potrebbe peraltro derivare, sia pure in minima misura, dal funzionamento del limite dell'ordine pubblico internazionale (o delle norme di applicazione necessaria), potendone derivare l'applicazione di una legge diversa limitatamente ai contenuti corrispondenti.

Peraltro, l'art. 24, paragrafo 1, del Regolamento, menziona l'«accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione». Quest'ultima specificazione sembrerebbe ammettere la possibilità di operare la *professio iuris* anche per taluna soltanto delle disposizioni della legge prescelta, operando in tal modo un *depeçage* che non appare coerente con la previsione di unitarietà della legge applicabile, contenuta nell'art. 21. In dottrina è stato proposto di considerare il riferimento a una singola «disposizione» come non scritto, in quanto frutto di un mero refuso legislativo (nascente dalla trasposizione della disciplina contenuta nel Regolamento «Roma I», in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). In alternativa a questa interpretazione abrogante, si potrebbe invece ritenere che l'art. 24, paragrafo 1, in quanto *disposizione di natura speciale*, apporti una deroga al principio di unità della legge applicabile, sancito in generale dall'art. 21; e che quindi consenta il *depeçage*, nella misura in cui quest'ultimo sia permesso dalla legge oggetto di scelta, alla cui stregua deve essere valutata la validità dell'accordo (fermo restando che possono essere scelte solo le leggi indicate nell'art. 22). I terzi, d'altra parte, potrebbero ritenersi adeguatamente tutelati dalle disposizioni dettate dall'art. 28 del Regolamento. L'eventuale prevalenza dell'art. 24 sul principio dettato dall'art. 21 deve essere tuttavia valutata con cautela, considerata la novità della normativa e in assenza di una casistica giurisprudenziale sul punto.

5) – Principio di immutabilità della legge applicabile.

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è immutabile in via automatica, e – in assenza di successivo accordo dei *partners* – *regola il regime patrimoniale fino alla relativa liquidazione*.

Pertanto, *non è configurabile alcun mutamento automatico della legge applicabile*¹⁰³: *in mancanza di un successivo accordo dei coniugi, il Regolamento – in considerazione delle esigenze di prevedibilità e di certezza del diritto – esclude il*

¹⁰³ Cfr. anche il 45° «*Considerando*»: «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi».

conflict mobile ¹⁰⁴.

6) – La legge applicabile in mancanza di scelta. Criteri di collegamento.

A norma dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento, in mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Va rilevato che questo criterio di collegamento (legge del luogo in cui l'unione registrata è stata costituita) corrisponde a quello indicato dall'art. 22, paragrafo 1, lett. c), quale legge verso la quale le parti possono indirizzare la propria *optio iuris*. Ciò che appare singolare – come rilevato dai primi commentatori, soprattutto in rapporto al ben più stringente vincolo desumibile dagli artt. 22 e 26 del Regolamento n. 1103/2016, in tema di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi – è l'assenza di qualsiasi vincolo, nel Regolamento comunitario, nella individuazione del luogo di registrazione della convivenza: i *partners* sono, cioè, liberi – salve le eventuali disposizioni restrittive delle singole leggi nazionali – di praticare liberamente il *forum shopping*, individuando lo Stato la cui legge più si confà ai loro interessi anche se non sono cittadini di tale Stato o ivi residenti; e quindi, in modo diretto o indiretto, possono conseguire l'obiettivo che tale legge si applichi ai loro rapporti patrimoniali.

Il criterio di collegamento suddetto corrisponde, apparentemente, a quello previsto dall'art. 32-ter, comma 4, primo periodo, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (a norma del quale «I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita»). A differenza, peraltro, di quest'ultima disciplina, per la quale trova applicazione il rinvio a norma dell'art. 13 della medesima legge n. 218/1995, il Regolamento n. 1104/2016 esclude il rinvio medesimo.

7) – La clausola di eccezione.

L'art. 26, paragrafo 2, prevede – in via di eccezione e su richiesta di uno dei *partners* – un ulteriore criterio di collegamento, di applicazione giudiziale (che richiede, cioè, un provvedimento dell'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata): è possibile rendere applicabile la legge dell'ultima residenza abituale comune dei partners – purché la stessa attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata – dimostrando che essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente lungo, e che entrambi i partners hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali ¹⁰⁵. Il tutto, comunque, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

¹⁰⁴ Cfr. anche il 45° «Considerando»: «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partners siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi».

¹⁰⁵ La legge della nuova residenza abituale comune, ove resa applicabile con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei

La disciplina del paragrafo 2, tuttavia, non può applicarsi se i partners hanno concluso una convenzione prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale Stato.

8) – L'esclusione del rinvio.

A norma dell'art. 32 del Regolamento (*Esclusione del rinvio*), «Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato».

La disposizione esclude, pertanto, l'applicazione dell'istituto del rinvio (che attualmente è invece da ritenersi applicabile a norma dell'art. 13 della legge n. 218/1995).

La differenza tra il regime derivante dall'applicazione del Regolamento comunitario, e quello risultante dal combinato disposto degli artt. 32-ter, comma 4, e 13 della legge n. 218/1995, risulta quindi particolarmente accentuata nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del rinvio.

D'altra parte, a differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in materia di legge applicabile alle successioni *mortis causa*, il rinvio è escluso anche quando la legge richiamata dalle norme di conflitto europee sia quella di uno Stato terzo: il che può dar luogo ad inconvenienti, in particolare nei casi in cui la legge di detto Stato terzo rinvii, a sua volta, a quella di uno Stato membro che accetta il rinvio.

9) – Gli ordinamenti plurilegislativi.

A norma dell'art. 33 del Regolamento, se la legge designata dal Regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. In mancanza, si fa riferimento:

a) in caso di applicazione del criterio della residenza abituale dei *partners*, alla legge dell'unità territoriale in cui i partners hanno la residenza abituale;

b) in caso di applicazione del criterio della cittadinanza dei *partners*, alla legge dell'unità territoriale con cui i partners hanno il collegamento più stretto;

c) in caso di impiego di altri elementi quali criteri di collegamento, alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

In caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale (quando uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate), ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partners hanno il collegamento più stretto (art. 34 del Regolamento).

partners. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

10) – Scelta della legge applicabile (professio iuris).

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento, i partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata, nell'ambito di una delle leggi indicate dal medesimo articolo.

A) – Ambito della scelta. Regime legale e convenzionale.

La scelta riguarda in generale gli effetti patrimoniali dell'unione registrata: non soltanto, quindi, quello legale, ma anche quello convenzionale. Perciò, i partners possono scegliere la legge applicabile al regime e, contestualmente, stipulare una convenzione con la quale derogare al regime legale, in quanto ciò sia consentito dalla legge scelta. In mancanza di specificazioni al riguardo, comunque, deve ritenersi che sia stato scelto il regime legale.

In relazione alla *professio iuris*, va evidenziato come sulla base dell'art. 26 del Regolamento due *partners* aventi la medesima cittadinanza (ad esempio, italiana) possono essere assoggettati a una legge straniera, se stabiliscono all'estero la loro prima residenza abituale comune dopo la costituzione dell'unione. Ciò può rendere consigliabile inserire nell'eventuale convenzione tra *partners* da essi stipulata una clausola di scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale. Tale scelta può essere utilmente inserita anche se la fattispecie non presenta, in quel momento, alcun elemento di internazionalità, il quale potrebbe sopravvenire successivamente.

B) – Momento della stipulazione dell'accordo di scelta.

Il riferimento alla «modifica» della legge applicabile consente di stipulare in ogni tempo l'accordo di scelta della legge, e ciò sia ai soggetti uniti dopo il 29 gennaio 2019, che a quelli che abbiano registrato l'unione anteriormente. Il riferimento ai «futuri *partners*» fa sì che la scelta della legge applicabile possa essere pattuita anche prima della registrazione dell'unione (in tal senso, espressamente, il 44° «*Considerando*»).

Nel caso in cui i *partners* operino la scelta della legge anteriormente alla costituzione dell'unione registrata, la legge scelta regolerà *ab initio* il regime patrimoniale fino al relativo scioglimento.

Durante l'unione, d'altra parte, i *partners* possono in ogni momento scegliere la legge applicabile, sostituendo in tal modo la legge precedentemente applicabile in forza di una scelta precedente, ovvero perché competente ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

C) – Individuazione della legge oggetto della *professio iuris*.

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, i *partners* o futuri *partners* possono scegliere, in alternativa:

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei *partners* o futuri *partners*, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione; o

b) la legge di uno Stato di cui uno dei *partners* o futuri *partners* ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione;

c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita. Ipotesi, quest'ultima, che può realizzarsi allorché i *partners*, dopo aver scelto una delle altre leggi indicate nell'art. 22, decidano di modificare la legge applicabile,

individuando quella dello Stato ove l'unione è stata costituita/registrata (e in tal modo ritornando al regime che sarebbe stato applicabile *di default* se non avessero effettuato la scelta precedente).

È quindi possibile che venga eventualmente scelta la legge nazionale, o dello Stato di residenza di uno solo dei *partners*; così come è possibile che tale legge sia quella di uno Stato non membro dell'Unione europea, o comunque non aderente al Regolamento.

Pertanto, rileva agli effetti dell'*optio iuris* la cittadinanza o la residenza (di uno o entrambi i *partners*) al momento in cui l'accordo di scelta viene perfezionato: momento che può essere anteriore o posteriore alla costituzione dell'unione registrata. Può darsi, ad esempio, che il regime patrimoniale sia regolato inizialmente dalla legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita (art. 26, par. 1), ma che i *partners* – i quali abbiano magari nel frattempo trasferito la propria residenza abituale in un altro Stato – decidano successivamente di sottoporre il regime alla legge dello Stato della loro nuova residenza.

Per quanto riguarda il criterio della cittadinanza, nell'ipotesi in cui i *partners* o uno di essi abbiano più cittadinanze, la scelta potrà cadere indifferentemente su ciascuna di esse (qui, infatti, la cittadinanza non costituisce criterio di collegamento in senso tecnico, e non si applicano perciò le limitazioni altrove previste)¹⁰⁶.

Al di fuori di quelle indicate dall'art. 22, nessun'altra legge può essere scelta dai *partners*. Non può essere individuata, ad esempio, la *lex rei sitae*. Nell'eventualità in cui l'accordo di scelta della legge venga stipulato prima della costituzione dell'unione registrata – eventualità possibile – non può essere scelta la legge della futura residenza abituale comune dei *partners* (*rectius*, la legge dello Stato nel quale i *partners* hanno intenzione di stabilire in futuro tale residenza).

D) – Mutamento nel tempo dei criteri di collegamento.

Poiché la norma di conflitto fa riferimento al momento di conclusione della convenzione di scelta, può venire in considerazione l'eventuale cambiamento di residenza o di cittadinanza dei *partners*, o di uno di essi, durante l'unione registrata: se, ad esempio, i *partners* hanno la residenza in Italia al momento del matrimonio, e successivamente trasferiscono la loro residenza in Germania, potranno a seguito di tale mutamento di residenza convenire anche il mutamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Nel corso dell'unione possono essere stipulati anche più accordi successivi sulla legge applicabile al regime patrimoniale, determinandone così il cambiamento.

D'altra parte, nell'ipotesi in cui – dopo aver effettuato la scelta della legge applicabile – venga meno il criterio di collegamento adottato ai fini della scelta stessa (ad esempio, è stata scelta la legge dello Stato di residenza dei *partners* al

¹⁰⁶ Nell'ipotesi in cui i *partners* abbiano più di una cittadinanza comune, manca una limitazione normativa alla facoltà di scelta. Al riguardo, piuttosto, il 49° «Considerando» chiarisce che «*Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.*».

momento dell'accordo, e successivamente i coniugi si trasferiscono in altro Stato), la legge precedentemente individuata rimane immutata fino a successiva eventuale scelta da parte degli stessi *partners*. Una tale disciplina potrebbe eventualmente porre un problema di tutela dell'affidamento dei terzi, ma l'art. 28 del Regolamento contempla peraltro specifiche misura a loro protezione.

E) – Decorrenza del cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Salvo diverso accordo dei *partners*, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro (art. 22, paragrafo 2). Normalmente, quindi, l'accordo di scelta della legge applicabile non ha effetto retroattivo, ma i *partners* possono convenire diversamente e pattuire, quindi, la retroattività. Una tale opzione può essere *opportuna* nei rapporti interni tra i *partners*, poiché diversamente al momento dello scioglimento e della liquidazione del regime occorrerebbe sovrapporre le diverse discipline succedutesi nel tempo a regolare il regime, con conseguenti prevedibili difficoltà; e, *in assenza di espressa previsione di retroattività potrebbe addirittura essere consigliabile, all'atto della scelta di una diversa legge regolatrice, liquidare in quel momento il regime che viene a cessare per effetto della scelta stessa.*

In ogni caso, qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile – eventualmente pattuito dai coniugi – non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge (art. 22, paragrafo 3). Ciò riguarda, in particolare, i *terzi che abbiano acquistato diritti nei confronti di uno o entrambi i partners anteriormente al mutamento della legge applicabile:*

i) il terzo che abbia acquistato un diritto reale da uno dei *partners* durante il periodo di applicabilità di una legge che – ad esempio, per prevedere quale regime legale quello della separazione dei beni, o per considerare comunque il bene come personale – riconosceva la titolarità esclusiva di tale diritto al *partner* alienante, fa salvo il proprio acquisto, anche se la legge successivamente applicabile in virtù di scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come comune;

ii) il terzo creditore che abbia trascritto un pignoramento contro entrambi i *partners* durante il periodo di applicabilità di una legge che considerava il bene come comune a entrambi, conserva tale garanzia anche se la legge successivamente applicabile in virtù di scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come di proprietà esclusiva del *partner* non debitore;

iii) il terzo che abbia acquistato nei confronti di uno dei *partners* un diritto di credito in relazione a un bene che nel vigore del vecchio regime patrimoniale spettava solo a detto debitore conserva tale diritto anche se la legge successivamente applicabile in virtù di scelta (con effetto retroattivo) considera il bene come facente parte della comunione legale dei beni.

L'art. 22, paragrafo 3, del Regolamento non distingue, infatti, tra diritti reali e diritti di credito, e deve perciò ritenersi che destinatari della tutela siano i titolari sia di diritti reali che di diritti di credito, purché relativi a beni determinati; con la sola precisazione che affinché il credito inerisca a un dato bene è necessario che lo stesso sia «individuato» mediante gli indici di circolazione rilevanti (ad esempio, trascrizione del pignoramento, trascrizione del contratto preliminare, possesso del

bene concesso in pegno, ecc.).

Quanto ai *terzi che abbiano acquistato diritti successivamente al mutamento della legge applicabile*, deve ritenersi che il conflitto si risolva sulla base della legge di circolazione applicabile ai singoli beni, tenuto conto delle regole di opponibilità del regime patrimoniale (e del mutamento della legge ad esso applicabile). Pertanto, se del cambiamento del regime patrimoniale è stata data pubblicità legale successivamente alla pubblicità dell'acquisto del terzo, è plausibile ritenere che detto cambiamento non possa essere opposto al terzo medesimo.

F) – Validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

La *validità formale* dell'accordo di scelta della legge è disciplinata dall'art. 23 del Regolamento, ai sensi del quale detto accordo «è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner».

L'art. 23 – a differenza di quanto previsto ad esempio dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in relazione alla materia successoria (art. 22, paragrafo 2) – non richiede che la scelta di legge sia «espressa». Non viene, peraltro, neanche adottata esplicitamente la soluzione opposta (come avviene, ad esempio, nell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento «Roma I» sulle obbligazioni contrattuali, o nell'art. 14 del Regolamento «Roma II» sulle obbligazioni extracontrattuali). In alcuni sistemi di diritto internazionale privato (come quelli svizzero e tedesco) la legge o la giurisprudenza ammettono l'inidoneità di una scelta tacita della legge applicabile al regime patrimoniale, fatti salvi i requisiti di forma dell'atto da cui la scelta stessa si desume. Per quanto concerne il Regolamento n. 1104/2016, il 45° «Considerando» prevede soltanto che non possa esservi mutamento della legge applicabile al regime patrimoniale «senza manifestazione espressa della volontà delle parti», che però non equivale ad affermare la necessità di una scelta espressa della legge regolatrice. Il 46° «Considerando» pone l'esigenza di una scelta informata della legge applicabile, ma anche tale previsione non appare sufficiente. Alla luce di tale panorama normativo, sembra potersi affermare l'idoneità – almeno entro certi limiti – di una scelta «tacita» della legge applicabile, ogni qualvolta siano rispettati i requisiti di forma dell'atto di scelta ma anche l'esigenza che la scelta medesima sia «informata». A tale riguardo, può essere ritenuta idonea scelta di legge quella operata mediante il richiamo, in una convenzione tra partners, di una determinata legge, o di specifici articoli di legge, appartenenti a un ordinamento tra quelli contemplati dall'articolo 22 del Regolamento. Viceversa, *la semplice «menzione» di un regime patrimoniale previsto da un dato ordinamento in un atto di acquisto di un immobile – ancorché ad opera di entrambi i partners – non sembra presentare i requisiti di una valida scelta di legge*.

L'art. 23 contempla poi alcune ipotesi particolari:

i) entrambi i partners hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra partners: in tal caso si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge;

ii) i partners hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partners, l'accordo è valido,

quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

iii) uno dei partners ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, mentre l'altro partner risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners* si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i partners siano abitualmente residenti, al momento della conclusione dell'accordo, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni tra partners, l'accordo di scelta potrà essere stipulato – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali.

Non è invece previsto l'obbligo di rispettare gli eventuali requisiti di forma supplementari previsti dalla legge di uno Stato terzo (cui deve equipararsi la legge di uno Stato membro non aderente al Regolamento).

Va notato che la residenza abituale menzionata dall'art. 23 del Regolamento (ai fini della validità formale dell'accordo di scelta della legge) è quella esistente al momento della conclusione dell'accordo.

Il 47° «*Considerando*» richiede che la scelta della legge applicabile sia «informata», e prevede l'introduzione di garanzie formali affinché «i partners siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta». L'imposizione delle forme «supplementari» previste dalla legislazione degli Stati membri – come avviene, riguardo all'Italia, per la forma dell'atto pubblico con l'assistenza di testimoni – ha quindi, nell'ottica del Regolamento, la funzione di informare debitamente le parti delle conseguenze della scelta di una legge, piuttosto che di un'altra: il relativo compito deve ritenersi affidato al notaio.

G) – Validità sostanziale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

A norma dell'art. 24 del Regolamento, l'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. Si fa, quindi, riferimento alla legge scelta dai partners nell'accordo di *optio iuris*, della cui validità si tratta.

Tuttavia, un *partner*, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge sopra indicata.

11) – Coordinamento con le leggi applicabili allo scioglimento dell'unione registrata, alle obbligazioni alimentari e alle successioni.

È estremamente opportuno, in caso di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale, *convenire contestualmente la legge applicabile ad altri aspetti*, non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1104/2016, ma *interferenti comunque con il regime patrimoniale* stesso. Il coordinamento non è sempre agevole: occorre verificare attentamente la situazione di fatto attuale e quella prevedibile futura, e quindi effettuare coerentemente la *professio iuris*, in relazione ai diversi profili (infra descritti).

A) – In primo luogo, è possibile scegliere la legge applicabile allo scioglimento

dell'unione civile. L'art. 32-*quater*, comma 2, della legge n. 218/1995 dichiara applicabile, al riguardo, il [Regolamento \(CE\) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010](#) (c.d. Regolamento Roma III), il cui articolo 5 ricomprende – tra le leggi che possono formare oggetto di scelta – ricomprende anche la legge dello Stato della residenza abituale dei *partners* al momento della conclusione dell'accordo, nonché la legge dello Stato di cui uno dei *partners* ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (leggi che coincidono, quindi, con quelle che possono formare oggetto di scelta ai fini del regime patrimoniale). Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, l'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento (quindi sia anteriormente alla costituzione dell'unione registrata, sia durante la stessa); è perciò consigliabile inserirlo nel medesimo atto con il quale viene scelta la legge applicabile al regime patrimoniale. Non sembra invece possibile scegliere il foro competente per le domande di scioglimento, disciplinato imperativamente dall'art. 32-*quater*, comma 1, della legge n. 218/1995. Tuttavia, a questo riguardo il coordinamento è assicurato dalla circostanza che a norma dell'art. 5 del Regolamento n. 1104/2016 il foro investito di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata è competente a giudicare anche delle questioni correlate relative agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

B) – In secondo luogo, i *partners* possono scegliere anche la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (nozione, quest'ultima, comprensiva anche degli eventuali assegni di mantenimento per l'ipotesi di scioglimento dell'unione), a norma dell'art. 15 del [Regolamento \(CE\) 18 dicembre 2008, n. 4/2009](#), che rinvia agli articoli 7 e 8 del [Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007](#), relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. In particolare, a norma dell'art. 8 del Protocollo è possibile scegliere, tra le altre, la legge dello Stato in cui uno dei *partners* ha la cittadinanza al momento della scelta, la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei *partners* al momento della scelta, nonché la legge scelta dai *partners* per disciplinare i loro rapporti patrimoniali, o quella effettivamente applicata a tali rapporti. Anche questa scelta può essere effettuata in ogni momento (pertanto, sia prima della costituzione dell'unione registrata che durante la stessa), e può essere quindi inserita nel medesimo atto che contiene la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale. Va evidenziato, d'altra parte, che l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 4/2009 consente anche la scelta del foro competente per le obbligazioni alimentari.

C) – Il coordinamento può essere effettuato, invece, in modo molto parziale e limitato in relazione alla legge applicabile alla successione dei *partners*: infatti, l'art. 22 del [Regolamento \(CE\) 4 luglio 2012, n. 650/2012](#), consente al *de cuius* di scegliere come legge che regola la sua intera successione soltanto la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte (una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte). D'altra parte, la scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione: essa non può essere quindi contenuta nell'atto tra vivi che contiene la scelta di legge applicabile al regime patrimoniale dei *partners*. Inoltre, la *professio iuris* è soggetta a specifiche limitazioni che non rendono sempre agevole il

coordinamento ¹⁰⁷.

Va comunque rammentato che, a norma dell'art. 5 della legge n. 650/2012, «*Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione*».

D'altra parte, a norma dell'art. 4 del Regolamento n. 1104/2016 il foro adito in merito alla successione di un partner (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012) è competente a giudicare anche delle questioni correlate relative agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

12) – Le norme di applicazione necessaria.

È fatta salva, a norma dell'art. 30 del Regolamento, l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro (lois de police) ¹⁰⁸. Occorre rammentare in proposito che diversi Stati europei (tra cui, ad esempio, Francia e Svizzera) prevedono con norme di applicazione necessaria una tutela imperativa dell'abitazione familiare, richiedendo ad esempio il consenso del coniuge (non proprietario) per la relativa alienazione ¹⁰⁹. L'art. 30 del Regolamento, tuttavia, fa salve solamente le norme di applicazione necessaria della legge del foro, e non anche quelle straniere. Ciò significa che ogni qualvolta l'autorità giurisdizionale competente sia quella italiana, la tutela di cui sopra non verrà in considerazione; per converso, ove sussista la competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che tuteli nel modo anzidetto l'abitazione familiare occorrerà tenerne conto ¹¹⁰.

13) – Le convenzioni tra partners.

L'art. 3, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento definisce come «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata.

¹⁰⁷ Due *partners* che abbiano la stessa cittadinanza possono scegliere la medesima legge (nazionale), rispettivamente con l'accordo relativo al regime patrimoniale e nel testamento di ciascuno di essi, per regolare sia il regime patrimoniale che le rispettive successioni; invece, due *partners* di nazionalità diversa potrebbero, sì, scegliere per la regolamentazione del regime patrimoniale la legge della loro residenza abituale, che tuttavia potrebbe non coincidere con la legge regolatrice delle rispettive successioni se, in un momento successivo, uno di essi o entrambi si trasferiscono in un altro Stato.

¹⁰⁸ Ai sensi del 53° «*Considerando*», «In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento».

¹⁰⁹ Cfr., ad esempio, l'art. 215 del codice civile francese; il § 1365 del BGB tedesco; l'art. 1:88 del codice civile olandese).

¹¹⁰ A titolo esemplificativo, si ipotizzi che un cittadino francese, residente abitualmente in Francia con il proprio coniuge (cittadina italiana), con cui ha scelto la legge italiana quale regolatrice del regime patrimoniale, abbia acquistato (egli solo) un immobile sempre in Francia, ed intenda alienarlo con atto stipulato in Italia. Ancorché tale soggetto abbia stipulato una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, secondo la legge francese all'atto deve obbligatoriamente partecipare anche il coniuge: disposizione, questa, di applicazione necessaria secondo la legge del foro francese, competente per ipotesi a norma dell'art. 6 del Regolamento.

A norma dell'art. 25 del Regolamento, la convenzione tra *partners* «è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner».

Vengono poi previsti alcuni casi particolari:

i) entrambi i partners hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners*: in tal caso si applica tale forma solenne;

ii) i partners hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione della convenzione. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra *partners*, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

iii) uno dei partners ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, mentre l'altro partner risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners* si applica tale forma solenne;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i partners siano abitualmente residenti, al momento della conclusione della convenzione, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni tra partners, questa potrà essere stipulata – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali;

v) si prevede, infine, che quando la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali più rigorosi («supplementari»), si applicano tali requisiti.

14) – Segue: la pubblicità legale e l'opponibilità ai terzi.

A norma dell'art. 27, lett. f), del Regolamento, la legge regolatrice degli effetti patrimoniali delle unioni registrate disciplina anche «*le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi*».

D'altra parte, a norma dell'art. 1, lett. h), del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito di applicazione «*qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro*». Pertanto, sia la pubblicità legale, sia i relativi effetti sono regolati dalla legge regolatrice della pubblicità medesima (a cui compete perciò stabilire se si tratti di pubblicità costitutiva, dichiarativa o notiziale), e non da quella che disciplina gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Occorre, al riguardo, evidenziare come il Regolamento n. 1104/2016 non abbia istituito alcun regime di pubblicità legale «europeo», per cui occorrerà pur sempre far riferimento alle forme di pubblicità legale previste dalle singole leggi nazionali (in quanto rilevanti, come si vedrà nel prosieguo).

Queste disposizioni devono essere coordinate con la previsione dell'art. 28 del Regolamento, che disciplina l'opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, «*In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da*

un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza».

La statuita deroga all'art. 27, lett. f), consiste nel fatto che la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata non disciplina gli effetti del regime sul rapporto giuridico tra un partner ed un terzo, ogni qualvolta il terzo non sia a conoscenza di tale legge, né sia tenuto (con l'uso dell'ordinaria diligenza) a conoscerla.

In questi casi, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, il rapporto giuridico tra partner e terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti;

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo.

La protezione del terzo è quindi attuata, ai sensi dell'art. 28, par. 3, mediante la tecnica delle norme di conflitto, sul piano quindi delle soluzioni internazionalprivatistiche, e non attraverso soluzioni di diritto materiale.

Perciò, in base all'art. 28, paragrafo 3, il rapporto giuridico tra il partner e il terzo è disciplinato dalla legge italiana:

i) se l'atto ha ad oggetto un bene immobile sito in Italia, o un bene o diritto registrato in Italia;

ii) ovvero, negli altri casi, se l'atto o contratto è regolato dalla legge italiana.

Il paragrafo 2 dell'art. 28 elenca i casi in cui «*si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata*»¹¹¹. Tale presunzione ricorre, in primo luogo, quando la legge applicabile a tali effetti patrimoniali si identifica, alternativamente, con la legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo (lex contractus);

ii) dello Stato in cui sia il partner contraente che il terzo hanno la loro residenza abituale;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti beni immobili (lex rei sitae).

In secondo luogo, la presunzione di conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione da parte del terzo ricorre quando il partner abbia adempiuto a determinati obblighi in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, e più precisamente agli obblighi di pubblicità previsti, alternativamente, dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo (lex contractus);

¹¹¹ Non è chiaro se si tratti di presunzione *iuris tantum* – come sembra ragionevole – ovvero *iuris et de iure*. Ove si opti per la prima, preferibile soluzione, dovrà ammettersi che il terzo possa provare di non essere stato a conoscenza della legge applicabile (prova che – in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa – si configura, peraltro, come particolarmente onerosa).

ii) dello Stato in cui sia il partner contraente che il terzo hanno la loro residenza abituale;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti beni immobili (lex rei sitae).

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va notato che:

A) – il rilievo internazionalprivatistico (ai fini dell'opponibilità ai terzi della legge applicabile) dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescinde dalla circostanza che a tale pubblicità sia attribuita, dall'ordinamento di origine, efficacia di pubblicità dichiarativa o di pubblicità notizia;

B) – rispetto all'ipotesi sub *ii*), la presunzione non opera ove soltanto il terzo (o soltanto il *partner* che contrae col terzo) sia abitualmente residente nello Stato, la cui legge disciplina la pubblicità legale;

C) – rispetto all'ipotesi sub *iii*), il riferimento è a qualsiasi pubblicità legale prevista dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile. Non soltanto, quindi, la pubblicità immobiliare, ma anche ad esempio quella attuata mediante annotazione nei registri di stato civile (ovvero mediante iscrizione in apposito registro). E in ogni caso, come già detto, a prescindere dal fatto che alla pubblicità sia riconosciuta efficacia notizia ovvero dichiarativa. Detto in altri termini, non rilevano qui gli effetti «materiali» della pubblicità legale, ma solamente l'esistenza della stessa, a cui il Regolamento ricollega determinati effetti «internazionalprivatistici» (opponibilità o meno ai terzi della legge regolatrice degli effetti patrimoniali dell'unione). L'art. 28, paragrafo 2, fa peraltro riferimento a «obblighi» di pubblicità, e ciò induce a ritenere che la pubblicità meramente «facoltativa» – quale può essere ad esempio la trascrizione dell'unione registrata in Italia da parte di *partners* cittadini stranieri che abbiano costituito l'unione all'estero, con le conseguenti annotazioni a margine – non può considerarsi idonea ai fini in oggetto;

D) – risulta in ogni caso escluso qualsiasi onere di compulsare i registri pubblici situati all'estero (*rectius*, situati in uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 28, paragrafo 2), al fine di accertare il regime patrimoniale del soggetto straniero.

L'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento, nello stabilire le suddescritte presunzioni di conoscenza, non contempla il caso – tra i più frequenti nella prassi negoziale – in cui un soggetto straniero e residente all'estero, parte di un'unione registrata all'estero i cui effetti sono regolati da legge straniera, contratti in Italia e/o su un bene sito in Italia. In tale ipotesi non ricorre alcuna delle presunzioni di conoscenza della legge applicabile al regime, elencate al suddetto paragrafo 2, e trova quindi applicazione la tutela residuale prevista dai paragrafi 1 e 3: conseguentemente, in tali casi il rapporto giuridico tra lo straniero ed il terzo è disciplinato:

*i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, siti in Italia, dalla legge italiana (*lex rei sitae*);*

*ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un *partner* e il terzo (generalmente dalla legge italiana quale *lex contractus*).*

Senonché, si tratta in questi ultimi casi di comprendere cosa significhi, concretamente, assoggettare il rapporto giuridico tra il terzo e lo straniero, il quale contratti in Italia, alla legge italiana (la quale, per inciso, prevede quale regime

patrimoniale legale quello della comunione legale dei beni)¹¹². Plausibilmente, in questi casi lo straniero non potrà opporre al terzo contraente in Italia il proprio regime patrimoniale, che non abbia formato oggetto di pubblicità legale in Italia: con la conseguenza che in assenza di una tale pubblicità legale, il terzo potrà legittimamente considerarlo alla stregua di un soggetto non legato da matrimonio o unione registrata, avente piena capacità di disporre dei beni oggetto dell'atto. A titolo esemplificativo, se lo straniero è unito all'estero in un regime di comunione universale dei beni (comprensivo dei beni acquistati prima della costituzione dell'unione registrata), l'applicazione della legge italiana farà sì che il terzo acquirente faccia salvo il proprio acquisto, trattandosi di beni acquistati prima del matrimonio.

Potrebbe tuttavia ritenersi che l'esistenza dell'unione registrata – o la sussistenza di limiti al suo potere di disporre – risulti al terzo, al quale lo straniero l'abbia comunicata. In questi casi, probabilmente, *l'effetto «pratico» dell'assoggettamento del rapporto alla legge italiana consiste nel diritto del terzo di esigere che il partner dello straniero presti il proprio consenso all'atto, come se fosse unito in regime di comunione legale secondo la legge italiana; e quindi che qualsiasi atto che abbia ad oggetto un bene, in relazione al quale la legge italiana ricollega la c.d. pubblicità negativa del regime di comunione legale dei beni, sia sottoscritto anche dal partner dello straniero (il quale, se vorrà evitare tale conseguenza, avrà l'onere di documentare debitamente il proprio diverso regime patrimoniale, legale o convenzionale)*. Con l'ulteriore precisazione che la conoscenza o conoscibilità del regime da parte del terzo non potrà andare oltre quanto comunicatogli dallo straniero (di modo che, ove lo straniero taccia riguardo ad una convenzione tra partners eventualmente stipulata, quest'ultima sarà inopponibile al terzo, ove non resa pubblica in Italia).

15) – *La competenza giurisdizionale.*

La competenza giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali derivanti dall'unione registrata è disciplinata dagli artt. 4 e seguenti del Regolamento.

Viene, innanzitutto, privilegiato (art. 4) il foro adito in merito alla successione di un partner (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012), e quello (art. 5) investito di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata: in questi casi, i suddetti fori sono competenti a giudicare anche delle questioni correlate relative agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

In mancanza, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, a norma dell'art. 6 del Regolamento sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partners nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

¹¹² Per alcuni cenni al problema, nel vigore della legge n. 218/1995, cfr. GAROFALO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, Torino 1997, p. 160 ss.

b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partners se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) di cittadinanza comune dei partners nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

In pratica, al di fuori dei casi di successione, separazione o divorzio la competenza è, *nella maggior parte dei casi*, dell'*autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei partners al momento della domanda.*

È comunque precisato (38° «*Considerando*») che il Regolamento non impedisce «alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro». È quindi possibile – ed è ammesso dalla legge italiana – che le parti definiscano stragiudizialmente, dinanzi ad un notaio italiano (con transazione o altrimenti) la controversia tra loro insorta o che potrebbe insorgere, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione.

16) – Gli accordi di scelta del foro.

A norma dell'art. 7 del Regolamento, nei casi contemplati all'articolo 6 – ossia quando nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 (successione a causa di morte) e 5 (separazione, divorzio o annullamento del matrimonio) – le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, alternativamente, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 (legge scelta dalle parti) o dell'articolo 26, paragrafo 1 (legge dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita).

L'accordo di scelta del foro deve essere «espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti».

Nel silenzio della norma, deve ritenersi che l'accordo di scelta del foro possa senz'altro essere anteriore al sorgere della controversia. Operativamente, l'accordo di scelta del foro potrà essere contenuto nell'atto che documenta l'accordo di scelta della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione; o, in mancanza di quest'ultimo, in altro apposito atto che potrà quindi attribuire competenza giurisdizionale al giudice dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Ove non sia contestuale all'accordo di scelta della legge applicabile, l'accordo di scelta del foro necessiterà unicamente della forma scritta (senza necessità di ulteriori forme solenni).

Va evidenziato che in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate quelli disciplinati dal Regolamento n. 1104/2016 sono gli unici accordi di scelta del foro possibili: non trovano applicazione, infatti, la Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (approvata con Decisione del Consiglio

dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE, né le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), né infine la Convenzione di Lugano del 2007.

17) – Riconoscimento di decisioni straniere in tema di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Gli artt. da 36 a 57 del Regolamento disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

A norma dell'art. 36, § 1, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39, § 1). Si tratta, quindi, di riconoscimento automatico, analogo a quello disciplinato da altre fonti comunitarie (es., Regolamento (CE) n. 1215/2012) e dalla legislazione nazionale (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995).

La disciplina degli artt. 36 e seguenti deve essere peraltro coordinata con quella dell'art. 69, paragrafi 1 e 2, del Regolamento: con la conseguenza che essa trova applicazione solo ai procedimenti avviati alla data o successivamente al 29 gennaio 2019. Se, però, il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

Per le altre controversie, continuano a trovare applicazione gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Tuttavia, in caso di contestazione (ad esempio, da parte del conservatore dei registri immobiliari chiamato a trascrivere una decisione), ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*), che la decisione sia riconosciuta (art. 36, § 2). In Italia, deve ritenersi competente a tal fine la Corte d'Appello (art. 67 della legge n. 218/1995).

L'art. 37 disciplina i motivi di diniego del riconoscimento (contrarietà all'ordine pubblico internazionale dello Stato di destinazione; mancata comunicazione o notificazione al contumace; incompatibilità con altra decisione emessa nei confronti delle stesse parti nello Stato membro di destinazione o in un paese terzo).

A norma dell'art. 42, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57. Questa disciplina differisce, pertanto, da quella del Regolamento (CE) n. 1215/2012, che ha invece introdotto il principio dell'esecutività automatica delle decisioni in materia civile e commerciale; le previsioni di tale ultimo Regolamento non si applicano, peraltro alla materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (art. 1, § 2, lett.

a), del Regolamento n. 1215/2012, che esclude espressamente «il regime patrimoniale fra coniugi o *derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio*»).

18) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.

A norma del 30° «*Considerando*», il Regolamento consente «a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso»¹¹³. Per quanto riguarda i *notai italiani*, appare certo che essi non esercitino alcuna funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e conseguentemente che essi possano – ad esempio – ricevere convenzioni tra partners, o accordi di scelta della legge applicabile, qualunque sia la legge applicabile a tali effetti, e qualunque sia l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento. Analogamente, accordi di scelta della legge applicabile e convenzioni tra *partners* possono essere ricevuti da notai stranieri, anche quando gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sono regolati dalla legge italiana.

Gli artt. 58 e 59 del Regolamento disciplinano l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici stranieri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Il termine «accettazione» è utilizzato, in luogo di quello «riconoscimento», al fine di differenziare le due fattispecie, e meglio esprimere il concetto di «equivalenza» degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo, che costituisce il fondamento della libera circolazione di tali atti¹¹⁴.

A norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), costituisce «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine. Il riferimento al «contenuto» deve ritenersi riferito al controllo di legalità dello stesso, più che all'efficacia probatoria (posto che generalmente l'atto pubblico non fa fede del contenuto intrinseco dell'atto, ma solo del fatto che le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate).

Gli atti pubblici rilevanti agli effetti del Regolamento sono quelli in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate: a titolo esemplificativo, vi sono

¹¹³ Va in proposito notato che – come precisato nel 29° «*Considerando*», «il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie».

¹¹⁴ Come precisato nel 31° «*Considerando*», «Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici».

ricompresi le convenzioni tra partners, e gli accordi di scelta della legge applicabile.

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Come precisato nel 57° «*Considerando*», nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine (lex auctoris). Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare l'apposito modulo ¹¹⁵, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine (art. 58, § 1).

Il principio di equivalenza, e l'attribuzione all'atto pubblico – nello Stato di destinazione – degli «effetti più comparabili» a quelli prodotti nello Stato di origine, può dar luogo a diverse possibili situazioni. A titolo esemplificativo, ad un atto pubblico italiano dovrebbe essere riconosciuta in un ordinamento, che non conosca la nozione di atto pubblico, quantomeno l'efficacia in esso attribuita alle scritture private la cui autenticità è stata accertata in un giudizio. Per converso, non può riconoscersi in Italia valore di atto pubblico ad un documento in cui non ricorrano i caratteri di cui all'art. 3, § 1, lett. c) del Regolamento.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 2) ¹¹⁶.

Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile al regime patrimoniale.

¹¹⁵ Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1104 deve essere conforme al modello di cui all'allegato II al [Regolamento \(CE\) 11 dicembre 2018, n. 2018/1990](#).

¹¹⁶ A norma del 61° «*Considerando*», Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

Come precisato dal 62° «*Considerando*», l'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 3) ¹¹⁷.

Occorre, pertanto, distinguere nettamente tra l'efficacia probatoria dell'atto pubblico (regolata dalla *lex auctoris*) e la validità del negozio giuridico ivi contenuto (regolata dalla legge che disciplina il regime patrimoniale).

L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*) (art. 59, § 1). Non si applica infatti alla materia dei regimi patrimoniali coniugali la disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, per espressa previsione contenuta nell'art. 2, § 2, lett. *a*), del Regolamento (CE) n. 805/2004. Agli effetti dell'eventuale utilizzo come titolo esecutivo in un altro Stato membro, ed ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera *b*), il notaio e in generale l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando l'apposito modulo (conforme al modello di cui all'allegato II al Regolamento (CE) n. 1990/2018) (art. 59, § 2).

Il Regolamento non affronta espressamente il problema dell'idoneità degli atti pubblici stranieri ai fini della pubblicità legale (a differenza, ad esempio, di quanto fa il Regolamento n. 650/2012 per il certificato successorio europeo: art. 69, § 5, e 18° «Considerando»). In assenza di una tale disciplina deve ritenersi da un lato che l'atto pubblico proveniente da uno Stato membro aderente al Regolamento debba ritenersi idoneo alla pubblicità (salva la necessità della relativa traduzione in lingua italiana); d'altro lato, deve però ritenersi compatibile con tale disciplina la prescrizione di diritto interno che impone il deposito dell'atto pubblico straniero presso un notaio o un archivio notarile italiano (art. 106, n. 4, l. not.), quale requisito per accedere alla pubblicità. Soluzione, quest'ultima, che risulta espressamente dall'art. 1, paragrafo 2, lett. *h*), del Regolamento (e dal 27° «Considerando») per quanto concerne la trascrizione relativa a beni immobili e mobili registrati, ma che può plausibilmente adottarsi anche in relazione ad altre tipologie di pubblicità legale (come le iscrizioni e annotazioni nei registri di stato civile).

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 61). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

19) – Matrimoni omosessuali contratti all'estero.

Il Regolamento (UE) n. 1103/2016 non si applica alle questioni preliminari, quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di

¹¹⁷ Ai sensi del 59° «Considerando», i termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

diritto internazionale privato (art. 1, paragrafo 2, lett. *b*), e 21° «Considerando»). Ne deriva che la questione della esistenza, validità, riconoscibilità e trascrivibilità del matrimonio omosessuale è disciplinata dalle norme interne di diritto internazionale privato.

L'art. 1, comma 28, della legge n. 76/2016 aveva delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi anche in materia di diritto internazionale privato, «*prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo*». Disciplina, questa, volta a risolvere il problema dei matrimoni omosessuali contratti all'estero (che la giurisprudenza aveva ritenuto non trascrivibili in Italia ¹¹⁸), con riferimento ai quali risulta ormai definitivamente superata la tesi della loro contrarietà all'ordine pubblico internazionale ¹¹⁹.

In attuazione di tale delega, e con riferimento ai matrimoni omosessuali, l'art. 32-*bis* della legge n. 218/1995 – che ha peraltro attuato in modo restrittivo tale delega – dispone che «*Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana*».

Come precisato dalla Relazione governativa al D. Lgs. n. 7/2017, la disciplina del matrimonio omosessuale contratto all'estero da cittadini italiani deve essere desunta dalla legge n. 76/2016, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) dell'altro coniuge o partner, e dalla relativa residenza in Italia o all'estero.

Ne deriva, *a contrario*, che i matrimoni omosessuali contratti all'estero tra cittadini stranieri non rientrano nella disciplina dell'art. 32-*bis* della legge n. 218/1995, ma sono soggetti alla disciplina internazionalprivatistica dettata dalla medesima legge n. 218/1995 per il matrimonio: categoria nel cui ambito rientra ormai – nella dimensione internazionalprivatistica – anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La qualificazione delle categorie internazionalprivatistiche, infatti, pur dovendo essere effettuata secondo la *lex fori*, deve aver luogo con l'elasticità necessaria a ricomprendere anche le possibili varianti presenti in altri ordinamenti.

La legge italiana, in definitiva, riqualifica come unione civile unicamente il matrimonio omosessuale in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano; i matrimoni omosessuali tra cittadini stranieri devono essere invece qualificati come veri e propri matrimoni: il relativo regime patrimoniale è disciplinato dall'art. 30 della legge n. 218/1995. Trattandosi di *matrimonio omosessuale tra stranieri*, dalla

¹¹⁸ Cfr. al riguardo, di recente, CASABURI, *Dalla parte degli infedeli: il consiglio di Stato apre, di fatto, alla trascrizione dei matrimoni omosessuali (nota a Cons. Stato 1 dicembre 2016, n. 5047)*, in *Foro it.*, 2017, III, c. 28; TRAVI, *La competenza all'annullamento della trascrizione del matrimonio celebrato all'estero fra persone dello stesso sesso (nota a Cons. Stato 1 dicembre 2016, n. 5047)*, in *Foro it.*, 2017, III, c. 30; AZZARRI, *Diritti fondamentali e stato civile: il caso delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero (nota a Cons. Stato 26 ottobre 2015, n. 4897)*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, I, p. 397; CASABURI, *Contra paganos – La lama di palazzo Spada sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero (nota a Cons. Stato 26 ottobre 2015, n. 4899, e T.A.R. Lazio 9 marzo 2015, n. 3907)*, in *Foro it.*, 2016, III, c. 27; IORIO, *Trascrizione dei matrimoni omosessuali esteri e poteri del prefetto (nota a Cons. Stato 8 ottobre 2015 n. 4899)*, in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 64.

¹¹⁹ Per l'esclusione della contrarietà dei matrimoni omosessuali all'ordine pubblico internazionale, cfr. Cass. 15 giugno 2017, n. 14878, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2280.

qualificazione del matrimonio omosessuale contratto all'estero come matrimonio a tutti gli effetti discende la trascrivibilità dello stesso in Italia ¹²⁰, a norma dell'art. 63, comma 2, lett. *c-bis*), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ¹²¹.

Quanto sopra vale però solo per i matrimoni celebrati entro il 29 gennaio 2019. A seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti europei nn. 1103/2016 e 1104/2016, deve ormai ritenersi che i regimi patrimoniali derivanti da tutti i matrimoni omosessuali contratti all'estero a partire dal 30 gennaio 2019 – non importa se tra cittadini italiani e/o stranieri – siano disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1103/2016, trattandosi di matrimoni a tutti gli effetti di legge (non contrastanti, come già detto, con l'ordine pubblico internazionale). L'art. 32-*bis* della legge n. 218/1995 continuerà, invece, a disciplinare gli effetti patrimoniali dei matrimoni omosessuali contratti *anteriamente* da cittadini italiani.

Per quanto concerne la capacità a contrarre matrimonio, la stessa continua ad essere regolata – anche dopo l'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei – dalla legge nazionale dei coniugi (art. 27 della legge n. 218/1995, salvo il rinvio *ex art.* 13, e salvo inoltre il disposto dell'art. 32-*bis* per quanto riguarda i cittadini italiani); di conseguenza, ove la legge nazionale di uno o entrambi dei coniugi non riconosca il matrimonio omosessuale, lo stesso dovrebbe teoricamente ritenersi invalido. Tuttavia, se si ritiene estensibile, *a fortiori*, a tale fattispecie la disciplina dell'art. 32-*ter*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 218/1995, è probabilmente possibile – accogliendo il suggerimento di una parte della dottrina – far salva la validità di tale matrimonio, riqualificandolo come unione civile (salvo che si ammetta invece il riconoscimento dello *status* giuridico validamente costituito nell'ordinamento in cui il matrimonio è stato celebrato) ¹²².

¹²⁰ Il D. Lgs. n. 5/2017 ha modificato la disciplina dello stato civile, prevedendo:

A) – all'art. 63, comma 2, lett. *c-bis*), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trascrizione nei registri di stato civile degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;

B) – all'art. 134-*bis*, comma 3, lett. *a*), del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione nella parte seconda del registro delle unioni civili degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero.

¹²¹ Cfr. però l'art. 134-*bis*, comma 3, lett. *a*), del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, transitoriamente applicabile fino all'operatività dell'archivio nazionale informatizzato, di cui all'art. 10 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78.

¹²² Si tratta del metodo del riconoscimento delle situazioni giuridiche create all'estero – alternativo al metodo classico dei conflitti di legge – che comporta (salva l'applicazione del limite dell'ordine pubblico internazionale) il riconoscimento all'interno dell'ordinamento nazionale degli *status* personali legittimamente acquisiti e accertati dall'ordinamento competente straniero, al quale è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento; la Corte Suprema ha affermato che «quello status dipende dai provvedimenti accertativi dello Stato estero di nascita, con divieto per il giudice italiano di sovrapporre propri accertamenti e fonti di informazione nazionali o estranee» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19599, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3329, e ulteriore giurisprudenza ivi citata).

Si consideri, d'altra parte, l'orientamento di legittimità secondo il quale «Il matrimonio celebrato all'estero dal cittadino, nell'osservanza delle forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento anche se contratto in violazione delle leggi italiane, sino a che non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento» (Cass. 13 aprile 2001, n. 5537, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2379).

Va ricordata, ancora, Corte Cost. 11 giugno 2014, n. 170, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2674 («Sono incostituzionali gli art. 2 e 4 l. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima»). Alla luce della decisione della Consulta (ma anche della Corte europea dei diritti

Nel caso in cui uno dei coniugi abbia più cittadinanze, occorre distinguere:

i) in caso di concorso di più cittadinanze di Stati non membri dell'Unione europea, deve darsi prevalenza a quella più effettiva;

ii) in caso di concorso di più cittadinanze, di cui almeno una di uno Stato membro dell'Unione europea, ove il matrimonio omosessuale sia riconosciuto dalla legge di uno Stato membro quest'ultima ha la prevalenza¹²³;

iii) in caso di concorso tra la cittadinanza di uno Stato membro e quella italiana, occorre comunque dare la prevalenza alla cittadinanza dello Stato che riconosce il matrimonio omosessuale¹²⁴.

Per quanto specificamente concerne i rapporti patrimoniali tra coniugi omosessuali:

A) – I rapporti patrimoniali derivanti da matrimonio omosessuale contratto all'estero entro il 29 gennaio 2019 da un cittadino italiano (con altro cittadino italiano o con uno straniero) sono disciplinati – a norma dell'art. 32-bis della legge n. 218/1995 – dalle norme italiane in tema di unioni civili; ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016, trova pertanto applicazione il regime di comunione legale dei beni, salva la possibile stipulazione di convenzioni matrimoniali. In caso di matrimonio contratto a partire dal 30 gennaio 2019, si applica invece il Regolamento (UE) n. 1103/2016, trattandosi di matrimonio a tutti gli effetti.

B) – Quanto sopra vale anche per i rapporti patrimoniali derivanti da matrimonio omosessuale contratto all'estero tra cittadini italiani abitualmente residenti in Italia (anche a tale fattispecie si applica l'art. 32-bis, essendo l'art. 32-quinquies riferito alle sole unioni civili o istituti analoghi).

C) – I rapporti patrimoniali derivanti da matrimonio omosessuale contratto all'estero da cittadini stranieri sono regolati:

1) – se contratti entro il 29 gennaio 2019, dalla legge individuata dall'art. 30 della legge n. 218/1995 (con *applicazione del rinvio*);

2) – se contratti a partire dal 30 gennaio 2019, dalla legge individuata dal Regolamento (UE) n. 1103/2016 (con *esclusione del rinvio*).

20) – Unioni registrate costituite all'estero.

Per quanto concerne le *unioni registrate costituite all'estero* entro il 29 gennaio 2019, occorre tener conto della previsione contenuta nell'art. 32-quinquies della legge n. 218/1995 (*Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso*):

«L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana».

In questo caso, la delega, contenuta nella legge n. 76/2016, è stata interpretata

dell'uomo, sentenza 21 luglio 2015, in *Foro it.*, 2016, IV, c. 1), e in un'ottica di interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata degli artt. 32-bis e 32-ter, commi 1 e 2, della legge n. 218/1995, che non discrimini tra cittadini italiani e cittadini stranieri, e adempia all'obbligo di assicurare uno specifico quadro legale che riconosca e tuteli comunque le unioni omosessuali, appare ragionevole ritenere che il *matrimonio omosessuale contratto all'estero da parte di un cittadino straniero, la cui legge nazionale non ritiene valido tale tipo di matrimonio*, possa essere considerato *valido quantomeno riqualficandolo come unione civile in base alla legge italiana*.

¹²³ Cfr. Corte Giustizia UE 2 ottobre 1997, causa C-122/96.

¹²⁴ Corte Giustizia UE 2 ottobre 2003, causa C-148/02.

restrittivamente in quanto – come correttamente chiarito nella Relazione governativa al D. Lgs. n. 7/2017 – l'applicazione della legge italiana si giustifica solo in funzione antielusiva con riferimento alle unioni civili costituite all'estero tra cittadini italiani residenti in Italia, allorché cioè una situazione «totalmente italiana» sia stata trasformata deliberatamente in «transnazionale» allo scopo di applicare un regime giuridico diverso da quello italiano, con un intento quindi di *system shopping*. Ne consegue, quindi, che:

A) – l'unione civile contratta all'estero da due cittadini italiani, residenti in Italia, produce gli effetti dell'unione civile italiana, a norma dell'art. 32-*quinquies* della legge n. 218/1995¹²⁵;

B) – l'unione civile contratta all'estero da due cittadini italiani (di cui uno o entrambi residenti all'estero), ovvero da due cittadini stranieri (ancorché residenti in Italia), ovvero da coppie miste di cittadini italiani e stranieri, ovunque residenti, è soggetta alla normale disciplina internazionalprivatistica.

Il D. Lgs. n. 5/2017 ha corrispondentemente modificato la disciplina dello stato civile, prevedendo:

A) – all'art. 63, comma 2, lett. c), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la trascrizione nei registri di stato civile delle unioni civili costituite all'estero;

B) – all'art. 134-*bis*, comma 3, lett. a), del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, la trascrizione, nella parte seconda del registro delle unioni civili, delle unioni costituite all'estero;

C) – a norma dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 396/2000, l'unione civile all'estero, quando le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere costituita innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.

Trattandosi di unioni registrate costituite all'estero a partire dal 30 gennaio 2019, mentre per la relativa costituzione e validità occorre fare sempre riferimento alle previsioni della legge n. 218/1995, i relativi regimi patrimoniali sono in ogni caso disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1104/2016: non vale, per tali effetti patrimoniali, la norma di conflitto unilaterale dettata – relativamente alle unioni tra cittadini italiani – dall'art. 32-*quinquies* della legge n. 218/1995, che continua invece a disciplinare i regimi delle unioni registrate costituite anteriormente (entro il 29 gennaio 2019).

Occorre poi interrogarsi sulla disciplina delle unioni registrate tra persone di sesso diverso, eventualmente costituite all'estero in conformità alla legge ivi vigente. Mentre – a decorrere dal 30 gennaio 2019 – il Regolamento (UE) n. 1104/2016 disciplina il riconoscimento degli effetti patrimoniali di unioni registrate di qualsiasi genere (anche quindi tra persone di sesso diverso, che sono consentite ad esempio nei Paesi

¹²⁵ Si tratta di una norma antielusiva, che peraltro trova applicazione anche nel caso in cui la residenza abituale in Italia dei due cittadini italiani sia trasferita successivamente alla celebrazione del matrimonio (e, per converso, cessa di applicarsi non appena uno dei suddetti elementi di collegamento venga meno). Detta disposizione attrae alla disciplina italiana fattispecie di unioni registrate che possono essere molto diverse rispetto alle unioni civili italiane: basti pensare da un lato ai Pacs francesi, d'altro lato a forme di unioni registrate assimilabili in tutto e per tutto ai matrimoni.

Bassi), la disciplina internazionalprivatistica italiana, applicabile alle unioni costituite entro il 29 gennaio 2019, regola invece – almeno apparentemente – le sole unioni tra persone dello stesso sesso (artt. 32-ter e 32-quinquies della legge n. 218/1995). Con la precisazione, peraltro, che nell'art. 32-ter il riferimento allo «stesso sesso» è contenuto unicamente nella rubrica, oltre che nel secondo periodo del primo comma («Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana»). Viceversa, il comma 1, primo periodo, stabilisce che «la capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile»: alla luce di questa disposizione, allora, la disciplina dell'art. 32-ter – ivi compresa quella del comma 4, che individua la legge applicabile – può ritenersi (estensivamente) applicabile anche alle unioni registrate all'estero tra persone di sesso diverso. D'altra parte, a norma dell'art. 32-ter, comma 2, «ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti»: ne consegue che, al fine di evitare una ingiustificata discriminazione, dovrebbe essere riconosciuta in Italia anche l'unione registrata costituita tra un cittadino italiano e un cittadino straniero di sesso diverso. Fermo restando che all'unione costituita entro il 29 gennaio 2019 tra due cittadini italiani potrebbero essere invece ricollegati unicamente gli effetti di una convivenza di fatto, ricorrendone i presupposti.

21) – Unioni registrate costituite in Italia da cittadini stranieri.

Agli effetti della costituzione e della validità di tali unioni, occorre far riferimento – anche per le unioni formate dopo il 29 gennaio 2019, salva scelta di una legge diversa – alla legge italiana, quale legge del luogo in cui l'unione stessa è stata costituita (art. 26 del Regolamento n. 1104/2016). Trova perciò applicazione la disciplina delle unioni civili, contenuta nella legge n. 76/2016.

L'art. 1, comma 19, della legge n. 76/2016 richiama, in quanto applicabile alle unioni civili, l'art. 116, comma 1, c.c., che disciplina il matrimonio dello straniero nello Stato. Da ciò il legislatore delegato ha correttamente desunto la possibilità, per i cittadini stranieri, di contrarre una unione civile in Italia (anche perché la suddetta legge n. 76/2016 non prevede alcuna limitazione riguardo alla cittadinanza o alla residenza dei *partners*).

Al riguardo, è stata introdotta la previsione dell'art. 32-ter, comma 2, nella legge n. 218/1995: «*Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia*».

La disposizione si è resa necessaria in quanto alcuni ordinamenti stranieri contemplano impedimenti per motivi religiosi, o comunque non riconoscono le unioni civili. A fronte di tali situazioni, il legislatore ha, innanzitutto, dichiarato irrilevanti gli impedimenti relativi al sesso delle parti (essendo gli stessi contrari

all'ordine pubblico internazionale, di cui all'art. 16 della legge n. 218/1995). In secondo luogo, ha ritenuto sufficiente, in luogo del nulla osta specifico all'unione civile, qualsiasi certificato o atto idoneo ad attestare la libertà di stato (surrogabile con dichiarazione sostitutiva a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).

La disciplina suesposta è completata dalla previsione, contenuta nel comma 1 dell'art. 32-ter, secondo cui «*Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana*». Pertanto, lo straniero la cui legge regolatrice non ammette l'unione civile potrà sempre costituirla sulla base delle previsioni della legge n. 76/2016.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1104/2016, le unioni civili registrate in Italia sono quindi assoggettate alla legge italiana a norma dell'art. 26, paragrafo 1, del medesimo Regolamento. Resta ferma, tuttavia, la possibilità per i partners che abbiano costituito l'unione registrata in Italia di scegliere una diversa legge regolatrice degli effetti patrimoniali dell'unione, tra quelle indicate nell'art. 22 del medesimo Regolamento. Coerentemente, l'art. 70-*quaterdecies* del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dispone che quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. In tale ipotesi, *mentre la costituzione, la validità, i requisiti di capacità dell'unione civile saranno regolati dalla legge italiana, il regime patrimoniale dei partners sarà invece regolato dalla legge da essi scelta* (legge del luogo di residenza abituale o della cittadinanza dei partners o di uno di essi).

22) – *Capacità e condizioni per costituire un'unione registrata.*

A norma dell'art. 32-ter, comma 1, della legge n. 218/1995, «*La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria*».

Questa disposizione si applica anche alle unioni registrate successivamente al 29 gennaio 2019, posto che il Regolamento n. 1104/2016 non disciplina i profili relativi alla capacità dei partners (art. 1, paragrafo 2, lett. a), e 20° «Considerando»).

La soluzione normativa è in linea con la tradizione: il riferimento alla legge nazionale ai fini della disciplina della capacità costituisce, infatti, soluzione tradizionale nel diritto internazionale privato italiano (cfr. gli artt. 20 e 23 della legge n. 218/1995). Trova comunque applicazione il rinvio, a norma dell'art. 13 della medesima legge n. 218/1995.

La legge nazionale trova applicazione anche in relazione alle condizioni speciali di capacità di agire, poiché l'art. 32-ter, a differenza dell'art. 23, comma 1, della legge n. 218/1995, non richiama neanche in tal caso la *lex causae*.

L'art. 32-ter, comma 1, rinvia infine all'art. 1, comma 4, della legge n. 76/2016 (che disciplina gli impedimenti alla costituzione dell'unione civile), qualificando tale disposizione come norma di applicazione necessaria. L'indicazione non è, comunque, tassativa, potendo configurarsi ulteriori norme di applicazione necessaria, ancorché

non espressamente richiamate come tali.

Peraltro, per quanto riguarda la capacità a costituire un'unione registrata, regolata dalla legge nazionale dei *partners*, valgono in linea di principio le conclusioni già esposte in relazione al matrimonio omosessuale circa l'eventuale riconoscimento dello *status* conseguito all'estero. Comunque, la clausola di salvezza contenuta nell'art. 32-ter, comma 1, secondo periodo («*Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana*»), consente in ogni caso di far salva la validità di tali unioni, assoggettandole alla legge italiana.

23) – Requisiti formali per la costituzione dell'unione registrata.

Ai sensi dell'art. 32-ter, comma 3, della legge n. 218/1995, «*L'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione*». Anche in questo caso la soluzione è conforme al principio del *favor validitatis*, tipico del diritto internazionale privato quanto ai profili di forma degli atti giuridici.

Per il resto, vale quanto già precisato: anche per le unioni registrate successivamente al 29 gennaio 2019, il Regolamento n. 1104/2016 non disciplina «l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata» (art. 1, paragrafo 2, lett. b) ¹²⁶: per la relativa valutazione occorrerà quindi continuare a fare riferimento alle disposizioni della legge n. 218/1995.

24) – Rapporti personali e patrimoniali tra i partners dell'unione registrata.

A norma dell'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995, «*I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede*».

Tale norma di conflitto si applica ai regimi patrimoniali delle unioni registrate entro la data del 29 gennaio 2019; e continuerà ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento n. 1104/2016 – a prescindere dal momento della costituzione dell'unione – agli effetti personali dell'unione registrata. Tali effetti, personali e patrimoniali, sono pertanto disciplinati:

a) dalla legge scelta dai partners (legge dello Stato di residenza o cittadinanza di almeno uno di essi);

b) in mancanza, dalla legge dello Stato dinanzi alle cui autorità l'unione è stata costituita (e, conseguentemente, registrata) ¹²⁷.

¹²⁶ Cfr. anche il 21° «*Considerando*»: «Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato».

¹²⁷ Teoricamente trova applicazione il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995, che tuttavia difficilmente avrà modo di operare; esso deve essere infatti escluso nei casi suindicati sub a) (per espressa

Opera, invece, quale clausola di eccezione la previsione secondo cui – a richiesta di una delle parti – il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato in cui la vita comune è prevalentemente localizzata. Si tratta evidentemente dell'ipotesi in cui il rapporto presenti uno stretto collegamento con la legge suindicata, magari perché i *partners* si sono definitivamente stabiliti in uno Stato diverso da quello della costituzione dell'unione.

In relazione alla disciplina internazionalprivatistica italiana degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, applicabile *ratione temporis*, manca nell'art. 32-ter una regolamentazione dei conflitti con i terzi, come pure dei requisiti formali e sostanziali della *professio iuris*: è plausibile al riguardo l'estensione analogica della disciplina dettata dall'art. 30, commi 2 e 3, della legge n. 218/1995.

Per il resto, per le unioni contratte entro il 29 gennaio 2019 è possibile rinviare alla copiosa elaborazione dottrinale relativa alla disciplina di conflitto contenuta nell'art. 30 della legge n. 218/1995 (relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi), per quanto concerne la casistica ed i numerosi problemi interpretativi riguardanti la disciplina internazionalprivatistica del regime patrimoniale coniugale: si rammentano, tra gli altri, le problematiche relative al mutamento nel tempo dei criteri di collegamento e quindi della legge applicabile (*conflict mobile*); i problemi di diritto intertemporale; la disciplina della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi della legge regolatrice del regime patrimoniale; i problemi relativi all'accordo di scelta della legge applicabile (con particolare riguardo al relativo regime formale)¹²⁸.

Agli effetti patrimoniali delle unioni registrate a partire dal 30 gennaio 2019 si applicano, invece, le previsioni del Regolamento n. 1104/2016, il quale però non disciplina le questioni relative a capacità e validità, allo scioglimento dell'unione registrata, come pure la materia delle obbligazioni alimentari (art. 2, lett. c) ed f) del Regolamento). Trovano perciò applicazione per tali aspetti, anche alle unioni registrate a partire dal 30 gennaio 2019 gli articoli 30-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies della legge n. 218/1995; fatta eccezione solo per il comma 4 dell'art. 32-ter, in relazione al regime patrimoniale, sostituito per le nuove unioni registrate dalle previsioni del Regolamento europeo.

In definitiva, i rapporti patrimoniali derivanti dalle unioni registrate sono regolati come segue:

1) – per le unioni contratte entro il 29 gennaio 2019 da cittadini stranieri, sono regolati dalla legge individuata dall'art. 32-ter, comma 4, della legge n. 218/1995 (con *teorica ma improbabile applicazione del rinvio*);

2) – per le unioni contratte entro il 29 gennaio 2019 all'estero, tra cittadini italiani abitualmente residenti in Italia, sono soggetti – a norma dell'art. 32-quinquies della legge n. 218/1995 – alle disposizioni sulle unioni civili della *legge italiana* (comunione legale dei beni, salva la stipula di convenzioni matrimoniali);

3) – ai contratti di convivenza, riguardanti convivenze costituite entro il 29 gennaio 2019, si applica la legge individuata dall'art. 30-bis della legge n. 218/1995

disposizione dell'art. 13, che esclude il rinvio in presenza di *professio iuris*), e deve ritenersi piuttosto improbabile che la legge del luogo di costituzione e registrazione dell'unione rinvii a sua volta alla legge di un altro Stato.

¹²⁸ Si rinvia, al riguardo, a PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003.

(con *applicazione del rinvio*, quantomeno nel caso di cittadinanza comune dei conviventi);

4) – per le unioni di qualsiasi genere, contratte a partire dal 30 gennaio 2019, sono regolati dalla legge individuata dal Regolamento (UE) n. 1104/2016 (con *esclusione del rinvio*), senza quindi poter più riconoscere alcuno spazio neanche alla norma antielusiva dell'art. 32-*quinquies* della legge n. 218/1995.

25) – Unioni registrate e successioni a causa di morte.

La disciplina europea degli effetti patrimoniali delle unioni registrate non si applica al profilo della successione a causa di morte, che trova la propria regolamentazione esclusivamente nel Regolamento (CE) n. 650/2012. A norma dell'art. 1, paragrafo 2, lett. *a*), di quest'ultimo Regolamento, esso non disciplina lo *status* delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili: per valutare quindi la validità dell'unione registrata occorre fare riferimento alle norme di conflitto nazionali (già commentate). La *lex successionis* disciplina invece (art. 23, paragrafo 2, lett. *b*), del Regolamento) l'individuazione dei beneficiari, eredi o legatari. Ne consegue che, per quanto concerne l'Italia:

1) – la validità dell'unione registrata costituita all'estero da cittadini italiani e/o stranieri deve essere valutata alla luce della legge applicabile a norma degli artt. 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quinquies* della legge n. 218/1995;

2) – nella misura in cui tali rapporti siano da ritenersi validi, l'attribuzione eventuale di diritti successori al coniuge o al *partner* dell'unione registrata è invece di competenza della *lex successionis*, individuata dal Regolamento n. 650/2012.

26) – Obbligazioni alimentari e di mantenimento tra i partners dell'unione registrata.

In relazione alle obbligazioni alimentari che possono sorgere tra i partners dell'unione registrata, occorre distinguere a seconda che l'unione sia costituita entro il 29 gennaio 2019, o successivamente.

Nel primo caso trova senz'altro applicazione la disciplina di conflitto interna, sulla quale è recentemente intervenuto il D. Lgs. n. 7/2017, su un duplice versante.

In primo luogo, l'art. 32-*ter*, comma 5, della legge n. 218/1995, richiama la previsione dell'art. 45 della legge n. 218/1995, che contiene per l'appunto la disciplina di conflitto delle obbligazioni alimentari.

In secondo luogo, è stato modificato – con disposizione di portata generale, non limitata cioè alle unioni civili – l'art. 45 della legge n. 218/1995 (*Obbligazioni alimentari nella famiglia*), il cui nuovo testo recita:

«Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni».

Quest'ultima previsione ha, in realtà, un valore puramente ricognitivo, e non precettivo, in quanto il Regolamento (CE) n. 4/2009 sarebbe stato comunque applicabile – in luogo della Convenzione dell'Aja del 1973, precedentemente richiamata dall'art. 45 – per forza propria, in quanto fonte normativa

gerarchicamente sovraordinata alla legislazione statale ¹²⁹.

Merita, piuttosto, segnalare che ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento n. 4/2009, «*La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento*». Pertanto:

A) – la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è senz'altro quella individuata dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007; sul sito internet della Conferenza dell'Aja è possibile individuare gli Stati tra i quali il Protocollo è in vigore;

B) – il Regolamento (CE) n. 4/2009 trova, invece, applicazione al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Trattandosi di unioni registrate a partire dal 30 gennaio 2019, la situazione non cambia. Infatti, le obbligazioni alimentari non sono disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1104/2016 (art. 1, paragrafo 2, lett. c), e 22° «Considerando»), e trovano la propria regolamentazione nella disciplina di conflitto interna. Anche in questi casi, pertanto, la disciplina internazionalprivatistica è quella sopra descritta.

Nel concetto di «obbligazioni alimentari», sopra richiamato, rientrano anche – per comune interpretazione – anche le obbligazioni di mantenimento derivanti, tra l'altro, dallo scioglimento dell'unione registrata.

27) – Scioglimento dell'unione registrata.

Ai sensi dell'art. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1104/2016, si intendono per «*effetti patrimoniali di un'unione registrata*» l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei *partners* tra loro e verso terzi, «*in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento*». Ai sensi del 51° «Considerando», «*La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni*». Ai sensi dell'art. 27, lett. e), la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del Regolamento determina anche «la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata».

Pertanto, rientrano nella competenza della legge del regime patrimoniale anche le eventuali convenzioni, o sentenze, con cui viene operato il trasferimento o la divisione di beni dei partners a seguito dello scioglimento dell'unione registrata. Mentre, come già visto, gli eventuali *obblighi di mantenimento* trovano la loro disciplina nella *legge applicabile alle obbligazioni alimentari*.

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle cause di scioglimento, e per ciò che concerne la competenza giurisdizionale e il riconoscimento dei provvedimenti

¹²⁹ Cfr. al riguardo SALVADORI, *Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1047; PANCALDI, *La disciplina processualistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento CE n. 4 del 2009*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1353.

relativi, il Regolamento n. 1104/2016 non dispone. Occorre, perciò, fare riferimento alle previsioni della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Più precisamente, a norma dell'art. 32-*quater* della legge n. 218/1995 (*Scioglimento dell'unione civile*), introdotto dal D. Lgs. n. 7/2017:

«1. *In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.*

2. *Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale».*

Sul Regolamento (UE) n. 1259/2010¹³⁰, e quindi sulla legge applicabile al divorzio (ed allo scioglimento dell'unione civile), che può anche essere preventivamente scelta dai *partners* – come sopra precisato – cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2010*, in www.gaetanopetrelli.it.

28) – Disciplina internazionalprivatistica delle convivenze di fatto e dei contratti di convivenza.

Il Regolamento (UE) n. 1104/2016 definisce l'unione registrata come «il regime di *comunione di vita tra due persone* previsto dalla legge, la cui registrazione è *obbligatoria* a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione».

Inoltre, come precisato dal 16° «*Considerando*» del Regolamento n. 1104/2016, «Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra

¹³⁰ Sul Regolamento (CE) n. 1259/2010, cfr. VIARENGO, *La legge applicabile al divorzio nel Regolamento c.d. «Roma III»*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 799; QUEIROLO, *Il Regolamento 2201/2003: circolazione delle sentenze in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio*, *ibidem*, p. 825; BARUFFI, *Il riconoscimento del divorzio notarile*, *ibidem*, p. 895; AA.VV., *Il ruolo del notaio nel divorzio europeo. Aspetti personali e patrimoniali. Patti prematrimoniali*, a cura di VELLETTI e CALÒ, Milano 2012; CAGNAZZO, *I divorzi internazionali europei*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 159; BARATTA, *Matrimonio (scioglimento e separazione) (dir. internaz. priv.)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano 2013, p. 437; CAMPIGLIO, *Prime applicazioni delle norme europee sui divorzi «internazionali»*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 173; CALÒ, *La vocazione universale del divorzio europeo*, in *Riv. not.*, 2014, p. 613; UCCELLA, *Il regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Convenzione Roma III). Spunti di riflessione*, in *Vita not.*, 2014, p. 103; QUEIROLO-CARPANETO, *Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III»*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2012, p. 59; AA.VV., *Reg. UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, a cura di FRANZINA, in *Nuove leggi civ.*, 2011, p. 1435; VIARENGO, *Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 601; BOELE-WOELKI, *For Better or for Worse: The Europeanization of International Divorce Law*, in *Yearbook of Private International Law*, XII, 2010, p. 1; HAMMJE, *Le nouveau règlement (UE) n. 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps*, in *Revue critique*, 2011, p. 291; RICCI, *La legge applicabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 55.

coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione».

Non vi è dubbio che le unioni civili, disciplinate in Italia con legge n. 76/2016, rientrino pienamente nel concetto comunitario di unione registrata, come sopra individuato. Si pone invece il problema dell'applicabilità del Regolamento (UE) n. 1104/2016 alle convivenze di fatto registrate presso l'anagrafe, a norma della medesima legge n. 76/2016: si tratta, cioè, di accertare se tali convivenze rientrino o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento. Si è visto come quest'ultimo definisca l'unione registrata, all'art. 3, par. 1, lett. a), come «*il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione*». Il requisito della comunione di vita tra due persone sembra senz'altro integrato, poiché a norma dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, «*si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale*». Si tratta piuttosto di verificare se sia sufficiente ad integrare il requisito dell'obbligatorietà, cui si riferisce la norma comunitaria, l'obbligo agli effetti anagrafici previsto dalla legge italiana: considerato che quest'ultima non sancisce, invece, un obbligo (ma semmai un onere) sul piano civilistico, e che la convivenza si costituisce, invece, «di fatto». Secondo l'interpretazione che, tuttavia, appare preferibile, la disciplina comunitaria è applicabile anche alle convivenze di fatto di cui alla legge n. 76/2016, in quanto gli effetti patrimoniali ricollegati a tali convivenze presuppongono comunque una forma di «registrazione», attuata presso gli uffici di anagrafe.

Ne consegue, perciò, che le convivenze «di fatto» (in realtà «registrate»), di cui all'art. 1, commi 36 e seguenti, della legge n. 76/2016, la cui formalizzazione con l'iscrizione anagrafica è avvenuta a partire dal 30 gennaio 2019, sono qualificabili come «unioni registrate» agli effetti del Regolamento (UE) n. 1104/2016, e trova perciò applicazione la relativa disciplina di conflitto. Esse sono conseguentemente disciplinate dalla legge italiana, quale legge dello Stato di registrazione, salvo che i conviventi scelgano una diversa legge regolatrice, tra quelle indicate dall'art. 22 del Regolamento.

Per quanto concerne, invece, le convivenze di fatto «registrate» entro il 29 gennaio 2019, trova innanzitutto applicazione – limitatamente, peraltro, al contratto di convivenza – l'articolo 30-bis della legge n. 218/1995 introdotto dall'art. 1, comma 64, della legge n. 76/2016:

«1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Si tratta di una disciplina di conflitto ricalcata su quella contenuta nell'art. 29 della medesima legge n. 218/1995, con riguardo agli effetti personali del matrimonio.

Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, secondo periodo, della suddetta legge (a norma del quale i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede). Non è, pertanto, ammessa la *professio iuris* ai fini della disciplina del contratto di convivenza: soluzione, questa, probabilmente mutuata dall'art. 29 della legge n. 218/1995, considerato che il contratto di convivenza, pur disciplinando rapporti patrimoniali (art. 1, comma 50, della legge n. 218/1995), può regolare anche aspetti – come la residenza comune, e il dovere di contribuzione – che il legislatore ha evidentemente assimilato per la loro rilevanza agli effetti personali.

Si applica il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995. Pertanto, quando a norma dell'art. 30-*bis* è richiamata una legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: *a)* se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; *b)* se si tratta di rinvio alla legge italiana. In concreto, potrebbe accadere, con maggior frequenza:

a) che la legge straniera richiamata rinvii al luogo in cui i conviventi sono residenti;

b) ovvero, che la legge straniera rinvii al luogo in cui la convivenza è stata registrata.

L'art. 30-*bis*, come già detto, si limita a disciplinare il regime internazionalprivatistico dei contratti di convivenza. Rimane invece priva di una disciplina *ad hoc* la convivenza di fatto in sé: trattandosi di fattispecie perfezionatasi entro il 29 gennaio 2019, a cui non si applica quindi il Regolamento (UE) n. 1104/2016, si pone il problema di rinvenire la relativa disciplina di conflitto, in particolare per quanto concerne i profili patrimoniali. Considerata la similitudine del rapporto nascente dalle convivenze in oggetto con quello proprio delle unioni registrate, appare plausibile applicare analogicamente, ai suddetti rapporti patrimoniali, la previsione dell'art. 32-*ter*, comma 4, della legge n. 218/1995.

Cfr. anche, a commento della suesposta disciplina, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 7/2017](#), nonché il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari.

Più in generale, sulla disciplina italiana delle convivenze di fatto, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016* ed al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

La suesposta disciplina di conflitto è ricalcata su quella contenuta nell'art. 29 della medesima legge n. 218/1995, con riguardo agli effetti personali del matrimonio. Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, secondo periodo, della suddetta legge (a norma del quale i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede). Non è, pertanto, ammessa la *professio iuris* ai fini della disciplina del contratto di convivenza: soluzione, questa, criticabile, tenuto conto anche del ruolo generalmente assegnato all'autonomia privata sia in relazione ai contratti in generale (art. 3 del Regolamento «Roma I»), sia in materia di regimi patrimoniali familiari.

Superflua, tutto sommato, la previsione del comma 2 (salvezza dei casi di

cittadinanza plurima), che trovava già la propria disciplina nell'art. 19, comma 2, della suddetta legge n. 218/1995 («Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale»), nonché nelle convenzioni internazionali.

Da rilevare che si applica il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995. Pertanto, quando a norma dell'art. 30-*bis* è richiamata una legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: *a*) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; *b*) se si tratta di rinvio alla legge italiana. In concreto, potrebbe accadere, con maggior frequenza:

a) che la legge straniera richiamata rinvii al luogo in cui i conviventi sono residenti;

b) ovvero, che la legge straniera rinvii al luogo in cui la convivenza è stata registrata.

29) – *Materiali*.

1) – Lo [Studio del «Consortium Asser-Ucl» sui regimi patrimoniali delle coppie coniugate, e sugli effetti patrimoniali delle coppie non coniugate](#);

2) – La [Comunicazione della Commissione europea](#) intitolata «*Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali*» (COM(2011) 125 definitivo);

3) – Il [Libro verde sul conflitto di legge in materia di regime patrimoniale dei coniugi \(e di unioni registrate\)](#), compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400 definitivo);

4) – La [Sintesi delle risposte al Libro verde](#) sui conflitti di legge in materia di regimi patrimoniali coniugali (e di unioni registrate), incluse le questioni di giurisdizione e mutuo riconoscimento;

5) – Lo [«Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements»](#) (Final Report, 5 marzo 2010);

6) – La [Proposta di Regolamento del Consiglio](#) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011) 127 definitivo);

7) – La [Proposta di Regolamento del Consiglio](#) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107 final);

8) – Il [Dossier del Senato sulle proposte di Regolamenti in materia di regimi patrimoniali coniugali e di effetti patrimoniali delle unioni registrate](#) (COM (2011) 126 def. – e COM (2011) 127 def.);

9) – La [Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 9 giugno 2016, n. 2016/954](#) (in G.U.U.E. n. L159 del 16.6.2016), con cui è stata autorizzata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali;

10) – La [Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in data 23 giugno 2016](#) in tema di unioni registrate;

11) – Le [Informazioni sui regimi patrimoniali coniugali negli Stati membri dell'Unione europea](#) (a cura delle rete dei notariati europei).

NUOVA DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

1) – Fonti normative – Diritto europeo e diritto italiano.

Con [D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101](#) (in G.U. n. 205 del 4.9.2018), in vigore dal 19 settembre 2018, sono state dettate disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ¹³¹. Il Codice reca disposizioni

¹³¹ Sulla disciplina del trattamento dei dati personali, v. di recente PISAPIA, *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, Torino 2018; CUFFARO, *Quel che resta di un codice: il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di adeguamento del codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 1181; VALLEFUOCO, *Nuova normativa sulla privacy: prima applicazione «flessibile» delle disposizioni sanzionatorie*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4063; FRONTICELLI BALDELLI, *In vigore il Decreto in materia di Privacy*, in *Corriere trib.*, 2018, 40, p. 3109; VALERINI, *Le novità processuali in materia di privacy dopo il Reg. 679/2016 (GDPR) e il D.lgs. 101/2018*, in *www.judicium.it*; AA.VV., *La tutela della privacy e il Regolamento europeo*, in *Guida al diritto Dossier*, 2018, nn. 5 e 6; RAMACCIONI, *La protezione dei dati personali: il tema/problema del risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 665; PELLECCCHIA, *Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità dell'algoritmo nella cornice della responsible research and innovation*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1209; CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 1098; BERNINI, *Il Regolamento sulla privacy: un'occasione di riflessione sulla sfida europea osservata dalla piccola finestra del Notariato*, in *Studi e materiali*, 2018, 2, p. V; CANNADA-BARTOLI, *Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale sulla protezione dati n. 2016/679*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 1021; ARCELLA, *GDPR: il Registro delle attività di trattamento e le misure di accountability*, in *Notariato*, 2018, p. 393; PIZZOFERRATO, *Gli effetti del GDPR sulla disciplina del trattamento aziendale dei dati del lavoratore*, in *Argomenti dir. lav.*, 2018, p. 1034; FEDI, *Diritto dell'impresa e protezione dei dati personali*, in *Società*, 2018, p. 1087; MACCHIA-FIGLIOLIA, *Autorità per la privacy e Comitato europeo nel quadro del General Data Protection Regulation*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 423; MASTRELLA, *Gestione dei bigdata in una prospettiva orientata alla tutela della privacy degli individui*, in *Dir. industriale*, 2018, p. 364; FONDERICO, *La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 415; COSTANTINI, *Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2018, p. 545; MONEGAT, *GDPR: gli amministratori di condominio e la tutela dei dati personali dei condomini*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 352; CARRISI, *Rilevanza della situazione economica del soggetto segnalato presso la centrale rischi e responsabilità negoziale dell'intermediario (6 novembre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; RESTA, *Chi controlla la nostra identità digitale dopo la morte? (9 ottobre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; D'ONOFRIO, *La privacy nello studio professionale*, in *Corriere trib.*, 2018, 30, p. 2378; VARANI-MASCAGNI, *Provvedimento del Garante privacy sui trattamenti soggetti ad una valutazione di impatto (6 dicembre 2018)*, in *www.dirittobancario.it*; CORATELLA, *La profilazione richiede tutele rafforzate*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; BUSANI, *Si può «sigillare» l'eredità digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; PALAZZOLO, *Firme grafometriche e GDPR: lo stato dell'arte (27 novembre 2018)*, in *www.iusinitinere.it*; REDAZIONE EUTEKNE, *Definite le operazioni oggetto di valutazione di impatto privacy (16 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CHERCHI, *Registro dei trattamenti obbligatorio negli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 ottobre 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Registro delle attività di trattamento dati anche per i commercialisti (9 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BORSARI, *Sotto tutela tutti i dati che consentono l'identificazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 ottobre 2018; BORSARI, *Dpo obbligatorio per chi profila la clientela*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 ottobre 2018; CHERCHI, *Vecchie sanzioni sulla privacy sanate con bonifico*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 ottobre 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Contestazioni pendenti sulle violazioni della privacy con sanzioni ridotte (2 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; IMPERIALI, *Privacy, Professionisti esonerati da Dpo e registro trattamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2018; VITALE, *Compiti connessi al trattamento dei dati con apposita designazione (19 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CHERCHI, *La privacy condona le sanzioni «vecchie» entro il 18 dicembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 settembre 2018; TOMBARI-VITALE, *Per la privacy del lavoratore vecchie regole fino alla valutazione del Garante (17 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; REALE-SALMERI, *Gdpr, un primo*

commento sul decreto di adeguamento (5 settembre 2018), in *www.altalex.it*; SPARANO-SPARANO, *Privacy e GDPR: il nuovo sistema del consenso al trattamento* (13 settembre 2018), in *www.altalex.it*; ROSATI, *GDPR: il legittimo interesse rende lecito il trattamento dei dati* (24 agosto 2018), in *www.altalex.it*; VITALE, *Spetta al Garante Privacy individuare le semplificazioni per le PMI* (12 settembre 2018), in *www.eutekne.info*; VITALE, *Nuovo Codice della privacy con disciplina transitoria* (10 settembre 2018), in *www.eutekne.info*; IMPERIALI, *Le «autorizzazioni generali» al vaglio del Garante privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 settembre 2018; VITALE, *In Gazzetta Ufficiale le modifiche al Codice della privacy* (5 settembre 2018), in *www.eutekne.info*; VITALE, *Prima applicazione delle nuove norme sulla Privacy da considerare* (9 agosto 2018), in *www.eutekne.info*; NOCERA, *Registro del trattamento dati per il monitoraggio delle attività* (1 agosto 2018), in *www.eutekne.info*; VITALE, *Dal Garante nessuna sospensione della potestà sanzionatoria sul GDPR* (11 luglio 2018), in *www.eutekne.info*.

Precedentemente, v. AA.VV., *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. FINOCCHIARO, Bologna 2017; CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, 7, Torino 2017, p. 594; MUSTO-PICCOLO, *Le maggiori novità di interesse notarile apportate dal nuovo regolamento privacy europeo*, in *CNN Notizie* del 17 maggio 2018; CASTELLANETA, *L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente*, in *Notariato*, 2018, p. 259; SCANNICCHIO, *Tutela individuale e collettiva del consumatore nei casi di violazioni della privacy: una mancata occasione di coordinamento con il GDPR* (13 giugno 2018), in *Giustizia civile.com*; IULIANI, *Note minime in tema di trattamento di dati personali*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 193; LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 106; VALLEFUOCO-ALAMPI, *Nuove tutele in materia di privacy, regime sanzionatorio e questioni di diritto transitorio*, in *Fisco*, 2018, 23, p. 2254; COSTANTINI, *Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2018, p. 545; MONEGAT, *GDPR: gli amministratori di condominio e la tutela dei dati personali dei condomini*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 352; FRANZA, *Le nuove regole in materia di privacy della GDPR e principali novità per le Banche (giugno 2018)*, in *www.dirittobancario.it*; LA ROCCA, *Trattamento dei dati personali e impresa bancaria (Reg. UE 679/2016)*, in *Riv. dir. bancario*, 2018; PAPPALARDO, *Obblighi di trasparenza per le società quotate: la pubblicità a mezzo Internet e la tutela della privacy (nota a Trib. Torino 12 giugno 2017)*, in *Società*, 2018, p. 183; FABBRICOTTI-RAPONI, *La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, 2017, 8, p. 393; BARLETTA, *La tutela effettiva della privacy nello spazio (giudiziario) europeo nel tempo (della «territorialità») di internet*, in *Europa e dir. priv.*, 2017, p. 1179; SPANDARO, *Applicability of the new Regulation to the various typologies of personal data «processing»*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2017, p. 572; CALZOLAIO, *Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: spunti ricostruttivi e profili problematici*, in *Nuovo dir. civ.*, 2017, 1, p. 331; LAMANUZZI, *Diritto penale e trattamento dei dati personali. Codice della privacy, novità introdotte dal regolamento 2016/679/UE e nuove responsabilità per gli enti*, in *JusOnline*, 2017, 1, p. 218; PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 369; THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 410; MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 144; FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 1; GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 165; PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione e deposito alla luce del reg. (UE) n. 2016/679*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 613; ROSSI DAL POZZO, *Protezione dei dati personali e diritti fondamentali della persona: le nuove norme sui «codici di prenotazione» (PNR)*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 1020; KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 653; MANTELERO, *The EU Proposal for a General Data Protection Regulation: the positive impact on online behaviour*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2013, p. 442; D'ONOFRIO-MACCULLI, *La rivoluzione GDPR*, in *Corriere trib.*, 2018, 23, p. 1838; SCIAUDONE, *Violazioni punite con pena detentiva da 6 mesi a 5 anni*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 88; SCIAUDONE, *In tema di privacy responsabilizzazione diventa parola chiave*, in *Guida al diritto*, 2018, 3, p. 90; BONAVIDA-PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 269; BONAVERA, *Pubblicità commerciale nel registro delle imprese e diritto all'oblio (nota a Cass. 9 agosto 2017, n. 19761)*, in *Società*, 2018, p. 279; CARRARO, *Registro delle imprese e tutela della riservatezza*, in *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. IBBA e I. DEMURO, Torino 2017, p. 297; MINA, *Diritto all'oblio e registro delle imprese: automatismi legislativi e interpretazione costituzionale (nota a Cass. 9 agosto 2017, n. 19761)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 682; CARRARO, *L'iscrizione nel registro delle imprese come lecita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1020; ARCELLA, *Il diritto all'oblio per i dati personali cede rispetto alle esigenze di pubblicità legale (nota a Corte di giustizia UE 9 marzo 2017, causa n. C-398/15)*, in *Notariato*, 2017, p. 314; MANTELERO, *Non c'è oblio per i pubblici registri*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 1017; MANTELERO, *La Corte di giustizia su pubblici registri e c.d. right to be forgotten (nota a Corte Giustizia UE 9 marzo 2017 n. C-398/15)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1618; PARDOLESI, *Non c'è diritto all'oblio per i dati personali nel registro delle imprese – O forse sì (nota a Corte giustizia UE 9 marzo*

2017, n. 398/15), in *Foro it.*, 2017, IV, c. 177; PAPPALARDO, *L'accesso al registro delle imprese tra garanzia di trasparenza e diritto all'oblio (nota a Corte di Giustizia UE 9 marzo 2017, causa C-398/15)*, in *Società*, 2017, p. 820; BONAVITA-PARDOLESI, *La Corte Edu contro il diritto all'oblio? (nota a Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 71233/13)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 149; AGNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 104; PACIULLO, *Il diritto all'oblio in Internet*, in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, II, Napoli 2017, p. 1385; SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 1023; PARDOLESI, *«Il mio regno per un'isola di Cavallo»: limiti del diritto all'oblio di un aspirante erede al trono (nota a Cass. pen. 22 giugno 2017, n. 38747)*, in *Foro it.*, 2017, II, c. 649; DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 306; PARDOLESI, *Oltre «Google Spain» e il diritto all'oblio (nota a Conseil d'Etat [Francia] 24 febbraio 2017, n. 391000)*, in *Foro it.*, 2017, IV, c. 219; MINA, *La tutela del diritto all'oblio (nota a Trib. Milano 28 settembre 2016)*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 369; D'AMBROSIO, *Il c.d. principio dell'openness nelle procedure giudiziarie tra oblio e anonimato*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, I, p. 37; RICCIO, *Il difficile equilibrio tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 549; CHERCHI, *Nuovi diritti e obblighi targati Ue*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 24 maggio 2018; FINOCCHIARO, *Il quadro normativo diventa più complesso*, *ibidem*; IMPERIALI, *A chi si applica il Regolamento sulla protezione dei dati?*, *ibidem*; IMPERIALI, *Quali dati personali riguarda e come vengono distinti?*, *ibidem*; IMPERIALI, *Ho predisposto l'informativa e la raccolta del consenso?*, *ibidem*; FONDERICO, *Sono in grado di garantire i diritti degli interessati?*, *ibidem*; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Ho designato le figure-chiave di responsabile e incaricati?*, *ibidem*; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Devo nominare il «Dpo» e con quali responsabilità?*, *ibidem*; CURIONI, *Sono tenuto a effettuare la valutazione di impatto?*, *ibidem*; CURIONI, *Ho predisposto le adeguate misure di sicurezza?*, *ibidem*; CURIONI, *In caso di violazione dei dati, so come comportarmi?*, *ibidem*; FONDERICO, *Inadempienze o mancanze: quali sono le sanzioni?*, *ibidem*; DE NICOLA-PIZZETTI-ROTUNNO, *«Nuova Privacy» al via: le opportunità e le sfide*, in *Il Sole 24 Ore*, L'esperto risponde del 21 maggio 2018; COMANDÉ, *Dal 25 maggio in materia di privacy tutti più protagonisti*, in *Guida al diritto*, 2018, 25, p. 10; MINOTTI, *Gdpr e Linee guida Cnf, avvocatura pronta ad attuare le regole*, in *Guida al diritto*, 2018, 25, p. 14; MARANDO, *Accesso ampio ai documenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 aprile 2018; FINOCCHIARO, *Regolamento Ue completato dal Dlgs italiano*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 25 aprile 2018; IMPERIALI, *Nei primi sei mesi ci sarà tolleranza*, *ibidem*; FINOCCHIARO-RATTI, *Dati personali ad ampio spettro: sono compresi anche quelli del Gps*, *ibidem*; FINOCCHIARO-RATTI, *Disciplina estesa ai trattamenti svolti fuori Ue*, *ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Il titolare deve sempre provare di essere stato «diligente»*, *ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Dati sanitari trattabili anche senza il consenso*, *ibidem*; BUGINI, *Dati sempre tracciabili. Informativa dal nuovo titolare*, *ibidem*; BUGINI, *L'obbligo di rettifica investe tutta la filiera*, *ibidem*; BONZAGNI-FINOCCHIARO, *Diritto all'oblio per usi eccessivi, illeciti o con consenso revocato*, *ibidem*; BONZAGNI-FINOCCHIARO, *I dati devono poter essere spostati*, *ibidem*; IMPERIALI, *Il sistema di sicurezza diventa multifunzionale*, *ibidem*; IMPERIALI, *Effetti da limitare in caso di incidente*, *ibidem*; CORAGGIO, *L'ufficio legale va coinvolto sin dalla fase di progettazione*, *ibidem*; CORAGGIO, *Valutazione d'impatto per tutelare diritti e libertà*, *ibidem*; CORAGGIO, *Stretta sui titolari: devono fissare tutte le responsabilità*, *ibidem*; CORAGGIO, *Il controllo dei titolari deve essere effettivo*, *ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *La nomina è necessaria per i dati sensibili e per quelli biometrici*, *ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *Incentivati i codici di condotta di categoria*, *ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *La decisione di adeguatezza Ue diventa la condizione principale*, *ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *Via libera alle norme vincolanti d'impresa*, *ibidem*; CORAGGIO, *Esce di scena l'istituto della verifica preliminare*, *ibidem*; CORAGGIO, *Un «capofila» se si hanno più sedi*, *ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Al Garante potere sanzionatorio fino al 4% del fatturato mondiale*, *ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Verso la cancellazione del reato «tipico»*, *ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Per le liti sul trattamento dei dati si aprono le porte dei tribunali*, *ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Spunta l'ipotesi class action per i cittadini*, *ibidem*; COLOMBO, *Privacy, rischi da valutare subito*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 aprile 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Privacy, al lavoro per il budget*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2017; CHERCHI, *Via alla banca dati telematica dei Dpo*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2018; LATOUR, *Privacy, resta il nodo sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; CHERCHI, *La sfida della Pa: conciliare la privacy con atti trasparenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 gennaio 2018; FINOCCHIARO, *Anche l'Italia passa dalle autorizzazioni all'accountability*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2018; IMPERIALI, *Alla designazione si arriva con due mosse*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2018; MACIOCCHI, *Dati personali giudiziari «a tempo»*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; IMPERIALI, *La tutela dei dati si allarga fuori dai confini dell'Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; FONDERICO, *Così ci si difende dagli eccessi degli algoritmi*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; VALLEFUOCO, *Privacy, sanzioni senza bussola*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 aprile 2018; GALLONE, *Privacy, responsabilità dei dati solitamente con contratto scritto*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; CHERCHI, *Privacy, i sedici documenti da rivedere*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 maggio 2018; IMPERIALI, *Privacy con trattamento su misura*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Privacy con meno responsabilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 gennaio 2018; CHERCHI, *Privacy, Ue pronta alle procedure di infrazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; VALLEFUOCO,

L'antiriciclaggio limita la privacy, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2018; BARDINELLA, *In condominio nomine privacy da fare*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; CORRADI, *Necessario il bilanciamento con la trasparenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; BARDINELLA, *Amministratori anche della privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 aprile 2018; FERRAJOLI, *La privacy guarda ai modelli «231»*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 gennaio 2018; CHERCHI, *Il regolamento Ue sostituisce il codice di tutela privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018; CHERCHI, *Responsabile privacy, profilo a prova di dubbi*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2018; IMPERIALI-IMPERIALI, *Chi omette la designazione subisce sanzioni pesanti*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2018; BOTTINI, *«Consigliato» il responsabile dati*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; NEGRI, *Sanzioni privacy ad alta tensione*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2018; VITALE, *Il Garante Privacy disapplica la procedura dei ricorsi (26 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NEGRO-VITALE, *L'Agenzia viola la privacy se pubblica on line i redditi dei contribuenti (12 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Per i professionisti scelta accurata del responsabile del trattamento dati (11 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Funzione pubblicistica di garanzia per il Responsabile protezione dati (25 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal Garante Privacy nessun rinvio per controlli e sanzioni sul GDPR (20 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Il titolare è responsabile di qualsiasi trattamento di dati personali (12 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Nella privacy l'«accountability» incide sui profili civilistici della responsabilità (12 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; NOCERA, *Con il Regolamento sulla privacy cambiamento alle porte (8 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Adeguamento della normativa privacy con impatto sulle imprese (9 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Adempimenti privacy aggiornati con le nuove Linee guida (28 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Analisi di impatto privacy obbligatoria per i trattamenti con rischi elevati (31 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Applicazione uniforme del nuovo Regolamento privacy (13 ottobre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Attiva la procedura per comunicare i dati di contatto del RPD (19 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Compiti dettagliati per il Responsabile per la protezione dei dati (27 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR (28 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Dal Garante facsimile per la comunicazione del RPD (15 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Effetti complessivi del trattamento dei dati nella valutazione del rischio (1 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Garante Privacy favorevole allo schema di decreto, ma con osservazioni (24 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Nuovi adempimenti privacy anche per gli studi legali (23 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Per garantire l'applicazione del GDPR ampi poteri al Garante (4 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Per la privacy il livello di sicurezza deve essere adeguato al rischio (14 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Procedura ad hoc per le violazioni dei dati personali (22 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Professionista senza obbligo di nomina di un RPD e di valutazione d'impatto (18 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Professionista tenuto ad aggiornare l'informativa sulla privacy (16 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Promosse semplificazioni per gli adempimenti privacy delle PMI (12 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Registro delle attività di trattamento strumento degli studi professionali (10 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Responsabile del trattamento dati anche l'amministratore di una fanpage (6 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Se la comunicazione dei dati del RPD ha errori, procedura da ripetere (26 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Il Garante dovrà adeguare entro due mesi il nuovo Regolamento privacy (22 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Entro il 21 maggio 2018 le modifiche al Codice della privacy (10 novembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Va garantita l'unicità della figura del Responsabile della protezione dei dati (19 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; VITALE, *Il Garante dovrà adeguare entro due mesi il nuovo Regolamento privacy (22 dicembre 2017)*, in www.eutekne.info; CHERCHI, *Tempi stretti per adeguarsi alle norme UE*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 22 novembre 2017; IMPERIALI-IMPERIALI, *Per l'esercizio della giurisdizione si va oltre il criterio territoriale, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Un rappresentante per i gruppi extra Ue, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Al debutto la responsabilizzazione basata su competenza e conformità, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Titolare dei dati è chi ha potere decisionale sull'uso, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Regole e documenti chiari per adeguarsi ai nuovi obblighi, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Le prove devono essere tangibili, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *All'azienda il compito di verificare la pericolosità del trattamento dati, ibidem*; IMPERIALI-IMPERIALI, *Valutazione Dpia per i rischi elevati, ibidem*; CANDINI-FINOCCHIARO, *Strumenti di compliance volontaria per attenuare la pericolosità, ibidem*; CAVALCANTI-MOSCI, *Da accreditare gli enti di certificazione, ibidem*; FINOCCHIARO, *Valutazione e monitoraggio per l'adeguatezza delle misure, ibidem*; ZAPPATERRA, *Obiettivi: corrette gestione e conservazione, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Comunicazione immediata se i dati vengono compromessi, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Cercansi soluzioni proporzionate, ibidem*; FINOCCHIARO-GRECO, *Titolare e responsabile figure centrali del trattamento, ibidem*; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, *Per i cloud l'esigenza di accountability, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *In caso di errore rischio di penalità con valore elevato, ibidem*; BOTTINI-PUCCI, *Il danno deve essere sempre risarcito, ibidem*; CORAGGIO, *Portabilità dei dati al debutto. Limiti alle decisioni automatizzate, ibidem*; OLIVI, *Con l'analisi parte l'adeguamento al Gdpr, ibidem*; MEZZAPESA-NOVELLINI, *Primi obiettivi: trasparenza e trattamento lecito dei dati, ibidem*; MEZZAPESA-NOVELLINI, *Giro di vite sui contenuti*

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (art. 2). È stato pertanto radicalmente modificato il **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (*Codice della privacy*)¹³².

Cfr. in argomento anche la [Relazione al D. Lgs. n. 101/2018](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il [Regolamento \(UE\) 27 aprile 2016, n. 2016/679](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L119 del 4.5.2016), c.d. GDPR (*General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

Cfr. anche, in argomento, la documentazione predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, ed in particolare:

- A) – La [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#);
- B) – La [Documentazione informativa sul nuovo «pacchetto protezione dati»](#);
- C) – Le [Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati \(DPIA\)](#);
- D) – [Le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#);
- E) – [Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di consenso \(WP 259\), definite in base alle previsioni del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#);
- F) – [Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza, definite in base alle previsioni del Regolamento \(UE\) n. 2016/679](#).

Il Regolamento (UE) n. 679/2016, a decorrere da 25 maggio 2018, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 99), senza quindi necessità di disposizioni nazionali attuative. A norma dell'art. 94, è abrogata – a decorrere da 25 maggio 2018 – la Direttiva 95/46/CE; i riferimenti alla Direttiva abrogata si intendono fatti al Regolamento n. 679/2016.

Il trattamento già in corso alla data del 25 maggio 2018 doveva essere reso conforme al Regolamento entro la medesima data. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del Regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del Regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo (in Italia, Garante della privacy) basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate (171° «Considerando»).

A norma dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2018, il medesimo decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della

dell'informativa, ibidem; FINOCCHIARO-RATTI, Tra codice privacy e regolamento il consenso resta il punto di partenza, ibidem; FINOCCHIARO-MENEGHETTI, Attività di marketing solo se chiaramente autorizzata, ibidem.

¹³² Gli articoli 22 e 23 del D. Lgs. n. 101/2018 dettano le disposizioni interpretative, transitorie e di coordinamento.

L'art. 27 del D. Lgs. n. 101/2018 elenca tutte le disposizioni del Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003) abrogate dallo stesso decreto.

disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto Regolamento e con le disposizioni del decreto di adeguamento (art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 101/2018).

Dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018, i rinvii alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, abrogate dal medesimo decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal D. Lgs. n. 101/2018, in quanto compatibili (art. 22, comma 6, del D. Lgs. n. 101/2018).

Con [Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 11 ottobre 2018, n. 467](#) (in G.U. n. 269 del 19.11.2018) è stato approvato l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679¹³³. Detto elenco – che riguarda attività particolarmente rischiose, nessuna delle quali si riscontra tipicamente nell'ambito della casistica dei trattamenti effettuati dai professionisti, e in particolare dai notai – è allegato alla deliberazione.

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 febbraio 2018, n. 121](#) (pubblicato nel sito internet del Garante per la protezione dei dati personali) sono state dettate disposizioni per l'attività di monitoraggio e vigilanza del Garante per la protezione dei dati sull'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Con [legge 11 gennaio 2018, n. 5](#) (in G.U. n. 28 del 3.2.2018), in vigore dal 4 febbraio 2018, sono state emanate nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.

Con [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51](#) (in G.U. n. 119 del 24.5.2018) è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

L'art. 1, commi da 1020 a 1024, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha dettato disposizioni finalizzate all'attuazione del suddetto

¹³³ L'art. 35, par. 1, del GDPR, stabilisce l'obbligo per il titolare di effettuare, prima dell'inizio del trattamento, una valutazione dell'impatto del trattamento medesimo, laddove quest'ultimo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento. L'art. 35, par. 4, del Regolamento rimette alle autorità di controllo nazionali il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto.

Regolamento europeo (GDPR) ed all'adeguamento dell'ordinamento interno. A tal fine, è disposto che il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini, e con Provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 detta le disposizioni necessarie, anche ai fini del monitoraggio e della vigilanza sulla relativa applicazione, analiticamente indicate dalla legge. A norma del comma 1022, il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

Con [Regolamento \(CE\) 23 ottobre 2018, n. 2018/1725/UE](#), del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L295 del 21.11.2018) è stata disciplinata la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

Si procede di seguito all'esposizione dei principali contenuti del Regolamento n. 2016/679, coordinati con quelli del D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, selezionati nella peculiare ottica dell'attività notarile.

2) – I principi generali.

A) – La protezione dei dati personali come diritto fondamentale.

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona (art. 1 del D. Lgs. n. 196/2003).

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (1° «Considerando»).

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (4° «Considerando»). Ciò implica, ad esempio, il contemperamento – nel contesto della pubblicità legale – tra la protezione dei dati personali e la sicurezza giuridica.

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il Regolamento si propone di rendere equivalente in tutti gli Stati membri il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati (10° «Considerando»), superando in tal modo la frammentazione originata dall'attuazione della Direttiva 95/46/CE.

La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1, par. 3, GDPR) ¹³⁴. Ciò significa che nel conflitto tra le due esigenze viene privilegiata la necessità di far circolare i dati personali, salva l'adozione di misure a protezione degli stessi.

B) – Principi per il trattamento dei dati personali.

– A norma dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza») ¹³⁵. L'interessato ha quindi diritto innanzitutto ad ottenere notizia del trattamento dei suoi dati, e delle relative finalità: per quanto concerne l'attività notarile, occorre quindi estendere l'informativa sia ai fini immediati (assolvimento degli obblighi previsti dalla legge notarile, dalle norme fiscali, dalla legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo, dalle norme in materia di pubblicità legale) sia a quelli ulteriori (ad esempio, conservazione in archivio delle visure ipotecarie, dei titoli di provenienza, dei titoli abilitativi edilizi, al fine di utilizzarli come elementi di prova in eventuali giudizi finalizzati a valutare la diligenza professionale del notaio e la sua possibile responsabilità civile). Sempre in applicazione del principio di trasparenza, l'interessato ha diritto di conoscere le modalità con cui sono stati raccolti (es., reperimento nei registri pubblici), utilizzati, consultati o altrimenti trattati (es., in modalità cartacea e/o informatica) dati personali che li riguardano nonché la misura (in particolare, la durata nel tempo) in cui i dati personali sono o saranno trattati.

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»). Quanto sopra comporta il tendenziale divieto di trattamento di dati personali per finalità incompatibili con quelle per cui sono stati raccolti (es., il notaio che ha raccolto i dati per adempiere ai propri obblighi legali non può poi inviare comunicazioni con fini pubblicitari o di reperimento di clientela) ¹³⁶;

¹³⁴ Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (13° «Considerando»).

¹³⁵ Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Devono essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati (39° «Considerando»).

Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione (58° «Considerando»).

I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente (60° «Considerando»).

¹³⁶ Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato

c) *adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario* rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**») ¹³⁷. Ciò implica, a titolo esemplificativo, il *divieto di inserire nella nota di trascrizione di dati diversi da quelli prescritti dall'art. 2659 c.c. (come ad esempio i nominativi dei terzi proprietari confinanti)*. Diversamente, *per quanto concerne il contenuto dell'atto notarile, deve ritenersi che i dati personali ivi contenuti siano stati acquisiti con il consenso delle parti interessate, dalle stesse manifestato con la sottoscrizione dell'atto, e che quindi non possa in alcun caso ritenersi violato il principio di minimizzazione dei dati;*

d) *esatti e, se necessario, aggiornati;* devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»). *Il notaio che commetta un errore materiale nella indicazione di dati personali in un atto notarile deve, quindi, ritenersi obbligato a rettificarlo (ex art. 59-bis l. not.) in applicazione del principio di esattezza. Per contro, la necessità di aggiornamento non ricorre con riferimento a dati che hanno comunque un valore sotto il profilo «storico»: a titolo esemplificativo, il notaio deve rilasciare (art. 743 c.p.c.) copia autentica degli atti dallo stesso conservati, anche se tali atti hanno cessato di produrre i propri effetti (per effetto di dichiarazione di nullità o inefficacia, mutuo dissenso, ecc.);*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**») ¹³⁸. Pertanto, *il notaio che intenda conservare nel fascicolo documentazione relativa a dati personali dei clienti o di terzi – a tutela del proprio diritto di difesa in eventuali giudizi sulla sua responsabilità – deve esplicitare tale finalità nell'informativa resa ai clienti (oltre a indicare la durata della conservazione o i criteri per la relativa determinazione);*

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è considerato un trattamento lecito e compatibile. Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento può sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, deve essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi (50° «Considerando»).

¹³⁷ I dati personali devono essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi (39° «Considerando»).

¹³⁸ I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento deve stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati (39° «Considerando»).

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza») ¹³⁹. *Possono ritenersi, tra le altre, misure tecniche adeguate – in caso di trattamento informatizzato dei dati – la limitazione dell’accesso con password, l’installazione di antivirus e di firewall, l’esecuzione regolare di procedure di salvataggio dei dati (backup), anche eventualmente da parte della società di software che detenga i dati su server remoto quale responsabile del trattamento. Trattandosi di trattamento non informatizzato, sono idonee misure di protezione l’impianto di allarme antifurto, l’esistenza di porte blindate o serrature di sicurezza, il divieto di accesso agli estranei nei locali in cui è custodito l’archivio* ¹⁴⁰.

I minori meritano una specificata protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (38° «Considerando»).

C) – Il principio di responsabilizzazione (*accountability*).

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui all’art. 5, par. 1, e deve essere in grado di comprovare tale rispetto («responsabilizzazione», o *accountability*) (art. 5, par. 2, GDPR). L’intera filosofia del GDPR è basata sul principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento, nella scelta delle soluzioni idonee e *sufficienti* a proteggere i dati personali oggetto del trattamento medesimo (mentre prima del 25 maggio 2018 il titolare aveva unicamente l’obbligo, a norma del d. lgs. n. 196/2003, di adottare misure *minime* per la protezione dei dati). In sostanza, il titolare del trattamento deve, responsabilmente, adottare un approccio basato sul rischio (*risk based approach*), al fine di conseguire il risultato di proteggere i dati trattati ¹⁴¹.

¹³⁹ I dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento (39° «Considerando»).

¹⁴⁰ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all’applicazione del Regolamento europeo](#), «Le misure di sicurezza devono «garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio» del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell’art. 32 è una lista aperta e non esaustiva («tra le altre, se del caso»). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure «minime» di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l’attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l’adesione a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione per attestare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate».

¹⁴¹ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all’applicazione del Regolamento europeo](#), «Il regolamento pone con forza l’accento sulla «responsabilizzazione» (*accountability* nell’accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l’intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento. Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall’espressione inglese «data protection by default and by design» (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili «al fine di soddisfare i requisiti» del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio («sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso», secondo quanto afferma l’art. 25, paragrafo 1 del regolamento) e richiede, pertanto, un’analisi

D) – Il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (art. 86 GDPR)¹⁴². Deve essere pertanto *consentito l'accesso ai dati personali e il loro riutilizzo nel settore pubblico, conciliandoli ove richiesto con la protezione dei dati. A titolo esemplificativo, il notaio ha l'obbligo di rilasciare copia autentica degli atti da lui conservati a chiunque ne faccia richiesta, e tale obbligo non è limitato dalla legge con riferimento all'esigenza di protezione dei dati personali.*

3) – L'ambito di applicazione del GDPR e il diritto nazionale.

Il Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento¹⁴³ dei dati personali, nonché norme relative alla libera

preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio individuato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano considerando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati del Gruppo «Articolo 29», qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA). All'esito di questa valutazione di impatto il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'Autorità non avrà il compito di «autorizzare» il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonizione del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento. Dunque, l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente «ex post», ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia con eventuale successiva consultazione dell'Autorità, tranne alcune specifiche situazioni di trattamento (vedi art. 36, paragrafo 5 del regolamento)».

¹⁴² È stato ritenuto opportuno abolire gli obblighi generali e indiscriminati di notifica, e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità (89° «Considerando»).

Il Regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del Regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti (154° «Considerando»).

¹⁴³ Per «trattamento» si intende (art. 4, n. 2, GDPR) «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la

circolazione di tali dati (art. 1, par. 1, GDPR); protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (art. 1, par. 2).

Il Regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio¹⁴⁴, o destinati a figurarvi (art. 2, par. 1, GDPR). *Sono quindi soggette alla disciplina del Regolamento tutte le attività di trattamento, in modalità cartacea ovvero informatica.*

Ove il Regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del Regolamento nel proprio diritto nazionale (8° «Considerando»).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri rimangono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del Regolamento (10° «Considerando»).

Il Regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito (10° «Considerando»).

La protezione prevista dal Regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali; invece, il Regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto (14° «Considerando»)¹⁴⁵.

Per tener conto della specificità situazione delle micro, piccole e medie imprese, il Regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13° «Considerando»).

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

¹⁴⁴ Costituisce «archivio» (art. 4, n. 6, GDPR), «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».

¹⁴⁵ Nell'ordinamento italiano, l'art. 40, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di ridurre gli oneri in materia di privacy, ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), finalizzate a circoscrivere la tutela della riservatezza alle sole persone fisiche. Più precisamente: *a)* all'articolo 4, comma 1, alla lettera *b)*, il concetto di «dato personale» è stato riferito unicamente alle persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche, enti od associazioni; *b)* correlativamente, all'articolo 4, comma 1, alla lettera *i)*, anche il concetto di «interessato» è stato circoscritto alle sole persone fisiche; il comma 3-*bis* dell'articolo 5 è abrogato; al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso; la lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa.

Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (art. 2, par. 2, lett. c) ¹⁴⁶.

Il Regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme al riguardo (27° «Considerando»).

La protezione delle persone fisiche si applica, come già chiarito, sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine (15° «Considerando»). Al riguardo va notato che *possono ritenersi «strutturati secondo criteri specifici» i fascicoli ordinati per numero di repertorio o con modalità che ne consentano, anche mediante incrocio con i dati repertoriali, i nomi delle parti o criteri analoghi il relativo reperimento*.

I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale («dati personali») dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza (2° e 14° «Considerando») ¹⁴⁷. Pertanto, se il trattamento dei dati personali avviene in Italia (o più in generale all'interno dell'Unione europea), lo stesso è soggetto alle disposizioni del Regolamento, anche se i dati sono riferibili ad un cittadino extracomunitario o residente fuori dall'Unione europea.

4) – I dati personali.

Per «dato personale» si intende *qualsiasi informazione* riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») (art. 4, n. 1, GDPR) ¹⁴⁸. *In relazione all'attività notarile, interessati possono essere in particolare i clienti (le parti degli atti), i terzi (i cui dati siano ricavati da pubblici registri o altrimenti), i mediatori immobiliari i cui dati siano indicati negli atti immobiliari, i fornitori, i dipendenti del notaio. Le informazioni qualificabili come dati personali possono essere di qualsiasi natura, e*

¹⁴⁶ Il Regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale (18° «Considerando»).

¹⁴⁷ Cfr. anche l'art. 3 del GDPR. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al Regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione (22° «Considerando»). Inoltre, il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato (23° «Considerando»). D'altra parte, anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione è soggetto al Regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione (24° «Considerando»).

¹⁴⁸ Si considera *identificabile* la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

quindi possono riguardare sia i dati identificativi degli interessati, sia ulteriori informazioni di natura personale, sia dati di carattere patrimoniale.

Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici previsti dal Regolamento (51° «Considerando»).

Sono dati particolari¹⁴⁹, tra l'altro, anche (art. 4, nn. 13, 14 e 15, GDPR):

– i «*dati genetici*», ossia i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

– i «*dati biometrici*», ossia i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

– i «*dati relativi alla salute*», ossia i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9, par. 1, GDPR)¹⁵⁰. Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 9, par. 2, tra l'altro quando: l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche; il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,

¹⁴⁹ A norma dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 101/2018, a decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo Regolamento.

¹⁵⁰ I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati (75° «Considerando»).

associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali; il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (art. 9, par. 4, GDPR) ¹⁵¹.

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento ¹⁵², necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Fermo quanto sopra previsto, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie elencate all'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003, tra le quali rientrano la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero; la tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; l'attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione delle disposizioni in materia tributaria; i trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica (art. 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003).

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del GDPR, i dati

¹⁵¹ La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali è consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga consente anche di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale (52° «Considerando»).

¹⁵² Si tratta del trattamento (normalmente vietato) dei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. g), GDPR, il divieto non si applica se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; in tal caso il trattamento stesso deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante. I dati personali di questo tipo non possono essere diffusi (art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/2003) ¹⁵³.

Le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato Codice (art. 22, comma 13, del D. Lgs. n. 101/2018).

Con riferimento ai suddetti dati particolari, va precisato che:

– *gli stessi sono trattati molto raramente dal notaio (si tratta, per menzionare i casi che possono maggiormente ricorrere, degli atti relativi ad associazioni politiche, sindacali, religiose e simili; degli atti relativi a unioni civili ¹⁵⁴; degli atti che abbiano come parti o destinatari soggetti disabili o legalmente incapaci);*

– *quanto ai dati biometrici, nell'attività notarile il relativo trattamento può ricorrere in caso di utilizzo della firma grafometrica;*

– *può ritenersi integrato il presupposto di liceità dei trattamenti di dati sensibili da parte del notaio pubblico ufficiale, ricorrendo sia la finalità di archiviazione nel pubblico interesse (per gli atti conservati nella raccolta del notaio), sia il requisito del trattamento nell'interesse pubblico;*

– *appare comunque opportuno – al fine di evitare ogni contestazione – acquisire il consenso esplicito dell'interessato al trattamento dei suddetti dati particolari, a norma dell'art. 9, par. 1, del Regolamento.*

Con Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 19 luglio 2018, n. 424 (pubblicato sul sito del Garante), è stato disposto che nelle more del perfezionamento dell'iter legislativo di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento, le garanzie e le misure appropriate e specifiche di cui alle Autorizzazioni generali, adottate in data 15 dicembre 2016 (con Provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016), per taluni trattamenti di categorie particolari di dati personali e di

¹⁵³ Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003).

¹⁵⁴ Occorre tener conto – con riferimento agli atti relativi a unioni civili – che gli stessi sono soggetti ad annotazione nei registri di stato civile (e quindi ad archiviazione nel pubblico interesse), a norma dell'art. 9, par. 4, del Regolamento): il che rende in questi casi non necessaria l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali «sensibili», relativi all'orientamento sessuale delle persone interessate.

È possibile che venga ritenuto dato particolare – perché rivela l'orientamento sessuale della persona – anche la menzione del rapporto di coniugio e del correlato regime patrimoniale della famiglia, presente praticamente in tutti gli atti immobiliari (e nelle relative note di trascrizione). In tal caso, peraltro, l'indicazione del regime patrimoniale è richiesta obbligatoriamente dall'art. 2659, n. 1, c.c., e l'esistenza di un obbligo in tal senso è a sua volta funzionale «a fini di archiviazione nel pubblico interesse»: risultando così integrata la base legale del trattamento del dato, a norma dell'art. 9, par. 4, del GDPR.

dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, si intendano in vigore fino all'adozione di eventuali misure che potranno essere previste nel decreto legislativo di adeguamento della disciplina in materia, riservandosi ulteriori valutazioni all'esito del predetto percorso normativo.

A norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 101/2018, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del Regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo Regolamento e del decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.

Il Titolo VII del Codice della privacy disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del GDPR (art. 97 del D. Lgs. n. 196/2003)

¹⁵⁵.

5) – I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali.

A) – Principi generali.

¹⁵⁵ Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (art. 99 del D. Lgs. n. 196/2003).

I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 5 del Regolamento. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi (art. 101 del D. Lgs. n. 196/2003).

Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica. Le regole deontologiche suddette individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato (art. 102 del D. Lgs. n. 196/2003).

La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal **D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e dalle relative regole deontologiche (art. 103 del D. Lgs. n. 196/2003).

A norma dell'art. 6 del GDPR ¹⁵⁶, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni alternative ¹⁵⁷:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. *Per costituire una lecita base del trattamento, pertanto, il consenso deve indicare tutte le specifiche finalità per le quali si prevede che possano essere utilizzati i dati (anche, ad es., conservazione di prove documentali nell'interesse legittimo del notaio)* (cfr. il 32° Considerando) ¹⁵⁸;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ¹⁵⁹;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ¹⁶⁰. *Vi rientrano, ad esempio, gli obblighi posti a carico del notaio dalla legge notarile, dalla legislazione fiscale, antiriciclaggio e antiterrorismo, dalle norme in materia di pubblicità legale e civilistiche in genere. Obblighi che non riguardano solo le parti, ma anche eventualmente terzi: ad esempio, i terzi titolari di diritti nel ventennio, individuati mediante ispezione dei registri immobiliari; o il mediatore i cui dati debbano essere indicati in atto, a norma dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006;*

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (cfr. anche il 46° «Considerando»);

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ¹⁶¹.

¹⁵⁶ Le disposizioni sulla base giuridica del trattamento dei dati personali sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (art. 45-bis del D. Lgs. n. 196/2003).

¹⁵⁷ Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal Regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel Regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (40° «Considerando»).

¹⁵⁸ Pertanto, ove il notaio sia incaricato del ricevimento di un atto di mutuo contestuale alla compravendita, e quindi di redigere per la banca la relativa relazione preliminare – che non ha natura di atto pubblico ed è redatta dal notaio in qualità di libero professionista – è necessario che il venditore presti il proprio consenso all'inserimento dei propri dati personali nella relazione notarile suddetta.

¹⁵⁹ Il trattamento deve essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto (44° «Considerando»).

¹⁶⁰ È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il Regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico (45° «Considerando»).

¹⁶¹ La finalità del trattamento, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 3).

A norma dell'art. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 101/2018, «Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi».

Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e

Vi rientra indubbiamente anche l'attività del notaio quale pubblico ufficiale (mentre ne sono escluse le attività che il notaio svolge quale libero professionista, in relazione alle quali è pertanto necessario – nella parte in cui il trattamento non sia necessario per assolvere ad obblighi di legge – che il notaio acquisisca il consenso al trattamento dei dati personali). Perciò, a titolo esemplificativo, è lecito – anche senza il consenso dell'interessato – il trattamento dei dati che ha luogo mediante rilascio di copia autentica di atto conservato del notaio (art. 743 c.p.c.), mentre è illecito quello consistente nel rilascio a terzi di semplice copia fotostatica di un atto notarile. Inoltre, si rende necessario il consenso degli interessati per rendere legittimo il trattamento di dati personali in relazione a prestazioni libero-professionali, come la redazione di contratti per scrittura privata non autenticata, o di relazioni notarili, o la predisposizione di dichiarazioni di successione.

A norma dell'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196/2003, la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o di regolamento ¹⁶²;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore ¹⁶³. Quest'ultima previsione non si applica

precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile (50° «Considerando»).

¹⁶² Si intende per:

a) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

¹⁶³ I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in

al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. *Costituisce ad esempio legittimo interesse del notaio quello a conservare le prove documentali dell'attività svolta al fine di dimostrarne, in un eventuale giudizio, il diligente espletamento* ¹⁶⁴.

Non si rinviene nel Regolamento europeo una previsione paragonabile a quella del previgente art. 24 del d. lgs. n. 196/2003, che considerava legittimo il trattamento che «*riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque*» ¹⁶⁵. *Un caso particolare è quello delle banche dati che riportino i dati personali di soggetti falliti, sottoposti ad altre procedure concorsuali o interdetti: si tratta di informazioni che possono essere ricavate da pubblici registri, ma questa circostanza non è da sola sufficiente a costituire base legale per un lecito trattamento dei dati. Può invece ritenersi che – allorché titolare del trattamento sia il notaio, che adotti le opportune misure di protezione dei dati – il trattamento sia lecito in quanto finalizzato al perseguimento del legittimo interesse di terzi (in particolare, dei clienti del notaio, i quali hanno certamente interesse a non contrarre con un soggetto fallito o incapace. Per la medesima ragione, la custodia nell'archivio del notaio – cartaceo o informatico – delle visure ipotecarie e catastali acquisite in relazione ad atti già stipulati, e conservate per un loro eventuale futuro utilizzo in relazione ad altri atti, può considerarsi lecito trattamento, finalizzato al perseguimento del legittimo interesse sia del notaio a conservare le prove del proprio diligente comportamento, sia dei terzi clienti del notaio, che in futuro potranno essere interessati a quel determinato immobile.*

Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo

merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto (47° «Considerando»). Quest'ultima precisazione, in particolare, implica che *la finalità di marketing diretto, quale legittimo interesse, rende lecito il trattamento dei dati personali anche in mancanza di consenso degli interessati (salvi i diritti all'opposizione e alla conseguente cancellazione dei dati)*.

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Il regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione (si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo «Articolo 29» sul punto (WP217)».

¹⁶⁴ Cfr. anche Cass. S.U. 8 febbraio 2011, n. 3033, in *Foro it.*, 2012, I, c. 844 (*Non viola la normativa sulla tutela dei dati personali il legale che, dopo la revoca dell'incarico professionale, trattenga documenti consegnatigli dal cliente, nei quali siano contenuti dati personali, anche sensibili, del cliente medesimo, ove la ritenzione sia finalizzata a far valere il diritto del professionista ad ottenere il pagamento dei compensi per l'opera prestata; tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo in caso di mancato pagamento degli onorari professionali per la connessione con il diritto del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto, ma, a tal fine, va in concreto verificata, da un lato, l'esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l'azione intrapresa e, dall'altro, l'avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento*).

¹⁶⁵ Secondo Cass. 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro it.*, 2004, I, c. 3380, «In tema di trattamento dei dati personali, sia la legge n. 675 del 1996 che il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. «codice della privacy») hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un «valore aggiunto informativo», non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi degli art. 3, 1° comma, prima parte, e 2 cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali».

conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere *c*) (trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale) ed *e*) (trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), all'articolo 9, paragrafo 4 (trattamenti di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute), e al capo IX del Regolamento (disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento). Le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del Codice. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2-*quater* del D. Lgs. n. 196/2003).

Il Garante promuove in particolare, ai sensi dell'articolo 2-*quater* del D. Lgs. n. 196/2003, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa (art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003).

L'art. 20 del D. Lgs. n. 101/2018 prevede le condizioni alle quali le previsioni dei Codici di deontologia e di buona condotta, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mantengono la propria efficacia.

B) – Il consenso dell'interessato.

Per «consenso dell'interessato» si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (art. 4, n. 11, del GDPR) ¹⁶⁶. *Costituisce, in particolare, «azione positiva inequivocabile» la sottoscrizione dell'atto notarile nel quale siano contenuti dati personali della parte.*

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'onere della prova grava sul

¹⁶⁶ Ai fini di un consenso informato, *l'interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali*. Il consenso non deve essere considerato liberamente prestato se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio (42° «Considerando»).

Il consenso deve essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Non configura consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso si applica a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso deve essere prestato per tutte (32° «Considerando»).

Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione (43° «Considerando»).

titolare del trattamento ¹⁶⁷. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto (art. 7 GDPR) ¹⁶⁸.

I minori meritano una specificata protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non è necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore (38° «Considerando»). Sono salve le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore (art. 8, par. 3, GDPR).

6) – I diritti dell'interessato.

A) – L'informazione sul trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 del GDPR, relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori ¹⁶⁹. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato (art. 12, par. 1, GDPR) ¹⁷⁰. *È quindi legittimo anche il consenso comunicato verbalmente, ferma restando l'opportunità della forma scritta al fine di consentire al titolare del trattamento*

¹⁶⁷ Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro (art. 7, comma 2).

Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione devono esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di prestare un consenso e della misura in cui ciò avviene (42° «Considerando»).

¹⁶⁸ Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica».

¹⁶⁹ Ogni interessato ha pertanto il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento (63° «Considerando»).

¹⁷⁰ I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità (60° «Considerando»).

Non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse (62° «Considerando»).

di assolvere all'onere della prova a norma dell'art. 7 del GDPR.

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (art. 12, par. 3, GDPR)¹⁷¹.

Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite (art. 12, par. 5, GDPR).

In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le informazioni specificate nell'art. 13¹⁷². Qualora i dati non siano stati

¹⁷¹ L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie (61° «Considerando»).

¹⁷² A norma dell'art. 13 del Regolamento:

«1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) *l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;*
- b) *i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;*
- c) *le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;*
- d) *qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;*
- e) *gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;*
- f) *ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.*

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) *il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*
- b) *l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;*
- c) *qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;*
- d) *il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*
- e) *se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;*
- f) *l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni».

ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni specificate nell'art. 14 del GDPR ¹⁷³. A norma dell'art. 14, par. 5, trattandosi di dati non ottenuti presso l'interessato l'informativa non è necessaria allorché comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo

¹⁷³ A norma dell'art. 14 del Regolamento:

«1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

sproporzionato ¹⁷⁴. *In relazione all'attività notarile, ad esempio, deve ritenersi che il notaio – il quale tratti dati personali di terzi ricavati mediante l'ispezione dei pubblici registri – non sia tenuto a rintracciare tali terzi e a trasmettere loro l'informativa. Da valutare caso per caso, invece, se il trattamento dei dati di singole persone terze – ad esempio, il procuratore nominato senza intervenire in atto – implichi uno sforzo sproporzionato: in caso contrario – e si tratterà della maggior parte dei casi – l'informativa deve ritenersi dovuta.*

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni (art. 15 GDPR) ¹⁷⁵.

Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse (62° «Considerando»).

I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal **D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, contenente riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 196/2003) ¹⁷⁶.

B) – Il diritto alla «portabilità» dei dati.

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento («portabilità dei dati») e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20, GDPR) ¹⁷⁷. Tale diritto

¹⁷⁴ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Poiché spetterà al titolare valutare lo sforzo sproporzionato richiesto dall'informare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di specifiche disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 26 novembre 1998 – <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39624>; più di recente, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3864423> in tema di esonero dagli obblighi di informativa»).

¹⁷⁵ Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune (art. 15, par. 3).

¹⁷⁶ Sulla disciplina dell'accesso civico, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

¹⁷⁷ A norma dell'art. 17, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 20, par. 3, GDPR)¹⁷⁸. Ne consegue che *il diritto alla portabilità non può essere esercitato nei confronti del notaio, il quale agisca nella propria qualità di pubblico ufficiale*.

C) – Il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis¹⁷⁹ (art. 2-decies del D. Lgs. n. 196/2003).

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

È opportuna la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuna la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato (111° «Considerando»).

¹⁷⁸ L'interessato ha il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto si applica qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non trova applicazione qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non può essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non può pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (68° «Considerando»).

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per esempio), e solo i dati che siano stati «forniti» dall'interessato al titolare (si veda il considerando 68 per maggiori dettagli)».

¹⁷⁹ A norma dell'art. 160-bis del D. Lgs. n. 196/2003, «La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali».

GDPR).

L'interessato ha inoltre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto all'oblio) senza ingiustificato ritardo; il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17¹⁸⁰. Tale diritto non sussiste, invece, allorché il trattamento sia necessario, alternativamente (art. 17, par. 3, GDPR):

– per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

– a fini di archiviazione nel pubblico interesse;

– per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il trattamento da parte del notaio – nell'esercizio della pubblica funzione notarile – integra pertanto le cause di necessità indicate all'art. 17, par. 3, che rendono inapplicabile il diritto all'oblio in relazione ai dati personali trattati. Lo stesso dicasi per i dati personali trattati dai conservatori di pubblici registri (registri immobiliari, registro delle imprese, ecc.)¹⁸¹.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate (art. 19 GDPR).

D) – Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano

¹⁸⁰ Un interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il Regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato deve poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, è lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (65° «Considerando»).

¹⁸¹ Cfr. Cass. 9 agosto 2017, n. 19761, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2989 («*In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 8 Cedu nonché degli art. 7 e 8 della c.d. «Carta di Nizza», l'interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. È legittima la conservazione nel registro delle imprese delle informazioni relative all'incarico di amministratore e liquidatore ricoperto da un soggetto in una società di capitali, anche ove quest'ultima sia stata dichiarata fallita (nel 1992) e successivamente (nel 2005) cancellata dal suddetto registro*»).

(art. 21) ¹⁸².

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21, par. 1, GDPR). *Si tratta di esimenti applicabili anche al notaio nell'esercizio della pubblica funzione: l'esistenza di obblighi di legge di trattamento dei dati esclude, pertanto, il diritto di opposizione dell'interessato in relazione al trattamento effettuato dal notaio in qualità di pubblico ufficiale.*

E) – Limitazioni ai diritti dell'interessato.

Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato, tra l'altro, per la tutela di importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (73° «Considerando»).

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (*diritti di accesso, rettifica e cancellazione, portabilità, opposizione al trattamento in genere e ai trattamenti automatizzati*) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto a determinati interessi a rilevanza pubblica, specificamente elencati, tra i quali rientrano gli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, nonché l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria ¹⁸³ (art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003).

In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *f*), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado

¹⁸² Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato (69° «Considerando»).

¹⁸³ Nei casi indicati nel testo, i diritti dell'interessato sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi tutelati (art. 2-undecies).

nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del GDPR sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del GDPR. Tra gli altri, si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (art. 2-*duodecies* del D. Lgs. n. 196/2003).

Agli effetti dell'applicazione del Codice della privacy, i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-*ter* del Codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione, come ad esempio i *procedimenti disciplinari di sospensione* (art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003).

7) – *La c.d. eredità digitale.*

L'art. 2-*terdecies* del D. Lgs. n. 196/2003 disciplina le limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (*diritti di accesso, rettifica e cancellazione, portabilità, opposizione al trattamento in genere e ai trattamenti automatizzati*), quando gli stessi sono riferiti ai dati personali concernenti persone decedute¹⁸⁴. *Si tratta della c.d. eredità digitale: come specificato dall'art. 2-terdecies, la disciplina in esame riguarda essenzialmente i dati personali relativi a persone defunte, in relazione ai «servizi della società dell'informazione». Può farsi, in particolare, l'esempio dei dati custoditi in cloud, dei messaggi di posta elettronica esistenti sul server del gestore, delle piattaforme online di vario genere, tra cui i social network, ecc.*

I suddetti diritti – aventi ad oggetto i dati personali del defunto – possono essere

¹⁸⁴ Sulla c.d. eredità digitale, cfr. RESTA, *Chi controlla la nostra identità digitale dopo la morte?* (9 ottobre 2018), in *Giustizia civile.com*; BUSANI, *Si può «sigillare» l'eredità digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; Circ. Assonime 3 dicembre 2018, n. 25 (*Trattamento dei dati personali di persone decedute: le disposizioni del decreto legislativo n. 101/2018*); AA.VV., *Identità ed eredità digitali*, a cura di O. POLLICINO, V. LUBELLO e L. BASSINI, Roma 2016; GERBO, *Dell'eredità informatica e di altri idola ignaviae*, in *Vita not.*, 2015, p. 589; RESTA, *La morte digitale*, in *Dir. informazione e informatica*, 2014, p. 891; MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, p. 519; DI LORENZO, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2014, p. 144; BECHINI, *Password, credenziali e successione mortis causa*, in *Studi e materiali*, 2008, I, p. 279.

Sul mandato *post mortem*, cfr. CIATTI CÀIMI, *Mandato e regolamentazione di interessi post mortem*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di V. CUFFARO, Torino 2015, p. 594; PUTORTÌ, *Il mandato post mortem*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di CALVO e CIATTI, Torino 2014, p. 343; PASQUINI, *Mandato post mortem*, in *Il mandato. Disciplina e prassi*, a cura di V. CUFFARO, Bologna 2011, p. 475; DI STASO, *Il mandato post mortem exequendum*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 685; MONCALVO, *Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2010, p. 56; ANSALDO, *In tema di mandato post mortem (nota a Cass. 23 maggio 2006, n. 12143)*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, I, p. 497; GRADASSI, *Mandato post mortem*, in *Contratto e impresa*, 1990, p. 327; CARNEVALI, *Negozi fiduciario e mandato «post mortem»*, in *Giur. comm.*, 1975, II, p. 694; COLAPIETRO, *Un non comune mandato «post mortem»*, in *Notaro*, 1983, ed in *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, Roma, 2000, p. 509; D'ORAZI-FLAVONI, *Il mandatatum post mortem e l'istituzione fiduciaria*, in *Scritti giuridici*, III, Roma 1965, p. 1253; BONFANTE, *Mandato post mortem*, in *Scritti giuridici varii*, III, Torino, 1926, p. 262; Cass. 15 maggio 2018, n. 11763, in *Vita not.*, 2018, p. 760.

esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Il richiamo alla figura del mandatario evoca la fattispecie del mandato post mortem exequendum, a cui quindi la disciplina in esame riconosce espressamente validità (non trattandosi della trasmissione di diritti patrimoniali). La legge non vi fa espresso riferimento, ma al mandatario può essere equiparato, sotto il profilo de quo, anche l'esecutore testamentario.

Il titolare di «interesse proprio» ai dati può avervi diritto sia iure proprio, sia eventualmente in qualità di erede o legatario del defunto.

Quanto al soggetto che agisce a tutela dell'interessato, oltre al mandatario la legge contempla colui che agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione: si ritiene infatti comunemente che l'esercizio dei diritti extrapatrimoniali del defunto competa ai suoi prossimi congiunti (i quali, ad esempio, sono pacificamente ricompresi tra i legittimati ad agire per l'adempimento del modus).

L'esercizio dei diritti suddetti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

La legge consente, pertanto, all'interessato di comunicare per iscritto al titolare del trattamento (soggetto che ha la disponibilità dei dati personali del medesimo interessato, poi defunto) la volontà di non consentire ai soggetti summenzionati l'esercizio dei diritti sui propri dati personali. Viene, cioè, privilegiato l'interesse del soggetto interessato alla riservatezza riguardo ai propri dati. La legge non ne fa espressa menzione, ma deve ritenersi che a fronte della suddetta dichiarazione dell'interessato i dati debbano essere distrutti da parte del titolare del trattamento.

La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti in oggetto deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui sopra.

I requisiti della volontà di vietare l'esercizio dei diritti sui propri dati sono quindi l'univocità, la specificità, la spontaneità e l'informazione. La legge non fornisce ulteriori elementi, e non appare chiaro in particolare come possa il titolare del trattamento accertare l'esistenza di tali requisiti. Plausibilmente, è quest'ultimo a dover informare l'interessato dei diritti che gli spettano. Ovviamente, ogni problema è risolto nel caso in cui la dichiarazione in oggetto sia resa dall'interessato con atto ricevuto o autenticato dal notaio: ipotesi nella quale compete ovviamente al notaio il compimento delle necessarie attività di chiarimento e informazione.

L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto.

Pur non trattandosi di atto di ultima volontà, la dichiarazione preclusiva dell'esercizio dei diritti sui dati personali da parte di altri può essere revocata o modificata in ogni momento, durante la vita dell'interessato. La dichiarazione di modifica o di revoca deve, per il principio di simmetria, avere i medesimi requisiti richiesti per la dichiarazione revocata o modificata.

In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Rispetto al diritto alla riservatezza dell'interessato, la legge fa prevalere gli interessi patrimoniali che ad altri possano competere in relazione ai dati in oggetto, in dipendenza della morte dell'interessato (es., accesso ai dati bancari del de cuius da parte degli eredi o legatari). D'altra parte, a tutela del diritto di azione e di difesa ex art. 24 Cost., viene altresì privilegiato il diritto di qualsiasi interessato ad accedere ai medesimi dati, ove tale accesso sia strumentale al diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

8) – Le figure soggettive interessate.

A) – Il titolare del trattamento.

È «titolare del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 4, n. 7, GDPR).

B) – Il responsabile del trattamento.

È «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8, GDPR). *Per quanto riguarda l'attività notarile, titolare del trattamento è il notaio, il quale può avvalersi di diversi responsabili del trattamento, in relazione alla diversa tipologia di dati personali: il commercialista, il consulente del lavoro, il visurista ipotecario, la software house che detiene i dati su un server remoto, la società Notartel, ecc.*

A norma dell'art. 28 del GDPR, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico* a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento¹⁸⁵. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il

¹⁸⁵ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento. Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo. Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le «garanzie sufficienti» di cui all'art. 28, paragrafi 1 e 4. Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell'ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l'intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni

responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR, e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il contratto o altro atto giuridico di cui sopra è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico (art. 28, par. 9, del GDPR)¹⁸⁶.

In relazione alla figura del responsabile del trattamento, si sono poste di recente

caso, il Gruppo «Articolo 29» sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi».

¹⁸⁶ Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del Regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato (81° «Considerando»).

questioni nuove, in relazione alla delocalizzazione dei dati personali trattati dal notaio in un server remoto (cloud): non sembra dubbio che il titolare del server (generalmente una software house) assuma in tale situazione la qualifica di responsabile del trattamento, e che quindi occorra conferire un incarico con contratto o altro atto giuridico, nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 28 del GDPR.

Problema analogo, ma in parte diverso, si pone allorché determinati dati personali vengano inseriti su apposite piattaforme informatiche per metterle a disposizione, in particolare, di banche (relazioni notarili, atti di mutuo, ecc.). In questi casi il gestore del server remoto è in realtà responsabile del trattamento non per conto del notaio, bensì della banca titolare del trattamento: il notaio che carica i suddetti documenti in formato elettronico sulla piattaforma opera quindi, in realtà, una trasmissione dei medesimi documenti alla banca (e per essa al responsabile del trattamento che agisce per suo conto). Ne consegue che non deve essere perfezionato alcun contratto o atto giuridico tra il notaio e il gestore della piattaforma suddetta.

C) – Il responsabile per la protezione dei dati (DPO).

A norma dell'art. 37 del GDPR, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, o DPO), ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del GDPR.

Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR ¹⁸⁷.

¹⁸⁷ Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente (97° «Considerando»).

Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Anche la designazione di un «responsabile della protezione dati» (RPD, ovvero DPO se si utilizza

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38 del GDPR).

Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni (art. 2-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 196/2003).

D) – Gli incaricati del trattamento.

Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità (incaricati del trattamento). Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta (art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003).

La disposizione conferma, pertanto, quanto precedentemente precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «*Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice italiano. Pur non prevedendo espressamente la figura dell' «incaricato» del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a «persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile» (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)»¹⁸⁸. Nel caso dell'attività notarile, si tratterà normalmente degli impiegati e collaboratori del notaio.*

l'acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (si veda art. 39), essendo finalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino «la sensibilizzazione e la formazione del personale» e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39) in termini che Gruppo «Articolo 29» ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd) ».

¹⁸⁸ Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «*Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di «responsabilizzazione» di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1507921>, ovvero <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059> per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953>, in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare «che il trattamento è effettuato conformemente» al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento) ».*

9) – *Obblighi e adempimenti del titolare del trattamento.*

Il Regolamento sancisce la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, compresa l'efficacia delle misure (art. 24, par. 1, GDPR e 74° «Considerando»). In particolare, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati; mette inoltre in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (art. 25 GDPR)¹⁸⁹. *La minimizzazione è senz'altro necessaria anche per il trattamento di dati personali da parte del notaio, mentre non appare trasponibile in tale specifico ambito la pseudonimizzazione, considerato tra l'altro che i dati oggetto di trattamento notarile sono, nella stragrande maggioranza dei casi, tratti da pubblici registri accessibili a chiunque.*

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (art. 26 GDPR)¹⁹⁰.

Ogni titolare del trattamento tiene un **registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le informazioni indicate nell'art. 30 del GDPR¹⁹¹. I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato

¹⁸⁹ La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il Regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e della protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*). Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza (78° «Considerando»).

¹⁹⁰ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella Guida all'applicazione del Regolamento europeo, *«I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l'esistenza di eventuali situazioni di contitolarietà (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785>), essendo obbligati in tal caso a stipulare l'accordo interno di cui parla l'art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il «punto di contatto per gli interessati» previsto dal suddetto articolo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento».*

¹⁹¹ Per dimostrare che si conforma al Regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti (82° «Considerando»).

elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo (Garante della privacy). Gli obblighi di tenuta del registro non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (art. 30 GDPR).

Deve perciò ritenersi che il notaio non sia in linea di principio obbligato a tenere il registro delle attività di trattamento, salvo che tratti dati particolari (categorie particolari di dati). Al riguardo, peraltro, nelle FAQ relative a questo argomento, il Garante ha precisato che «in ambito privato, i soggetti obbligati sono così individuabili:

imprese o organizzazioni con almeno 250 dipendenti;
qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell'interessato;

qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti non occasionali;

qualunque titolare o responsabile (incluse imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti) che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 RGPD.

... le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l'obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento sopra individuate (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento). Al di fuori dei casi di tenuta obbligatoria del Registro, anche alla luce del considerando 82 del RGPD, il Garante ne raccomanda la redazione a tutti i titolari e responsabili del trattamento, in quanto strumento che, fornendo piena contezza del tipo di trattamenti svolti, contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l'attività di controllo del Garante stesso.

La tenuta del suddetto registro potrebbe, quindi, risultare comunque opportuna al fine di dimostrare l'assolvimento degli obblighi imposti dal GDPR ¹⁹².

Cfr. al riguardo le [FAQ sul registro delle attività di trattamento](#), pubblicate sul sito del Garante.

¹⁹² Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR)¹⁹³.

In caso di violazione dei dati personali (*data breach*), il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente (Garante della privacy) a norma dell'articolo 55 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. *Per quanto concerne i dati trattati dal notaio, deve ritenersi in linea di*

e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Anche con riferimento all'*ordinamento nazionale*, l'art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha soppresso la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 34, ed ha abrogato il comma 1-bis del medesimo art. 34, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con la conseguenza che *non è obbligatoria la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, ai fini del trattamento dei dati personali con strumenti elettronici*.

¹⁹³ I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare, tra l'altro, se il trattamento può comportare pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti la situazione economica, l'affidabilità o il comportamento (75° «Considerando»).

La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento (78° «Considerando»).

Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale (83° «Considerando»).

Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo (84° «Considerando»).

La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati (109° «Considerando»).

principio realizzata la suddetta condizione di improbabilità, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che – in base alla tipologia di dati trattati – possa realizzarsi un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (salvo che si tratti di dati particolarmente sensibili). Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo (Garante della privacy) di verificare il rispetto degli obblighi suesposti (art. 33) ¹⁹⁴.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR).

Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una *valutazione dell'impatto* dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali (*data protection impact assessment*). La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una *valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;* b) il

¹⁹⁴ Come precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella [Guida all'applicazione del Regolamento europeo](#), «Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti».

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo (85° «Considerando»).

Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie (86° «Considerando»).

È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato (87° «Considerando»).

trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del GDPR; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35 GDPR)¹⁹⁵. *Nessuno dei presupposti della descritta valutazione d'impatto sembra ricorrere nell'ordinaria attività notarile.*

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo (Garante della privacy), qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio (art. 36 GDPR).

Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità (art. 89 GDPR)¹⁹⁶.

10) – Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del GDPR è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153 (art. 2-bis del D. Lgs. n. 196/2003).

I compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali sono

¹⁹⁵ È opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio (90° «Considerando»). Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti (91° «Considerando»).

¹⁹⁶ Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse (156° «Considerando»).

Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il Regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione (158° «Considerando»).

dettagliati negli artt. 154, 154-*bis* e 154-*ter* del Codice della privacy. Le relative attività di accertamento e controllo sono disciplinate dagli artt. 157 e seguenti di detto Codice.

Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare (art. 2-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 196/2003).

Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del GDPR e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del D. Lgs. n. 196/2003).

I criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori sono disciplinati dall'art. 166 del D. Lgs. n. 196/2003. Le sanzioni penali sono previste dagli articoli da 167 a 170 del medesimo Codice. Gli articoli 18 e 24 del D. Lgs. n. 101/2018 dettano il regime transitorio in materia di sanzioni amministrative.

Per quanto concerne la disciplina del GDPR in tema di sanzioni, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43 del GDPR;
- b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43 del GDPR;
- c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4 (art. 83, par. 4 GDPR).

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9 del GDPR;
- b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22 del GDPR;
- c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49 del GDPR;
- d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
- e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo (Garante della privacy), ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1 (art. 83, par. 5 del GDPR).

L'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2 (Garante della privacy), è soggetta a sanzioni amministrative

pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 6, GDPR).

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica (art. 84 GDPR).

A norma dell'art. 83, par. 1, del GDPR l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del medesimo articolo in relazione alle violazioni del Regolamento siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32 del GDPR;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo (Garante della privacy) al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del GDPR nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42 del GDPR; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione (art. 83, par. 2, GDPR).

A norma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 101/2018, in deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento può essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018.

Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie (art. 22, comma 13, del D. Lgs. n. 101/2018).

DISCIPLINA E REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO

Con *Deliberazioni del Consiglio nazionale del Notariato n. 3-40 del 27 luglio 2018, e n. 2-46 del 27 ottobre 2017*, approvate a seguito di *Parere del Comitato di sicurezza finanziaria in data 18 settembre 2018*, sono state adottate le [Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio](#), ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90¹⁹⁷.

Di seguito si espone il **commento coordinato** delle suddette Regole tecniche e del [D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#) (in Suppl. ord. n. 28 alla G.U. n. 140 del 19.6.2017, e [Avviso di rettifica](#) in G.U. n. 149 del 28.6.2017), in vigore dal 4 luglio 2017, con il quale è stata data attuazione alla [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015](#) (quarta direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1781/2006)¹⁹⁸. Tratto fondamentale della Direttiva e del

¹⁹⁷ Sulle regole tecniche antiriciclaggio per i notai, cfr. CARIONI-GUNNELLA, *La novella antiriciclaggio – D. Lgs. 25.05.2017 n. 90. La Novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria*, in *CNN Notizie* del 15 ottobre 2018; DE ROSA, *Negozi di natura non patrimoniale fuori dagli obblighi antiriciclaggio dei notai (26 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; GALMARINI-SABA, *Il CNN pubblica le Regole Tecniche antiriciclaggio (dicembre 2018)*, in *www.dirittobancario.it*; TOMASELLI, *Notai: le regole tecniche in materia di antiriciclaggio (14 dicembre 2018)*, in *www.altalex.it*.

¹⁹⁸ Sulla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 90/2017, cfr. SIMONE, *La responsabilità del notaio in materia di antiriciclaggio: aspetti civilistici e di rilevanza notarile*, in *Riv. notarile*, 2018, p. 163; CRAVETTO, *Le nuove norme sulla prevenzione del riciclaggio in attuazione della IV Direttiva europea*, in *Studium iuris*, 2018, p. 277; MIGNARRI, *Problemi di coordinamento normativo della nuova disciplina antiriciclaggio con gli obblighi di monitoraggio fiscale*, in *Fisco*, 2018, 47, p. 4553; ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 25; FASANI, *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 12; KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017, p. 523.

Precedentemente, cfr. anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO, *Adeguata verifica della clientela, obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e segnalazione di operazione sospetta nel nuovo decreto antiriciclaggio – Quali le principali novità?*, in *CNN Notizie* del 27 giugno 2017; CAPOLUPO, *La nuova disciplina dell'adeguata verifica della clientela*, in *Fisco*, 2017, 26, p. 2543; CAPOLUPO, *I nuovi*

rapporti tra normativa antiriciclaggio e fiscale, in *Fisco*, 2017, 14, p. 1338; DE VIVO, *Decreto antiriciclaggio senza regime transitorio per i professionisti (24 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; GALIMBERTI, *Libretti al portatore, è l'ora dell'addio. Stop dal 4 luglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 luglio 2017; CAVALLUZZO-MONTINARI, *Sindaci, con l'incarico scattano gli obblighi di segnalazione*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Revisori, confermati gli obblighi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Procedure al test degli organi di vigilanza*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; RAZZANTE, *L'adeguata verifica parte da operazione e aree di residenza*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *I controlli alla presenza del cliente*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Con il rischio terrorismo mai controlli «semplificati»*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Stop a soggetti terzi in Paesi a rischio*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; CAGNONI, *Va individuata la persona fisica proprietaria di società o quote*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *I dati entrano nel registro delle imprese*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Cade l'obbligo di registrazione ma i dati vanno resi disponibili*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Vietato utilizzare le informazioni a fini commerciali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; FRUSCIONE-SANTACROCE, *Operazioni sospette comunicate dopo attenta valutazione*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Chi segnala non compromette gli obblighi contrattuali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Obbligo di riserbo verso clienti e terzi*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; IORIO, *I trasferimenti frazionati sono sorvegliati speciali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Tetto a 15mila euro se si vende a stranieri*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *La mancata segnalazione costa fino a 300mila euro*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Irretroattive le norme «sfavorevoli»*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; AMBROSI, *Le violazioni vanno contestate entro 90 giorni dall'accertamento*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; ID., *Oblazione solo per contanti e assegni*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Scatta la reclusione fino a 3 anni per chi «salta» l'adeguata verifica*, in *Il Sole 24 Ore, Focus Norme e tributi*, del 21 giugno 2017; VALLEFUOCO, *L'antiriciclaggio «aiuta» il fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2017; DE ANGELIS, *L'antiriciclaggio entra nelle assemblee societarie (20 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE VIVO, *Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate (19 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; ARAGNO, *Contro il finanziamento del terrorismo fondi e risorse congelati per sei mesi (16 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Nuovo obbligo antiriciclaggio dalle «comunicazioni oggettive» (14 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Sanzioni antiriciclaggio pesanti per i sindaci di banche e società finanziarie (12 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Antiriciclaggio, sanzioni amministrative più basse e con effetti retroattivi (6 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ROSA, *Per il titolare effettivo rilevano i voti esercitabili in assemblea ordinaria (5 giugno 2017)*, in *www.eutekne.info*; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, la revisione delle Autorità sarà a tappe*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 giugno 2017; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, apertura al favor rei*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; IORIO, *Punito l'ostacolo alla tracciabilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; IORIO, *Sanzioni per verifica e Sos, decide il tribunale di Roma*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 maggio 2017; SANTACROCE-FRUSCIONE, *Antiriciclaggio, stress test sui clienti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; SANTACROCE-FRUSCIONE, *Senza i controlli scatta l'obbligo dell'astensione*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2017; PARISOTTO, *L'antiriciclaggio estende la platea dei soggetti obbligati all'RW*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 maggio 2017; IORIO, *Antiriciclaggio con nuovi oneri*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2017; IORIO, *Titolari effettivi, criteri mirati*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Informazioni sui beneficiari al registro delle imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2017; MEOLI, *Antiriciclaggio per tutti i sindaci (26 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio, esoneri per gli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; VALLEFUOCO, *Punito anche l'utilizzo di false informazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2017; REDAZIONE EUTEKNE, *Istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust (25 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS-DE VIVO, *Sanzioni antiriciclaggio solo in caso di violazioni gravi o reiterate (17 maggio 2017)*, in *www.eutekne.info*; MONTANARI, *Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell'audizione del Direttore dell'UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy (aprile 2017)*, in *www.dirittobancario.it*; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio, linea dura sulle frodi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2017; MOBILI-PARENTE, *Riciclaggio, sanzioni per illeciti gravi e ripetuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2017; MOBILI-PARENTE, *Antiriciclaggio con regole più soft*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2017; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio al nodo sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 aprile 2017; CAPOLUPO, *I nuovi rapporti tra normativa antiriciclaggio e fiscale*, in *Fisco*, 2017, 14, p. 1338; VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, rischio maxi-sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 marzo 2017; PARENTE, *Antiriciclaggio, dati personali da «blindare»*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2017; MEOLI, *Per la conservazione dei dati antiriciclaggio dieci anni sono troppi (22 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Titolare effettivo sempre da individuare (18 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE VIVO, *SOS da inviare prima di compiere l'operazione (17 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Adeguata verifica estesa a ogni prestazione professionale (13 marzo 2017)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE,

decreto di recepimento è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*).

Cfr. anche, a commento del suddetto decreto, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 90/2017](#), e il [Dossier di documentazione](#) degli uffici studi parlamentari; nonché – quanto alla disciplina previgente, ed a quella della Direttiva europea – le *Rassegne normative* relative al *secondo semestre 2010*, al *secondo semestre 2011*, al *primo semestre 2015* ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Cfr. inoltre le [FAQ in tema di Prevenzione dei Reati Finanziari](#), e le relative risposte sul sito del Dipartimento del Tesoro

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono state completamente sostituite dal D. Lgs. n. 90/2017. In particolare, l'art. 1 del d. lgs. n. 90/2017 ha sostituito integralmente il Titolo I del D. Lgs. n. 231/2007 (nuovi articoli da 1 a 16); l'art. 2 ha sostituito l'intero Titolo II (nuovi articoli da 17 a 48); l'art. 3 ha sostituito integralmente il Titolo III (nuovi articoli da 49 a 51); l'art. 4 ha sostituito integralmente il Titolo IV (nuovi articoli da 52 a 54); l'art. 5 ha sostituito l'intero Titolo V (nuovi articoli da 55 a 74).

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 90/2017, «Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati».

A norma dell'art. 9, comma 10, del d. lgs. n. 90/2017, «I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto».

Di seguito, si farà esclusivo riferimento ai numeri degli articoli novellati del D. Lgs. n. 231/2007.

1) – Le nuove definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007.

Vanno, innanzitutto, segnalate, alcune definizioni, contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2007, alcune delle quali sono nuove o significativamente diverse rispetto

Antiriciclaggio solo con l'incarico, in *Il Sole 24 Ore* del 24 febbraio 2017; FRUSCIONE-SANTACROCE, *In arrivo oneri più stringenti per gli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 febbraio 2017; DE VIVO, *Adeguata verifica da commisurare al rischio (30 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS, *Antiriciclaggio ancora «critico» per il collegio sindacale (26 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info; DE ANGELIS-DE VIVO, *Via il registro antiriciclaggio, ma estesi gli obblighi di conservazione (21 gennaio 2017)*, in www.eutekne.info.

Cfr. anche, in tema di autorriciclaggio, VALLEFUOCO, *Autoriciclaggio, resta la confisca obbligatoria*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2017; SANTORIELLO, *Corretto il tiro sull'autoriciclaggio (30 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; SANTORIELLO, *Nel decreto antiriciclaggio il legislatore dimentica l'autoriciclaggio (28 giugno 2017)*, in www.eutekne.info; ROMEO, *Autoriciclaggio e reati tributari: questioni applicative e problemi legati all'utilizzo fiscale della legge penale*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 540; GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione (nota a Cass. 28 luglio 2016 n. 33074)*, in *Dir. pen. e processo*, 2017, p. 482; PERILONGO, *Movimentazione di “denaro sporco” e autoriciclaggio: una prima indicazione giurisprudenziale (nota a Cass. pen. 28 luglio 2016 n. 33074)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 187.

Sulla quarta Direttiva CE, cfr. di recente AA.VV., *The New Anti-Money Laundering Law. First Perspectives on the 4th European Union Directive*, a cura di SICLARI, Palgrave MacMillan, 2016.

al testo previgente. Per limitarsi a queste ultime ¹⁹⁹, cfr. in particolare le seguenti:

A) – «**Cliente**» (art. 1, lett. *f*) è «il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico». La definizione, con l'espreso riferimento all'elemento dell'«*incarico*», consente di escludere dalla definizione di cliente, ad esempio, l'aggiudicatario nelle procedure esecutive, mobiliari o immobiliari, come pure le parti processuali nei casi (es., divisione giudiziale, vendita all'incanto) di delega al notaio di determinate operazioni giudiziali;

B) – «**Titolare effettivo**» (art. 1, lett. *pp*): si tratta de «*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*». Rispetto alla definizione precedente, spicca il riferimento anche al plurale alle «*persone fisiche*», che comporta anche la possibilità generalizzata di una pluralità di titolari effettivi per la singola operazione. Dalla definizione è stato inoltre stralciato il riferimento alle entità giuridiche, oggetto di disciplina nel prosieguo del decreto;

C) – «**Esecutore**» (art. 1, lett. *p*): è «*il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*». Definizione da ritenersi comprensiva sia della rappresentanza volontaria che di quella legale ed organica;

D) – «**Dati identificativi**» (art. 1, lett. *n*): essi comprendono «*il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale*». Da evidenziare, rispetto al testo previgente, la necessità di individuare non più l'indirizzo, bensì la residenza e, congiuntamente, il domicilio se diverso; nonché il mancato riferimento alla partita Iva delle persone giuridiche. Inoltre, non rientra tra i dati identificativi la professione (attività lavorativa svolta dal cliente, esecutore o titolare effettivo), ancorché si tratti di elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio e dell'adeguata verifica;

E) – «**Persone politicamente esposte**» (art. 1, lett. *dd*): sono «*le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami*». L'elenco delle persone politicamente esposte, contenuto nella disposizione ²⁰⁰, è significativamente più ampio rispetto a quello previgente (che si riferiva

¹⁹⁹ Diverse definizioni sono rimaste sostanzialmente invariate (o hanno subito modifiche di rilievo essenzialmente formale): si pensi, in particolare, alle definizioni di «mezzi di pagamento» (art. 1, lett. *s*), o di «operazione frazionata» (art. 1, lett. *v*), o di «prestatori di servizi relativi a società e trust» (art. 1, lett. *ee*).

D'altra parte, la suppressione dell'archivio unico informatico e del registro della clientela hanno comportato l'eliminazione delle relative definizioni (già contenute nell'art. 1, lett. *b*) e *t*), del testo previgente).

²⁰⁰ Sono persone politicamente esposte quelle di seguito elencate:

1) le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

esclusivamente a persone fisiche «residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari», come già individuate nell'allegato tecnico), e comprende anche soggetti con cariche pubbliche «locali» (come ad es. assessore regionale, sindaco di capoluogo di provincia o di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, direttore generale di Asl o azienda ospedaliera, i loro familiari e le persone che hanno con loro notoriamente uno stretto legame) ²⁰¹;

F) – «Operazione» (art. 1, lett. t): è *«l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale»*. Da evidenziare la significativa differenza di formulazione rispetto al testo previgente, che parlava – in luogo di «atti negoziali a contenuto patrimoniale», formula indubbiamente più precisa – di «un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente»;

G) – «Operazioni collegate» (art. 1, lett. u): le *«operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale»*;

H) – «Conferimento di un incarico» (art. 1, lett. h): consiste nella *«attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione*

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami;

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

²⁰¹ Non sussistendo alcun pubblico registro o elenco o banca dati da cui poter desumere la qualifica di «persona politicamente esposta», deve ritenersi che l'accertamento della relativa qualifica possa e debba essere effettuato dal notaio limitandosi – in assenza di dubbi o sospetti – a richiedere la relativa informazione al cliente. Opportuna la documentazione per iscritto (eventualmente anche inserita nell'atto notarile) della dichiarazione resa al riguardo dai clienti ed esecutori, a norma dell'art. 22 del d. lgs. n. 231/2007.

professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo». Il che conferma la sussistenza degli obblighi antiriciclaggio anche nei casi in cui per la prestazione professionale non sia dovuto, per qualsiasi causa, un compenso;

I) – «Prestazione professionale» (art. 1, lett. gg): è *«una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata»*. Rispetto al testo previgente è stato eliminato il riferimento al «momento in cui inizia» la prestazione professionale, al fine di presumerne la durata;

J) – «Operazione occasionale» (art. 1, lett. z): è *«un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente»*. L'assenza dell'elemento della «durata», che invece caratterizza il diverso concetto di prestazione professionale, induce a ritenere estremamente raro questo tipo di operazione nella casistica notarile (possono, forse, farvisi rientrare casi come *l'autenticazione di procure speciali, ove manchi un'attività di previa istruttoria*, ed in genere casi in cui l'esecuzione della prestazione è praticamente *istantanea*);

K) – «Rapporto continuativo» (art. 1, lett. ll): è *«un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione»*. La definizione di rapporto continuativo è stata significativamente ampliata e generalizzata, in quanto il testo previgente la circoscriveva alla presenza di «più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento»²⁰²;

L) – «Risorse economiche» (art. 1, lett. mm): sono *«le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»*;

M) – «Fondi» (art. 1, lett. q): sono *«le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»*²⁰³. Sono quindi escluse dal

²⁰² Non costituisce peraltro rapporto continuativo l'esistenza di una pluralità di prestazioni professionali nei confronti di un medesimo cliente, laddove non sussista un nesso teleologico tra le stesse.

²⁰³ La norma ricomprende nel concetto di fondi, a titolo esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico della finanza;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

concetto di fondi gli altri beni, di natura non finanziaria;

N) – «**Congelamento di fondi**» (art. 1, lett. i): è «*il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio*»;

O) – «**Congelamento di risorse economiche**» (art. 1, lett. l): è «*il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia*»;

P) – «**Paesi terzi ad alto rischio**» (art. 1, lett. bb): sono i «*Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva*». A differenza, pertanto, della normativa previgente, che demandava ad un decreto ministeriale l'individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, si fa ora riferimento alla relativa individuazione a livello europeo ²⁰⁴;

Q) – «**Personale**» (art. 1, lett. cc): comprende «*i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP*»;

R) – «**Organismo di autoregolamentazione**» (art. 1, lett. aa): è «*l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione*». Per la categoria dei notai, si

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

²⁰⁴ Cfr., al riguardo:

– il [Regolamento delegato \(UE\) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016](#) (in G.U.U.E. n. L254 del 20 settembre 2016), che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (elenco contenuto in allegato al Regolamento medesimo: si tratta di Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Iran, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare democratica di Corea, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen);

– il [Regolamento \(CE\) 27 ottobre 2017, n. 2018/105/UE](#) (in G.U.U.E. n. L19 del 24.1.2018), con cui è stato modificato il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675, per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato;

– il [Regolamento \(CE\) 13 dicembre 2017, n. 2018/212/UE](#) (in G.U.U.E. n. L41 del 14.2.2018), con cui è stato modificato il Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE).

tratta quindi del Consiglio nazionale del Notariato, ma anche – limitatamente ad alcune competenze, come quelle disciplinari – i Consigli notarili distrettuali e le Commissioni regionali di disciplina (CoReDi).

S) – «**Pubbliche amministrazioni**» (art. 1, lett. *hh*): sono «*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica*».

L'art. 2, comma 4, contiene le definizioni, agli effetti del decreto di «*riciclaggio*» e di «*finanziamento del terrorismo*», senza sostanziali innovazioni rispetto a quanto già disposto dall'art. 2 del testo previgente ²⁰⁵.

Quanto al profilo della *territorialità*, non espressamente disciplinato dal d. lgs. n. 231/2007 (salva la definizione degli operatori convenzionati, contenuta nell'art. 1, lett. *nn*), che fa riferimento all'esercizio di «*attività sul territorio della Repubblica italiana*»), presupposto di applicazione della disciplina italiana antiriciclaggio è che venga compiuta in Italia una «operazione» rilevante ai suddetti fini, a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza di cliente, esecutore e titolare effettivo.

2) – *L'individuazione dei soggetti obbligati.*

L'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 contiene l'elenco delle categorie di soggetti obbligati a norma del decreto stesso, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche (in luogo delle previsioni già contenute negli articoli da 10 a 14 del testo previgente). Si tratta essenzialmente delle seguenti categorie:

1) – intermediari bancari e finanziari ²⁰⁶;

²⁰⁵ Va rammentato che secondo l'11° «*Considerando*» della Direttiva (CE) n. 2015/849, «*in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente direttiva*».

²⁰⁶ A norma dell'art. 3, comma 2, rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-sexies*), TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *o*), TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), TUF (SICAV);
- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *i-bis*), TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;

- 2) – altri operatori finanziari ²⁰⁷;
- 3) – professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria ²⁰⁸;
- 4) – altri operatori non finanziari ²⁰⁹;

- s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF (9).

²⁰⁷ A norma dell'art. 3, comma 3, rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

²⁰⁸ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Per quanto concerne specificamente i notai, il disposto dell'art. 3, comma 4, lett. c), del decreto ricalca esattamente la previsione dell'art. 2, comma 1, lett. b), della Direttiva (CE) n. 2015/849.

²⁰⁹ A norma dell'art. 3, comma 5, rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;
- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
- d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- e) gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
- g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;

5) – prestatori di servizi di gioco.

I **notai**, come nella disciplina previgente, rientrano a pieno titolo nella categoria dei soggetti obbligati, quando compiono una delle prestazioni professionali indicate nell'art. 3, comma 4, lett. c), del decreto (il cui elenco è sostanzialmente identico a quello contenuto nel previgente art. 12).

Va segnalata una sostanziale novità per quanto concerne i componenti degli organi di controllo (sindaci, revisori, ecc.), i quali nel testo previgente (art. 12, comma 3-bis) erano esonerati dagli obblighi antiriciclaggio (salvi gli obblighi di comunicazione per infrazioni relative all'uso del contante); mentre l'attuale art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 esonera solamente i componenti degli organi di controllo «presso i soggetti obbligati» (ossia, i sindaci, revisori e simili presso le società bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie, ecc.). Dal che si desume che i sindaci e revisori delle altre società sono soggetti a tutti gli obblighi antiriciclaggio.

3) – *Principio di proporzionalità e limiti degli obblighi antiriciclaggio.*

L'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 precisa, in modo più incisivo rispetto al testo previgente (vecchio testo dell'art. 3, commi 3 e 4), che le disposizioni del decreto si applicano (comma 1) a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché (comma 3) che *«l'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione»*. È proprio l'accento posto sulla finalità di prevenzione a giustificare alcune innovazioni (in particolare, *l'anticipazione temporale delle attività di identificazione e di adeguata verifica*, rispetto a quanto prescritto dalla normativa previgente).

L'art. 2, comma 2, del decreto stabilisce inoltre che le misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori:

a) sono proporzionate al rischio in relazione:

a1) al tipo di cliente;

a2) al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione;

b) *la loro applicazione tiene conto:*

b1) della peculiarità dell'attività;

b2) delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal decreto ²¹⁰;

c) tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

Viene, pertanto, posto in primo luogo l'accento sul requisito di *proporzionalità*, alla luce del quale non è possibile richiedere il medesimo comportamento ad

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

²¹⁰ A questo riguardo, il 27° «Considerando» della Direttiva (CE) n. 849/2015 afferma che *«Nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad esse un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività»*. L'art. 8 della Direttiva (come pure i successivi artt. 18, 46 e 61) precisa, poi, che le misure da adottarsi da parte degli Stati membri *«sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati»*.

un'organizzazione complessa (quale può essere una banca) e ad un professionista (con pochi dipendenti e privo di un'organizzazione adeguata), che svolgono tra l'altro attività ben diverse.

Il riferimento ai dati ed informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio dell'attività professionale (peraltro già presente nel previgente art. 3, comma 1, del decreto), pone in evidenza come il professionista non sia tenuto all'esercizio di attività investigative estranee alla propria attività, e quindi alla richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli necessari per la normale istruttoria della pratica: in particolare, il notaio non è tenuto a richiedere al cliente l'esibizione di dichiarazioni fiscali o di documenti contabili, né il cliente è obbligato a fornirli, fermo l'obbligo del notaio in alcuni casi (ora specificamente previsti dal decreto) di richiedere al cliente informazioni al riguardo.

4) – L'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione di dati personali.

A norma dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. n. 231/2007, «*I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali*» (ora il GDPR, la cui disciplina è oggetto di commento in altra sezione della presente Rassegna).

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007, i sistemi e le procedure adottati dai soggetti obbligati per la prevenzione e la gestione dei rischi ai sensi dell'art. 16 (comprendente di quelli per la formazione del personale) rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal decreto antiriciclaggio, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, i soggetti obbligati devono adottare sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (in modalità cartacea o informatica) idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al d. lgs. n. 231/2007 (art. 32, comma 1).

D'altra parte, va evidenziato che a norma degli art. 41 e 43 della Direttiva (CE) n. 849/2015, il trattamento dei dati personali ai fini antiriciclaggio è soggetto alla normativa comunitaria, come recepita nel diritto nazionale. Il trattamento dei dati personali sulla base della Direttiva ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerato *di interesse pubblico* ai sensi della disciplina comunitaria ²¹¹.

5) – Le autorità coinvolte e gli organismi di autoregolamentazione. Regole tecniche e Linee guida.

Gli articoli da 4 a 11 del D. Lgs. n. 231/2007 elencano i compiti delle autorità di vigilanza e di regolamentazione, ed in genere delle autorità e degli enti coinvolti nell'applicazione delle norme antiriciclaggio (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di informazione finanziaria, Autorità di vigilanza, ecc.).

²¹¹ Cfr. anche, ai fini in esame, [GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Parere su uno schema di decreto legislativo volto ad attuare la direttiva \(UE\) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – 9 marzo 2017.](#)

Di particolare rilievo per i notai la previsione dell'art. 11, che disciplina i compiti degli **Organismi di autoregolamentazione** (che, come già visto a proposito della definizione contenuta nell'art. 1 del decreto, coincidono con gli enti esponenziali degli *ordini professionali*, e che per la categoria dei notai sono da identificare con il *Consiglio nazionale del Notariato* e, per alcuni aspetti, con i *Consigli notarili distrettuali*, nonché – per i provvedimenti disciplinari – con le *Commissioni regionali di disciplina*).

I suddetti enti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal d. lgs. n. 231/2007 da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Gli organismi di autoregolamentazione devono inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 2:

A) – elaborare ed aggiornare apposite **Regole tecniche** (adottate in attuazione del d. lgs. n. 231/2007, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria), in materia di:

– *procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio* di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;

– *controlli interni*;

– *adeguata verifica*, anche semplificata della clientela;

– *conservazione*.

B) – garantire, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, l'adozione di *misure idonee a sanzionare l'inosservanza delle suddette regole tecniche*;

C) – sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia²¹² di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto, che li

²¹² Cfr. al riguardo i **Materiali sugli indicatori e schemi di anomalia**, reperibili sul sito della UIF.

Va ricordato che con **D.M. 16 aprile 2010** (in G.U. n. 101 del 3 maggio 2010) sono stati determinati gli **indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti, tra cui i notai. Detto decreto, giusta quanto precisato nel testo, deve ritenersi ancora in vigore, salvi i successivi aggiornamenti degli indicatori di anomalia.**

Tra i destinatari del decreto sono menzionati tra gli altri «professionisti», all'art. 2, comma 1, lett. c), i notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, gli indicatori di anomalia sono forniti al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; essi sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta, quindi, di una elencazione meramente esemplificativa e non tassativa di operazioni sospette, come espressamente chiarito dal comma 3 dell'art. 3. Dalla natura degli indicatori di anomalia, come sopra illustrata, discende che: l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli

riguardino;

D) – sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti:

a) applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del d. lgs. n. 231/2007 e delle relative disposizioni tecniche di attuazione;

b) comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al

indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rivelino in concreto profili di sospetto (art. 3, comma 4); e che la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela (art. 3, comma 5). Nell'Allegato 2 al D.M. 16 aprile 2010 sono indicate istruzioni operative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. L'Allegato 1 elenca, invece, gli indicatori di anomalia, distinti in diverse categorie:

A) – **Indicatori di anomalia connessi al cliente:** tra le ipotesi elencate, quelle in cui il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione; il cliente, alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla; il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento; il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi; il cliente è accompagnato da altre persone – il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione;

B) – **Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:** tra gli altri, i casi in cui vi sia richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico-patrimoniale; acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto; frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico-patrimoniale o dall'attività del cliente; transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente o da altri ragionevoli motivi; frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

C) – **Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:** vi sono compresi, tra l'altro, il ricorso per importi rilevanti al contante; la proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi; la richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute.

D) – **Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:** vi rientrano i frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende; il rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene; i conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E) – **Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:** vi sono compresi l'acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente; l'acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze; l'investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento; l'acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali; la richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 4, gli organismi di autoregolamentazione:

1) – possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto interministeriale

2) – informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

A norma dell'art. 12, comma 8, del decreto, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del medesimo decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

Di particolare rilievo, tra i compiti degli organismi di autoregolamentazione (*ordini professionali*) sono quindi le **Regole tecniche**, emanate a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto.

Con riferimento al periodo che ha preceduto l'emanazione delle regole tecniche riguardanti i notai, l'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 90/2017, prevede che «*Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018*»; la norma però fa esclusivo riferimento alle «*autorità di vigilanza di settore*»²¹³, *tra le quali non sono compresi né gli organismi di autoregolamentazione (ordini professionali), né il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha emanato in passato alcune delle disposizioni attuative del d. lgs. n. 231/2007 (testo previgente)*²¹⁴.

²¹³ A norma dell'art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 231/2007, l'espressione «*Autorità di vigilanza di settore*» comprende: «*la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409*».

²¹⁴ È però possibile che le previgenti Autorità di vigilanza di settore e il Ministero dell'economia e delle finanze abbiano emanato in passato disposizioni attuative riguardanti anche i professionisti (tra cui i notai): cfr., in particolare, il [Provvedimento dell'Ufficio italiano cambi in data 24 febbraio 2006](#) (in G.U. n. 82 del 7 aprile 2006), che dettava «*Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonchè di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali*». Si pensi, ancora, al [D.M. 3 febbraio 2006 n. 141](#) (in G.U. n. 82 del 7.4.2006), contenente «*Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di*

Con **Comunicato dell'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia (UIF) in data 4 luglio 2017**, in relazione alla disciplina introdotta dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231²¹⁵, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, sono stati elencati i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 come modificate dal d.lgs. n. 90/2017.

V. anche, in argomento:

– la [Circ. Min. Fin. – Dipartimento Tesoro – 6 luglio 2017, n. DT-54071](#) (*Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90*);

– la [Circ. Guardia di Finanza 7 luglio 2017, n. 210557](#) (*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo*);

– la [Circ. Guardia di Finanza 27 novembre 2017, n. 1/2018](#) (*Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali*).

I notai devono comunque adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge con l'impiego della prescritta diligenza professionale, ed agire secondo la propria prudente valutazione, tenendo conto anche delle Linee guida emanate, anche in passato, con il limite della compatibilità con la nuova disciplina.

Cfr. in particolare [CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela](#) (4 aprile 2014), sulla cui vigenza v. la **Regola tecnica n. 4**.

6) – Procedure oggettive ai fini dell'analisi e valutazione del rischio.

A norma dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati (in applicazione del principio di proporzionalità), per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

Per quanto concerne l'attività notarile, criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi si rinvencono nelle Linee guida approvate dal Consiglio nazionale del Notariato in data 4 aprile 2014, sulla cui vigenza v. la **Regola tecnica n. 4**²¹⁶.

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite». O, ancora, le [FAQ \(Frequently Asked Questions\)](#), rese pubbliche dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Cfr., più in generale, la [Normativa nazionale e internazionale](#), reperibile sul sito della UIF.

Dette istruzioni, non formalmente abrogate, devono ritenersi valide, nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina.

²¹⁵ Cfr., sulla nuova disciplina dettata dal d. lgs. n. 90/2017, KROGH, *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017, p. 523.

²¹⁶ Cfr. [CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela](#) (4 aprile 2014).

L'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007, nello stabilire che i soggetti obbligati devono adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie come sopra dettati, ai fini dell'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ribadisce che a tal fine i soggetti obbligati devono tener conto di fattori di rischio associati:

- alla tipologia di clientela;
- all'area geografica di operatività;
- ai canali distributivi;
- ai prodotti e i servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, la valutazione del rischio deve essere:

- 1) – documentata;
- 2) – periodicamente aggiornata;
- 3) – messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Non è, quindi, sufficiente che il notaio o altro soggetto obbligato si limiti ad adottare procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie elaborati dal Consiglio nazionale del Notariato ai fini della valutazione del rischio; oltre a ciò, egli deve documentarne l'adozione, aggiornarla, e metterla a disposizione (in occasione dei controlli) delle autorità competenti.

La disciplina dettata al riguardo appare quindi più rigorosa rispetto a quella già contenuta nell'art. 20 del testo previgente del decreto, che non richiedeva al soggetto obbligato di adottare procedure generalizzate («oggettive») per la valutazione del rischio, ma semplicemente di adottare un approccio basato sul rischio in occasione della singola adeguata verifica della clientela; d'altra parte, si precisava che i soggetti obbligati dovevano «essere in grado di dimostrare alle autorità competenti» o «agli ordini professionali» che la portata delle misure adottate era «adeguata all'entità del rischio», ma non si richiedeva la documentazione di procedure oggettive e generalizzate, ed il periodico aggiornamento della stessa.

L'obbligo del notaio di «documentare l'adozione» delle procedure per la valutazione del rischio non richiede la compilazione di una specifica modulistica, che comunque il notaio stesso può facoltativamente predisporre, ferma restando la necessità di redazione di documentazione scritta idonea a consentire alle autorità competenti le corrispondenti verifiche.

D'altra parte, nella nuova ottica che enfatizza l'attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, l'art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007 impone ai soggetti obbligati (comma 1) di adottare i presidi, ed attuare i controlli e le procedure, «adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo», individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

A tal fine, ai sensi dell'art. 16, comma 2, sia le autorità di vigilanza di settore che gli organismi di autoregolamentazione devono individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati devono adottare specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione dei rischi, ma anche per

l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure. Deve, con ogni probabilità, ritenersi che quest'ultima previsione non sia normalmente riferibile all'attività notarile, in considerazione del requisito dimensionale degli studi notarili (anche maggiormente strutturati), salve forse ipotesi eccezionali.

Deve ritenersi che i notai possano senz'altro adempiere agli obblighi suesposti:

– assumendo personalmente la veste di responsabili della funzione antiriciclaggio;

– svolvendo, anche personalmente, l'attività di formazione permanente dei propri dipendenti e collaboratori, in modo da fornire loro gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari – eventualmente, per alcuni aspetti, anche «standardizzati», eventualmente con l'uso di appositi moduli e schede – al fine di compiere adeguatamente le attività di identificazione, adeguata verifica e conservazione.

Il comma 3 dell'art. 16 dispone che i soggetti obbligati devono adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, ed in particolare al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare. Anche questa disposizione contiene disposizioni più rigorose rispetto a quelle contenute nel previgente art. 54 del d. lgs. n. 231/2007 (che, tra l'altro, pur richiedendo «misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori» non giungeva al punto di imporre «programmi permanenti di formazione», peraltro ora imposti dall'art. 46 della Direttiva (CE) n. 849/2015).

7) – L'adeguata verifica della clientela e le norme correlate.

L'adeguata verifica della clientela trova la propria disciplina nel D. Lgs. n. 231/2007, nelle **Regole tecniche**, nonché nelle **Linee guida** emanate dal Consiglio nazionale del Notariato. In particolare, cfr. [CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela](#) (4 aprile 2014).

Al riguardo, la **Regola tecnica n. 2** chiarisce quanto segue:

«Le linee guida in materia di adeguata verifica della clientela, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 4 aprile 2014, trovano applicazione per le parti non in contrasto con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e con le regole tecniche che seguono; precisamente sono vigenti, quali regole tecniche: relativamente alla Parte II, le linee guida dettate nella sezione I, nella sezione II, nella sezione III e nella sezione IV, con la precisazione che i riferimenti alle modalità di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni non sono più attuali in quanto modificati e semplificati dai novellati artt. 32 e seguenti del D. Lgs. 231/2007, ai quali, quindi, unitamente alle regole tecniche che seguono, va fatto riferimento. Per quanto riguarda la sezione V relativa agli obblighi derivanti dalle norme di contrasto al finanziamento del terrorismo restano vigenti le relative linee guida sul tema, con la precisazione che l'art. 7 del D.Lgs. n. 109/2017 è stato integrato – relativamente ai soggetti nei cui confronti devono essere applicate le

misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche – dalle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea di cui all’articolo 4-ter e dai decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis e con l’ulteriore precisazione – limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche – che la comunicazione di cui al citato art. 7 va effettuata oltre che all’UIF anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Anche per la sezione V, il riferimento all’archivio informatico ed al registro della clientela istituito presso il singolo professionista va sostituito con «fascicolo del cliente». In ordine alla Parte III restano vigenti le linee guida dettate nella sezione I, nella sezione IV, da integrare, per le parti che interessano, dalle regole tecniche che seguono e le linee guida in tema di deroga all’obbligo di astensione contenute nella sezione V».

A) – Casi di obbligatorietà dell’adeguata verifica.

L’art. 17 del D. Lgs. n. 231/2007 elenca le situazioni nelle quali i soggetti obbligati sono tenuti a procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

In linea generale, l’obbligo sussiste (art. 17, comma 1) con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:

a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale (senza limiti minimi di importo);

b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (anche frazionatamente);

c) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro²¹⁷.

Riguardo a quanto sopra, va segnalata l’importante novità, in forza della quale in presenza di incarico per una prestazione professionale, gli obblighi di adeguata verifica scattano sempre, qualunque sia l’importo dell’operazione (mentre nel vigore della disciplina previgente (art. 16, comma 1, vecchio testo) era necessario che l’operazione fosse di valore pari o superiore a 15.000 euro, ovvero che fosse di valore determinato o indeterminabile). Sempreché, ovviamente, a norma dell’art. 1, lett. t), del decreto, ricorra una «operazione», ossia «la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale», ovvero una «attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento».

²¹⁷ Ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 9, del Regolamento (UE) n. 2015/847, è «trasferimento di fondi» «un’operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l’ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e quello del beneficiario coincidano, fra cui:

- a) bonifico, quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- b) addebito diretto, quale definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 260/2012;
- c) rimessa di denaro, quale definita all’articolo 4, punto 13), della direttiva 2007/64/CE, nazionale o transfrontaliera;
- d) trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili».

Ciò significa che l'adeguata verifica non è richiesta in relazione alla stipulazione di atti negoziali non aventi contenuto patrimoniale.

Al riguardo, la **Regola tecnica n. 1** chiarisce espressamente che:

«Non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 231 del 2007 novellato tutti i negozi di natura non patrimoniale.

Alla luce di ciò, fermo restando l'approccio risk based e l'accertamento della concreta natura non patrimoniale dell'operazione, è possibile enucleare un elenco, indicativo e non esaustivo, riferito all'attività notarile di prestazioni professionali escluse dal novero di quelle che fanno sorgere gli obblighi di adeguata verifica:

- *gli atti notori;*
- *gli atti mortis causa* ²¹⁸;
- *la pubblicazione di testamento* ²¹⁹;
- *il passaggio nel fascicolo degli atti tra vivi del testamento pubblico;*
- *la costituzione di fondo patrimoniale senza trasferimento di beni;*
- *le convenzioni matrimoniali, in quanto atti meramente programmatici;*
- *le rinunce meramente abdicative;*
- *il verbale di apertura di una cassetta di sicurezza* ²²⁰;
- *gli inventari in generale;*
- *la levata del protesto (in quanto atto di accertamento che non implica alcuna movimentazione di denaro), restando invece soggetto agli obblighi antiriciclaggio il servizio di «cassa cambiali», salvo la possibilità di ricevere pagamenti superiori alle soglie limite di utilizzo del denaro contante, come precisato nella nota MEF dell'8 aprile 2009, prot. 28107.*

Per le procure ed i mandati, è da ritenere che esse diano luogo al sorgere degli obblighi di adeguata verifica se generali, ovvero se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con se stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ovvero di valore non determinato o determinabile»

²²¹.

L'elenco surriportato, come chiarito dalla Regola tecnica, non è esaustivo: tra gli altri atti non aventi natura patrimoniale, in relazione ai quali pertanto non sussiste obbligo di adeguata verifica possono includersi anche gli atti d'obbligo unilaterali e le convenzioni urbanistiche, gli atti di consenso o di autorizzazione (equiparabili a procure speciali), gli atti costitutivi di vincoli di destinazione o trust autodichiarati (per analogia con il fondo patrimoniale), gli atti dichiarativi di impresa familiare, gli

²¹⁸ Vi sono inclusi i testamenti pubblici e segreti, e gli atti di deposito di testamenti olografi.

²¹⁹ La Regola tecnica n. 1 non menziona, tra gli atti di natura non patrimoniale, l'accettazione di eredità, la quale peraltro appare anch'essa priva delle caratteristiche proprie degli atti soggetti ad adeguata verifica. Lo stesso dicasi per la rinunzia ad eredità.

²²⁰ Il verbale di apertura di cassette di sicurezza è certamente atto di natura non patrimoniale, per il quale non si richiede l'adeguata verifica antiriciclaggio. Non è, tuttavia, escluso, che nel corso delle operazioni il notaio acquisisca elementi tali da indurlo a sospettare l'esistenza di fenomeni di riciclaggio (ad esempio, sulla base del contenuto della cassetta, ovvero da altri elementi che inducano a ritenere l'esistenza di un'intestazione fittizia del contratto di cassetta di sicurezza).

²²¹ La Regola tecnica n. 1 sembra doversi interpretare, in relazione alle procure, nel senso che vi siano ricomprese anche quelle speciali, quando l'atto gestorio da compiersi abbia valore pari o superiore a 15.000 euro.

atti di conferma di atti nulli (es., conferma per nullità urbanistiche o relative alla conformità catastale), ecc.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela *non devono essere osservati in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali* (art. 17, comma 7). Così, ad esempio, il notaio che sia unicamente incaricato di redigere e trasmettere una dichiarazione di successione, ovvero soltanto una dichiarazione richiesta agli effetti dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005), non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica.

Da parte delle banche ed istituti assimilati, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui detti soggetti agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro (art. 17, comma 5). A meno che non sia configurabile un «trasferimento di fondi», come definito dall'art. 17, comma 1, nel qual caso l'obbligo sussiste se l'operazione è di valore superiore a 1.000 euro.

Infine, in determinati casi i soggetti obbligati devono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, e precisamente (art. 17, comma 2):

- a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

B) – Criterio di proporzionalità nell'adeguata verifica.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, i soggetti obbligati devono:

- 1) – adottare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- 2) – dimostrare alle autorità competenti, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato (*consentendo alle medesime autorità di ricostruire – evidentemente attraverso traccia redatta e conservata per iscritto – il percorso logico compiuto dal soggetto obbligato nella valutazione sia del rischio, sia dell'adeguatezza delle misure impiegate*).

Agli effetti del criterio di proporzionalità come sopra sancito, i soggetti obbligati devono tener conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali nel graduare l'entità delle misure:

- a) con riferimento al cliente: 1) la natura giuridica; 2) la prevalente attività svolta; 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) l'ammontare dell'operazione; 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto

continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

C) – Clienti nuovi e clienti precedentemente acquisiti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, occorre in ogni caso – ricorrendo i presupposti suindicati – procedere all'adeguata verifica dei nuovi clienti.

Quanto ai clienti precedentemente acquisiti, invece, l'obbligo di adeguata verifica scatta quando la stessa sia opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

D) – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.

L'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 individua le attività in cui consiste l'adeguata verifica:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso:

a1) il riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;

a2) nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Lo stesso occorre fare riguardo all'esecutore, anche tenuto conto di esistenza e ampiezza del relativo potere di rappresentanza. Coticché, ad esempio, *può ritenersi non necessaria l'adeguata verifica di chi semplicemente faccia da tramite per la consegna di documentazione al notaio, mentre occorre procedere all'identificazione del rappresentante legale o negoziale*;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio.

Con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, occorre adottare le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Da notare che accanto a persone giuridiche e trust si menzionano «istituti e soggetti giuridici affini»²²²: coticché, in particolare, deve ritenersi necessaria l'adeguata verifica, nei termini suindicati, da un lato in presenza di vincoli di destinazione a norma dell'art. 2645-ter c.c.; e d'altro lato, con riferimento ad enti giuridici non personificati (*società di persone, associazioni non riconosciute, ecc.*);

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale²²³, e precisamente delle

²²² A norma dell'art. 31, par. 8, della Direttiva (CE) n. 849/2015, «Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust».

²²³ *Scopo e natura della prestazione professionale, per quanto concerne gli atti notarili, coincidono generalmente con quella che è la «causa negoziale» emergente dall'atto stipulato dal notaio. Sono eccezionali i casi in cui non vi sia tale coincidenza (può pensarsi alle ipotesi di simulazione oggettiva, relativa o assoluta; ovvero alle fattispecie di interposizione, reale o fittizia, di persona, che peraltro normalmente sfuggono alla percezione del notaio, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di porre al cliente le domande necessarie ai fini dell'adeguata verifica). Nei casi «ordinari», le informazioni richieste su scopo e natura dell'atto possono eventualmente emergere anche da una dichiarazione, resa dalle parti (eventualmente contenuta anche nell'atto notarile), da cui risulti che scopo e natura della prestazione professionale sono esattamente quelli risultanti dall'atto notarile.*

informazioni relative:

- c1) all'instaurazione del rapporto;
- c2) alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore;
- c3) alle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo;
- c4) le informazioni relative all'attività lavorativa;
- c5) le informazioni ulteriori, tra cui quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività, che è possibile acquisire in funzione del rischio ²²⁴.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata ²²⁵, attraverso:

- d1) l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo;
- d2) la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle ulteriori attività di adeguata verifica;
- d3) se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

In forza della **Regola tecnica n. 7**:

«Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate».

«Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, lett. a), e dell'art. 19, comma 1, lettera a) n. 1 del D.Lgs. n. 231/2007 gli atti notarili da cui risultano i dati identificativi dei soggetti persone fisiche o non fisiche sono sempre considerati una fonte affidabile e indipendente ai fini dell'espletamento degli obblighi di adeguata verifica e ciò anche nel caso di intervento in atto di un esecutore dotato di procura notarile.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera a) e 19, comma 1, lettera a) n. 1, il solo obbligo di identificazione del cliente può ritenersi assolto, senza la presenza fisica del medesimo, per i clienti i cui dati identificativi risultino, tra gli altri, da atti pubblici o scritture private autenticate e che, ai sensi del citato articolo 18, comma 1, lettera a), l'identificazione dell'esecutore non si esaurisce nel riscontro dei rispettivi dati identificativi ma abbraccia la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome del cliente».

Una lettura pedissequa dell'art. 19, comma 1, lett. a), in combinato disposto con

²²⁴ Il richiamo al criterio del rischio comporta che la verifica della situazione economica e patrimoniale del cliente (come pure della provenienza delle somme impiegate per l'acquisto) non debba essere generalizzata, ma debba aver luogo solo in presenza di elementi che inducano a ritenere sussistente un determinato rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

²²⁵ L'obbligo di controllo costante per tutta la durata del rapporto assume, evidentemente, maggior rilievo per le prestazioni che abbiano una durata consistente, e minore per quelle la cui definizione richiede, invece, un tempo limitato (come avviene in realtà per la maggior parte delle prestazioni notarili).

l'art. 1, lett. n), del D. Lgs. n. 231/2007²²⁶, porterebbe a ritenere necessaria, in presenza di procura, l'acquisizione degli estremi del documento di identità del mandante, che rientrano tra i «dati identificativi» dello stesso. Occorre, invece, tener conto della *ratio* della disciplina in esame, finalizzata all'identificazione certa del cliente: tale certezza, in presenza di procura ricevuta o autenticata da notaio, è comunque acquisita, tenendo conto che il notaio che ha ricevuto o autenticato la procura deve essere certo dell'identità personale del mandante (art. 49 l. not.), e sulla base del pacifico orientamento giurisprudenziale deve conseguire tale certezza con modalità certamente più rigorose dell'esame di un semplice documento di identità; a seguito di ciò, l'accertamento dell'identità fa fede sino a querela di falso (artt. 2700 e 2703 c.c.): *l'atto autentico*, in altri termini, *costituisce documento certamente «ottenuto da una fonte affidabile e indipendente» agli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007*. Ne consegue che in presenza di procura ricevuta o autenticata da notaio non si rende necessaria l'acquisizione del documento di identità del mandante.

E) – Collocazione temporale dell'attività di identificazione e verifica dell'identità.

A norma dell'art. 18, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 231/2007, le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate:

a) prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale;

b) prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale;

c) può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ma **soltanto, congiuntamente**:

c1) in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c2) qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

In altri termini, la posticipazione dell'attività di identificazione ad un momento successivo al conferimento dell'incarico professionale deve essere motivata, in relazione ad entrambe le ragioni sopra indicate.

Nell'ipotesi sopra indicata sub c), i soggetti obbligati:

1) – provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione;

2) – completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Decorso detto termine di trenta giorni, qualora riscontrino l'impossibilità

²²⁶ L'art. 19, comma 1, lett. a), deve essere coordinato con l'art. 1, lett. n), del D. Lgs. n. 231/2007, che qualifica come «dati identificativi» «*il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale*».

oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35 (salvo, però, nel caso del *notaio* quanto disposto dagli artt. 35, comma 2, e 42, comma 4, del decreto, su cui v. *infra*);

d) a norma dell'art. 18, comma 4, del decreto, fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico ²²⁷.

In relazione al profilo qui esaminato, va peraltro evidenziato che il notaio è tenuto a prestare il proprio ministero (art. 27 l. not.), ed in ragione di ciò il d. lgs. n. 231/2007 prevede una deroga all'obbligo di astensione persino nei casi di operazione sospetta, anche ove vi siano parti con sede in Paesi terzi ad alto rischio (cfr., al riguardo, gli artt. 35, comma 2, e 42, comma 4, del decreto). A maggior ragione, allora, il notaio sarà obbligato a prestare il proprio ministero, senza ritardo, in assenza di situazioni di sospetto, ove non sia possibile completare preventivamente l'attività di adeguata verifica. Sembra, in altri termini, che ricorra per il notaio – in conseguenza del disposto dell'art. 27 l. not. – il presupposto indicato dall'art. 18, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007 (ossia la necessità di posticipare il completamento dell'adeguata verifica, in presenza di basso rischio di riciclaggio, al fine di «consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto») ²²⁸.

²²⁷ A norma dell'art. 14 della Direttiva (CE) n. 2015/849, gli Stati membri provvedono affinché l'identità del cliente e del titolare effettivo sia accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione. Gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata durante l'instaurazione del rapporto d'affari, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri esonerano dall'applicazione del primo comma i notai e altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari, limitatamente ai casi in cui tali persone esaminino la posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Nel 9° «Considerando» della Direttiva (CE) n. 2015/849 si precisa: «I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».

²²⁸ Non va neanche trascurato il fatto che il notaio può acquisire l'incarico, ad opera delle singole parti di uno stipulando atto notarile, progressivamente e in momenti diversi: è possibile, ad esempio, che la documentazione integrale necessaria per l'istruttoria della pratica venga consegnata da una soltanto delle parti (che conferisce contestualmente l'incarico), o addirittura da un terzo (ad esempio, mediatore immobiliare, o altro professionista) sprovvisto di poteri di rappresentanza e privo, come tale, della qualifica di «esecutore»; e che alcune o tutte le parti si presentino dal notaio solamente in un momento successivo, o addirittura al momento della stipula. Si tratta di prassi comune, soprattutto per atti notarili di non particolare complessità, ove le parti remunerano un professionista o un intermediario affinché produca al notaio la necessaria documentazione, in modo da recarsi presso lo studio notarile soltanto il giorno della stipula. In questi casi, deve ritenersi che l'identificazione (ed in genere l'adeguata verifica) dei clienti che, senza aver contattato anteriormente il notaio, si presentino soltanto al

Ai sensi della **Regola tecnica n. 8**:

«Il termine ultimo per la conclusione delle operazioni di adeguata verifica coincide, nel caso di atto notarile, con la stipula del medesimo, che costituisce il momento ultimo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti in funzione di adeguata verifica della clientela, fermo restando che il complesso dei presidi antiriciclaggio si attiva al momento del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo il combinato disposto delle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e gg) del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'incarico per la stipula non sempre viene conferito da tutte le parti dell'atto, congiuntamente e nello stesso momento, al notaio, che pertanto potrà effettuare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela anche in momenti diversi, purché si concludano alla stipula, in quanto è in quel momento che lo stesso notaio può concludere la valutazione della prestazione professionale per cui l'incarico è stato conferito.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera b), è comunque considerata tempestiva l'acquisizione dei dati e delle informazioni relativi all'adeguata verifica del cliente conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale».

La **Regola tecnica n. 7** chiarisce inoltre quanto segue:

«Nelle ipotesi in cui ricorra un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ed esista, ai sensi dell'ordinamento vigente, l'obbligo per il notaio di ricevere l'atto ed egli sia certo, ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dell'identità personale del cliente o dell'esecutore, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, fermo l'obbligo di acquisizione dei dati identificativi, può essere posticipata ad un momento successivo al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 18, comma 3, d.lgs. n. 231/07».

F) – Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

A norma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti secondo le modalità di seguito indicate.

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo deve essere svolta:

a1) in presenza del cliente o dell'esecutore (non è richiesta invece la presenza del titolare effettivo) ²²⁹;

momento della stipula possa essere senz'altro completata al momento della stipula medesima, non potendo ritenersi conferito l'incarico da parte dei clienti, a rigore, prima di tale momento. Ferma l'opportunità che il notaio – soprattutto quando vi siano dubbi sull'identificazione o sospetti in relazione a rischi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo – richieda ai clienti di presentarsi personalmente prima di tale momento.

²²⁹ Laddove vi sia un esecutore (es., *procuratore*), la legge richiede unicamente la presenza di quest'ultimo, non essendo richiesta quella del cliente (es., *mandante*).

L'obbligo di identificazione si considera peraltro assolto, anche senza la presenza fisica del cliente (o dell'esecutore), nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007: in particolare, quando i dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82; per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica; per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana; per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad

a2) anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato;

a3) mediante l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente ²³⁰, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico;

a4) acquisendo dal cliente, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Rispetto alla normativa previgente, occorre notare che:

1) – è indispensabile la produzione di un documento di identità, o equipollente, non scaduto (non sembra più sufficiente, ai fini antiriciclaggio, l'accertamento dell'identità personale, ad opera del notaio, con i più ampi mezzi consentiti dall'art. 49 l. not. in luogo del documento di identità in corso di validità; è stata infatti abrogata la previsione, contenuta nell'art. 3 dell'allegato tecnico, ai sensi della quale «L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato»);

2) – è sempre necessario, salve le deroghe normative, acquisire copia cartacea o informatica (anche non autentica) del documento di identità esibito;

3) – in relazione al titolare effettivo, non è stata riprodotta la previsione del vecchio testo dell'art. 19, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2007, che consentiva espressamente di accertare l'identità del titolare effettivo facendo ricorso a pubblici registri (in particolare, il registro delle imprese), atti e documenti conoscibili da chiunque. Il testo vigente impone al soggetto obbligato di acquisire sempre dal cliente, sotto la responsabilità di quest'ultimo, le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Ciò non significa che il notaio non possa far ricorso alle risultanze del registro delle imprese, che potrà sempre essere consultato (ed anzi in alcuni casi dovrà essere diligentemente consultato); ma che la fonte primaria dell'identificazione

un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Pertanto:

– è possibile accertare l'identità del mandante – che abbia conferito procura, esibita al notaio per la stipula dell'atto – senza necessità di acquisirne un documento di identità non scaduto, se nella procura sono riportati gli estremi del documento di identità;

– è possibile non acquisire il documento di identità in corso di validità di un cliente già acquisito e precedentemente identificato, solo se il notaio è in possesso di copia del documento a suo tempo esibitogli e lo stesso non è ancora scaduto.

²³⁰ A norma dell'art. 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, «In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato».

L'art. 7 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e) del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. La disposizione si applica peraltro ai soli documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto in esame (quindi rilasciati o rinnovati a partire dal giorno 11 febbraio 2012). Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.p.r. 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

deve ritenersi quanto riferito dal cliente, adottando un approccio basato sul rischio ²³¹. D'altra parte, a norma dell'art. 21, comma 7, del decreto, la consultazione del registro delle imprese non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

È importante rilevare che dalla lettura combinata dell'art. 18, comma 1, lett. a) e b), e dell'art. 19, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007, si evince che deve essere acquisito un documento di identità in corso di validità del cliente o dell'esecutore, ma non anche del titolare effettivo, con riferimento al quale è prescritta unicamente l'identificazione.

In ogni caso, a norma dell'art. 20, comma 6, del decreto, «I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo» (disposizione, questa, applicabile quindi nella fattispecie – regolata dal medesimo art. 20 – di clienti diversi dalle persone fisiche) ²³²;

b) logicamente successiva all'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, è la verifica dell'identità di tali soggetti. Si tratta di una fase solamente eventuale, che:

b1) consiste nel riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione ²³³;

b2) presuppone che, in relazione a tali dati e informazioni, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze;

b3) con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche (società di persone e di capitali, enti non lucrativi, ecc.) e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del

²³¹ La disciplina commentata nel testo appare coerente con le previsioni contenute nell'art. 30, par. 8, e nell'art. 31, par. 6, della Direttiva (CE) n. 849/2016, ove si richiede che gli Stati membri provvedano «affinché i soggetti obbligati non si basino esclusivamente sul registro centrale ... per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Detti obblighi sono rispettati utilizzando un approccio basato sul rischio».

Ovviamente, nell'ipotesi in cui il cliente o l'esecutore (es., l'amministratore della società, o il procuratore della stessa) confermino che la titolarità effettiva corrisponde a quella risultante dal registro delle imprese, deve ritenersi che il notaio possa senz'altro attenersi alle relative risultanze in assenza di dubbi o sospetti, senza necessità di effettuare indagini ulteriori.

²³² La «traccia» da conservare al fine di documentare l'adeguata verifica, ed in particolare l'attività svolta al fine di individuare il titolare effettivo, non deve necessariamente consistere in una specifica modulistica (che comunque può essere d'ausilio); può trattarsi di documenti consegnati dal cliente, ovvero di dichiarazioni dallo stesso sottoscritte, all'occorrenza accompagnati da appunti e note del soggetto obbligato all'adeguata verifica, idonei a ricostruire il percorso logico seguito nell'accertamento di cui trattasi. Le visure del registro delle imprese costituiscono traccia adeguata, fermo restando che il decreto novellato non consente più di limitare in via generalizzata gli accertamenti relativi al titolare effettivo alla sola ispezione del suddetto registro.

Per i clienti persone fisiche la legge non richiede di conservare «traccia» delle verifiche effettuate per l'identificazione del titolare effettivo. Può, peraltro, essere opportuno documentare (eventualmente anche in atto) la dichiarazione delle parti da cui risulti – come avviene nella maggior parte dei casi, che titolari effettivi sono le «parti sostanziali», quali risultanti dalla comparizione dell'atto notarile.

²³³ Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al d. lgs. 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali.

cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale devono essere effettuate:

c1) verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati;

c2) tenendo anche conto del complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti, nonché dell'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

e) l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo è commisurata al livello di rischio rilevato.

Come chiarisce la **Regola tecnica n. 7**, in relazione ai casi di basso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo:

«In dette ipotesi, l'indisponibilità di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce presupposto per l'effettuazione, da parte del notaio, dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni necessarie all'adeguata verifica della clientela, senza rappresentare, di per sé elemento idoneo e sufficiente a fondare un sospetto meritevole di segnalazione, in assenza di concomitanti ulteriori evidenze relative al profilo soggettivo del cliente o a quello oggettivo della prestazione. In caso di prestazioni professionali non occasionali, il notaio provvederà ad aggiornare i documenti di identità in base al rischio: ogni 2 anni se a basso rischio, ogni anno se a rischio ordinario, con frequenza inferiore e comunque calibrata al rischio, per le ipotesi di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Quanto disposto dalla Regola tecnica n. 7 significa, sostanzialmente, che il notaio – tenuto all'accertamento dell'identità personale secondo la rigorosa prescrizione dell'art. 47 l. not., sanzionata disciplinarmente oltre che penalmente – può ricevere o autenticare l'atto richiestogli anche in mancanza di un documento di identità della parte, essendo in tal caso unicamente tenuto ad aggiornare i dati e le informazioni necessari ai fini dell'adeguata verifica: in pratica, è in tal caso gravato da un più intenso obbligo di aggiornamento dei dati e informazioni rilevanti, ma può anche non acquisire mai il documento di identità.

Quando, poi, si tratti di clienti abituali (quindi conosciuti dal notaio), con cui è intrattenuto un rapporto continuativo, il notaio ha comunque l'obbligo di aggiornare periodicamente i documenti di identità, «in base al rischio» (la regola distingue tra «basso rischio» e «rischio ordinario»: ciò significa che *se il notaio ritiene insussistente un qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, tale aggiornamento potrebbe probabilmente anche non essere effettuato.*

In relazione all'**identificazione del titolare effettivo**, assumono rilievo le previsioni della Regola tecnica n. 5:

«Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) ai sensi del quale il cliente, all'atto dell'identificazione, fornisce «le

informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo».

La verifica dell'identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti. Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l'accesso alla sezione del registro delle imprese, ad hoc istituita, ai sensi dell'articolo 21, d.lgs. n. 231/07. Resta fermo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 20 in ordine alla circostanza che la consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Fermo quanto sopra, e fermo restando che ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto, non si è tenuti all'acquisizione del documento di identità del titolare effettivo, qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, l'identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nelle ipotesi in cui sia possibile la consultazione di un pubblico registro, tale consultazione è da ritenersi idonea ai fini dell'espletamento dell'obbligo di identificazione dello stesso titolare effettivo, salvo che ci si trovi in presenza di elementi oggettivi che mettano in dubbio o rendano palesemente incerti o incongrui i dati e le informazioni pubblicate. Detti dati e informazioni sono, infatti, da ritenere affidabili a fronte dell'obbligo giuridico a carico dei responsabili delle imprese, persone giuridiche e trust, di comunicare notizie vere, aggiornate e complete, ferma restando la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b, l'identificazione del titolare effettivo deve essere attuata nel contesto dell'adozione di regole comportamentali proporzionate al rischio.

L'obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo; laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19 lett. b) del D.Lgs. 231/2007».

G) – Determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.

A completamento della definizione contenuta nell'art. 1, lett. pp), l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 stabilisce i criteri idonei a determinare la qualifica di titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, il quale – pur rimanendo colui nel cui interesse la prestazione professionale è resa – coincide qui, più specificamente, con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Quella sopra indicata è un'indicazione di carattere generale, avente portata

residuale: per i soggetti collettivi diversi dalle società di capitali e dalle persone giuridiche non lucrative (quindi, ad esempio, per le *società di persone* e le *associazioni non riconosciute*), la previsione del comma 1 dell'art. 20 costituisce l'unico criterio a cui fare riferimento per individuare il titolare effettivo (o i titolari effettivi). Sorge, peraltro, il delicato problema di interpretare la locuzione *«la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo»* in relazione ad enti che hanno una struttura ed un'organizzazione ben diversa da quella delle società di capitali.

Per le *associazioni non riconosciute*, sembrano parzialmente mutuabili *per analogia* le previsioni dettate (v. *infra*) in relazione alle persone giuridiche non lucrative: non potendo, generalmente, individuarsi beneficiari determinati, saranno titolari effettivi i «titolari di funzioni di direzione e amministrazione».

Per le *società di persone*, invece, si pone il problema di capire se possono essere considerati come titolari di *«proprietà diretta o indiretta»* i soci, ancorché privi di poteri di amministrazione o titolari di partecipazioni del tutto minoritarie (*il che condurrebbe in ogni caso a considerare tutti i soci di una società personale come titolari effettivi*).

L'art. 20 detta invece criteri specifici per le *società di capitali* (commi 2, 3 e 4) e per le *persone giuridiche non lucrative* (comma 5). Più precisamente:

a) nel caso in cui il cliente sia una società di capitali ²³⁴:

a1) è proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

a2) è proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona ²³⁵;

²³⁴ L'art. 3, par. 1, n. 6) lett. a), della Direttiva (CE) n. 849/2015 detta, in effetti, norme non del tutto coincidenti con quelle inserite nel novellato D. Lgs. n. 231/2007. In particolare, la norma comunitaria si riferisce a tutte le società (non solamente le società di capitali)

Si riproduce di seguito la citata disciplina della Direttiva:

«a) in caso di società:

i) *la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

Una percentuale di azioni pari al 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25% più una quota o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) *se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto».*

²³⁵ Nell'ipotesi di proprietà indiretta, deve ritenersi che la persona fisica debba possedere più del 25% del capitale della società-cliente; non essendo quindi sufficiente che la società «intermediaria» (controllata,

a3) in difetto di quanto sopra, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società-cliente, in forza:

a3-1) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (anche, ad esempio, per effetto di voto plurimo);

a3-2) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

a3-3) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (ad esempio, sindacati di voto);

a4) in difetto di quanto sopra, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società;

b) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

b1) i fondatori, ove in vita;

b2) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

b3) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

La **Regola tecnica n. 6** chiarisce quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 d.lgs. n. 231/07 e successive modificazioni per l'individuazione del titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche, nelle società di persone e consorzi e negli enti privati non riconosciuti, può assumere rilievo, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, la figura della persona fisica che agisce, quale tramite di essi, in qualità di legale rappresentante. Nell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e consorzi, è consentita l'utilizzazione dei dati dei soci, risultanti dal Registro delle Imprese, salvo che sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sull'identità dello stesso e salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni. Nell'individuazione del titolare effettivo degli enti privati non riconosciuti, in assenza di indici che rivelino l'esistenza di associati che ne detengano di fatto il controllo, ovvero di beneficiari determinati, si farà riferimento ai soggetti titolari di funzioni di direzione e/o amministrazione.»

Su quest'ultimo punto, un importante chiarimento è stato fornito nelle FAQ del Dipartimento del Tesoro: *«L'articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l'estensione delle misure di adeguata verifica anche*

fiduciaria, ecc.) possieda più del 25% e che, poi, la persona fisica possieda una quota della intermediaria superiore al 25 % (ma, indirettamente, una quota della società cliente inferiore a detta percentuale).

all'esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l'ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente». Da queste precisazioni – incrociate con quelle della Regola tecnica n. 6, sembra emergere – sia pur indirettamente – che nelle società di persone sia considerata costante la sovrapposizione tra «proprietà legale ed effettiva», e che di conseguenza normalmente siano titolari effettivi tutti i soci. Peraltro, anche nell'eventualità in cui proprietà e controllo non coincidano (si pensi al socio accomandante di s.a.s., o al socio non amministratore di società semplice o s.n.c.), sembra debba privilegiarsi il profilo «proprietario»; e conseguentemente considerare, anche in tale ipotesi, come titolari effettivi tutti i soci.

H) – Obblighi dei clienti.

L'art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007 stabilisce una serie di obblighi a carico dei clienti, finalizzati a rendere possibile ai soggetti obbligati l'adeguata verifica.

Viene innanzitutto stabilito che i clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, comma 1).

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche non lucrative devono procurarsi e conservare per almeno cinque anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, che devono poi fornire ai soggetti obbligati ai fini dell'adeguata verifica della clientela (art. 22, comma 2). A tal fine, gli amministratori delle imprese con personalità giuridica devono acquisire le informazioni risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante (art. 22, comma 3).

Trattandosi di persone giuridiche non lucrative, le informazioni devono essere acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione (art. 22, comma 4).

I fiduciari di trust espressi ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust (per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi).

I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità competenti. I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati (art. 22, comma 5).

I) – Misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

A norma dell'art. 23 del decreto, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti.

Può aversi basso rischio in relazione a talune tipologie di clienti (*società quotate, pubbliche amministrazioni ed assimilate, clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio*), a determinate tipologie di operazioni o servizi, ovvero a determinate aree geografiche (*Stati membri dell'Unione europea, Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose, Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI*).

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche da emanarsi, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco dei fattori di basso rischio, e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

La legge non chiarisce in cosa consista la «semplificazione» dell'adeguata verifica, specificando soltanto che essa riguarda i profili «dell'estensione e della frequenza» degli adempimenti prescritti; e rinvia per maggiori dettagli al riguardo alle regole tecniche.

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Va evidenziato che, rispetto al testo previgente, non sono più contemplate operazioni escluse tout court dall'adeguata verifica in considerazione dell'affidabilità soggettiva di determinati clienti (pubbliche amministrazioni, banche e soggetti assimilati, e altri soggetti indicati nell'art. 25 del testo previgente). In tutti questi casi, i soggetti obbligati dovranno comunque procedere all'identificazione ed all'adeguata verifica, sia pur semplificata ²³⁶, secondo le norme del d. lgs. n. 231/2007.

Importanti precisazioni sono dettate al riguardo dalla **Regola tecnica n. 3:**

«In tema di adeguata verifica semplificata, tenuto conto:

– che il notaio potrà applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela

²³⁶ In caso di prestazioni professionali riguardanti, in particolare, *pubbliche amministrazioni*, stante il *basso livello di rischio in relazione al cliente* può ritenersi sufficiente, nella maggior parte dei casi, acquisire copia dei documenti di identificazione del rappresentante legale o negoziale, verificare i poteri di rappresentanza, e richiedere all'esecutore le generalità del titolare effettivo.

nelle ipotesi in cui, alla stregua di un processo valutativo ricostruibile e dimostrabile, emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato, sulla base degli indici di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 90/2017;

– che in tali ipotesi, quali indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti, possono individuarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di soggetti:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 si considerano a basso rischio di riciclaggio²³⁷.

Pertanto è possibile, qualora ricorrano in concreto i presupposti, applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela che consistono nella identificazione del rappresentante del soggetto, inclusa la verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. In tal caso, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è da ritenersi assolto con l'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, con le modalità e nei termini di cui alla regola tecnica n. 5.

Gli obblighi di adeguata verifica sono attenuati ogniqualvolta i soggetti summenzionati intervengano in un atto per porre in essere un'operazione che la legge riserva espressamente ad essi in via esclusiva nonché con riferimento a tutti gli atti consequenziali o collegati a tali operazioni. A titolo di mera esemplificazione, è possibile far riferimento a contratti di mutuo, finanziamenti, aperture di credito, ivi compresi i patti aggiuntivi e modificativi degli stessi, gli atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di erogazione, di surrogazione, di accollo, di delegazione e relativi atti connessi od accessori, ad atti e contratti che comportino la costituzione, la conferma, l'estensione, la rinnovazione, il frazionamento, la postergazione, la surroga, la riduzione, la cancellazione o lo svincolo di ipoteche, pegni o privilegi, fidejussioni e altre garanzie stabilite a favore dell'istituto, ad atti e contratti di cessione, a qualsiasi titolo, dei contratti di cui sopra e/o dei crediti nascenti dagli stessi, ai leasing mobiliari ed immobiliari.

²³⁷ Pertanto, pur essendo stata soppressa la previgente disposizione legislativa che esonerava il notaio dall'adeguata verifica in relazione alle banche e soggetti assimilati, la Regola tecnica n. 3 consente in relazione ad esse una verifica semplificata, in relazione agli atti che rientrano tipicamente nell'attività riservata in via esclusiva a tali soggetti. Tale verifica si esaurisce nell'acquisizione del documento di identità del rappresentante, nella verifica dei poteri di rappresentanza e nella richiesta all'esecutore delle generalità del titolare effettivo (che coincide – trattandosi di società di capitali) con il soggetto o i soggetti titolari dei poteri di amministrazione, a norma dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007). È anche possibile che la dichiarazione dell'esecutore faccia rinvio alle informazioni risultanti dal registro delle imprese, quanto alla titolarità delle cariche amministrative, confermandone così le risultanze. Non sembra invece necessario acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I soggetti obbligati potranno dunque applicare misure semplificate di adeguata verifica solo qualora dalla valutazione emerga in concreto un basso rischio di riciclaggio».

Ancor più rilevanti appaiono le precisazioni contenute nella **Regola tecnica n. 4**:

«Sono considerate idonee misure semplificate di adeguata verifica della clientela l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione effettuata in contestualità della stipula, mediante la richiesta delle medesime, fermo restando l'obbligo della loro valutazione da parte del notaio. Allo scopo di definire l'idoneità delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività notarile, si precisa che lo scopo e la natura della prestazione professionale dei notai coincidono, per la quasi totalità dei casi, con il negozio giuridico oggetto dell'incarico, e che, a differenza delle operazioni finanziarie, negli atti notarili, scopo e natura delle prestazioni risultano manifesti nell'atto stesso, pertanto, salva diversa valutazione da parte del notaio, non è necessario formalizzare in autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente. Occorre comunque considerare le ipotesi di più atti, anche della stessa specie, che possono risultare collegati e rispetto alle quali va fatta salva la valutazione del complesso di operazioni compiute»²³⁸.

J) – Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.

A norma dell'art. 24, i soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. A tal fine, essi tengono conto almeno:

- dei fattori di rischio relativi ai clienti, indicati dal medesimo art. 24 (tra cui: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari²³⁹; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso

²³⁸ Il riferimento al collegamento negoziale nella Regola tecnica n. 4 induce a prestare attenzione alla complessiva operazione economica realizzata, e quindi ad adottare le più opportune misure di adeguata verifica, anche quando in relazione a uno degli atti collegati (ad esempio, finanziamento bancario) sia teoricamente consentita la verifica semplificata.

²³⁹ La vigente disciplina non distingue più tra società fiduciarie iscritte nell'elenco (ora art. 106 t.u.b.) e altre società fiduciarie. Considerata la prescrizione di adeguata verifica rafforzata, contenuta nell'art. 24, comma 2, lett. a), n. 4, del D. Lgs. n. 231/2007, deve ritenersi che la stessa trovi senz'altro applicazione a tutte le società fiduciarie: *ove una fiduciaria sia parte di un atto notarile, il notaio deve chiedere alla stessa di indicare le generalità del titolare effettivo* (che ovviamente sarà compito del notaio mantenere riservate nel fascicolo del cliente). D'altra parte, va ricordato che in base alla Direttiva (UE) n. 849/2015 (17° «Considerando»), «Per garantire condizioni di parità tra i vari tipi di assetti giuridici, anche i fiduciari dovrebbero essere tenuti a ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti obbligati che adottano misure volte all'adeguata verifica della clientela, nonché a comunicare tali informazioni ad un registro centrale o una banca dati centrale e dovrebbero rivelare il loro status ai soggetti obbligati».

data la natura dell'attività svolta)²⁴⁰;

– dei fattori di rischio relativi a determinate operazioni (tra gli altri, prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività);

– di fattori di rischio geografici (quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche)²⁴¹.

In presenza di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati (art. 24, comma 3):

– esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati;

– esaminano contesto e finalità di operazioni rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate;

– in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le

²⁴⁰ Non è invece più prescritta – a differenza di quanto faceva l'art. 28, comma 2 (vecchio testo), del previgente d. lgs. n. 231/2007 – l'adeguata verifica rafforzata per il solo fatto che il cliente non sia fisicamente presente.

²⁴¹ I fattori di rischio elencati nel testo riprendono sostanzialmente l'elenco, non esaustivo, contenuto nell'allegato III alla Direttiva (CE) n. 849/2015, che di seguito si riproduce:

«Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3:

1) fattori di rischio relativi alla clientela:

a) rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale;

b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3);

c) entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale;

d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore;

e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività;

2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) private banking;

b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche;

d) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati;

e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

3) fattori di rischio geografici:

a) fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT;

b) paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose;

c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;

d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali».

operazioni siano sospette.

Gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle emanande regole tecniche, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui sopra, e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori, da adottare in situazioni di elevato rischio (art. 24, comma 4).

A norma dell'art. 24, commi 5 e 6, i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea ²⁴²;

b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;

c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte ²⁴³;

d) in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione a clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno.

A norma dell'art. 25, comma 1, del decreto, le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela sono le seguenti:

1) – acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;

2) – approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;

3) – intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 4, i soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, in caso affermativo, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela:

1) – applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione ²⁴⁴;

2) – assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ulteriori dettagli al riguardo sono specificati dalle **regole tecniche**.

K) – Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.

A norma dell'art. 26 del decreto, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di adeguata verifica, è consentito ai medesimi di ricorrere a

²⁴² Cfr. *supra*, alla nota 245.

²⁴³ Cfr. *supra*, la definizione di persone politicamente esposte contenuta all'art. 1, lett. *dd*), del D. Lgs. n. 231/2007 (paragrafo 1, lett. E, del presente commento), notevolmente ampliata rispetto al testo previgente.

²⁴⁴ Le informazioni sull'origine del patrimonio e dei fondi impiegati sono richieste dalla legge unicamente in presenza dei presupposti dell'adeguata verifica rafforzata. Deve perciò escludersi che tale verifica debba essere effettuata dal notaio in via generalizzata; pur non essendo ovviamente escluso che, in base al rischio del caso concreto, risulti opportuna la relativa verifica anche in altri casi (in cui deve essere effettuata l'adeguata verifica «ordinaria»), diversi quindi da quelli previsti dall'art. 24.

terzi per l'assolvimento degli obblighi relativi. A tal fine, si considerano «terzi», tra gli altri, i professionisti nei confronti di altri professionisti. Più precisamente, banche ed altri intermediari possono assumere la qualifica di terzi agli effetti dell'art. 26, ma non nei confronti dei professionisti; con la conseguenza che, in particolare, un notaio non può ricorrere ad una banca per compiere l'adeguata verifica nei confronti di un cliente.

A norma dell'art. 27, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente. L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

Deve essere comunque rimarcato che i soggetti obbligati rimangono comunque responsabili dell'adeguata verifica della clientela. A tal fine essi devono valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti; in caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica (art. 28).

Infine, ai sensi dell'art. 29, è fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L) – Gli obblighi di astensione e le relative deroghe.

In primo luogo, a norma dell'art. 42, comma 1, i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, in deroga a quanto sopra i professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente.

In secondo luogo, i soggetti obbligati devono astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio²⁴⁵. Tali

²⁴⁵ Per il concetto di «Paesi terzi ad alto rischio», v. la definizione contenuta nel novellato art. 1, lett. *bb)*, del D. Lgs. n. 231/2007: si tratta dei «Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva».

misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità (art. 42, comma 2)²⁴⁶.

In entrambi i suddetti casi, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto (come avviene per il notaio, che non può rifiutare il proprio ministero a norma dell'art. 27 l. not.). In tal caso, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.

La **Regola tecnica n. 7** precisa – in relazione ai casi in cui il notaio non abbia un obbligo di ricevere un atto (quindi con particolare riferimento alle prestazioni professionali non rientranti nella pubblica funzione) – quanto segue:

«Nel caso in cui sia materialmente impossibile, per il notaio, effettuare l'adeguata verifica e fuori dalle ipotesi in cui sussista l'obbligo giuridico di ricevere l'atto, egli deve astenersi dall'esecuzione della prestazione e valutare se sussistano gli estremi per l'effettuazione di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF, senza che possa ravvisarsi alcun automatismo tra astensione e segnalazione.».

M) – Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione.

Il D. Lgs. n. 231/2007 distingue, a seguito delle modifiche apportate, sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi di adeguata verifica, in

Cfr., al riguardo:

– il [Regolamento delegato \(UE\) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016](#) (in G.U.U.E. n. L254 del 20 settembre 2016), che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando l'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (elenco contenuto in allegato al Regolamento medesimo: si tratta di Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Iran, Repubblica democratica popolare del Laos, Repubblica popolare democratica di Corea, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen);

– il [Regolamento \(CE\) 27 ottobre 2017, n. 2018/105/UE](#) (in G.U.U.E. n. L19 del 24.1.2018), con cui è stato modificato il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675, per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato;

– il [Regolamento \(CE\) 13 dicembre 2017, n. 2018/212/UE](#) (in G.U.U.E. n. L41 del 14.2.2018), con cui è stato modificato il Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia all'elenco dei paesi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE).

²⁴⁶ Il previgente art. 28, commi 7-bis e 7-ter (inseriti dall'art. 36, comma 1, lett. a), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), prevedeva un analogo obbligo di astensione, subordinato peraltro all'emanazione di un decreto ministeriale con il quale avrebbe dovuto essere individuata una black list agli effetti antiriciclaggio (black list che si identifica ora con l'elenco allegato al Regolamento (UE) n. 2016/1675, citato alla nota precedente). Si riproduce di seguito, ai fini di un adeguato raffronto, il testo dei precedenti commi 7-bis e 7-ter dell'art. 28:

«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità».

base alla gravità dei comportamenti adottati.

a) l'art. 55, comma 1, contempla due fattispecie delittuose (quindi dolose), entrambe punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, che sanzionano rispettivamente chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica:

– falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;

– in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione;

b) l'art. 55, comma 3, qualifica come delitto (quindi doloso), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comportamento di chiunque, essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (si tratta, in particolare, della violazione dell'obbligo dei clienti, sancito dall'art. 22 del decreto);

c) una fattispecie contravvenzionale (quindi dolosa o colposa) è contemplata dall'art. 55, comma 4: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro;

d) a norma dell'art. 56, commi 1 e 3, ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ovvero violano l'obbligo di astensione previsto dall'art. 42, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro;

e) a norma dell'art. 56, commi 2 e 3, fuori dei casi suindicati, di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, agli obblighi di acquisire i dati identificativi e le informazioni di cui al comma 1, o all'obbligo di astensione di cui all'art. 42, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro²⁴⁷;

f) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della

²⁴⁷ A norma dell'art. 56, comma 2, del decreto, la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (infra descritte);

g) a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 67, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 56, comma 1 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

8) – L'iscrizione dei trust produttivi di effetti fiscali in una sezione speciale del registro delle imprese. Comunicazione della titolarità effettiva di trust e imprese all'ufficio del registro delle imprese.

L'art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007 detta una disciplina, radicalmente innovativa, degli obblighi di iscrizione e comunicazione al registro delle imprese, a carico di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche non lucrative e trust ²⁴⁸.

A) – Obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

A norma dell'art. 21, comma 3, primo periodo, del decreto (norma non ancora operativa in **mancanza del decreto attuativo**), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 ²⁴⁹, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Al suddetto fine, si rammenta che l'art. 73, comma 1, lett. b), c) e d), del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), elenca le seguenti categorie di trust, quali soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires):

b) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

d) i trust non residenti nel territorio dello Stato. Con riferimento a questi ultimi, coordinando la previsione dell'art. 73 con quella dell'art. 23 del t.u.i.r., deve ritenersi che siano soggetti ad iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese solamente i trust che producano redditi in Italia.

D'altra parte, a norma dell'art. 73, comma 2, terzo periodo, del t.u.i.r., «*Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*» (in quest'ultimo caso l'art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del t.u.i.r.

²⁴⁸ Sul nuovo registro dei trust, cfr. VALAS, *La IV Direttiva antiriciclaggio ed il futuro (del) registro dei trust*, in *Trusts*, 2017, p. 391; DI MAIO, *Trust disclosure*, in *Trusts*, 2017, p. 270 e 377; ESTRAFALLACES, *Imminenti modificazioni della disciplina dell'antiriciclaggio*, in *Trusts*, 2016, p. 24; PAPPADÀ, *Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia?*, in *Trusts*, 2015, p. 37; MONTANARI, *La trasparenza dei titolari effettivi dei trust*, in *Trusts*, 2015, p. 310.

²⁴⁹ Il presupposto dell'iscrizione dei trust nel registro delle imprese, quale configurato dall'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007 («*trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali*») non appare del tutto coincidente con quello desumibile dall'art. 31, par. 4, della Direttiva (CE) n. 849/2015, ove si afferma invece che «*Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali*».

qualifica come redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust»).

Per inciso, va ricordato che, a norma dell'art. 31, par. 8, della Direttiva (CE) n. 849/2015, «Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust». L'interpretazione della disciplina nazionale conforme alla Direttiva comunitaria esige, pertanto, che la disciplina in esame – segnatamente, gli obblighi di iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese – siano estesi anche ai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ogni qualvolta gli stessi abbiano natura «dinamica» e comportino l'affidamento fiduciario dei beni destinati, con obblighi di amministrazione e gestione degli stessi.

Tornando alla definizione contenuta nell'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007, per trust produttivo di effetti giuridici rilevanti agli effetti fiscali deve intendersi, quindi, certamente quello che abbia soggettività passiva agli effetti dell'Ires; il che, secondo l'interpretazione comunemente accolta, avviene relativamente al c.d. trust opaco o discrezionale, o senza beneficiari individuati, ove cioè questi ultimi non siano titolari di un diritto soggettivo al reddito dei beni in trust²⁵⁰. In altri termini, l'espresso riferimento all'art. 73 del t.u.i.r., come sembra più probabile, vale a circoscrivere gli effetti ed obblighi scaturenti dal trust all'ipotesi in cui essi si producano nei confronti del trust in quanto tale (opaco o discrezionale)²⁵¹.

²⁵⁰ Come precisato dalla Circ. Agenzia Entrate 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3, l'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 individua, ai fini dell'imposizione diretta, due principali tipologie di trust: il trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust trasparenti*); ed il trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (*trust opachi*). È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, *il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi*. Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust — sulla quale il trust stesso assolverà l'Ires — nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari — su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito. Per una fattispecie di trust misto, cfr. la Ris. Agenzia Entrate 7 marzo 2008, n. 81/E.

La medesima Circolare n. 48/E del 2007, nel richiamare l'art. 73, comma 2, del t.u.i.r. (a norma del quale « Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali »), ha chiarito che per « *beneficiario individuato* » è da intendersi il beneficiario di «reddito individuato», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Ciò perché, a differenza dei soci delle società trasparenti, che possono autonomamente stabilire i criteri di distribuzione degli utili societari, i beneficiari di un trust non hanno alcun potere in ordine all'imputazione del reddito del trust, cui provvede unicamente il trustee sulla base dei criteri stabiliti dal disponente. D'altra parte, l'art. 73 dispone che i redditi siano imputati «in ogni caso» ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un *criterio di competenza*. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato *reddito di capitale*. Contrariamente, infatti, al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica.

²⁵¹ In base alla lettera della legge, sembrerebbe a prima vista produttivo «di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali» (ovvero, secondo la dizione della Direttiva, «genera obblighi fiscali») anche il trust trasparente, con la sola differenza che in tal caso gli effetti e gli obblighi si producono nei confronti dei beneficiari individuati.

Il comma 5 dell'art. 21 – *in relazione agli obblighi di ottenere, conservare e trasmettere le informazioni sul titolare effettivo* – ne circoscrive l'ambito di applicazione ai «*trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364*»: categoria quest'ultima non coincidente con quella dei trust produttivi di effetti fiscali, indicati nel comma 3. A prima vista, questo conduce al *paradosso di obbligare all'iscrizione anche dei trust (o istituti analoghi) per i quali poi non si configureranno gli obblighi di acquisire, conservare e comunicare i dati relativi ai titolari effettivi*: lettura che deve essere però respinta, in applicazione del principio di interpretazione conforme alla Direttiva comunitaria: infatti, l'art. 31, par. 4, della Direttiva (CE) n. 849/2015, a proposito degli obblighi di iscrizione, instaura uno stretto collegamento tra i due adempimenti suddescritti (disponendo «*che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali*»). D'altra parte, l'art. 31, par. 1, della Direttiva, dispone che soltanto «*i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust*». Anche qui, a prima vista – coerentemente con la conclusione che il vincolo di destinazione disciplinato dall'art. 2645-ter c.c., accompagnato da obblighi fiduciari dell'affidatario, sia un trust di diritto italiano – dovrebbe concludersi che gli obblighi di cui sopra siano circoscritti solo a quest'ultimo, e non si applichino quindi ai trust disciplinati da una legge straniera a norma della Convenzione dell'Aja; tuttavia, l'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007 stabilisce inequivocabilmente il contrario, con il riferimento espresso ai trust di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364, qualunque sia la relativa legge regolatrice. In definitiva, una lettura coordinata del d. lgs. n. 231/2007 e della Direttiva comunitaria, nell'ottica di un'interpretazione comunitariamente orientata (e nell'attesa dell'emanando decreto ministeriale), induce a ritenere che:

1) – gli obblighi di procurare, conservare e trasmettere le informazioni relative ai titolari effettivi si applichino a tutti i trust disciplinati dalla Convenzione dell'Aja, siano essi opachi o trasparenti e qualunque sia la loro legge regolatrice²⁵²; ivi compresi gli istituti analoghi ed i vincoli con affidamento fiduciario ex art. 2645-ter c.c.; ed a prescindere dalla collocazione *in Italia o all'estero* della sede, del luogo di svolgimento di attività e della residenza del trustee, sul solo presupposto che operazioni rilevanti agli effetti antiriciclaggio siano compiute in Italia;

2) – gli obblighi di iscrizione dei trust nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese si applichino unicamente – quale *sottocategoria* dei trust suindicati sub

Tuttavia, la limitazione dell'obbligo di iscrizione ai soli trust opachi, o discrezionali, si giustifica in vista dell'obiettivo, in quest'ultimo caso, di un sistema di conservazione maggiormente affidabile, qual è quello garantito dal registro delle imprese, visto che i titolari effettivi più importanti (beneficiari) in questo caso non sono «individuat». D'altra parte, coordinando la previsione dell'art. 73 del t.u.i.r. con quella dell'art. 23, che comporta la limitazione dell'iscrizione, per i trust non residenti, a quelli che producono redditi in Italia, sembra che la ratio della disciplina come qui ricostruita sia da individuare nella «pericolosità» agli effetti antiriciclaggio dei trust opachi attraverso i quali potrebbero essere commessi reati tributari, rilevanti quali reati presupposto ai fini della normativa antiriciclaggio.

²⁵² Nell'ottica indicata nel testo, il riferimento, contenuto nell'art. 31 della Direttiva, ai trust regolati dal proprio diritto nazionale viene interpretato estensivamente, ricomprendendo in detto «diritto nazionale» le disposizioni di diritto internazionale privato e, nella specie, la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

1) – ai trust opachi e discrezionali, ivi compresi gli istituti affini suindicati, produttivi di obblighi fiscali in Italia.

Con l'ulteriore precisazione che la disciplina dell'iscrizione nel registro delle imprese, richiedendo la produttività di *effetti fiscali del trust*, presuppone che detti effetti siano attuali, e come tali comportino tra l'altro l'obbligo del trust di richiedere il codice fiscale (elemento, quest'ultimo, a cui fa espresso riferimento l'art. 21, comma 5, lett. e), del d. lgs. n. 231/2007). Ciò significa che nel caso in cui l'atto istitutivo del trust sia sottoposto a condizione sospensiva, che riguardi la totalità degli effetti del trust (e della relativa dotazione), non sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, fino a quando la condizione non si sia avverata.

L'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007, rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (**decreto non ancora emanato**), ai fini dell'attuazione della disciplina delle comunicazioni al registro delle imprese, relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Il suddetto comma 5 non prevede invece l'emanazione di norme attuative relative all'iscrizione dei trust nell'istituita sezione speciale del registro delle imprese, ivi compresi i relativi termini e modalità: sembra, tuttavia, che anche a questo riguardo siano necessarie disposizioni attuative, anche perché l'iscrizione in oggetto appare essenzialmente strumentale alla conservazione delle suddette informazioni ed alla loro successiva comunicazione.

B) – Obblighi di comunicazione al registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (società di capitali, cooperative, ecc.), e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

A norma dell'art. 21, comma 3, secondo periodo, del decreto, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, devono essere comunicate al Registro delle imprese le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei trust regolati dalla Convenzione dell'Aja (si veda *supra*, nel paragrafo sub A), quanto chiarito a proposito dell'ambito soggettivo di applicazione di detto obbligo).

Si tratta, più precisamente, delle informazioni relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

La comunicazione di cui sopra deve essere eseguita per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, ai fini della relativa conservazione.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo delle imprese con personalità giuridica, delle persone giuridiche non lucrative o dei trust è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (sanzione

amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine).

L'accesso alle informazioni come sopra comunicate, relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e dei trust di cui sopra, è consentito, oltre che alle autorità preposte ai controlli ed al contrasto alla criminalità ed all'evasione fiscale, indicate dall'art. 21²⁵³, anche ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Le disposizioni sopra illustrate dovranno essere *attuate* con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007), da adottarsi entro il 4 luglio 2018 (ossia, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d. lgs. n. 90/2017).

9) – Gli obblighi di conservazione.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2007 pone a carico dei soggetti obbligati l'obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (art. 31, comma 3)²⁵⁴. Detto obbligo di conservazione permane, fino alla scadenza del suddetto termine decennale, anche successivamente alla cessazione dell'attività da parte del notaio, o al trasferimento in altro distretto²⁵⁵.

Più precisamente, è necessario conservare:

1) – copia (anche non autentica) dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela;

2) – l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente (trattandosi di copia, la stessa deve essere quindi autentica), delle scritture e

²⁵³ Nel caso di persone giuridiche, l'accesso è consentito anche ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

²⁵⁴ Il termine decennale di conservazione appare eccessivo, se si considera che l'art. 40 della Direttiva (CE) n. 849/2015 limita a cinque anni dalla cessazione del rapporto o della prestazione detto obbligo di conservazione.

Va, d'altra parte, evidenziata l'incoerenza tra l'obbligo decennale di conservazione e il termine quinquennale di prescrizione degli illeciti in materia antiriciclaggio (a norma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 65, commi 4 e 9, del d. lgs. n. 231/2007; cfr. anche, per quanto di rilievo, l'art. 20 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472); di conseguenza, decorso un quinquennio dall'epoca della commissione della violazione antiriciclaggio, non sarà più possibile sanzionare la condotta o l'omissione illegittima.

²⁵⁵ Va peraltro rilevato che con riferimento agli atti ed ai repertori – che il notaio (a seguito della cessazione delle sue funzioni, nonché in caso di trasferimento in altro distretto) deve consegnare all'archivio notarile distrettuale – la conservazione sarà assicurata, a partire da quel momento, dall'archivio notarile, mentre il notaio cessato o trasferito dovrà continuare a custodire il fascicolo delle relative pratiche con la documentazione ivi contenuta.

registrazioni inerenti le operazioni (previsione, quest'ultima, che non sembra avere particolare rilievo per il notaio, la cui attività è comunque documentata da atti autentici, dotati di fede privilegiata).

Dalla suddetta documentazione è necessario che si evinca univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al d. lgs. n. 231/2007 (art. 32, comma 1).

I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione (art. 32, comma 3). Al riguardo, va rammentato che gli atti notarili informatici, pubblici e autenticati, sono conservati a norma dell'art. 66-bis l. not., nella struttura gestita dal Consiglio nazionale del Notariato²⁵⁶.

Inoltre, sempre a norma dell'art. 32, le modalità di conservazione adottate devono:

- 1) – prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni²⁵⁷;
- 2) – essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;
- 3) – essere idonee a garantire l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati (deve ritenersi – in attesa dell'emanazione delle regole tecniche da parte del Consiglio nazionale del Notariato – che l'indicazione esplicita delle persone legittimate a provvedere alla conservazione e ad accedere a dati e informazioni – per il notaio si tratterà praticamente dei suoi dipendenti e collaboratori – possa essere effettuata una tantum ed in via generalizzata, provvedendo a conservare la relativa documentazione da cui risulta la relativa autorizzazione);
- 4) – assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;

²⁵⁶ Non è stata riprodotta nel vigente testo del d. lgs. n. 231/2007, probabilmente in quanto ritenuta superflua e superata con la nuova disciplina degli atti notarili informatici del 2010, la previsione del comma 6-bis del vecchio art. 38 del decreto (inserita dall'art. 21 del d. lgs. n. 151/2009), che recitava quanto segue: «*Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi*».

²⁵⁷ A tal fine, in caso di conservazione di documenti in formato digitale, è quindi obbligatorio – agli effetti della normativa antiriciclaggio e delle relative sanzioni – predisporre idonee procedure di salvataggio periodico (backup) dei dati elettronici memorizzati.

5) – assicurare la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data.

A quest'ultimo fine, è considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale²⁵⁸. È importante evidenziare che la legge richiede l'indicazione (chiaramente per iscritto) della data dei singoli documenti, dati ed informazioni;

6) – assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione²⁵⁹;

7) – assicurare la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni²⁶⁰.

A norma dell'art. 34, comma 1, i dati e le informazioni conservati come sopra

²⁵⁸ La previsione dell'art. 32, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 (relativa all'*adeguata verifica*) deve essere coordinata con quella contenuta nell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto (relativo all'*identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo*, che pure è parte dell'*adeguata verifica*): quest'ultima disposizione impone in linea di principio di effettuare l'identificazione, e la verifica dell'identità in caso di dubbi, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, con la possibilità – ma solamente in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che deve essere stato quindi previamente valutato, e solamente «qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto» – di posticipare (non l'identificazione ma soltanto) la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ad un momento successivo al conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, provvedendo comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione, e completando le procedure di verifica dell'identità al più presto e, comunque, entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

In realtà, ad essere di difficile interpretazione è già il disposto dell'art. 32, comma 2, che fa decorrere il termine di trenta giorni per la «conclusione» dell'acquisizione di documenti, dati e informazioni sia dal conferimento dell'incarico, sia dall'esecuzione o dalla chiusura (senza esecuzione) della prestazione professionale, senza che dalla norma possa evincersi in quali casi il termine decorre dall'incarico ed in quali altri, invece, dall'esecuzione della prestazione. Coordinando l'art. 32, comma 2, con l'art. 18, comma 3, e cercando di individuare la *ratio* complessiva sottostante al decreto (che si muove, ben più del testo previgente, in un'ottica di «prevenzione» del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo), sembra doversi ritenere che normalmente il notaio debba sempre avviare l'acquisizione di documenti, dati ed informazioni già nella fase precedente al (definitivo) conferimento dell'incarico professionale, e possibilmente debba anche completare tale acquisizione in via anticipata. Ove, però, ciò non sia possibile, e tenuto conto che il notaio è obbligato a prestare il proprio ministero a norma dell'art. 27 l. not. (e non scatta quindi un obbligo di astensione, come precisato dall'art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007), deve ritenersi che il notaio stesso debba comunque procedere con l'istruttoria della pratica e con la stipula dell'atto anche senza aver completato l'acquisizione di dati, documenti e informazioni, con l'obbligo – previsto dall'art. 35, comma 2, ultimo periodo – di informare immediatamente la UIF «dopo aver ricevuto l'atto». Il che significa, per altro verso, che non è possibile differire l'acquisizione di dati, documenti e informazioni, ovvero non concluderla, senza avvisarne la UIF, ancorché non emergano specifici dubbi o sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Questa «informazione», prescritta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 35, non coincide probabilmente con la segnalazione di operazione sospetta (basti pensare all'eventualità in cui si tratti della mancata acquisizione per varie possibili ragioni, che possono anche essere giustificate, di documenti di identità in corso di validità), e può forse ritenersi idonea all'uopo una comunicazione con canali e modalità diverse rispetto a quelli prescritti per le SOS.

²⁵⁹ Previsione, questa, rilevante soprattutto in caso di conservazione informatica.

²⁶⁰ L'art. 32, comma 2, lett. d), richiede che la documentazione conservata sia idonea a garantire il mantenimento della storicità dei dati. Una tale prescrizione non si attaglia all'attività notarile, la quale non è finalizzata alla registrazione di operazioni con carattere di continuità, ma consiste piuttosto nel compimento di singoli atti oggetto di obblighi di conservazione; atti la cui unicità e inalterabilità consente comunque di cristallizzare dati e informazioni rilevanti.

sono utilizzabili a fini fiscali.

A norma dell'art. 34, comma 2, del decreto, **per i notai costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni:**

1) – il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32 del decreto ²⁶¹;

2) – la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio (in conformità alla legge notarile);

3) – la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del regolamento di cui al r.d. 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni ²⁶²;

4) – la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ²⁶³.

Per i notai, il riferimento alla custodia degli atti ed alla tenuta dei repertori è rilevante anche ai fini della determinazione del momento temporale in cui l'obbligo di conservazione deve essere adempiuto (posto che i dati risultanti dagli atti e dai repertori sono ivi inseriti al momento della stipula o, al più tardi quanto ai repertori, nel corso della giornata successiva (a norma dell'art. 62 l. not.); l'espressa previsione normativa, anche riguardo ai repertori, rende evidentemente tempestivo l'adempimento nei suddetti termini).

Va peraltro evidenziato che, ai sensi degli artt. 31 e 32 del D. Lgs. n. 231/2007, il notaio deve comunque conservare documenti da cui si evincano:

1) – la data di conferimento dell'incarico professionale da parte di ciascun cliente;

2) – la data di acquisizione dei singoli documenti, dati ed informazioni necessari per l'adeguata verifica (da intendersi come data in cui l'acquisizione è stata conclusa).

Dette date non sembrano ricavabili dagli atti e dai repertori, di cui all'art. 34, comma 2, del decreto, e conseguentemente deve ritenersi che il notaio debba documentarle

²⁶¹ Dalla norma nasce, quindi, un vero e proprio obbligo del notaio di predisporre il «fascicolo del cliente», rectius della pratica in cui sono custoditi dati ed informazioni relativi al cliente, e di conservarlo per il termine decennale previsto dalla legge (anche successivamente alla cessazione delle funzioni notarili o al trasferimento del notaio in altro distretto).

²⁶² Per i notai costituiscono quindi idonee «modalità di conservazione», allo stesso livello, sia la custodia dei documenti ed atti, sia la tenuta del repertorio notarile. Di conseguenza alcune informazioni (ad esempio, il codice fiscale, o gli estremi dei documenti di identità), che non risultano dal repertorio, possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica. Relativamente, invece, alle prestazioni non soggette ad annotazione a repertorio, ma rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio (ad esempio, preliminari non autenticati), dopo la soppressione del registro della clientela l'unico adempimento rilevante ai fini della conservazione è la custodia nel fascicolo del cliente o della pratica.

²⁶³ Il richiamo dei «mezzi di pagamento» nella sola fattispecie disciplinata dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, e l'assenza di un obbligo, posto a carico dei clienti, di comunicare detti mezzi al notaio in via generalizzata, sembrerebbe condurre – salva l'esistenza di indici di anomalia che giustifichino una richiesta di informazioni aggiuntive – alla esclusione di un obbligo di conservare copia di detti mezzi di pagamento al di fuori della fattispecie espressamente prevista (cioè al di fuori della *contrattazione immobiliare*). Appare peraltro prudente conservare nel fascicolo ed eventualmente indicare in atto gli estremi dei mezzi di pagamento anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 (segnatamente, nei casi di *cessione di aziende e partecipazioni sociali, ed in genere di beni e diritti non immobiliari*).

Quanto, invece, alle ipotesi di cui all'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, deve ritenersi che l'indicazione in atto dei mezzi di pagamento costituisca *sufficiente* mezzo di conservazione degli stessi (senza, quindi, che vi sia necessità di conservare in aggiunta copie di assegni, di ordini di bonifico e simili).

diversamente, conservando detti documenti nel fascicolo della pratica.

Con riferimento alle sanzioni per la violazione degli obblighi di conservazione, l'illecito ha natura penale o amministrativa, in considerazione della relativa gravità. Più precisamente:

a) a norma dell'art. 55, comma 2, chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (si tratta quindi di delitto, che presuppone il dolo dell'agente);

b) a norma dell'art. 57, comma 1, ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro;

c) a norma dell'art. 57, comma 2, fuori dei casi di cui al comma 1, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro ²⁶⁴;

d) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (infra descritte);

e) a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 67, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 57, comma 1 (inosservanza o ritardo nell'osservanza degli obblighi di conservazione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

A norma della **Regola tecnica n. 9**:

«La conservazione, può essere sia cartacea che informatica. Il fascicolo cartaceo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati elettronicamente come, a titolo esemplificativo, visure tratte dai pubblici registri conservate in formato statico e non modificabile così come fornite dal registro pubblico consultato, nel sistema informatico dello studio. Non vi è alcun limite, dunque, alla possibilità di avvalersi di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni informatici piuttosto che

²⁶⁴ Agli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto, la gravità della violazione, relativa agli obblighi di conservazione, è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

cartacei, purché i soggetti obbligati adottino sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 31 e 32 d.lgs. n. 231/07, delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al citato decreto.

Le modalità di conservazione, in concreto, devono essere adottate in modo da prevenire qualsiasi perdita di dati e di informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente ai sensi di quanto disposto all'articolo 32, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007».

Infine, ai sensi della **Regola tecnica n. 10**:

«I sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, quelli di autenticazione ed autorizzazione adottati per l'accesso al sistema informatico dello studio ed al relativo archivio cartaceo costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione si considera garantita qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico e non modificabile o siano desumibili da un documento analogico correttamente conservato ai sensi della Legge notarile o ai sensi del D.P.R. n. 445/2000»²⁶⁵.

10) – Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e le nuove comunicazioni oggettive.

A norma dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, ricorrendone i presupposti i soggetti obbligati devono inviare – senza ritardo – alla UIF una segnalazione di operazione sospetta (SOS) prima di compiere l'operazione.

La segnalazione deve essere inviata quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare²⁶⁶:

1) – che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

2) – o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 del decreto, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il

²⁶⁵ Dalla **Regola tecnica n. 10** si desume, pertanto:

– che la conservazione è idoneamente eseguita allorché il notaio appresti un idoneo sistema di autenticazione o autorizzazione per l'accesso ai dati (es., *password* per l'accesso al *database* in cui sono custoditi i dati; ovvero consegna delle chiavi dei locali in cui i dati analogici sono custoditi a personale previamente autorizzato);

– che è necessaria l'adozione di un adeguato sistema di protezione (es., *firewall* per i dati informatici; antifurto per i documenti analogici custoditi nell'archivio cartaceo);

– che per quanto concerne i documenti informatici, la conservazione degli stessi è idonea allorché gli stessi siano memorizzati in formato statico e non alterabile (es., Pdf/A);

– che per quanto concerne la conservazione degli atti, repertori e registri notarili valgono le disposizioni della legge notarile, e in quanto applicabili quelle del testo unico sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/2000).

²⁶⁶ Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del d. lgs. n. 231/2007.

profilo di rischio del cliente.

La UIF emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

Con [Provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018](#) (in G.U. n. 269 del 19.11.2018) sono state emanate istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni. Di particolare interesse – anche nell'ottica notarile – l'elenco degli indicatori di anomalia, allegato al provvedimento, tra i quali si segnalano: gli Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (A)²⁶⁷; gli Indicatori di

²⁶⁷ «1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. *Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.*

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. *Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte (4) o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.*

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni (B)²⁶⁸;

Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il «direttore tecnico») o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi».

²⁶⁸ «5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con «basso profilo fiscale» o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

gli Indicatori relativi al Settore immobili e commercio ²⁶⁹.

In presenza degli elementi di sospetto (art. 35, comma 2):

1) – secondo la regola generale, i soggetti obbligati non compiono l'operazione

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori «di comod»).

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie».

²⁶⁹ *«Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.*

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva».

fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta (o, in altri termini, *possono compierla ma soltanto dopo aver segnalato*);

2) – in deroga a tale regola, sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF (quindi la segnalazione dell'operazione sospetta viene effettuata dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione).

A norma dell'art. 37, i professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione, i quali – ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti – provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante²⁷⁰.

È poi previsto un obbligo di collaborazione dei soggetti obbligati con la UIF, anche mediante risposta tempestiva alla richiesta di ulteriori informazioni (art. 35, comma 3).

Sono poi dettate una serie di disposizioni a tutela del segnalante. Innanzitutto, le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata (art. 35, comma 4). D'altra parte, a norma dell'art. 38, i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tra l'altro, in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria e gli

²⁷⁰ Con [D.M. 27 febbraio 2009](#) (in G.U. n. 77 del 2 aprile 2009) è stata data attuazione alla previsione dell'art. 43, comma 2, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (vecchio testo), ai sensi del quale gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. L'art. 1 del decreto dispone, quindi, che il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del d. lgs. n. 231/2007 (cioè le segnalazioni che i notai sono obbligati ad effettuare quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF). Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di informazione finanziaria) con le prescritte modalità (cioè in via telematica e con le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza del segnalante). Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1. Detto protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2009. Le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione; dette ulteriori informazioni sono richieste al Consiglio Nazionale del Notariato, quando la segnalazione è stata ricevuta per suo tramite.

organi di polizia giudiziaria adottano le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata, ed anche in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

Si precisa infine che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica (art. 35, comma 5).

Ai sensi dell'art. 39, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal d. lgs. n. 231/2007 ²⁷¹.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione come sopra previsto.

A norma dell'art. 47 del D. Lgs. n. 231/2007 (**comunicazioni oggettive**), fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III (segnalazione di operazioni sospette), i soggetti obbligati devono trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni oggetto di comunicazione obbligatoria, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Per quanto concerne le sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, la relativa disciplina, dettata dall'art. 58 del D. Lgs. n. 231/2007, è la seguente:

²⁷¹ Cfr., al riguardo, da ultimo, il **D.M. 10 aprile 2015** (in G.U. n. 108 del 12 maggio 2015), che individua gli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Peraltro, salva l'eccezione menzionata nel testo, la disciplina vigente si caratterizza per l'abolizione della c.d. «equivalenza positiva» dei Paesi terzi, che in passato consentiva esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgevano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi anticiclaggio e di lotta al terrorismo.

a) salvo che il fatto costituisca reato ²⁷², ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro (art. 58, comma 1) ²⁷³;

b) a norma dell'art. 58, comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro ²⁷⁴;

c) la medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione (art. 58, comma 3). Si tratta, essenzialmente, del personale degli intermediari bancari e finanziari e fiduciari, mentre – non essendo richiamato l'art. 3, comma 4 – le sanzioni non si applicano al personale degli studi professionali;

d) a norma dell'art. 58, comma 4, nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2 per violazione dell'obbligo di segnalazione:

d1) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

d2) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile;

e) a norma dell'art. 58, comma 5, ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal d. lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dall'art. 58 (sopra descritte);

f) ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro (art. 58, comma 6);

g) a norma dell'art. 60, ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti

²⁷² Oltre all'integrazione delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 55 del d. lgs. n. 231/2007, può realizzarsi eventualmente – per quanto concerne il notaio – anche il concorso nei delitti di riciclaggio, di cui agli artt. 648-bis e seguenti c.p.

²⁷³ Non è invece sanzionato il mero ritardo della segnalazione di operazione sospetta.

²⁷⁴ A norma dell'art. 58, comma 2, del decreto, la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali (anche, quindi, per violazione delle comunicazioni oggettive previste dall'art. 47, oltre ad informazioni e dati richiesti a seguito di SOS), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

11) – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

La disciplina relativa alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore è rimasta sostanzialmente invariata: l'art. 49 disciplina, in sostanziale continuità con il testo previgente, i limiti al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi²⁷⁵; l'art. 51 disciplina gli obblighi di comunicazione delle relative infrazioni²⁷⁶.

Sull'evoluzione storica della disciplina, e delle soglie entro le quali è stato

²⁷⁵ In particolare, a norma dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, «È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice».

A proposito di operazioni frazionate, il riferimento alla «artificialità» del frazionamento chiarisce, in relazione alla casistica notarile, che – anche in presenza di prezzo di compravendita di importo pari o superiore a 3.000 euro – è consentito il trasferimento di singole rate in contanti, o con assegno trasferibile, di importo unitario inferiore alla soglia (essendo vietato solo quello che sia «artificialmente frazionato»: tale «artificialità» certo non ricorre quando la rateizzazione o dilazione dei pagamenti costituisca normale esplicazione dell'autonomia privata, ad esempio nei casi in cui risulti prevista nel contratto preliminare).

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, «Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità».

²⁷⁶ A norma dell'art. 51 del d. lgs. n. 231/2007:

«1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1».

Dalla previsione dell'art. 51, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007 – identica a quella del testo previgente – si è desunto che il notaio non sia obbligato a segnalare le suddette violazioni relative agli assegni (in particolare, la mancata apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro), salva la necessità di segnalazione di operazioni sospette, se ne ricorrono i presupposti.

consentito, tempo per tempo, l'uso del contante, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

È però cambiata la relativa *disciplina sanzionatoria*. Infatti:

a) a norma dell'art. 63, comma 1, del decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni sull'uso del contante e degli assegni trasferibili, ed in genere di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro (anziché, come in precedenza *tout court*, una sanzione in misura percentuale all'importo dell'operazione);

b) a norma dell'art. 63, comma 5, la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro;

c) a norma dell'art. 63, comma 6, per le violazioni di cui all'art. 63, comma 1 (in particolare, uso del contante e degli assegni trasferibili), che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (va quindi da 15.000 euro a 250.000 euro);

d) ai sensi dell'art. 65, comma 9, la disposizione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione») si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 (in particolare, quelle relative alle infrazioni ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro;

e) sempre ai sensi dell'art. 65, comma 9, il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

È nuova, inoltre, la previsione dell'art. 49, comma 12, del decreto, a norma del quale «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018».

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, in tema di libretti al portatore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

Infine, a norma dell'art. 50 del decreto, «L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato».

La violazione dell'art. 50 (conti o libretti in forma anonima o fittizia), se riguardante l'apertura di conti o libretti in Italia è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo (art. 63, comma 3); se riguardante l'utilizzo di conti o libretti all'estero è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo (art. 63, comma 4). In entrambi i casi, per le violazioni che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento (art. 63, comma 7).

12) – Nuovi principi generali in materia di sanzioni.

Il novellato D. Lgs. n. 231/2007 – *facendo seguito alla depenalizzazione attuata anche in materia antiriciclaggio con il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8*²⁷⁷ – distingue, a seguito delle modifiche apportate, sanzioni penali ed amministrative per la violazione degli obblighi antiriciclaggio, in base alla gravità dei comportamenti adottati.

Il D. Lgs. n. 231/2007 detta poi (agli articoli da 65 a 69) una serie di principi innovativi in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative (i cui importi sono stati rivisti come sopra illustrato).

A) – Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore (tra cui anche i professionisti). Provvede, tra l'altro, anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del decreto (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*) (art. 65, comma 1).

B) – Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, del decreto (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*) è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011 (cfr. anche, al riguardo, la Circ. Min. economia e finanze 16 gennaio 2012, n. 2, la Circ. Min. economia e finanze 3 ottobre 2012, e la Circ. Min. economia e finanze 29 novembre 2013, n. 40). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative (art. 65, comma 4).

C) – I decreti sanzionatori, adottati ai sensi dell'art. 65, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, quanto alla competenza:

c1) per i decreti sanzionatori di cui al comma 4 (*in tema di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ed ai relativi obblighi di comunicazione*), permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione;

c2) per i restanti decreti sanzionatori, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma (art. 65, comma 5).

D) – Ai sensi dell'art. 65, commi 9 e 10, al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tuttavia:

d1) la disposizione dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (ai sensi del quale «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia

²⁷⁷ Cfr. al riguardo la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione» si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 (in particolare, quelle relative alle infrazioni ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore), il cui importo non sia superiore a 250.000 euro;

d2) il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede;

d3) in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del d. lgs. n. 231/2007 (infrazioni all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, o ai divieti sull'uso del contante e dei titoli al portatore), la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981 sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

E) – Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di *violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime* delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/2007, il Ministero dell'economia e delle finanze informa gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono *presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari*, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore: in tali ipotesi *l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni* (art. 66, comma 1).

F) – Nei casi di *violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime* delle disposizioni *in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni*, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni (art. 66, comma 2).

G) – Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante (art. 67, comma 1) ²⁷⁸.

²⁷⁸ A norma dell'art. 67, comma 1, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'applicazione delle sanzioni, tiene conto in particolare, oltre che del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica, dei seguenti elementi:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;

H) – A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56, comma 1 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione), e 57, comma 1 (inosservanza o ritardo nell'osservanza degli obblighi di conservazione), può essere ridotta da un terzo a due terzi (art. 67, comma 2).

I) – Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni ²⁷⁹.

J) – A norma dell'art. 68 del decreto, prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. I commi 3 e 4 del decreto disciplinano i relativi profili procedurali ed i termini. La disciplina dell'art. 68 trova applicazione anche a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione.

f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;

g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;

h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 231/1997.

²⁷⁹ Si riproduce di seguito il testo degli artt. 8 e 8-bis della legge n. 689/1981:

«**Articolo 8** (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

«**Articolo 8-bis** (Reiterazione delle violazioni)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato».

K) – L'art. 69 codifica espressamente il principio del favor rei. Più precisamente:

k1) nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al novellato Titolo V del d. lgs. n. 231/2007 non costituisce più illecito;

k2) per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta;

k3) dalla data di entrata in vigore dell'art. 69, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione precedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Con riferimento, in particolare, al *favor rei*, deve ritenersi che non siano più applicabili le sanzioni irrogate dal testo previgente, a fronte di adempimenti soppressi dalla novella. In particolare, a fronte della soppressione del registro della clientela e dell'archivio unico informatico, la mancata istituzione o irregolare tenuta degli stessi non è più sanzionabile a partire dal 4 luglio 2017 (per i notai tale adempimento rilevava in relazione alle prestazioni non annotate a repertorio).

13) – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.

L'art. 6 del **D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90** (in Suppl. ord. n. 28 alla G.U. n. 140 del 19.6.2017), in vigore dal 4 luglio 2017, ha apportato modifiche al D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (contenente disposizioni in tema di contrasto al terrorismo). In particolare:

A) – Sono state inserite nuove definizioni quanto a:

– **«Congelamento di fondi»** (art. 1, lett. b): è *«il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio»;*

– **«Congelamento di risorse economiche»** (art. 1, lett. c): è *«il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia»;*

– **«Soggetti designati»** (art. 1, lett. l): sono *«le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale».*

B) – A norma del novellato art. 4 del d. lgs. n. 109/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il **congelamento dei fondi e delle risorse economiche** detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati. Il decreto, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile. A norma dell'art. 4-bis del

medesimo d. lgs. n. 109/2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato per la sicurezza finanziaria, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il decreto, avente efficacia fin dalla data della sua adozione, è pubblicato senza ritardo su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni. Del suddetto decreto viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

C) – A norma dell'art. 5 del d. lgs. n. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo; e le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui sopra. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio, ed è vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento. Il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis²⁸⁰. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.

D) – A norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 109/2007, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. L'Agenzia del demanio provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui sopra. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato per la sicurezza finanziaria. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del

²⁸⁰ Va peraltro ricordato che a norma dell'art. 11, comma 2, del d. lgs. n. 109/2007, «Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri».

demanio.

E) – A norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 109/2007, in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, trattandosi di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, una comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 189 (*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato*). I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

14) – Monitoraggio fiscale.

L'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 90/2017 ha apportato alcune modificazioni al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In particolare:

a) ai sensi del novellato art. 1, comma 1, del d.l. n. 167/1990, «Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) ai sensi del novellato art. 2, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 167/1990, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.p.r. 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: «a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e

con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto». Quest'ultima disposizione, richiamando l'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 231/2007, è applicabile anche ai notai.

15) – Controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo Stato o dall'Unione europea.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 90/2017 ha apportato modificazioni anche al D. Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, contenente disposizioni in materia valutaria.

Si rammenta che a norma dell'art. 3 del suddetto D. Lgs. n. 195/2008, chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. Disposizione, questa, che si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

Il novellato art. 9 del D. Lgs. n. 195/2008 contiene una nuova disciplina delle sanzioni applicabili per la violazione del suddetto art. 3. Più precisamente, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro;

c) nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione è pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3;

Nei casi da ultimo indicati, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3²⁸¹, l'articolo 23-bis²⁸² e l'articolo 24²⁸³ del d.p.r.

²⁸¹ È determinata, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli artt. da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

31 marzo 1988, n. 148.

Con [Regolamento \(CE\) 23 ottobre 2018, n. 2018/1672/UE](#), del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L284 del 12.11.2018) sono stati disciplinati i controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione europea ²⁸⁴.

Il nuovo Regolamento si applica a decorrere dal 3 giugno 2021 (art. 21).

È stato contestualmente abrogato (art. 20) il Regolamento (CE) n. 1889/2005, il quale – integrando la Direttiva 91/308/CEE, mirava a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ai 10.000 euro, ovvero il controvalore in altre valute, applicando nella Comunità europea le norme internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). A seguito dell'aggiornamento delle raccomandazioni GAFI, e dei cambiamenti apportati dalla Direttiva (UE) 2015/849, si è reso necessario abrogare il Regolamento (CE) n. 1889/2005 e sostituirlo con uno nuovo.

Uno dei concetti chiave utilizzati nel nuovo Regolamento è la definizione di «denaro contante», che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate.

Pertanto, il Regolamento n. 1672/2018 prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 (art. 1).

Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo (art. 3, par. 1).

Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al

²⁸² Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

²⁸³ Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

²⁸⁴ MEOLI, *Oro e carte prepagate da dichiarare in entrata o in uscita dalla Ue (3 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info.

destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni (art. 4, par. 1).

Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale (art. 5, par. 1).

Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione (art. 6).

16) – Accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio.

Con [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 60](#) (in G.U. n. 128 del 5.6.2018), in vigore dal 6 giugno 2018, è stata data attuazione alla [Direttiva 2016/2253/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016](#) (recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011), per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio ²⁸⁵.

Va innanzitutto precisato che la nuova disciplina modifica il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29, il quale stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui all'art. 1, comma 3, di tale decreto.

Ai fini, invece, dell'ordinamento interno, rimane invariata la disciplina dettata dall'art. 9, comma 9, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: i dati e le informazioni acquisiti dal nucleo speciale della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo antiriciclaggio, svolte ai sensi del medesimo art. 9, «*sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti*».

Ai sensi del novellato art. 3, comma 3, del **D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29** (*in tema di*

²⁸⁵ CAPOLUPO, *Accesso ai dati antiriciclaggio per gli accertamenti fiscali*, in *Fisco*, 2018, 14, p. 1329; FERRAJOLI, *Uno strumento in più contro il «lavaggio» del denaro sporco*, in *Guida al diritto*, 2018, 28, p. 78; FERRAJOLI, *Scatta l'utilizzabilità in campo tributario delle segnalazioni*, *ivi*, p. 81; VALLEFUOCO, *Dati antiriciclaggio utilizzabili ai fini fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018; VALLEFUOCO, *Banche alla verifica fiscale e antiriciclaggio dei non residenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 giugno 2018; VALLEFUOCO, *Lotta all'evasione, per Entrate e Gdf accesso ampio ai dati antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2018; BROGGI, *Informazioni fiscali anticipate rispetto alla dichiarazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; DE SANTIS, *Scambio dati, invio entro il 20 giugno*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2018; VALLEFUOCO, *Scambio dati esteso per l'antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Le autorità fiscali possono accedere alle informazioni antiriciclaggio (17 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GALIMBERTI-VALLEFUOCO, *Nello scambio automatico 101 Paesi «collaboranti»*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; PIAZZA-RESNATI, *Più tempo per lo scambio dati finanziari*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2018; DE ROSA-ODETTO, *Interscambio Fisco-antiriciclaggio più facile (30 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; GALIMBERTI-VALLEFUOCO, *Dati antiriciclaggio utilizzabili dal fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 gennaio 2018.

Cfr. inoltre ROMEO, *Autoriciclaggio e reati tributari: questioni applicative e problemi legati all'utilizzo fiscale della legge penale*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 540; RAZZANTE, *Riciclaggio ed evasione fiscale. Le inequivoche relazioni tra i reati (nota a Cass. 10 luglio 2013, n. 29452)*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 693; CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e normativa antiriciclaggio: i confini dell'obbligo di segnalazione a carico dei notai*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 897; KROGH, *Pagamenti ante 4 luglio 2006 e pagamenti dilazionati tra normativa fiscale e norme antiriciclaggio*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 921.

cooperazione amministrativa nel settore fiscale):

«I servizi di collegamento ²⁸⁶, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2 ²⁸⁷, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo ²⁸⁸. Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Ai sensi dei nuovi commi da 3-bis a 3-quater dell'art. 3 del **D. Lgs. n. 29/2014**:

«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalità di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalità di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.

3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ²⁸⁹, diversi da quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione, nonché dei livelli dei servizi.

3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95».

Le suddescritte disposizioni del D. Lgs. n. 60/2018 si applicano alle richieste di accesso alle informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 3, comma 2).

Cfr. anche la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 60/2018](#), nonché il

²⁸⁶ A norma dell'art. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 29/2014, costituisce «servizio di collegamento» qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento (ossia diverso dall'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa), che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del medesimo decreto.

²⁸⁷ Cfr. il Decreto direttoriale 29 maggio 2014 (in G.U. n. 128 del 6 giugno 2014).

²⁸⁸ Non è stato, peraltro, ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 231/2007, con il quale dovrà essere data attuazione agli obblighi di comunicazione e di pubblicità nel registro delle imprese, relativi ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust.

²⁸⁹ Tra i soggetti indicati dal comma 3-ter rientrano in particolare i professionisti.

Dossier elaborato dai competenti uffici parlamentari.

17) – Nuove direttive europee.

Con **[Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/843/UE](#)**, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L156 del 19.6.2018), c.d. **quinta direttiva antiriciclaggio**, è stata modificata la **Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015**, relativa alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**, e sono state modificate le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE²⁹⁰. Per un commento alla suddetta Direttiva, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

Con **[Direttiva 23 ottobre 2018, n. 2018/1673/UE](#)**, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L284 del 12.11.2018), sono state dettate **disposizioni sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**, dettando norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio²⁹¹. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 3 dicembre 2020 (art. 13)²⁹².

La Direttiva 1673/2018 cerca di colmare le lacune della decisione quadro sul riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. Essa definisce i reati di riciclaggio e le ipotesi di concorso, istigazione e tentativo, prevedendo sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Viene imposta agli Stati l'adozione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate, prevedendo una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, nonché sanzioni addizionali e aggravanti. Con riferimento alle persone

²⁹⁰ Sulla disciplina della quinta Direttiva antiriciclaggio, cfr. VALLEFUOCO, *Dalla V Direttiva antiriciclaggio incentivi alla disciplina già esistente in ottica di continuità e coerenza*, in *Fisco*, 2018, p. 3157; DE ANGELIS-DE VIVO, *Gli ausiliari giudiziari vanno esclusi dagli obblighi antiriciclaggio (20 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; VALLEFUOCO, *Consulenza fiscale con obbligo antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 settembre 2018; MEOLI, *Trust centrali nella nuova disciplina antiriciclaggio (27 settembre 2018)*, in www.eutekne.info; VALLEFUOCO, *Nuovi obblighi antiriciclaggio per i servizi di pagamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 agosto 2018; VALLEFUOCO, *Obblighi antiriciclaggio estesi a chi opera sulle valute virtuali*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 agosto 2018; MONTANARI, *Pubblicata la V Direttiva UE: rafforzati i presidi di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (luglio 2018)*, in www.dirittobancario.it; AA.VV., *I nuovi obblighi antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 27 giugno 2018; BIXIO, *Le valute virtuali nella V Direttiva antiriciclaggio*, in *Corriere trib.*, 2018, 25, p. 1987; DE ROSA, *La V direttiva antiriciclaggio amplia la platea dei soggetti obbligati (20 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; VALLEFUOCO, *L'antiriciclaggio UE arruola le valute virtuali. Più trasparenza per i trust e i galleristi*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2018.

²⁹¹ In particolare, a norma dell'art. 3 della Direttiva:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;*

b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;*

c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa».*

²⁹² Sulla disciplina dettata dalla Direttiva n. 1673/2018, cfr. CASTELLANETA, *Riciclaggio, reato aggravato negli studi*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 novembre 2018; VALLEFUOCO, *Reato di riciclaggio con regole uguali nei 28 paesi della Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 ottobre 2018.

giuridiche, la Direttiva consente agli Stati di scegliere sanzioni pecuniarie penali o non penali, tra le quali l'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici. Manca invece una disciplina specifica per le nuove valute virtuali (definite nella V direttiva, n. 843/2018). La sanzione della confisca non è stata disciplinata negli articoli della Direttiva, ma unicamente nei «considerando» ove si contempla la possibilità di applicarla quando non sia possibile «avviare o concludere il procedimento penale, tra l'altro in ragione del decesso dell'autore del reato».

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel secondo semestre 2018, le seguenti *disposizioni legislative e regolamentari regionali* in materia di certificazione energetica degli edifici:

1) – Campania.

– [L.R. 20 novembre 2018, n. 39](#) (in B.U.R. n. 86 del 21.11.2018) – Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

In particolare, la materia degli attestati di prestazione energetica è disciplinata dagli artt. 22 e 23. L'accertamento delle sanzioni è disciplinato dall'art. 27, e le norme transitorie sono contenute nell'art. 28.

2) – Lazio.

– [L.R. 22 ottobre 2018 n. 7, articolo 21](#) (in B.U.R. n. 86 del 23.10.2018) – Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale.

Norme sugli attestati di prestazione energetica sono contenute nell'art. 21, commi da 3 a 6.

3) – Piemonte.

– [D.G.R. 28 settembre 2018, n. 32-7605](#) (in B.U.R. n. 40 del 4.10.2018) – L.R. n. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l). Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., della Delib.G.R. 25 maggio 2015, n. 17-1466 e della Delib.G.R. 29 dicembre 2015, n. 23-2724.

4) – Puglia.

– [D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1398](#) (in B.U.R. n. 123 del 25.9.2018) – Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 «Norme di attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e del D.P.R. n. 75/2013, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla «Catasto energetico regionale». Approvazione provvedimenti attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

La deliberazione detta, in particolare, disposizioni per il sistema di controllo della conformità degli attestati di prestazione energetica, oltre che in tema di catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – FATTURA ELETTRONICA

1) – Fonti normative e materiali.

A) – La fonte normativa di base a cui fare riferimento per l'obbligo di fatturazione elettronica ²⁹³ è l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n.**

²⁹³ Cfr. in argomento FORTE, *La fatturazione elettronica negli studi notarili (Studio n.178-2018/T del 13 dicembre 2018)*, in *CNN Notizie* del 21 dicembre 2018; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *L'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico: sintesi operativa*, in *CNN Notizie* del 3 dicembre 2018; FORTE, *L'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico: le prime indicazioni per l'organizzazione dello studio*, in *CNN Notizie* del 3 dicembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fattura elettronica: le risposte del Fisco*, in *Fisco*, 2018, 47, p. 4529; FICOLA-MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fatturazione elettronica: nessuna proroga e ulteriori semplificazioni*, in *Fisco*, 2018, 39, p. 3728; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fatturazione elettronica per i privati: come si devono organizzare le aziende*, in *Fisco*, 2018, 35, p. 3323; SCOPACASA, *Scheda carburanti in «prorogatio» e nuove precisazioni sull'e-fattura*, in *Corriere trib.*, 2018, 30, p. 2316; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fattura elettronica per carburanti e subappalti: chiarimenti e dubbi operativi*, in *Fisco*, 2018, 29, p. 2832; AA.VV., *La fatturazione elettronica*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 12 dicembre 2018; CEROLI, *E-fattura: la check list dell'ultim'ora per quasi tre milioni di debuttanti*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; FARINA-SANTACROCE, *La data è l'elemento determinante per il formato*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; FARINA-SANTACROCE, *E-fattura, la firma digitale tra privati è facoltativa ma certifica l'origine*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; TOSONI, *Fattura elettronica, arriva anche il download massivo*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Codice fiscale e partita IVA controllabili sul portale «Fatture e Corrispettivi» (29 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; REDAZIONE EUTEKNE, *Più semplice il pagamento del bollo sulla e-fattura (29 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; SANTACROCE, *Imposta di bollo, calcolo automatizzato*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2018; GRECO, *Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura (27 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; DE STEFANI, *E-fattura al posto della ricevuta contestuale alla consegna del bene*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2018; CAVALLARO-CEROLI, *Fattura elettronica, l'obbligo per i legali scatta a gennaio 2019*, in *Guida al diritto* n. 2 del 5 gennaio 2019, p. 13; CAVALLARO-CEROLI, *Sperimentazione per evitare i rischi legati alla privacy*, in *Guida al diritto* n. 2 del 5 gennaio 2019, p. 20; MILETTA-SAGGESE, *La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018 (20 dicembre 2018)*, in www.cndcec.it; POLSINELLI-SANTACROCE, *Sulle e-fatture il bollo sarà solo virtuale: pagamento a consuntivo con F24*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 dicembre 2018; ID., *Documento digitale solo per chi incassa oltre 65mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 dicembre 2018; SANTACROCE, *L'E-fattura memorizzata dalle Entrate solo su richiesta*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 dicembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Rilascio di quietanza anche prima dell'invio del documento allo Sdi*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 dicembre 2018; BILANCINI, *In attesa della fattura elettronica sufficienti scontrino o ricevuta (22 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO-LA GRUTTA, *Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti (22 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; CHERCHI-PARENTE, *E-fattura senza dati superflui. Niente invio per spese sanitarie*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 dicembre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie (21 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; FORTE-ÚVA, *E-fattura ad hoc per notai, avvocati e commercialisti*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; CEROLI-MENGGHI, *Il momento dell'emissione decide il formato della fattura (anche differita)*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; BIEKAR-RUFFINI, *Dal 2019 doppia fattura ai privati senza partita Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; BILANCINI-GRECO, *Fattura elettronica al via senza i dati trasmessi al Sistema TS (14 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Non c'è obbligo di invio di operazioni transfrontaliere per gli identificati IVA (14 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, moratoria a due vie e allargamento degli esoneri*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2018; CEROLI-MILETTA, *E-fattura, la copia «analogica» al consumatore ha valore fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 dicembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, parte il servizio di registrazione massiva*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2018; BILANCINI-GRECO, *Registrazione massiva di PEC e codice destinatario per la fattura elettronica (7 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *Libera la scelta dei dati di riscontro con più dichiarazioni IVA presentate (7 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; DE STEFANI, *L'E-fattura per i non residenti può dribblare l'esterometro*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; NAPOLITANO, *Esonero dalla e-fattura per le ASD e*

ricavi flessibili per gli ETS (4 dicembre 2018), in www.eutekne.info; CEROLI-DELL'OSTE, *Minimi e forfettari al bivio della conservazione digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018; GRECO, *Dal 2019 comunicazione delle operazioni transfrontaliere* (3 dicembre 2018), in www.eutekne.info; GALLO, *Sanzioni disapplicate o ridotte fino al 30 settembre 2019 per la e-fattura* (1 dicembre 2018), in www.eutekne.info; RIZZARDI, *Lo strano effetto décalage per la detrazione delle fatture differite*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° dicembre 2018; MAGRINI-SANTACROCE, *Perde appeal la cumulativa*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° dicembre 2018; GRECO, *Esonero dall'e-fattura per chi trasmette al Sistema TS i dati del 2019* (30 novembre 2018), in www.eutekne.info; RIZZARDI, *I paradossi dello Sdi: dall'integrazione due operazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per i documenti datati 2018 può scattare l'obbligo di e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Impossibile il rifiuto dell'e-fattura in caso di merce mai ricevuta* (29 novembre 2018), in www.eutekne.info; CAPUTO-TOSONI, *La fattura dei forfettari resta senza obbligo di conservazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; POLSINELLI-SANTACROCE, *Gruppo Iva, fatture da integrare*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; SCAPELLATO, *e-Fattura: il countdown volge al termine* (28 novembre 2018), in www.federnotizie.it; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Reverse charge su pc e console prorogato al 30 giugno 2022*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 novembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, esonero limitato per medici e farmacisti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 novembre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Con la registrazione dell'indirizzo telematico il recapito è «automatico»* (27 novembre 2018), in www.eutekne.info; MAGRINI-SANTACROCE, *Acquisti privati da separare per le ditte*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2018; MICARDI, *Nel contratto di conservazione attenzione ai subfornitori*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2018; DE STEFANI, *Riferimento normativo obbligatorio*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 novembre 2018; TOSONI, *I gestionali non retrodatano la fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 novembre 2018; LATOUR-MICARDI, *E-fattura a misura di privacy. Entrate al lavoro con il Garante*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 novembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *App, sito o gestionale per l'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 novembre 2018; CHERCHI, *Il Garante bocchia l'e-fattura: troppi dati senza protezione*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 novembre 2018; BILANCINI, *Stop del Garante Privacy alla fattura elettronica* (17 novembre 2018), in www.eutekne.info; STELLA MONFREDINI, *Editoria, fuori campo Iva niente obbligo*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2018; POLSINELLI-SANTACROCE, *E-fattura, al professionista più tempo con il «pro forma»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2018; DE STEFANI, *Gli «altri dati» nei campi facoltativi*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 novembre 2018; TOSONI, *Doppia opzione per l'invio dell'e-fattura per conto terzi*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 novembre 2018; GRECO, *Con l'e-fattura non cambia la disciplina sostanziale IVA per le società fiduciarie* (14 novembre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Il reverse charge non va comunicato allo Sdi*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 novembre 2018; TOSONI, *Niente detrazione Iva senza fattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 novembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Validi anche i vecchi mandati*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 novembre 2018; PARENTE, *E-fattura, si al registro digitale per le deleghe agli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 novembre 2018; BILANCINI, *Per forfettari e minimi conservazione elettronica dei documenti d'acquisto* (13 novembre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *La trasformazione digitale ridefinisce i processi aziendali*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 novembre 2018; CEROLI-MENGHI, *Dal responsabile ai tempi: le trappole nel conservare i dati*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 novembre 2018; CEROLI-MILETTA, *E-fattura alla prova documenti. Al vaglio le deleghe telematiche*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 novembre 2018; MOBILI-PARENTE, *Fattura elettronica, conservazione solo all'Agenzia*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 novembre 2018; BILANCINI, *Se non c'è IVA la e-fattura deve riportare la natura dell'operazione* (10 novembre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Registro obbligatorio per gestire le deleghe sulla fattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 novembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, una sola delega per tutti gli incarichi ricevuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 novembre 2018; BILANCINI, *Invio telematico e massivo delle deleghe per i servizi dell'e-fattura* (6 novembre 2018), in www.eutekne.info; BANA-GRECO, *Fattura elettronica anche per i curatori fallimentari* (5 novembre 2018), in www.eutekne.info; CONFENTE-ZANINI, *Data della fattura elettronica e data di emissione in cerca di coordinamento* (1 novembre 2018), in www.eutekne.info; GAVELLI-GIAMPJETRI, *La fattura elettronica tardiva allunga i tempi della detrazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2018; CARTOSIO, *Fattura elettronica, serve Fisconline*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2018; SANTACROCE, *Fatture elettroniche immediate con più tempo ma data doppia*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 ottobre 2018; BILANCINI-GRECO, *Niente Sistema di Interscambio per il reverse interno* (27 ottobre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fattura elettronica, niente obbligo per il rappresentante estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 ottobre 2018; COALOA-GRECO, *Cessioni INTRA «assimilate» al bivio fattura elettronica* (19 ottobre 2018), in www.eutekne.info; GRECO-ROSSI, *In arrivo chiarimenti sull'integrazione dell'e-fattura e sui documenti scartati* (17 ottobre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fatture «immediate» emesse entro 10 giorni dall'operazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 ottobre 2018; BONSIGNORE-CEROLI, *Niente liquidazioni ma va pesato l'effetto dell'indetraibilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 ottobre 2018; MARCHEGIANI-MILETTA, *Il regime forfettario fa i conti con split payment ed e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 ottobre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *E-fattura emessa anche in assenza dell'indirizzo telematico* (15 ottobre 2018), in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 ottobre 2018; GRECO, *Fatture elettroniche ricevute senza numero di protocollo nei registri* (12 ottobre 2018), in www.eutekne.info; SANTACROCE,

Detrazione Iva da riallineare dopo lo scarto della e-fattura, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 ottobre 2018; MOBILI-PARENTE, *E-fattura senza avvio a scaglioni. Modello precompilato nell'app*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 ottobre 2018; BILANCINI, *Fattura elettronica «precompilata» con i dati dell'Anagrafe tributaria (4 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MOBILI-PARENTE, *E-fattura, sconti sulle sanzioni e più flessibilità nei tempi*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 ottobre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Libera la scelta del canale di ricezione della fattura elettronica (29 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI, *Detrazione dell'IVA solo dalla data di consegna della e-fattura (28 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; COSENTINO-GAZZERA, *Invio dei dati delle fatture con controllo preventivo (25 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *La fattura elettronica non prova il contratto*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 settembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, sul sito dell'Agenzia sezione ad hoc per i consumatori*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 settembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Debutta l'esterometro per i transfrontalieri*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 settembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *L'e-fattura riduce i tempi per i controlli fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 settembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Dalla registrazione assist per il protocollo*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2018; PARENTE, *Deleghe dei clienti con invio «massivo»*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Indirizzo da registrare sul sito delle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Non passa la fattura elettronica in caso di partita IVA inesistente (19 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, verifica del file per evitare lo scarto*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 settembre 2018; SANTACROCE, *Quattro mosse per non trovarsi impreparati*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 settembre 2018; BALZANELLI-SIRRI, *Limiti della regolarizzazione con autofattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 settembre 2018; TOSONI, *Per conservare le e-fatture modalità gratuita dall'Agenzia*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 agosto 2018; COSENTINO-GRECO, *Tax free shopping con fattura elettronica obbligatoria da settembre (17 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI, *Fattura elettronica anche con procedura «stand alone» (9 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; COSENTINO, *Esonero dei registri IVA per le fatture elettroniche da chiarire (8 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *In arrivo l'esonero dei registri IVA per le fatture elettroniche (4 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; CONFENTE-GENTINA, *Conservazione delle fatture elettroniche con SOGEI (1 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI-GRECO, *Nella fattura elettronica non solo i dati obbligatori (26 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; SANTACROCE, *Dall'e-fattura un trampolino per semplificare l'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 luglio 2018; BILANCINI-LA GRUTTA, *Non passa il controllo il file fattura troppo «pesante» (18 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; NOTARI, *Fattura elettronica obbligatoria dal 2019 anche in condominio*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 luglio 2018; CONFENTE-ZANINI, *«Self billing» anche nella fatturazione elettronica (12 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; TOSONI, *Note di variazione solo dall'emittente*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 luglio 2018; DE STEFANI, *Per gli intermediari abilitati delega ampia sull'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 luglio 2018; LA GRUTTA, *Fattura elettronica solo per i soggetti stabiliti (6 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, la data di emissione detta i tempi dell'«immediata»*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 luglio 2018; BILANCINI-ROSSI, *Scelte differenziate per la ricezione della fattura elettronica (4 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI-LA GRUTTA, *Possibile la trasmissione della fattura elettronica con un «minimo ritardo» (3 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, niente sanzioni per i piccoli ritardi nell'invio*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 luglio 2018; SCOPACASA, *L'e-fattura tra privati parte nel rispetto dello Statuto del contribuente*, in *Corriere trib.*, 2018, 22, p. 1706; FARINA-SANTACROCE, *Nel privato cancellata la notifica sul rifiuto dell'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2018; SANTACROCE, *Fornitori al riparo dalla fattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2018; FARINA-SANTACROCE, *Conservazione delle fatture elettroniche anche sui server dell'agenzia delle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 giugno 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Preregistrazione per l'e-fattura con delega agli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2018; SANTACROCE, *Il Fisco detta il planning per il riassetto*, in *Il Sole 24 Ore*, *Focus* del 13 giugno 2018; MASTROMATTEO, *Premiata la scelta di inviare i corrispettivi*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Modalità diversificate per l'invio e la ricezione*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Con la registrazione si individua l'indirizzo*, *ibidem*; MASTROTTO-SANTACROCE, *Accordo di servizio con l'Agenzia per la delega alla conservazione*, *ibidem*; SANTACROCE, *Dati dei clienti da controllare: essenziale la partita Iva*, *ibidem*; SANTACROCE, *Gli sconti si possono inserire nel file Xml*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *In Xml si può dematerializzare l'intero ciclo dell'ordine*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Verifica su imponibile, prezzo e imposta*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Codice destinatario sostituibile con sette «0» e partita Iva*, *ibidem*; MASTROMATTEO, *Fattura «emessa» anche con consegna impossibile*, *ibidem*; FARINA, *Invio negato se tra imposta e aliquota non c'è coerenza*, *ibidem*; FARINA, *Il documento può essere rigenerato o duplicato*, *ibidem*; PARODI, *Il momento dell'operazione detta la data della fattura*, *ibidem*; PARODI, *Detrazione solo con la trasmissione via Sdi*, *ibidem*; FARINA, *L'autofattura spia si emette passati 4 mesi dalla mancata ricezione*, *ibidem*; FARINA, *Note di debito in fuorigioco*, *ibidem*; DELLA VEDOVA-MASTROMATTEO, *Bisogna decidere se delegare in tutto o in parte la gestione*, *ibidem*; DELLA VEDOVA-MASTROMATTEO, *Vanno scelti sistemi che assicurino continuità*, *ibidem*; BRUSATERRA-SANTACROCE, *Controlli limitati a tre anni per chi abbandona il contante*, *ibidem*; SANTARELLI, *Dall'e-fattura anche chance commerciali*, *ibidem*; CAPUTO-TOSONI, *Per i carburanti fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo*, *ibidem*; CAPUTO-TOSONI, *Al via subappalti e subcontraenti*, *ibidem*; SANTACROCE, *E-fattura, in caso di scarto riemissione con la vecchia data*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2018;

SANTACROCE, *E-fattura, verso lo stop a sanzioni per i ritardi senza effetti sull'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per la fattura elettronica semplificata diventa obbligatorio il codice fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 giugno 2018; BILANCINI-GRECO, *Registrazione e QR-Code utili ma non obbligatori per la e-fattura (26 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Minimi e forfetari alla prova della ricezione di fatture elettroniche (25 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Pronti gli strumenti per ricevere le fatture elettroniche (15 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *Nella fatturazione elettronica delega ad ampio spettro per l'intermediario (14 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; TOMASSETTI-DI FLORIO, *Fatturazione elettronica, estensione dubbia ai soggetti identificati ai fini IVA (13 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Tempo di trasmissione della fattura elettronica in attesa di chiarimenti (12 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Nella fattura elettronica verso privati solo il codice fiscale del ricevente (4 giugno 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *L'e-fattura all'estero vale doppio*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2018; PARENTE, *Gioco d'anticipo per l'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 maggio 2018; SANTACROCE, *Fattura elettronica in tempi stretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2018; SANTACROCE, *E-fattura, ok alla copia in Pdf*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura semplificata con partita Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, controlli sull'«originalità»*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2018; BRUSATERRA-SANTACROCE, *E-fattura e gruppo Iva, incrocio difficile*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Controllo preventivo sui file Xml*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2018; BRUSATERRA, *Fattura elettronica al test di scadenze e adempimenti*, in *Il Sole 24 Ore – L'esperto risponde*, 14 maggio 2018; SANTACROCE, *E-fattura anche per i consumatori*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 maggio 2018; SANTACROCE-FARINA, *E-fattura verso la Pa più complessa*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *L'E-fattura dribbla l'accreditamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; RIZZARDI, *Con le nuove date la detrazione ritarda*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, note di debito delimitate*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, riserva per gli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 maggio 2018; FARINA-SANTACROCE, *Esito dell'e-fattura entro cinque giorni*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Detraibilità legata alla data di ricezione dei documenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; RIZZARDI, *La lunga strada per arrivare a una vera semplificazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura con invio in due tempi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2018; SANTACROCE, *La data di emissione coincide con la consegna*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2018; MOBILI-PARENTE, *E-fattura compilata anche con un'app*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° maggio 2018; CONFENTE-ZANINI, *Gestione digitale del ciclo passivo di fatturazione con più step (29 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-GRECO, *Per la fattura elettronica scartata e reinviata entro cinque giorni niente sanzioni (25 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI-LA GRUTTA, *Il codice «spiega» il motivo dello scarto della fattura elettronica (23 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GAZZERA-GRECO, *Sanzioni piene per l'invio irregolare al SdI della fattura elettronica (21 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *La fattura elettronica aiuta la «retro imputazione» dell'IVA (16 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; CONFENTE-GENTINA, *Correzioni delle fatture elettroniche sul canale SdI (12 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; BILANCINI, *Dal 1° gennaio autofatture e note di variazione «elettroniche» (11 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; CONFENTE-GENTINA, *Il cliente deve recuperare la fattura in formato XML (10 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Fattura elettronica necessaria per la detrazione IVA sui carburanti (3 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-LA GRUTTA, *Approvate le nuove regole per la fatturazione elettronica tra «privati» (1 maggio 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, *Autorizzata dalla Ue la fattura elettronica generalizzata (20 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO, *Via libera Ue all'obbligo di e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2018; LA GRUTTA, *Nel Gruppo IVA «cointestate» le fatture verso soggetti terzi (11 aprile 2018)*, in www.eutekne.info; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI-FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *I servizi contabili nell'era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista*, marzo 2018; COSENTINO-GRECO, *Numerazione progressiva per fatture elettroniche e analogiche (30 marzo 2018)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Dal canale SdI copia autentica in automatico*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; MOBILI-PARENTE, *L'intermediario accede all'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2018; MASTROMATTEO, *L'obbligo di e-fattura dal 2019 aggiorna i processi aziendali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 14 febbraio 2018; MASTROMATTEO, *Necessario garantire la leggibilità e l'integrità*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 14 febbraio 2018; GRECO-LA GRUTTA, *Primo via libera Ue alla fattura elettronica generalizzata (8 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Al 6 aprile la comunicazione dati fatture per il secondo semestre 2017 (6 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Fattura elettronica limitata per i minimi e i forfetari (2 febbraio 2018)*, in www.eutekne.info; RIVETTI, *Per la conservazione elettronica conta il periodo di formazione del documento (30 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Comunicazione dati fatture al restyling (20 gennaio 2018)*, in www.eutekne.info; DONESANA-CARINI, *Il legame tra il nuovo obbligo di fatturazione elettronica e il contrasto all'evasione fiscale*, in *Corriere trib.*, 2017, 46, p. 3616; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Obbligo di fattura elettronica*

127, il cui testo aggiornato è il seguente:

«1. *A decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.*

2. *A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.*

3. *Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per*

tra privati: decorrenza, sanzioni e agevolazioni, in Fisco, 2017, 45, p. 4334; MASTROMATTEO-SANTACROCE-SBANDI, E-fattura dal 2019 anche per i consumatori, in Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2017; COSENTINO-GRECO, Dal 2019 fattura elettronica anche verso i privati (27 dicembre 2017), in www.eutekne.info; COSENTINO-GRECO, Estensione progressiva della fattura elettronica B2B (18 ottobre 2017), in www.eutekne.info.

loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta».

Il testo sopra riportato è quello risultante dalle modifiche apportate, successivamente:

- 1) – dall' art. 1, comma 909, lett. a), n. 1), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);
- 2) – dagli artt. 10 e 15 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018;
- 3) – dall'art. 1, comma 354, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018) ²⁹⁴.

B) – Vi sono inoltre le previsioni dell'art. 1, commi 6 e 6-bis, del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, il cui testo aggiornato è il seguente:

«6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;*
- b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.*

6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture

²⁹⁴ L'art. 1, comma 354, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato l'art. 1, comma 3, del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, stabilendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. L'intervento normativo recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel [Provvedimento in data 20 dicembre 2018](#), in cui rilevava, tra l'altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche in assenza di una loro specifica richiesta, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell'Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria».

Il testo sopra riportato è quello risultante dalle modifiche apportate, successivamente:

1) – dall'art. 1-ter, comma 6, del [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;

2) – dall'art. 1, comma 909, lett. a), n. 7), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);

3) – dall'art. 10 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#).

C) – L'art. 15-bis del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) ha modificato l'art. 1, comma 213, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, devono essere definite definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC), «g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati».

D) – L'art. 15 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) ha sostituito l'articolo 4 del [D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), come segue:

«Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili).

1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600²⁹⁵.

E) – Il formato della fattura elettronica è quello previsto dal [D.M. 3 aprile 2013, n. 55](#) (richiamato dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 127/2015), che ha approvato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

F) – Gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche sono assolti in conformità al [D.M. 17 giugno 2014](#), richiamato dall'art. 1, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 127/2015.

G) – Ai sensi dell'art. 1, comma 916, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), le disposizioni in tema di obbligo di fatturazione elettronica, di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019²⁹⁶.

H) – Cfr. inoltre l'[art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#); il [D.M. 7 marzo 2008](#) (*individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze*); l'[art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89](#); l'[art. 1, commi da 324 a 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

²⁹⁵ L'articolo 15 del D.L. n. 119/2018 ha dettato anche una disposizione di coordinamento tra il testo del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, e la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Al fine di coordinare le due norme, l'articolo 15 in esame ha espunto la parola «identificati», dal testo del D. Lgs. n. 127/2015.

²⁹⁶ Con [Decisione di esecuzione del Consiglio in data 16 aprile 2018, n. 2018/593/UE](#) (in G.U.U.E. n. L99 del 19.4.2018), la Repubblica italiana è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga, in tema di ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, in deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva (art. 1). In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE (art. 2). La deroga si applica dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 (art. 4); dopo tale data, l'eventuale proroga della disciplina dovrà essere giustificata con i risultati della lotta alle frodi e all'evasione dell'Iva.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (riguardante la trasmissione telematica obbligatoria dei dati delle fatture), è abrogato (è rimasto in vigore fino all'anno 2018). D'altra parte, l'applicabilità dell'art. 1, comma 909, della legge n. 205/2017 alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 fa sì che, per l'anno 2018, abbia continuato ad applicarsi il previgente testo dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, riguardo alla trasmissione «opzionale» dei dati delle fatture, la quale risulta anch'essa abrogata a partire dal 1° gennaio 2019 in conseguenza della riformulazione del suddetto art. 1, comma 3.

I) – Con [Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 30 aprile 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 30 aprile 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’ articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nonché dell’art. 1, commi da 909 a 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ²⁹⁷.

L) – Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 novembre 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state stabilite le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica ²⁹⁸.

M) – Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 21 dicembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 21 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche ai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018, al fine di ottemperare al [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 20 dicembre 2018](#), pubblicato sul sito del Garante medesimo.

²⁹⁷ L’art. 1, commi da 909 a 928, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017), in vigore dal 1° gennaio 2018, ha modificato la disciplina dell’emissione delle fatture, al fine di introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica, con precipue finalità di contrasto dell’evasione fiscale.

Come chiarito dalla [Relazione illustrativa al D.D.L. AS-2960](#), p. 159, «Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all’articolo in questione si inseriscono nell’ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l’adempimento spontaneo. Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell’Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Sul punto si evidenzia che l’Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese e che rappresentano 1/5 dei soggetti IVA, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese. Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Più nel dettaglio, l’obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all’amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l’IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. Inoltre, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite il suddetto sistema è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza dell’impresa nei confronti dell’Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la tax compliance».

²⁹⁸ Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29 novembre 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato disposto il differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all’articolo 1, comma 3, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

N) – Cfr. anche, in argomento:

- 1) – la [Guida alla fatturazione elettronica](#), predisposta dall’Agenzia delle Entrate;
- 2) – la scheda «[Iva e fatturazione elettronica](#)», del Servizio studi della Camera dei deputati;
- 3) – le [FAQ \(Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica\)](#), dell’Agenzia delle Entrate;
- 4) – la [Circ. Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E](#) ²⁹⁹;
- 5) – in generale, i principali [Materiali normativi](#) (*Normativa, prassi e regole tecniche in tema di fatturazione elettronica*);
- 6) – la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari;
- 7) – il [Comunicato dell’Agenzia delle Entrate in data 21 dicembre 2018](#) (*in tema di adeguamenti alla normativa sulla privacy*);
- 8) – il [Comunicato dell’Agenzia delle Entrate in data 28 dicembre 2018](#) (*in particolare per i nuovi servizi sul portale «Fatture e corrispettivi»*);
- 9) – il [Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018, n. 224](#) (*relativo alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ove dovuta* ³⁰⁰, in conformità all’art. 6 del [D.M. 17 giugno 2014](#) ³⁰¹).

2) – Definizione e caratteristiche della fattura elettronica.

I riferimenti normativi che seguono sono riferiti – salvo che sia precisato

²⁹⁹ Quanto alla prassi amministrativa in tema di fatturazione elettronica, e sulla conservazione digitale dei documenti fiscali, cfr. [Circ. Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 30 aprile 2018, n. 8/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 29 gennaio 2018, n. 9/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 10 aprile 2017, n. 46/E](#); [Circ. Min. Fin. 9 marzo 2015, n. 1/DF](#); [Circ. Min. Fin. 31 marzo 2014, n. 1](#); [Circ. Min. Fin. 4 novembre 2013, n. 37](#); [Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014 n. 18/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 30 luglio 2009 n. 196/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 30 luglio 2009 n. 195/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 15 giugno 2009 n. 158/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 13 agosto 2009 n. 220/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 3 ottobre 2008 n. 364/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 21 gennaio 2008 n. 14/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 27 settembre 2007 n. 267/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 9 luglio 2007 n. 161/E](#).

³⁰⁰ L’imposta di bollo sulle fatture – comprese quelle elettroniche – è dovuta solamente (art. 13 della tariffa, e art. 6 della tabella, allegate al D.P.R. n. 642/1972) allorché non vi siano corrispettivi soggetti ad Iva, e siano quindi addebitati esclusivamente anticipazioni, importi esenti o fuori campo Iva, per un importo superiore ad euro 77,47 (già lire 150.000). Cfr. in argomento PURI, *Imposta di bollo su fatture, quietanze e simili (1996)*, in *CNN Strumenti*, voce 1250, p. 61.1; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – COMMISSIONE PER I PROBLEMI TRIBUTARI, *Fattura per operazioni soggette ad IVA comprendenti anche addebiti di somme escluse dalla base imponibile, ed imposta di bollo*, in *Notiziario del C.N.N.*, 1985, 5, p. 246.

Per una diversa interpretazione, secondo cui sarebbe sufficiente che vi siano anche solo in parte addebiti non soggetti ad Iva superiori al suddetto importo (quindi ad esempio sia compensi soggetti ad Iva sia anticipazioni superiori a euro 77,46), e l’imposta di bollo sarebbe quindi dovuta anche per le fatture c.d. «miste», cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 3 luglio 2001, n. 98/E](#).

³⁰¹ **D.M. 17 giugno 2014 – Art. 6** (*Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari*).

«1. L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

3. L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse».

diversamente – al *Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018*, e successive modificazioni.

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al D.M. 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente (punto 1.1). Più precisamente, è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A al Provvedimento (punto 1.3). Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura *web*, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (*app*) e un *software* da installare su PC (punto 1.5).

La normativa vigente – D.M. 17 giugno 2014 – *non richiede una separata numerazione delle fatture elettroniche* (tanto più che a partire dal 1° gennaio 2019 non è più possibile l’emissione delle fatture con modalità diverse).

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (punto 1.6), illustrate sul sito www.fatturapa.gov.it ³⁰².

3) – Trasmissione della fattura elettronica al SdI.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al punto 5.1 (punto 2.1) del Provvedimento.

La trasmissione della fattura elettronica al SdI può essere effettuata con le diverse modalità alternative, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato A al Provvedimento (posta elettronica certificata, servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sistema di cooperazione applicativa su rete Internet, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, in questi ultimi due casi previo accreditamento) (art. 2.2) ³⁰³.

Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche

³⁰² Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato, in generale, utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal presente provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal D.M. n. 55/2013: rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegato al Provvedimento in esame introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. «notifiche d’esito committente» (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

³⁰³ La trasmissione dei file fattura elettronica al SdI può essere effettuata mediante una PEC, servizi web e mobile messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa «web service» o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare. I sistemi «web service» e «FTP» prevedono un colloquio totalmente automatizzato tra il sistema informatico del soggetto che trasmette ifilefattura elettronica e il SdI: pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere preventivamente abilitati dal SdI attraverso una procedura di «accreditamento» definita nelle specifiche tecniche allegato al presente provvedimento e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche.

correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso (*tra le altre cose, è importante la corretta indicazione del codice fiscale o della partita Iva*)³⁰⁴. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una «ricevuta di scarto» del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse (punto 2.4).

Con Comunicato dell’Agenzia delle entrate in data 14 giugno 2018, è stata resa nota l’attivazione a partire dal 15 giugno 2018 del servizio per generare il QR-Code³⁰⁵.

³⁰⁴ Per consentire al SdI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l’emittente deve compilare nel file della fattura il campo «CodiceDestinatario» valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre, ovvero con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del Provvedimento, e la PEC del cessionario/committente. Il codice destinatario deve essere richiesto mediante l’apposita funzione presente sul sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale, un soggetto IVA rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente può valorizzare solo il campo «CodiceDestinatario» con il codice convenzionale e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate. Similmente, al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico « web service» o FTP con SdI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell’Agenzia delle entrate: in tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata. Al momento in cui cessionario/committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è scartata dal SdI e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una «ricevuta di scarto». In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il SdI restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file.

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SdI. I tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

³⁰⁵ Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente.

«I fornitori, dopo aver generato l’e-fattura, devono trasmettere il file all’Agenzia delle Entrate tramite Sistema di interscambio (SdI). Sarà questo sistema, una volta verificato che la fattura contiene i dati obbligatori, a recapitarla al destinatario. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti possono comunicare «a monte» l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta – e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un «codice destinatario» (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) – basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale «Fatture e corrispettivi». L’indirizzo telematico può essere, in qualsiasi momento, modificato o cancellato dall’utente registrato.

4) – *Recapito della fattura elettronica al destinatario.*

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario (punto 3.1).

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, «dell’indirizzo telematico» (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file ³⁰⁶. In caso di registrazione da parte del cessionario/committente, le fatture elettroniche sono sempre recapitate «all’indirizzo telematico» registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (punti 3.2 e 3.3).

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo «CodiceDestinatario» del file della fattura elettronica è compilato dall’emittente con le modalità indicate al punto 3.4 ³⁰⁷. Il

Il servizio di generazione del codice Qr – Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche tramite SdI, l’Agenzia rende disponibile un altro servizio, che consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta. Grazie al codice Qr, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori. Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale «Fatture e Corrispettivi» o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo».

³⁰⁶ Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio web, per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.

³⁰⁷ Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo «CodiceDestinatario» del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo «CodiceDestinatario» sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la «ricevuta di scarto» di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il canale telematico di cui al punto 3.1, lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’ articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies*), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);

cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (ed eventualmente a trasmettergliene copia) (punto 3.4).

Alla luce di quanto sopra, i due momenti della trasmissione della fattura elettronica al SdI (e quindi della valida emissione) e del recapito al destinatario risultano nettamente distinti. La fattura non recapitata – e non scartata – si considera comunque validamente emessa, con la disciplina sopra descritta. Ai fini del corretto recapito della fattura elettronica è quindi importante acquisire dal cliente il codice destinatario ovvero l'indirizzo Pec, e indicarli nella fattura elettronica.

5) – Data e termini di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI.

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del

b) inserendo un codice convenzionale «0000000» e compilando il successivo campo «PECDestinatario» con l'indirizzo PEC del sogetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al sogetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al sogetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella precedente lettera a);

c) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il sogetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi «IdFiscaleIVA» e sia stato compilato solo il campo «CodiceFiscale» del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;

d) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il sogetto cessionario/committente sia un sogetto passivo che rientra nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un sogetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero un produttore agricolo di cui all' articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;

e) inserendo solo il codice convenzionale «0000000» nel caso in cui il sogetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa (punto 4.1).

Per data di emissione si intende quindi quella di trasmissione della fattura al SdI.

Nell'ipotesi di scarto della fattura elettronica, l'Agenzia delle entrate (nel corso del forum organizzato da Il Sole 24 Ore del 24 maggio 2018) ha chiarito che è possibile trasmettere la fattura corretta entro il quinto giorno successivo.

Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una «ricevuta di consegna» della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario (punto 4.2).

Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata (punto 4.3).

Le ricevute di cui ai punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa (punto 4.4).

In relazione al problema dei termini entro i quali la fattura elettronica deve essere emessa, occorre distinguere:

A) – Dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019, si applica la disciplina già dettata dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a norma del quale la fattura deve essere emessa nella stessa data in cui l'operazione si considera compiuta agli effetti dell'Iva a norma del precedente art. 6 (data del pagamento per le prestazioni di servizi; data del trasferimento degli immobili; data di emissione della fattura, se anteriore ai suddetti momenti; ecc.). Più precisamente, secondo la Circ. Min. Fin. n. 225/E del 1996, l'emissione della fattura deve aver luogo entro le ore 24 del giorno in cui l'operazione si intende compiuta ai fini Iva.

B) – A partire dal 1° luglio 2019, entrerà in vigore la modifica all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, introdotta dall'art. 11 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018). Più precisamente, ai sensi del novellato art. 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

C) – Fino al 30 settembre 2019 (per chi effettua la liquidazione mensile dell'Iva, altrimenti fino al 30 giugno 2019) rilevano tuttavia le previsioni dell'art. 1, comma 6, del [D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), come modificato dall'art. 10 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#): «*Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti*

che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019». Pertanto, trattandosi di contribuente che effettua la liquidazione mensile dell'Iva:

i) l'emissione e la trasmissione della fattura elettronica tramite il SdI può aver luogo – fino al 30 settembre 2019 – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di compimento dell'operazione, senza applicazione di sanzioni;

ii) a partire dal 1° ottobre 2019, occorrerà comunque rispettare il termine di dieci giorni dal compimento dell'operazione per emettere e trasmettere la fattura elettronica tramite il SdI.

Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa (punto 4.5).

Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (punti 4.6 e 4.7).

In merito all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'Iva, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata. Ciò significa che la fattura non può essere registrata dal destinatario, e l'imposta non può essere detratta, anteriormente alla suddetta data di ricezione. Non può essere, quindi, detratta l'Iva neanche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto solo la fattura in formato cartaceo.

6) – Intermediari e deleghe.

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore «l'indirizzo telematico» (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1 (punto 5.1).

La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del titolare e accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al successivo punto 8-bis, è consentita anche agli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018. L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere di

cui al successivo punto 9 e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente (punto 5.3).

L'utilizzo del servizio di registrazione, di cui al punto 8.1, del canale e dell'indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 (punto 5.4).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 5 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state stabilite le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica ³⁰⁸. In particolare, è stato approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al Provvedimento ³⁰⁹.

A norma del punto 3, con la presentazione del modulo di cui al punto 2.1 sono delegabili i seguenti servizi:

- a) *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- b) *Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- c) *Registrazione dell'indirizzo telematico*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
- d) *Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche*, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
- e) *Accreditamento e censimento dispositivi*, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.

Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti.

La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

Ai sensi del punto 4, il modulo di cui al punto 2.1 può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di Fatturazione elettronica attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata.

³⁰⁸ Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato disposto il differimento temporaneo dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, comma 3, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

³⁰⁹ È stato inoltre approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato, allegato anch'esso al Provvedimento.

7) – *Note di variazione Iva.*

Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti del Provvedimento sono valide anche per le note di variazione emesse ai sensi dell' articolo 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (così dette note di credito o di debito) (punto 6.1). Tuttavia, le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all' articolo 26 d.p.r. n. 633/1972, non sono gestite dal SdI (punto 6.2). Inoltre, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto», di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (punto 6.3).

8) – *Autofattura.*

In caso di omessa emissione della fattura parte del cedente o prestatore di servizi, per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere *a)* e *b)* dell'art. 6, comma 8, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente deve trasmettere l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo «TipoDocumento» con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del Provvedimento in esame, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all' articolo 6, comma 8 lettera *a)*, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente (punto 6.4).

9) – *Conservazione, acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche.*

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (punto 7.1)³¹⁰. L'adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti anche attraverso intermediari (punto 7.3).

Ai sensi del punto 8-*bis* del Provvedimento, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 3 maggio 2019.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto

³¹⁰ Per chi aderisce, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI sono portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

che ha effettuato l'adesione.

I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, di cui al punto 8.1.

Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2 fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2, riportati in allegato al provvedimento. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Ai sensi del punto 8-ter, al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 3 maggio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per i sessanta giorni successivi, periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 30 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione.

Ai sensi del punto 10.3, in caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli articoli 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, del D. Lgs. n. 127 del 2015 sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente.

Ai sensi del punto 10.4, tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche, nelle note di variazione ed eventualmente negli allegati, nonché nelle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti in una banca dati dedicata e sono trattati dall'Agenzia delle entrate, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, al solo fine di consentire agli operatori economici o ai loro delegati l'invio e

la ricezione degli stessi mediante il Sistema di Interscambio. Gli operatori economici o gli intermediari da essi delegati come stabilito al punto 8-bis possono, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, consultarli o scaricarli dalla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Anche il consumatore finale può effettuare, a richiesta ed alle condizioni previste nella funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, la consultazione dei suddetti dati dalla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. In caso di mancata adesione da parte degli operatori economici o del consumatore finale l’Agenzia delle entrate procede alla cancellazione dei dati mantenendo esclusivamente i dati fattura di cui al punto 1.2. Tali dati, contenuti nelle fatture elettroniche e trasmessi attraverso la app, la procedura web, la PEC o il canale telematico SFTP o web service, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere, sono raccolti e archiviati in una banca dati dedicata e trattati dall’Agenzia delle entrate in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia tributaria, per lo svolgimento, in particolare, delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali dati sono conservati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

10) – Fatturazione elettronica, tracciabilità dei pagamenti e riduzione dei termini di accertamento.

Occorre infine rammentare che – in concomitanza con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria – l’art. 1, comma 909, lett. c), della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), ha sostituito l’art. 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, il cui nuovo testo recita quanto segue:

«Articolo 3 (*Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*).

Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto».

Rispetto alla disciplina dettata dal vecchio testo dell’art. 3, occorre evidenziare quanto segue:

– la riduzione del termine per l'accertamento (di due anni) ³¹¹, già prevista dall'art. 3, lett. d), vecchio testo, si applica solo ai soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti sia ricevuti che effettuati;

– la nuova disciplina, dettata dal comma 909, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 916); per tutto l'anno 2018 continua, quindi, ad applicarsi la previgente disciplina (la quale – sempre per l'anno 2018 – richiede ai suddetti fini anche la trasmissione *per opzione*, a norma dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, dei dati delle fatture, da non confondersi con la trasmissione *obbligatoria ex art. 21 del d.l. n. 78/2010*; entrambe comunque abrogate a partire dal 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica);

– la soglia della tracciabilità – entro la quale è possibile effettuare e ricevere pagamenti in *contanti* ai fini suddetti – è elevata, a decorrere dall'anno 2019, a 500 euro (per il 2018 era pari a 30 euro ³¹²).

11) – Suggerimenti pratici per i dubbi più frequenti.

Si espongono di seguito le risposte ad alcuni quesiti, e le soluzioni ad alcune problematiche operative, sulla base delle fonti sopra citate e delle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area dedicata alla fatturazione elettronica.

1) – *Dal primo gennaio 2019 sarà possibile ricevere fatture cartacee? In tal caso, come devono essere gestite tali fatture?*

– Alcuni soggetti sono esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche (tra gli altri, i soggetti in regime forfettario o in regime di vantaggio, soggetti non residenti o stabiliti in Italia): essi, in qualità di fornitori del notaio, potranno quindi emettere fatture in formato analogico, le quali non dovranno transitare per lo SdI, e potranno essere annotate e conservate secondo le modalità tradizionali (non è, quindi, obbligatorio attivare per essere la conservazione sostitutiva in modalità digitale). Non sussiste un obbligo di istituire un registro sezionale per l'Iva acquisti, in relazione alle fatture cartacee. D'altra parte, a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di numerazione delle fatture acquisti ricevute, lo stesso opera sia per le fatture elettroniche che per quelle analogiche.

Al di fuori dei casi di legittimo esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'emissione di fatture in formato analogico non è più consentita. Pertanto, se il notaio riceve una fattura cartacea datata 2019, deve considerare la stessa come non emessa; il documento non vale fiscalmente come fattura, e non consente la detrazione dell'Iva corrisposta al fornitore.

2) – *Alle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale dell'emittente?*

– Per le fatture elettroniche non emesse nei confronti di pubbliche

³¹¹ Sui nuovi termini per gli accertamenti tributari, a norma dell'art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire da quelli relativi all'anno 2016, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

³¹² Con D.M. 4 agosto 2016 (in G.U. n. 208 del 6.9.2016), applicabile dal 1° gennaio 2017, era stata data attuazione all'art. 3, comma 1, lettera d), vecchio testo, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di tracciabilità dei pagamenti. L'importo pari a 30 euro era quello risultante dall'art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014.

amministrazioni, non è necessaria l'apposizione di firma digitale (che può essere, tuttavia, facoltativamente apposta).

3) – *I notai possono continuare a ricevere depositi indistinti di compensi e spese, emettendo la fattura elettronica entro 60 giorni dal pagamento, a norma del D.M. 31 ottobre 1974?*

– Tale possibilità deve ritenersi senz'altro ammessa anche nel regime della fatturazione elettronica, il quale non deroga alla disciplina sostanziale dell'imposta sul valore aggiunto. Si ritiene, anzi, che in presenza di deposito indistinto l'operazione si perfezioni, ai fini Iva, con il decorso del termine di sessanta giorni dal pagamento (deposito del fondo spese); e che, di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro il decimo giorno successivo (quindi, entro 70 giorni dal pagamento).

4) – *Cosa accade se nella fattura elettronica sono omissi o indicati erroneamente alcuni dati?*

– In caso di errori riguardanti dati essenziali come la partita Iva (o il codice fiscale), il Codice destinatario o l'indirizzo PEC, la fattura è scartata e si considera non emessa. Errori o incongruenze nei dati anagrafici non comportano invece lo scarto della fattura. Anche la mancata indicazione di elementi essenziali, come il Codice destinatario, comporta lo scarto della fattura, che si considera non emessa. L'emittente che non sia in possesso del Codice destinatario deve sempre e necessariamente inserire il Codice fittizio «0000000» (sette zeri).

5) – *Nel caso di fattura elettronica recante tutto o parte del corrispettivo non soggetto ad Iva (fuori campo o esente Iva), è obbligatorio indicare il riferimento normativo?*

– Il riferimento normativo deve essere indicato obbligatoriamente anche nella fattura elettronica, pur se la mancata indicazione non costituisce motivo di scarto della fattura.

6) – *Come avviene il recapito della fattura elettronica al destinatario che sia un privato consumatore?*

– Il privato consumatore non può accreditarsi presso il SdI, quindi non avrà un Codice destinatario, e può non avere neanche un indirizzo PEC. Nella fattura elettronica occorre indicare il Codice «0000000» (sette zeri): con il risultato che la fattura non verrà recapitata al destinatario (e l'emittente riceverà una notifica di mancato recapito – da non confondersi con la notifica di scarto). La fattura è, ciò nonostante, regolarmente emessa, e potrà essere consultata, e scaricata, dal destinatario mediante accesso alla relativa area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il soggetto emittente è obbligato a trasmettere al suddetto destinatario copia della fattura emessa (per posta cartacea o elettronica), con l'espressa indicazione nel testo della fattura trasmessa che si tratta di copia, e che l'originale può essere consultato sull'apposita area riservata. Si ritiene comunque che la copia come sopra trasmessa sia sufficiente al fine di ottenere le detrazioni fiscali previste dalla legge.

7) – *Entro quale termine deve essere emessa la fattura elettronica?*

– A partire dal 1° luglio 2019, la fattura elettronica, come qualsiasi fattura, potrà essere emessa – e dovrà quindi essere inviata tramite il SdI – entro dieci giorni dalla data in cui l'operazione si è perfezionata (per le prestazioni di servizi, l'operazione si

intende compiuta all'atto del pagamento del corrispettivo). La data dell'operazione, se antecedente, dovrà essere distintamente indicata rispetto alla data di emissione. Per il primo semestre del 2019, invece, la fattura dovrebbe, teoricamente, essere emessa entro le ore 24 del giorno di compimento dell'operazione ai fini Iva. Tuttavia, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che liquidano l'Iva mensilmente, e fino al 30 giugno 2019 per coloro che liquidano l'Iva trimestralmente), è esclusa l'applicazione di sanzioni se la fattura è emessa, e trasmessa, entro il termine per la liquidazione dell'imposta (quindi, ad esempio, una fattura emessa il 10 gennaio 2019 può essere inviata tramite il SdI entro il 16 febbraio 2019, senza applicazione di sanzioni). A partire dal 1° gennaio 2019 e durante questo periodo transitorio, pertanto, una fattura elettronica che rechi una certa data di emissione può essere trasmessa tramite il SdI in una data successiva, purché l'Iva sia liquidata nei termini ordinari (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello del compimento dell'operazione, termine ultimo entro il quale la fattura può essere inviata tramite il SdI senza applicazione di sanzioni).

8) – *Cosa occorre fare in caso di scarto della fattura elettronica?*

– Il punto è chiarito dalla [Circ. Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E](#): l'emittente deve, entro cinque giorni dal ricevimento della notifica dello scarto, effettuare un nuovo invio della fattura (recante, tendenzialmente, la stessa data e lo stesso numero della fattura scartata, ma è ammessa anche l'emissione con un nuovo numero e una nuova data, con riferimento però al precedente documento).

9) – *Il notaio può emettere una fattura differita?*

– La fattispecie della fatturazione differita è disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (come sostituito dall'art. 1, comma 325, lett. d), n. 1), della legge 24 dicembre 2012, n. 228); i relativi presupposti sono illustrati dalla [Circ. Agenzia Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E](#), p. 14-15 (la quale ha chiarito, tra l'altro, che è possibile emettere fattura differita anche in presenza di un'unica operazione nel mese nei confronti del destinatario). Si richiede che il compimento e la data dell'operazione risultino da documentazione certa: a tal fine, è stato ritenuto documento idoneo la parcella *pro forma* emessa dal professionista (quest'ultima non è comunque fattura in senso tecnico, e non è quindi soggetta alla disciplina della fattura elettronica). In presenza di tale documentazione, pertanto, il notaio può emettere la fattura entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'operazione (pagamento del compenso) è stata compiuta, liquidando comunque l'Iva con riferimento al mese di compimento dell'operazione stessa.

10) – *Come deve essere liquidata l'Iva relativa a una fattura elettronica che rechi la data di un determinato mese, pervenuta al destinatario nel mese successivo?*

– L'art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha modificato l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, Secondo le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30

gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.

11) – *Posto che è possibile ricevere fatture di fornitori in formato analogico, come si procede alla relativa annotazione? È necessario tenere registri sezionali distinti?*

– L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente al suddetto quesito. Nessuna norma impone la tenuta di registri Iva distinti in base al formato – analogico o elettronico – della fattura. La fattura in formato cartaceo non deve essere, d'altra parte, necessariamente assoggettata alla conservazione sostitutiva in modalità digitale.

12) – *Come devono essere conservate le fatture elettroniche?*

– La conservazione delle fatture elettroniche deve aver luogo in conformità alle regole del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), e a quelle specificamente dettate per la conservazione dei documenti aventi rilevanza fiscale (D.M. 17 giugno 2014). Secondo quanto precisato con [Ris. Agenzia Entrate 29 gennaio 2018, n. 9/E](#), è necessario provvedere alla conservazione entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo in cui le fatture sono emesse. Pertanto, per le fatture emesse nell'anno 2019, alla relativa conservazione dovrà provvedersi entro il 31 gennaio 2021.

13) – *Le fatture «fuori campo Iva» devono essere inviate tramite il SdI?*

– Secondo le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA non vi è obbligo di emissione di fattura, e nulla cambia con l'introduzione della fatturazione elettronica; peraltro, le regole tecniche stabilite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche «fuori campo IVA» con il formato XML. Pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il «codice natura» da utilizzare per rappresentare tali operazioni è «N2».

14) – *Come deve comportarsi il notaio, delegato a norma dell'art. 591-bis c.p.c. per la vendita forzata di immobili, che emetta la fattura elettronica per conto dell'esecutato?*

– Secondo le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, in casi analoghi «Il SdI consegna la fattura all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, qualora nella fattura elettronica sia riportato l'indirizzo telematico del cedente/prestatore, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale Fatture e Corrispettivi».

15) – *Cosa accade nel caso in cui venga riportata nella fattura elettronica una partita Iva cessata?*

– Come chiarito nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in

Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

16) – *Come devono essere considerate le fatture analogiche, recanti la data del 2018, ma ricevute dal destinatario nel 2019? Come devono essere gestite le note di variazione, nel 2019, relative a fatture emesse nel 2018?*

– Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, il momento da cui decorre l’obbligo è legato alla data di emissione della fattura. Se la fattura reca la data del 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante), ed è stata emessa in modalità cartacea, anche se è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019 non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

17) – *Come si concilia la disciplina della fattura elettronica con quella del reverse charge (inversione contabile)?*

– L’Agenzia delle Entrate, con [Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E](#), ha chiarito che in regime di *reverse charge* occorre integrare – come prescritto dalla legge – i dati della fattura elettronica (la quale è in formato XML non modificabile), mediante l’emissione di un separato documento (nella prassi denominato «autofattura»), il quale potrà anch’esso transitare tramite il SdI.

18) – *Il condominio negli edifici deve emettere fattura elettronica? E può essere destinatario di fattura elettronica?*

– Il condominio non è soggetto passivo agli effetti dell’Iva, e non emette quindi fatture elettroniche. Può essere, tuttavia, destinatario di fatture elettroniche (che dovranno indicare il codice fiscale del condominio stesso), alla stregua di un consumatore finale.

19) – *Cosa occorre fare se il cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione chiede la consegna della fattura?*

– Come precisato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di una tale richiesta il soggetto obbligato può rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (*ex art. 1199 del codice civile*) che assume peraltro rilevanza solo civilistica, e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura. D’altra parte, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura stessa, salvo che il cliente non vi rinunci. Resta quindi ferma la possibilità per il soggetto obbligato di emettere e trasmettere la fattura elettronica, tramite il SdI, entro i termini di legge (in fase iniziale, entro i termini per la liquidazione dell’Iva, che in caso di liquidazione mensile significa entro il 16 del mese successivo).

20) – *Cosa accade in caso di discordanza tra i dati risultanti dalla fattura elettronica e quelli risultanti dalla copia analogica consegnata al cliente?*

– Ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. Come precisato nelle FAQ dell’Agenzia

delle Entrate, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

21) – *Con quali modalità deve essere assolta l'imposta di bollo sulle fatture, ove dovuta?*

– La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (pagamento in unica con modello «F24», dopo la liquidazione comunicata dall'Agenzia delle Entrate). Non è invece possibile tale imposta in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. Il suddetto articolo 6 impone inoltre di far *menzione nel testo della fattura dell'imposta di bollo dovuta.*

22) – *Come devono essere trattati i documenti di trasporto (DDT) pervenuti in formato cartaceo?*

– Secondo le FAQ dell'Agenzia delle Entrate, i DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora invece i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Comunque il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

23) – *Come occorre procedere nel caso di prestazione di servizi a favore di un soggetto non residente e non stabilito in Italia?*

– Agli effetti della fatturazione elettronica, se il committente non è residente o stabilito in Italia (art. 1, comma 909, della legge n. 205/2017), non è obbligatorio emettere nei suoi confronti la fattura elettronica (non si è, cioè, obbligati a far transitare la fattura in formato XML tramite il SdI). Ciò vale anche se il soggetto non residente sia «identificato» in Italia (tramite un rappresentante fiscale *ex art. 17*, o direttamente *ex art. 35-ter* del D.P.R. n. 633/1972). In questi casi, può essere quindi emessa una *fattura in formato analogico*, e i dati della fattura devono essere poi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate (c.d. *esterometro*), a norma dell'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 127/2015.

In alternativa a quanto sopra, è possibile, *nei confronti del committente che sia soggetto Iva*:

i) emettere facoltativamente la fattura elettronica nei confronti del cliente estero (residente in altro Stato UE, ovvero in uno Stato extra UE) tramite SdI, inserendo l'identificativo fiscale straniero e – se si tratta di *soggetto «non identificato» in Italia* – il Codice destinatario «XXXXXXXX»: in tal modo si ottiene il risultato di evitare l'adempimento dell'*«esterometro»*;

i) emettere facoltativamente la fattura elettronica nei confronti del cliente estero (che sia *soggetto «identificato» in Italia*, come sopra precisato), inserendo la partita Iva italiana, l'eventuale Pec e il Codice destinatario «0000000» (anche in questo caso, con l'emissione della fattura elettronica si evita l'adempimento dell'*«esterometro»*);

Anche se il *soggetto non residente* è un *privato consumatore*, alla luce della disciplina vigente sembra che *non* sussista l'obbligo di emissione di fattura elettronica; comunque, se viene emessa nei suoi confronti la fattura elettronica va indicato il Codice destinatario «0000000» (ricadendosi, perciò, nell'ultima ipotesi sopra esaminata).

24) – *Come devono essere gestite le autofatture?*

– L'autofattura, essendo un documento equiparato a tutti gli effetti alla fattura, deve essere trasmessa al SdI utilizzando lo stesso codice delle fatture.

25) – *Come bisogna regolarsi se si riceve una fattura per un'operazione inesistente o erroneamente emessa, o più semplicemente se si intende contestare l'emissione o l'importo della fattura?*

– Come chiarito nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, la procedura di invio e ricezione tramite SdI non consente di rifiutare una fattura elettronica ricevuta. Se si contesta in tutto o in parte l'emissione della fattura, occorre contattare il fornitore e chiedergli l'emissione di una nota di credito, anch'essa elettronica, a storno della fattura erroneamente emessa.

26) – *Come occorre procedere in caso di prestazione di servizi resa a favore di più committenti?*

– Con [Ris. Agenzia Entrate 5 luglio 2017, n. 87/E](#), è stato precisato che ove vi sia una pluralità di committenti soggetti Iva, non è possibile emettere un'unica fattura agli stessi, mentre invece una tale possibilità è riconosciuta in presenza di una pluralità di committenti consumatori finali. Agli effetti della fatturazione elettronica, si ritiene possibile emettere la fattura elettronica nei confronti di uno di tali destinatari, e indicare i dati degli altri cointestatari in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura stessa.

27) – *Nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale, posto che l'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 non richiede l'indicazione in fattura del codice fiscale del destinatario, è possibile che quest'ultimo venga omissis nella fattura elettronica?*

– La fattura elettronica richiede necessariamente l'indicazione del codice fiscale, o della partita Iva, del destinatario;

28) – *È possibile inviare validamente la fattura elettronica, semplicemente allegandola a una Pec?*

– Come risulta dalle norme, nonché dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC;
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.

29) – *Se si inserisce nella fattura l'indirizzo Pec del destinatario, può omettersi il Codice destinatario, e viceversa?*

– L'indicazione del Codice destinatario è sempre obbligatoria, pena lo scarto della fattura elettronica: nel caso in cui il cliente non abbia tale Codice, ovvero non lo abbia comunicato, il relativo campo deve essere compilato con il Codice «0000000»

(sette zeri). L'indirizzo Pec può essere o meno indicato: ove venga omissis, e venga indicato il Codice «0000000», la fattura elettronica non sarà recapitata al destinatario, ma verrà messa a sua disposizione nell'area riservata, salvo l'obbligo dell'emittente di inviargliene copia. Se invece viene omissis l'indirizzo Pec e inserito il Codice destinatario univoco, il recapito della fattura elettronica avviene regolarmente.

30) – *È sufficiente, ai fini del recapito della fattura elettronica, l'indicazione nella stessa dell'indirizzo di posta elettronica certificata ricavato dall'indice INI-PEC?*

– L'indicazione di tale indirizzo è certamente sufficiente ai fini del recapito, non essendo richiesto che il destinatario si sia accreditato sul sito dell'Agenzia delle Entrate; d'altra parte, anche quando si è accreditato, può farlo anche con un indirizzo di posta certificata diverso da quello risultante dall'INI-PEC. È peraltro essenziale, se si vuole ottenere il recapito al destinatario (il quale non abbia un proprio Codice destinatario) che l'indirizzo Pec – risulti esso o meno dall'INI-PEC – sia indicato nella fattura.

31) – *Cosa accade se il cliente non ha registrato il proprio indirizzo Pec nel sito dell'Agenzia delle Entrate, e intenda comunque ricevere la fattura elettronica a tale indirizzo?*

– Se il cliente comunica al fornitore il proprio indirizzo Pec, e questi lo inserisce nella fattura elettronica, il recapito avverrà regolarmente a tale indirizzo, anche se esso non è stato registrato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (tale registrazione è finalizzata ad assicurare il recapito all'indirizzo Pec indicato, anche quando l'emittente nella fattura non indica né la Pec, né il Codice destinatario). Se il cliente è un consumatore finale, egli non ha comunque la possibilità di registrare sul sito dell'Agenzia né il Codice destinatario, né la Pec.

32) – *Quali indicazioni occorre riportare nella fattura elettronica, con riferimento agli importi non soggetti a Iva?*

Sul punto, occorre consultare le [Specifiche tecniche](#), allegate al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018 (da leggersi alla luce delle precisazioni in precedenza fornite con [Circ. Agenzia Entrate 7 febbraio 2017, n. 1/E](#)). Nella fattura occorre indicare la *natura dell'operazione*, relativamente agli importi non assoggettati ad Iva, e precisamente (tra gli altri):

– *operazioni escluse*: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 (*anticipazioni in nome e per conto del cliente*). In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N1 – escluse ex art. 15»;

– *operazioni non soggette*: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N2 – non soggette»;

– *Operazioni non imponibili*: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intraUE). In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N3 – non imponibile»;

– *Operazioni esenti*: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N4 – esente»;

– *Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge*: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N6 – inversione contabile (reverse charge) »;

– *Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA*: In tali casi occorre compilare il campo «Natura» con la sigla «N7 – IVA assolta in altro stato UE».

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

L’art. 11 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha dettato disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture ³¹³.

Più precisamente:

– ai sensi del novellato art. 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6». Si rammenta che, tra l’altro, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Pertanto, la fattura deve essere emessa entro dieci giorni da una delle suddette date;

– ai sensi della nuova lettera *g-bis*) del comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto, la fattura deve indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

– è così introdotta una *norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni* (attualmente, invece, secondo la previsione dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le ore 24 del giorno della cessione del bene o della prestazione del servizio). Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. *La norma non incide sulla disciplina dell’esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione*;

³¹³ MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Semplificazioni in tema di fatturazione e altre novità IVA*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4029; RICCA, *Cambiano i termini per emettere e registrare le fatture*, in *Corriere trib.*, 2018, 43, p. 3301; BILANCINI-GRECO, *Cambiano i tempi di emissione e annotazione delle fatture (30 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); TOSONI, *Resta l’obbligo di registrazione delle fatture*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 ottobre 2018.

– la disciplina suesposta riguarda l'emissione di tutte le fatture, sia elettroniche, sia in formato analogico (nei limitati casi in cui queste ultime possono essere emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019);

– la *fattura elettronica*, pertanto, si considererà *emessa se trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni* dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

Le modifiche di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

L'art. 12 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo il primo comma con il seguente:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese».

L'articolo 12 modifica quindi i termini di annotazione delle fatture emesse: *tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo* a quello di effettuazione delle operazioni (secondo la previgente normativa, invece, il contribuente doveva annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro).

L'art. 13 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, il cui primo comma recita ora quanto segue:

«Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».

È stato *eliminato*, quindi, l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture relative agli acquisti effettuati (il previgente testo dell'art. 25 disponeva che il contribuente doveva numerare in ordine progressivo le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione). La semplificazione è *strettamente collegata all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica*: considerata la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite Sistema di Interscambio (obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2019), si è ritenuto che tale adempimento sia automaticamente assolto. La tracciabilità della fattura rende, infatti, possibile il collegamento biunivoco tra il documento ricevuto e la registrazione contabile risultante dal registro degli acquisti.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

L'art. 14 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha dettato disposizioni in tema

di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ³¹⁴.

Più precisamente, è stato modificato l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come segue:

«Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

L'articolo 14 interviene pertanto sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, tenendo conto dei tempi di emissione della fattura, il requisito del possesso della fattura potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la *fattura* possa essergli *recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile*, con il conseguente rinvio della detrazione. *La novella prevede quindi che si possa computare l'IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l'operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e quindi debitamente registrata entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo).*

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE («SPESOMETRO» ED «ESTEROMETRO»)

L'art. 11 del [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#) (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, contiene disposizioni sul c.d. spesometro ³¹⁵.

³¹⁴ RAVERA-SANTACROCE, *La detrazione anticipata non vale per fatture 2018 ricevute nel 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2018; BILANCINI-GRECO, *Fatture di fine anno con detrazione IVA «rallentata» (31 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; SANTACROCE, *Iva, in detrazione da novembre le fatture del mese precedente*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 ottobre 2018.

³¹⁵ PEIROLO, *Spesometro alleggerito*, in *Fisco*, 2018, 34, p. 3229; SCOPACASA, *Dal Decreto Dignità semplificazioni per registrazione cartacea dei dati delle fatture e spesometro*, in *Corriere trib.*, 2018, 32, p. 2475;

Viene disposto, in particolare, che:

1) – Con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all’**articolo 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (*comunicazione telematica obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute*), i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019

³¹⁶.

2) – Ai sensi del novellato **articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, «è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura».

3) – All’**articolo 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, e con riferimento alla comunicazione opzionale dei dati delle fatture, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 ³¹⁷ del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». In sostanza, per effetto della trasmissione opzionale delle fatture elettroniche emesse e ricevute, viene meno l’obbligo di

CAPUTO-TOSONI, *Lo spesometro «recupera» i dati a cavallo tra 2017 e 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 settembre 2018; MORINA-TOSONI, *Il Fisco anticipa al 17 settembre l’invio delle liquidazioni Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 agosto 2018; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per lo spesometro opzionale niente annotazione nei registri*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 luglio 2018; CAPUTO-TOSONI, *Per lo spesometro la cadenza naturale diventa semestrale*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 luglio 2018; SANTACROCE, *Più chance di invio semestrale*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 luglio 2018; COSENTINO-GRECO, *Più tempo per la comunicazione dati fatture del terzo trimestre 2018 (9 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; GRECO-LA GRUTTA, *Dubbi inattesi sulla scadenza della comunicazione LP per il 2° trimestre (31 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*.

³¹⁶ La modifica riguarda unicamente i soggetti che trasmettono telematicamente i dati con cadenza trimestrale, non avendo optato per la trasmissione semestrale dei dati. Per questi ultimi, i termini sono il 30 settembre 2018 (dati del primo semestre) e il 28 febbraio 2019 (dati del secondo semestre).

Per quanto riguarda la comunicazione opzionale dei dati, effettuata a norma dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, deve ritenersi che i relativi termini siano allineati a quelli della comunicazione obbligatoria (così in generale il Provv. Agenzia Entrate in data 5 febbraio 2018).

³¹⁷ A norma dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

annotazione delle medesime fatture nei registri Iva acquisti e vendite.

A partire dal 1° gennaio 2019, la trasmissione telematica delle fatture è destinata a venire definitivamente meno, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica ³¹⁸.

Mantiene invece il proprio vigore la previsione del comma 3-bis dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015 (c.d. «esterometro»): i soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

In caso di omissione della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 127/2015, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 («2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»).

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sulle comunicazioni telematiche dei dati delle fatture – obbligatorie ed opzionali – cfr. le *Rassegne* relativa al *primo semestre 2017*, al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ALIQUOTE

L'art. 1, comma 2, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato la disciplina delle aliquote Iva ³¹⁹.

³¹⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a partire dal 1° gennaio 2019 l'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (riguardante la trasmissione telematica obbligatoria dei dati delle fatture), è abrogato (è rimasto, quindi, in vigore fino a tutto l'anno 2018). D'altra parte, l'applicabilità del comma 909 alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 fa sì che, per l'anno 2018, abbia continuato ad applicarsi il previgente testo dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015, riguardo alla trasmissione «opzionale» dei dati delle fatture, la quale risulta anch'essa abrogata a partire dal 1° gennaio 2019 in conseguenza della riformulazione del suddetto art. 1, comma 3 (ma è rimasta anch'essa in vigore per l'anno 2018).

³¹⁹ REDAZIONE EUTEKNE, *IVA invariata l'anno prossimo, rivisti al rialzo gli aumenti per 2020 e 2021 (21 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Confermate le attuali aliquote IVA anche per il 2019 (2 novembre 2018)*, in www.eutekne.info.

Più precisamente, viene disposto che «L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi».

Le riduzioni e gli aumenti contemplati dalla disposizione si riferiscono alle aliquote come aumentate dall'art. 5 del [D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito in [legge 4 dicembre 2017, n. 172](#), e dall'art. 1, comma 2, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)³²⁰. A seguito di tali provvedimenti questa era la situazione al 31 dicembre 2018, prima delle modifiche in oggetto:

1) – l'aliquota ordinaria del 22% era fissata nel 24,2% a partire dal 1° gennaio 2019, nel 24,9% a partire dal 1° gennaio 2020, e nel 25% a partire dal 1° gennaio 2021 e per gli anni successivi;

2) – l'aliquota ridotta del 10% era fissata nell'11,5% a partire dal 1° gennaio 2019, e nel 13% a partire dal 1° gennaio 2020 e per gli anni successivi.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, questa è la situazione normativa attuale:

1) – l'aliquota ordinaria del 22%:

– rimane al 22% per l'anno 2019 (riduzione di 2,2 punti dal 24,2%);

– aumenta al 25,2% per l'anno 2020 (aumento di 0,3 punti rispetto al 24,9%);

– aumenta al 26,5% a partire dal 1° gennaio 2021 e per tutti gli anni successivi (aumento di 1,5 punti rispetto al 25%);

2) – l'aliquota ridotta del 10%:

– rimane al 10% per l'anno 2019 (riduzione di 1,5 punti rispetto all'11,5%);

– aumenta al 13% a partire dal 1° gennaio 2020 e per gli anni successivi (invariata rispetto al 13% previsto dalla legge n. 205/2017).

Pertanto, nessuna modifica delle aliquote Iva è prevista per l'anno 2018.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – SCISSIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 12 del [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#) (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, ha modificato la disciplina dello *split payment*³²¹.

³²⁰ Riguardo alle «clausole di salvaguardia», prevedenti aumento delle aliquote Iva, cfr. in precedenza l'art. 9 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, l'art. 1, comma 631, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

³²¹ GIULIANI-SPERA, *Abolito lo split payment per i professionisti*, in *Fisco*, 2018, 31, p. 3047; FORTE, *Abrogato lo split payment, ma solo per i professionisti*, in *Corriere trib.*, 2018, 31, p. 2404; MAGRINI-SANTACROCE, *Professionisti e P.A., Iva nei tempi ordinari*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 agosto 2018; CIAMPI, *No allo split payment per le prestazioni di servizi resi alle Pa*, in *Guida al diritto*, 2018, 33, p. 56; TOSONI, *Professioni senza split payment*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 luglio 2018; UVA, *Il nemico ora diventa il ritardo della PA*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 luglio 2018; SANTACROCE, *Split payment addio: così si emette la fattura (senza anticipare l'Iva)*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 luglio 2018; GRECO, *Da domani prestazioni professionali senza split payment (14 luglio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); SANTACROCE, *Professionisti e split payment: la ritenuta detta il perimetro*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 luglio 2018;

In particolare, è stato aggiunto un nuovo comma (1-*sexies*) all'art. 17-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto:

«1-*sexies*. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*». I compensi soggetti a ritenuta, di cui sopra, sono sostanzialmente quelli dei professionisti, i quali pertanto sono in ogni caso esonerati dall'applicazione delle disposizioni sullo split payment.

Anche le note di variazione in aumento sono escluse dall'applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti; mentre per le note di variazione in diminuzione, riferite a fatture emesse nel vigore di detto regime, sembra che occorra fare riferimento alle modalità con cui è stata emessa la fattura originaria (cfr. la Circ. Agenzia Entrate n. 15/E del 2015).

A norma dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 87/2018, le surriportate disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (quindi a partire dal 15 luglio 2018).

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-741](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Cfr. anche, in precedenza:

– la [Circ. Agenzia Entrate 7 maggio 2018, n. 9/E](#), di commento alle modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti, portata dall'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

– le precisazioni ministeriali sulla [efficacia costitutiva degli elenchi in tema di split payment](#);

– sul sito del Dipartimento delle finanze, gli [Elenchi in tema di split payment](#).

Sullo *split payment*, cfr. infine i commenti dettagliati contenuti nelle *Rassegne* relative al *primo semestre 2017*, al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018* (e la bibliografia ivi citata), in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - GRUPPO IVA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 19 settembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 settembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con le relative istruzioni, annessi al Provvedimento ³²².

GAZZERA, *Ritorna l'esonero dallo split payment per i professionisti (3 luglio 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO, *Definiti gli elenchi split payment per il 2019 (21 novembre 2018)*, in www.eutekne.info.

³²² In tema di gruppo Iva, cfr. SCIFONI, *Separazione di attività con criteri flessibili nell'ambito del gruppo IVA*, in *Corriere trib.*, 2018, 47, p. 3624; GIULIANI-SPERA, *Separazione delle attività nel Gruppo IVA*, in *Fisco*, 2018, 46, p. 4423; ATTARDI, *Le indicazioni della prassi bancaria sulla disciplina del Gruppo IVA*, in *Fisco*, 2018, 36, p. 3417; FORESTI-ATTARDI, *Gruppo IVA: rimborso e cessione del credito*, in *Fisco*, 2018, 32, p. 3137; GRANDOLFO-LISI-PAPOTTI, *Gruppo IVA: valutazioni di convenienza*, in *Corriere trib.*, 2018, 31, p. 2409; MORABITO-ATTARDI, *Gruppo IVA: cripticità in tema di vincolo economico*, in *Fisco*, 2018, 30, p. 2949; GERMANI,

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica.

Si rammenta che con [D.M. 6 aprile 2018](#) (in G.U. n. 90 del 18.4.2018) erano state emanate disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-*duodecies*, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

L'art. 20 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha inserito nell'art. 70-*ter* del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il nuovo comma 1-*bis*, a norma del quale il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario cooperativo, di cui all'articolo 37-*bis* del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 (t.u.b.). Sono stati altresì modificati gli artt. 70-*septies* e 70-*duodecies* del D.P.R. n. 633/1972, e sono state dettate ulteriori disposizioni di dettaglio per i gruppi bancari cooperativi.

Cfr. anche, in argomento, la [Ris. Agenzia Entrate 10 luglio 2018, n. 54/E](#).

Sulla *disciplina del gruppo Iva*, anche in relazione ai *profili di interesse notarile* (quale, tra l'altro, l'applicazione dell'*imposta di registro*), cfr. inoltre le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI

A norma dell'art. 1, comma 1084, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, «*L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*»³²³.

La scelta della compliance vincola tutto il gruppo Iva, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2018; COSENTINO-LA GRUTTA, *In scadenza l'opzione per il Gruppo IVA 2019 (15 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO, *Società controllante non sempre rappresentante del Gruppo IVA (14 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; CONFENTE-GENTINA, *Presunzione di sussistenza dei vincoli nel Gruppo IVA da chiarire (13 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; RIZZARDI, *Gruppo Iva con scarso appeal nella separazione di attività*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 novembre 2018; RIZZARDI, *Gruppo Iva, da chiarire l'opzione per le operazioni esenti dall'imposta*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 novembre 2018; COSENTINO-LA GRUTTA, *Verifica dei vincoli per il Gruppo IVA alla prova del requisito temporale (5 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; GERMANI, *Gruppo Iva «ristretto» con società all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 novembre 2018; SANTACROCE, *Gruppo Iva senza lo split payment*, in *Il Sole 24 Ore* dell'1 novembre 2018; COSENTINO-LA GRUTTA, *Escluse dal Gruppo IVA le holding «statiche» (1 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO, *Gruppo IVA esteso ai Gruppi bancari cooperativi (25 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; COSENTINO-LA GRUTTA, *Perimetro del Gruppo IVA da verificare alla luce del principio «all-in, all-out» (18 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; FICOLA-SANTACROCE, *Opzione Gruppo Iva, è pronto il modello sul sito delle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 settembre 2018; GRECO, *Possibile costituire un Gruppo IVA efficace dal 2019 (21 settembre 2018)*, in www.eutekne.info.

³²³ ZANETTI, *Norma antielusiva per riqualificare gli atti applicabile in via retroattiva (29 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; BUSANI, *Sull'imposta di registro prevale la linea morbida*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 dicembre 2018.

Sul nuovo art. 20 del d.p.r. n. 131/1986, e sul problema della retroattività delle modifiche ad esso apportate, cfr. di recente LOMONACO, *Considerazioni sull'articolo 20 del testo unico dell'imposta di registro dopo la legge di bilancio 2018 (Studio n. 17-2018/T)*, in *CNN Notizie* del 10 luglio 2018; PISCHETOLA, *Riqualificazione e legittimo*

Si rammenta che il suddetto art. 20 (*Interpretazione degli atti*) del D.P.R. n. 131/1986, come sopra novellato, recita:

«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

Il legislatore accoglie pertanto l'opinione – che chi scrive aveva già espresso in sede di primo commento alla legge n. 205/2017, ma che era stata poi contraddetta dalla Corte di cassazione – secondo cui le disposizioni in oggetto abbiano natura di *interpretazione autentica*, come chiaramente emerge tra l'altro dalla Relazione illustrativa alla suddetta legge n. 205/2017, ove si afferma espressamente che *«la modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi»*, e che *«la norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR»*. Ne consegue l'*efficacia retroattiva* delle modifiche legislative, e la loro applicabilità anche alle fattispecie perfezionate anteriormente al 1° gennaio 2018, nonché ai giudizi in quel momento in corso.

Per il commento al novellato art. 20 t.u.r., anche in relazione alla parallela problematica dell'abuso del diritto, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COLTIVATORI DIRETTI

A norma dell'art. 1, comma 705, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, *i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti*³²⁴, *beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.*

Sono quindi applicabili anche a tali soggetti le agevolazioni fiscali previste per i

risparmio d'imposta ex art. 20 T.U.R., in *Notariato*, 2018, p. 573; MANSI, *L'impatto della riforma dell'art. 20 T.U.R. sulla disciplina dell'elusione fiscale nell'imposizione diretta*, in *Notariato*, 2018, p. 583; SERVIDIO, *Accertamento di plusvalenza in un atto di permuta di un terreno edificabile ricevuto in donazione*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 581; GHINASSI, *L'abuso del diritto nell'imposizione indiretta; brevi note su fattispecie emerse nella prassi notarile (nota a Comm. trib. prov. Reggio Emilia 27 febbraio 2017)*, in *Riv. not.*, 2018, p. 610; PELLECCCHIA-MARIELLA, *L'interpretazione degli atti ai fini del registro: l'epopea continua (nota a Cass. 28 febbraio 2018, n. 4589)*, in *Riv. giur. trib.*, 2018, p. 399; TURCHI, *Vendita di immobili donati da familiari e interposizione nel possesso del reddito (nota a Cass. 14 marzo 2018, n. 6276)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1482; GALLIO, *Interpretazione dell'art. 20 del T.U.R. alla luce della Legge di bilancio 2018 (nota a Cass. 24 novembre 2017, n. 28064)*, in *Riv. giur. trib.*, 2018, p. 214; ZIZZO, *Retroattive le modifiche all'art. 20 del T.U.R.?*, in *Corriere trib.*, 2018, 26, p. 2011; ESCALAR, *Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l'indebita riqualificazione delle cessioni di partecipazioni in cessioni di azienda*, in *Corriere trib.*, 2018, 10, p. 731; BORGOGGIO, *Gli atti antecedenti al 2018 possono essere riqualificati sulla base della previgente normativa del Registro*, in *Fisco*, 2018, 11, p. 1086; BORGOGGIO, *Non ha efficacia retroattiva la modifica della ex norma antielusiva ai fini dell'imposta di registro*, in *Fisco*, 2018, 7, p. 676; BORGOGGIO, *Preclusa al Fisco la riqualificazione «economica» degli atti registrati anche prima del 2018*, in *Fisco*, 2018, 9, p. 889.

³²⁴ Sulla nozione di coltivatore diretto, cfr. GOLDONI, *Coltivatore diretto*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, II, Torino 1988, p. 513; ZAPPALÀ, *Coltivatore diretto*, in *Novissimo dig. it.*, *Appendice*, II, Torino 1981, p. 31; GALLONI, *Coltivatore diretto*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, p. 679; BONOMI, *Coltivatore diretto*, in *Novissimo dig. it.*, III, Torino 1959, p. 562.

coltivatori diretti (in particolare, agevolazioni per la piccola proprietà contadina ³²⁵.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 13, commi da 1 a 3 del [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#) (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, ha soppresso le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, abrogando tutte le disposizioni che le prevedevano (in particolare, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 dell'art. 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), oltre ad ulteriori disposizioni secondarie), e sono state corrispondentemente adeguate le previsioni dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, posto che *ormai tutte le società sportive dilettantistiche sono, necessariamente, senza scopo di lucro* ³²⁶.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-741](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Secondo la relazione illustrativa, il fine delle previsioni della legge n. 205/2017 era quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico. Tale intervento avrebbe però determinato alcune criticità, di fatto impedendo che il disegno di riforma venisse attuato. Allo stesso tempo, le riforme del cd. terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dell'impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) hanno indotto una riconsiderazione del fenomeno in esame, in ragione della possibilità, per gli enti individuati dalle richiamate discipline, di organizzare o gestire anche attività sportive dilettantistiche. A ciò si aggiunge, sempre secondo la relazione, che le previsioni inerenti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative in materia di IRES e parziale decontribuzione previdenziale, che, insieme alla possibilità di utilizzare collaborazioni coordinate e continuative, rappresentava un'incongruenza del sistema.

L'abrogazione delle previsioni della legge n. 205/2017 in materia di società sportive dilettantistiche lucrative ha fatto, peraltro, sorgere il problema della sorte delle società già costituite, i cui statuti contengono (e dovevano prevedere, a pena di nullità) le clausole elencate al comma 354. *In sede di primo commento alla disciplina è stato sostenuto che tali società potrebbero continuare ad operare come società lucrative «ordinarie», pur senza adeguare gli statuti (modificandone lo scopo in quello non lucrativo e/o sopprimendo le clausole speciali del comma 354).* Certamente, ove le suddette società lucrative dovessero ritenersi autorizzate a proseguire la propria

³²⁵ Cfr. anche, in materia di [Fiscalità agricola](#), il Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

³²⁶ BOGGIALI-RUOTOLO, *Profili civilistici dell'abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative*, in *CNN Notizie* del 14 settembre 2018; RUBINO DE RITIS, *Psicopatologia della legislazione quotidiana: le società sportive dilettantistiche di nuovo a lucro zero (18 ottobre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; TRIMARCHI, *Soppressione società sportive dilettantistiche lucrative (20 luglio 2018)*, in *www.federnotizie.it*; SEPIO-SBARAGLIA, *Disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative: tutto da rifare*, in *Fisco*, 2018, 31, p. 3041; PEGORIN, *Società dilettantistiche solo senza scopo di lucro*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 agosto 2018; RIVETTI, *Soppressione integrale delle società sportive dilettantistiche lucrative (9 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*. Cfr. anche, più in generale, RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, in *Giust. civ.*, 2018, 3, p. 763.

attività senza modifiche statutarie ³²⁷, *esse non potrebbero comunque più beneficiare delle agevolazioni e in genere del regime giuridico riservato alle società sportive riconosciute dal CONI* ³²⁸ (gli effetti di tale riconoscimento devono ritenersi venuti meno automaticamente per effetto dell'entrata in vigore della novella in commento, senza necessità di revoca dell'originario riconoscimento da parte del CONI). Qualche perplessità sorge per il fatto che le clausole indicate dal comma 354 dovevano essere inserite negli statuti delle società lucrative *a pena di nullità*, quindi con *valenza civilistica* e a prescindere dal riconoscimento da parte del CONI. *La questione dovrà essere adeguatamente approfondita*: ove si giungesse a conclusione diversa da quella adombrata – ossia la sopravvivenza delle società già costituite con scopo lucrativo – la novella, pur non potendo probabilmente dar luogo a una forma di nullità sopravvenuta, potrebbe tuttavia costituire causa di scioglimento delle società lucrative per impossibilità (giuridica) di conseguimento del relativo scopo; a meno che le stesse società provvedano ad adeguare gli statuti assumendo uno scopo non lucrativo. Si tratterebbe poi di verificare se la società sportiva dilettantistica lucrativa, che modifichi lo statuto assumendo uno scopo non lucrativo (e che magari precedentemente abbia usufruito di contributi pubblici), ponga in essere una semplice modifica statutaria ovvero se – modificando lo scopo da lucrativo a non lucrativo – realizzi invece una vera e propria trasformazione, assoggettata alla relativa disciplina.

La novella in commento *non incide invece in alcun modo sul regime – che rimane invariato – delle società sportive lucrative che operano nel settore dello sport professionistico*, a norma della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne *le società sportive dilettantistiche non lucrative, le uniche che ormai possono ottenere il riconoscimento da parte del CONI*, va rammentato che l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche rientra tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore – come definiti dal Codice del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 – possono svolgere per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 5, comma

³²⁷ Le clausole prescritte dall'abrogato comma 354 non appaiono, in realtà, incompatibili con lo scopo lucrativo, e ben potrebbero essere mantenute nello statuto anche da una società lucrativa «ordinaria».

³²⁸ Cfr. quanto al riconoscimento ad opera del CONI, l'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186: «1. *In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi*».

Cfr. anche l'art. 5, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, in forza del quale il CONI «*delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina*».

1, lettera u), del Codice). A tali enti si applica il regime fiscale degli enti del Terzo settore, previsto dal Titolo X del Codice (artt. 79-89), salvo che gli stessi optino per il mantenimento del regime previsto dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: cfr. al riguardo la Circ. Agenzia Entrate 1 agosto 2018, n. 18/E (a cui si rinvia per le questioni di *coordinamento tra i diversi regimi alternativamente applicabili*)³²⁹.

Con riferimento alle suddette associazioni e società sportive non lucrative, l'art. 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato l'art. 27-bis della tabella, allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo).

Più precisamente, ai sensi del novellato art. 27-bis, sono **esenti da imposta di bollo in modo assoluto** gli «Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».

In tema di società sportive dilettantistiche, lucrative e non lucrative, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE E ADEGUAMENTI STATUTARI

Con D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. n. 210 del 10.9.2018), in vigore dal giorno 11 settembre 2018, sono state dettate disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore³³⁰.

³²⁹ Cfr. in argomento FORTE, *La decommercializzazione dei proventi di società e associazioni sportive dilettantistiche*, in *Corriere trib.*, 2018, 47, p. 3620; SEPIO-SBARAGLIA, *Riforma del Terzo settore: possibili scenari per ASD e SSD*, in *Fisco*, 2018, 45, p. 4335; NAPOLITANO, *Responsabilità del legale rappresentante di ASD per i debiti da dichiarazione anche senza prova di effettiva ingerenza*, in *Fisco*, 2018, 41, p. 3972; FORTE, *Il regime forfetario di società e associazioni sportive dilettantistiche*, in *Corriere trib.*, 2018, 41, p. 3132; MANFREDONIA-SEPIO, *Lo sport dilettantistico pesa l'ingresso nel Registro unico*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 settembre 2018; COSENTINO, *Detrazione IVA anche se l'associazione sportiva decade dal regime agevolato (7 agosto 2018)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *Regime forfetario per ASD e SSD per le sole attività legate a scopi istituzionali (4 agosto 2018)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Associazioni sportive, più peso alla sostanza*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 agosto 2018; NAPOLITANO, *Decommercializzazione dei proventi di ASD e SSD solo con requisiti specifici (3 agosto 2018)*, in www.eutekne.info; PEGORIN, *Sport dilettantistico, regime fiscale di favore solo per le attività commerciali «connesse»*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 agosto 2018.

³³⁰ LOFFREDO, *Gli enti del terzo settore*, Milano 2018; AA.VV., *Il codice del terzo settore. Commento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, a cura di M. GORGONI, Ospedaletto 2018; GHINASSI, *La tassazione degli atti degli enti del Terzo settore (ETS): le imposte indirette (Studio n. 72-2018/T)*, in *CNN Notizie* del 2 agosto 2018; SILVETTI, *Nuove integrazioni al Codice del Terzo settore*, in *Fisco*, 2018, 40, p. 3843; TASSANI, *Codice del Terzo settore e imposte sui trasferimenti: applicazione in via transitoria e riforma «a regime»*, in *Fisco*, 2018, 27, p. 2635; MARASÀ, *Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 671; LIPARI, *Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, p. 637; GRANELLI, *Impresa e Terzo settore: un rapporto controverso*, in *Jus civile*, 2018, 5, p. 715; BRIGANTI, *La riforma del «Terzo settore» tra sussidiarietà orizzontale e impresa sociale*, in *Notariato*, 2018, p. 511; CEOLIN, *Il c.d. codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un'occasione mancata?*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1; DE GIORGI, *Terzo settore. Il tempo della riforma*, in *Studium iuris*, 2018, p. 139; FUSARO, *Gli enti del terzo settore nel codice introdotto dalla riforma*, in *Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, Napoli 2018, p. 855; CERINI, *La codificazione del terzo settore tra notariato 4.0 e nuovo «sistema Italia»*, in *Riv. notarile*, 2018, 2, p. 151; QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 708; BIANCA, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018, 2; FUSARO, *Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS*, in *Riv. not.*, 2018, p. 7;

MAGLIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, in *Riv. not.*, 2018, p. 29; COLOMBO-SETTI, *La fusione fra enti del Terzo settore: profili contabili e implicazioni fiscali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 6, p. 7; COLOMBO, *La trasformazione degli enti del Libro I del Codice civile e del Terzo Settore*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 5, p. 7; VISCONTI, *Riforma del Terzo Settore: lo stato dell'arte*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 11-12, p. 20; PAGAMICI, *Codice del Terzo Settore: le novità del Decreto correttivo*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 10, p. 7; PESTICCIO, *Il Codice del Terzo settore e le Reti associative*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 10, p. 12; VISCONTI, *Le norme sugli immobili nella riforma del terzo settore*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 370; COLOMBO-SETTI, *Passaggio da ente (non) commerciale a ETS o a impresa sociale: implicazioni contabili e fiscali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 4, p. 7; PESTICCIO, *Codice del Terzo Settore: prime questioni di diritto transitorio*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 2, p. 7; PAGAMICI, *Gli effetti della cancellazione dal RUNTS*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 3, p. 7; PAGAMICI, *Il regime forfetario per gli enti del Terzo Settore non commerciali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 2, p. 28; COLOMBO, *Il «ramo» ETS degli enti religiosi*, e *Coop. & enti profit*, 2018, 2, p. 14; PESTICCIO, *La personalità giuridica degli ETS ed i rapporti con la disciplina vigente*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 13; PAGAMICI, *Il nuovo regime forfetario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 20; COLOMBO, *Obblighi contabili del «ramo» ETS degli enti religiosi*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 1, p. 7; GILI, *Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A.*, in *Urbanistica e appalti*, 2018, p. 15; COLOMBO, *Enti del Terzo settore (ETS), enti commerciali, enti non commerciali*, in *Corriere trib.*, 2018, 40, p. 3102; SIMONELLI, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nella Riforma del Terzo settore*, in *Corriere trib.*, 2018, 31, p. 2461; NAPOLITANO, *Circoli ricreativi-culturali: commerciale l'esercizio di bar-ristoro anche se svolto nei confronti dei propri associati*, in *Fisco*, 2018, 29, p. 2883; DI RAIMO, *Terzo settore, Stato e mercato: dall'illusione della privatizzazione «efficiente» alle prospettive di rifondazione civile del welfare (8 ottobre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; DE ANGELIS, *Modifiche statutarie degli ETS ancora «dipendenti» dalle autorità pubbliche (29 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO, *Statuti da adeguare per le attività «secondarie»*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2018; PARENTE, *Donazione in denaro agli enti non profit: il bonus è certo*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° dicembre 2018; PARENTE, *Nel Terzo settore la detrazione sganciata da donazioni in denaro*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2018; SEPIO, *Il decreto correttivo al Codice del Terzo settore: novità e possibili sviluppi futuri (5 novembre 2018)*, in *www.federnotizie.it*; DEGANI-SEPIO, *Terzo settore affare di Stato*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 ottobre 2018; CAPOGROSSI GUARNA, *Modello Eas ai supplementari con invio entro il 31 ottobre*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 ottobre 2018; NAPOLITANO, *Fatturazione elettronica anche per i futuri enti del Terzo settore (8 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MAZZINI, *Non profit e attività commerciali: rischio Ires con la nuova nozione*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° ottobre 2018; BUSANI, *Terzo settore, i nuovi statuti passano per l'atto pubblico*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 settembre 2018; POSTAL-POZZOLI, *Attivo, ricavi e addetti decidono i controlli nel Terzo settore*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 settembre 2018; NAPOLITANO, *Il correttivo al Codice del Terzo settore interviene anche sul registro (24 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO-SILVETTI, *Regime fiscale ad hoc: detassazione utili e avanzi reinvestiti*, in *Guida al diritto*, 2018, 40, p. 39; MARTINI-BARZOLAI, *La prevenzione dei fenomeni di abuso del diritto nella riforma del Terzo settore (19 settembre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; AA.VV., *Il No profit punta sulla trasparenza*, in *Il Sole 24 Ore*, Focus del 19 settembre 2018; BUSANI, *Registro esente o imposta fissa: sconti in due step al Terzo settore*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 settembre 2018; POSTAL-SEPIO, *Nel Terzo settore è vietata la distribuzione indiretta di utili*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 settembre 2018; IANNACCONE, *Terzo Settore – Integrazioni e correzioni dei decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 (14 settembre 2018)*, in *www.federnotizie.it*; SEPIO, *Per gli enti non commerciali dietrofront sulla flessibilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 settembre 2018; SEPIO, *Terzo settore, rendiconto light per entrate fino a 220 mila euro*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 settembre 2018; MANFREDONIA-SEPIO, *Promozione sociale con più vantaggi*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 settembre 2018; DE ANGELIS, *Per le APS poche modifiche dal correttivo del Terzo settore (10 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Reintegro del numero degli associati minimo entro l'anno per le ODV (8 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; NAPOLITANO, *Sfuma la flessibilità sulla non commercialità nel Terzo settore (7 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Revisione legale anche all'intero organo di controllo interno per gli ETS (28 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Terzo settore, alle assemblee ordinarie solo le modifiche statutarie essenziali (24 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; NAPOLITANO, *Modello EAS rilevante anche se «tardivo» (22 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *La personalità giuridica si conserva anche con l'iscrizione al RUNTS (18 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; PASQUALE, *Per gli ETS adeguamento alla nuova norma esente da imposta di registro (13 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO, *Il Terzo settore allinea i limiti dei rendiconti*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 agosto 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Terzo settore, prorogato di sei mesi il termine per adeguare gli statuti (4 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; BUSANI, *Onlus e volontariato, agevolazioni già nel 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 agosto 2018; SEPIO, *La riforma del terzo settore allinea regole civilistiche e fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 agosto 2018; PEGORIN, *Fine dell'agevolazione? Detrazione da garantire*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 agosto 2018; MELIS, *Non profit, sulla riforma non è stato chiesto il via libera della Ue*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 luglio 2018; SEPIO, *Terzo settore, i rilievi del Consiglio di Stato su registro e fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 luglio 2018; NAPOLITANO, *Più tempo per i correttivi del Codice del Terzo settore (20 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al D. Lgs. n. 105/2018](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari; nonché il [Parere del Consiglio di Stato in data 24 luglio 2018, n. 1897](#).

Tra le modifiche apportate al Codice, si evidenziano le seguenti:

1) – Attività degli ETS.

Ai sensi del novellato art. 4, gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Tra le attività di interesse generale sono incluse, a norma dell'art. 5, lett. e), quelle dirette alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

2) – Personalità giuridica degli ETS – Coordinamento tra il Codice del Terzo settore e il D.P.R. n. 361/2000.

Ai sensi del nuovo art. 22, comma 1-bis, *«Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente»*. In forza di questa disposizione di coordinamento, pertanto, gli ETS che ottengono l'iscrizione nel RUNTS a norma dell'art. 22 del Codice del Terzo settore non sono cancellati dal registro delle persone giuridiche presso la prefettura, presso il quale erano stati originariamente iscritti a norma del D.P.R. n. 361/2000; l'efficacia di quest'ultima iscrizione è semplicemente sospesa fin quando esiste l'iscrizione nel RUNTS. Di conseguenza, in caso di cancellazione (volontaria od obbligatoria) dell'ETS dal RUNTS, con riapplicazione all'ente della disciplina del libro primo del codice civile, tornerà a valere la pregressa iscrizione nel registro delle persone giuridiche, nel frattempo rimasta quiescente; evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita con riconoscimento prefettizio.

3) – Organo di controllo e revisione legale.

A norma dell'art. 30, comma 6, *«L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro»*. Pertanto, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire all'organo di controllo, di cui sia

componente almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro, la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria a norma dell'art. 31 del Codice del Terzo settore ³³¹.

4) – Organizzazioni di volontariato.

A norma dell'art. 32, comma 1, le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ³³². Ai sensi del successivo comma 1-bis, «Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo» ³³³.

A norma dell'art. 34, comma 1, «Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati». La norma ha l'obiettivo di specificare che possono associarsi ad una ODV anche ETS diversi da una organizzazione di volontariato; enti legittimati a tutti gli effetti ad indicare gli amministratori delle ODV.

A norma dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, «Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro».

5) – Organizzazioni di promozione sociale.

A norma dell'art. 35, comma 1, le associazioni di promozione sociale (APS) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ³³⁴. Ai sensi del successivo comma 1-bis, «Se successivamente alla costituzione

³³¹ L'art. 31 pone in capo agli ETS l'obbligo di nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (iscritto nell'apposito registro), allorché siano superati per due esercizi consecutivi alcuni parametri. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i tali limiti non vengono superati. La nomina è inoltre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni separati.

³³² Si prevede pertanto che le Organizzazioni di volontariato (ODV) di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale.

³³³ Pertanto, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso deve essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo, senza che il numero degli associati sia integrato, l'ODV deve formulare richiesta di iscrizione ad una sezione compatibile del Registro (ovvero a sezione dedicata agli ETS per i quali non è previsto un numero minimo di associati, inclusa la sezione «altri ETS»). Se ciò non avviene la ODV è cancellata dal Registro unico nazionale. La Relazione illustrativa rileva che *«ove la richiesta non venga formulata, l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale, subendo tutte le conseguenze derivanti da questa cancellazione (di natura patrimoniale e non, inclusa la possibile estinzione della personalità giuridica)»*.

³³⁴ Analogamente a quanto fatto per le ODV, si prevede che le APS di secondo livello si avvalgano in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello, che ne compongono la base sociale.

il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo». Vale in proposito quanto sopra detto a proposito delle ODV.

6) – Enti filantropici.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

7) – ETS e imposizione diretta.

A norma dell'art. 79, comma 5-bis, «*Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali*».

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, «*Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale*».

A norma dell'art. 79, comma 6, «*Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente*».

A norma dell'art. 83, comma 4, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

A norma dell'art. 89, comma 3, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purché siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti.

L'art. 24-ter del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha apportato ulteriori modifiche al [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore). In particolare:

– per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 (art. 33, comma 3);

– agli effetti delle imposte sui redditi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano non commerciali qualora

i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi (art. 79, comma 2-bis).

L'art. 1, comma 82, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha ulteriormente modificato l'art. 79 (comma 3) del D. Lgs. n. 117/2017, aggiungendo, tra le attività che si considerano non commerciali agli effetti delle imposte sui redditi, «le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».

8) – Adeguamenti statutari degli ETS.

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, come novellato dal D. Lgs. n. 105/2018, «*Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore [3 agosto 2019: n.d.r.]. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».*

La disciplina speciale degli adeguamenti statutari (con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria) non deroga alla competenza notarile per la redazione dei relativi verbali (come del resto è avvenuto in occasione della riforma societaria del 2003).

D'altra parte, *la disciplina speciale è limitata al solo fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.* La relazione governativa afferma che tale delimitazione è finalizzata ad evitare che con delibera di assemblea ordinaria e con le relative maggioranze si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis disp. att. c.c. Pertanto, le opzioni di modifica consentite con modalità semplificata riguardano, in caso di disposizioni inderogabili, il loro recepimento nello statuto e, in caso di disposizioni derogabili, l'introduzione della specifica clausola che ne esclude l'applicazione.

Gli adeguamenti statutari alla nuova disciplina degli ETS possono essere effettuati anche dopo la scadenza di legge: in tal caso, semplicemente, si applicherà la disciplina ordinaria, senza le facilitazioni costituite dalla possibile adozione delle modalità e delle maggioranze delle assemblee ordinarie.

Con [Circ. Min. Lavoro 27 dicembre 2018, n. 20](#) sono state fornite alcune importanti precisazioni in ordine ai suddetti adeguamenti statutari:

A) – fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla

conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000;

B) – sulla base della nuova formulazione dell'articolo 101 comma 2, la circolare configura tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente»);

c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula «l'atto costitutivo o lo statuto possono...» oppure per la formula «se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...»).

Per queste ultime modifiche, è necessaria la maggioranza qualificata stabilita dall'art. 21, comma 2, del codice civile, mentre per le prime due è sufficiente la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria, come previsto dalla disciplina speciale;

C) – la circolare effettua una minuziosa casistica delle modifiche rientranti nell'una o nell'altra categoria, e in particolare agli adeguamenti da ritenersi obbligatori; casistica – completata da una tabella riassuntiva finale – per la quale si rinvia al testo della circolare stessa.

Per un ampio commento alla riforma del Terzo settore, di cui al [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, nonché – per i successivi provvedimenti attuativi, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, entrambe in www.gaetanopetrelli.it.

Cfr. anche:

– [CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime della commissione Terzo settore*](#);

– sulle questioni di diritto transitorio della riforma del Terzo settore, la [Circ. Min. lavoro 29 dicembre 2017, n. 34-12604](#).

IMPRESA SOCIALE E ADEGUAMENTI STATUTARI

Con [D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95](#) (in G.U. n. 185 del 10.8.2018), in vigore dal giorno 11 agosto 2018, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#), recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale ³³⁵.

³³⁵ BOGGIALI-RUOTOLO, *La nuova disciplina dell'impresa sociale (Studio n. 91/2018-I)*, in *CNN Notizie* del 27 agosto 2018; BOGGIALI-RUOTOLO, *Gli adeguamenti alla nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *CNN Notizie* del 6 luglio 2018; SILVETTI, *Novità civilistiche e tributarie per le imprese sociali*, in *Fisco*, 2018, 36, p. 3439; SEPIO-SILVETTI, *La riqualificazione delle ONLUS come imprese sociali*, in *Fisco*, 2018, 32, p. 3143; COLOMBO, *Impresa sociale: le modifiche del Decreto correttivo*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 11-12, p. 7; PEREGO, *Il ramo d'impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 10, p. 18; COLOMBO, *Le operazioni straordinarie delle imprese sociali*, in *Coop. & enti non profit*, 2018, 8-9, p. 7; SEPIO, *La coop sociale diventa impresa senza cambiare lo statuto*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2018; SEPIO, *Detassazione integrale, addio*

Cfr. in argomento anche la [Relazione al D. Lgs. n. 95/2018](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sono state pertanto modificate alcune disposizioni del suddetto D. Lgs. n. 112/2017.

1) – Imprese sociali in forma di cooperative.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis – e quindi agli effetti dell'obbligo di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali – «Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni³³⁶ correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica».

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, «Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere». La disposizione inserisce, perciò, una «clausola di salvaguardia» della disciplina in tema di società cooperative, la quale già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti c.c.) dirette a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa (trova quindi applicazione, in particolare, l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione); facendo salve nel contempo le specifiche esigenze proprie della disciplina delle imprese sociali.

L'art. 18, come novellato, detta disposizioni agevolative in materia di imposte sui redditi. Ai sensi del comma 8-ter, trattandosi di società cooperative, «In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni,

ai criteri di tipologia e prevalenza, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2018; RIVETTI, *Destinazione degli utili vincolata nell'impresa sociale (4 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Cooperative sociali senza modifiche statutarie (25 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BUSANI, *Cooperative sociali senza obbligo di adeguare gli statuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 agosto 2018; VITALE, *Liquidazione coatta con procedimento ad hoc per l'impresa sociale (28 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO, *Entro gennaio imprese sociali con nuovi statuti e controlli*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 agosto 2018; RIVETTI, *Nell'impresa sociale utili detassati se reinvestiti in attività di interesse generale (19 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; SEPIO, *Bonus a chi investe nelle imprese sociali*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 luglio 2018.

³³⁶ Si rammenta che i ristorni si differenziano dai dividendi (distribuiti in proporzione al capitale conferito), in quanto costituiscono uno strumento per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e dei servizi dagli stessi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. È peraltro importante evidenziare che i ristorni di cui trattasi devono essere correlati a interessi di carattere generale.

si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale».

2) – **Impresa sociale e volontariato.**

A norma dell'art. 13, comma 2-bis, «*Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2*». Viene così chiarito che nelle imprese sociali l'azione dei volontari può essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

3) – **Adeguamenti statutari delle imprese sociali.**

A norma dell'art. 17, comma 3, «*Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria*».

In tal modo, il termine per gli adeguamenti statutari risulta fissato al 20 gennaio 2019.

La disciplina speciale degli adeguamenti statutari (con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria) non deroga alla competenza notarile per la redazione dei relativi verbali (come del resto è avvenuto in occasione della riforma societaria del 2003).

D'altra parte, *la disciplina speciale è limitata al solo fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria*. La relazione governativa afferma che tale delimitazione è finalizzata ad evitare che con delibera di assemblea ordinaria e con le relative maggioranze si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis disp. att. c.c. Pertanto, le opzioni di modifica consentite con modalità semplificata riguardano, in caso di disposizioni inderogabili, il loro recepimento nello statuto e, in caso di disposizioni derogabili, l'introduzione della specifica clausola che ne esclude l'applicazione.

Gli adeguamenti statutari alla nuova disciplina degli ETS possono essere effettuati anche dopo la scadenza di legge: in tal caso, semplicemente, si applicherà la disciplina ordinaria, senza le facilitazioni costituite dalla possibile adozione delle modalità e delle maggioranze delle assemblee ordinarie.

Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, non sono obbligate ad adeguare i propri statuti entro il termine del 20 gennaio 2019.

Si rammenta che con **D.M. 16 marzo 2018** sono stati definiti gli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale, unitamente

alle relative procedure, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 11; e con [D.M. 27 aprile 2018, n. 50](#), sono state emanate disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali, in attuazione dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Cfr. anche, in materia di impresa sociale, le [FAQ](#) pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

Per il commento alla nuova disciplina dell'impresa sociale, contenuta nel [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112](#), e ai relativi provvedimenti di attuazione, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMMIGRAZIONE, PERMESSO DI SOGGIORNO E CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

Con [D.L. 4 ottobre 2018, n. 113](#) (in G.U. n. 231 del 4.10.2018), in vigore dal 5 ottobre 2018, convertito in *Legge 1 dicembre 2018, n. 132* (in G.U. n. 281 del 3.1.2018), in vigore dal 4 dicembre 2018, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ³³⁷.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-840](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Il principale profilo di interesse notarile – per le interferenze che presenta con l'accertamento della reciprocità da parte del notaio ³³⁸ – è costituito dall'abrogazione – ad opera dell'art. 1 del D.L. n. 113/2018 – di ogni previsione relativa al permesso di soggiorno per motivi umanitari, contenuta nel **D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (*testo unico sull'immigrazione*) e sostituendovi la previsione di alcuni casi particolari in cui

³³⁷ VAMPA, *Divieto di reingresso verso chi è stato accolto per motivi di soccorso*, in *Guida al diritto*, 2019, 4, p. 31; BUFFONE, *Nei paesi sicuri quelli che aderiscono allo spazio unionale*, ibidem, p. 48; BUFFONE, *Una scelta legislativa in linea con i principi della Costituzione*, ibidem, p. 53; MASARACCHIA, *La protezione sociale sostituisce il permesso per motivi umanitari*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 21; MASARACCHIA, *Su dinieghi e revocche decidono le sezioni specializzate civili*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 28; VAMPA, *Divieto di reingresso esteso a tutto lo spazio Schengen*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 47; PONTE, *Cittadinanza, con rischio terrorismo si applica la revoca*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 67; CISTERNA, *Politiche securitarie, alcune disposizioni andrebbero ripensate*, in *Guida al diritto*, 44, p. 95; NOCI, *Cittadinanza per nozze senza silenzio assenso*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018.

³³⁸ Sulla condizione di reciprocità, v. da ultimi PETTINARI, *Trattamento dello straniero (art. 16 preleggi)*, in *Delle persone (Disposizioni sulla legge in generale – Codice civile artt. 1-10)*, a cura di A. BARBA e S. PAGLIANTINI, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino 2016, p. 315; MOROZZO DELLA ROCCA, *Investitori e mecenati: l'esonero dalla verifica della condizione di reciprocità*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 949; WINKLER, *Straniero, principio di reciprocità e diritti fondamentali (nota a Cass. 2 febbraio 2012, n. 1493)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2012, p. 1178; FACCIO, *Trattati internazionali in materia di investimenti e condizione di reciprocità*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, p. 693; BUSANI, *Acquisti immobiliari dello straniero non regolarmente soggiornante in Italia sottoposti a condizione di reciprocità (nota a Cass. 21 marzo 2013, n. 7210)*, in *Notariato*, 2013, p. 367; CALÒ, *La condizione di reciprocità settant'anni dopo*, in *Notariato*, 2013, p. 221; PUOTI, *Costituzione e reciprocità in tema di trattamento dello straniero (nota a Cass. 11.1.2011 n. 450)*, in *Giur. it.*, 2011, p. 2025; NASCIBENE, *La capacità dello straniero: diritti fondamentali e condizione di reciprocità*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 307.

il permesso di soggiorno può essere rilasciato³³⁹. Si tratta, in definitiva, di una *enumerazione e «tipizzazione» delle fattispecie in cui è prevista una tutela (temporanea) dello straniero, sempre per esigenze di carattere umanitario*³⁴⁰.

La nuova disciplina deve essere coordinata con quella dettata dall'art. 1, comma 2, del **D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394** (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334), a norma del quale **l'accertamento della condizione di reciprocità** ex art. 16 delle preleggi *«non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno».*

Si tratta perciò di verificare, a livello di coordinamento, se vi siano nuove fattispecie di permesso di soggiorno equiparabili, agli effetti del D.P.R. n. 394/1999, a quello per motivi umanitari. L'art. 1 del D.L. n. 113/2018, che in conformità alla relativa rubrica contiene *«Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario»*, consente di giungere a tale conclusione.

Detto art. 1, infatti, sostituisce le parole *«per motivi umanitari»* – contenute in particolare negli artt. 4-bis, 5, 9, 10-bis del testo unico – con le seguenti: *«per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».*

Vengono quindi richiamate, in detto art. 1:

A) – la previsione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, a norma del quale *«Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».* Si tratta di fattispecie che, come risulta dalla relativa descrizione³⁴¹, corrispondono ad *«esigenze di carattere umanitario»*

³³⁹ La relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione motiva l'innovazione normativa quale risposta ad un andamento «inflattivo» nel rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (a seguito di deliberazioni delle Commissioni territoriali o pronunzie dell'autorità giudiziaria avverso le loro decisioni di rigetto), su cui il Ministero dell'Interno si era infatti recentemente espresso con la [Circolare in data 4 luglio 2018, prot. n. 8819](#).

³⁴⁰ Lo precisa espressamente la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione *«Le nuove disposizioni introducono nel sistema ordinamentale specifiche ipotesi di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario tipizzando quindi le forme di tutela complementare».*

³⁴¹ A norma dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998, *«In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»;*

meritevoli di essere equiparate, ai fini in oggetto, ai generici «motivi umanitari» rilevanti agli effetti della reciprocità;

B) – l'art. 18 del testo unico (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*), ove si prevede che il questore – nei casi ivi previsti – rilascia un speciale permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali»;

C) – l'art. 18-bis del testo unico (*Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica*), ove sono previsti ulteriori casi in cui il questore rilascia un speciale permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali»;

D) – l'art. 20-bis del testo unico, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per calamità;

E) – l'art. 22, comma 12-quater, del testo unico, che anch'esso – per ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo – prevede il rilascio di un speciale permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali»;

F) – l'art. 42-bis del testo unico, che disciplina il rilascio di «permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile»³⁴²;

G) – devono essere equiparati ai fini in oggetto a quello per motivi umanitari i «permessi di soggiorno per minore età», previsti dall'art. 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, norma richiamata dal novellato art. 10-bis, comma 6, del testo unico;

H) – fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 113/2018, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art. 1, comma 8, del D.L. n. 113/2018);

I) – nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 113/2018, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura

A norma dell'art. 19, comma 1.1, del medesimo D. Lgs. n. 286/1998, «*Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*».

Ai sensi del novellato art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, nei casi in cui non accogla la domanda di protezione internazionale e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura «protezione speciale», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Tale permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

³⁴² A norma del nuovo art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998, è previsto il nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile: qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrono motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

«*casi speciali*» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (art. 1, comma 9, del D.L. n. 113/2018);

J) – va ricompreso nell’elencazione il «*permesso di soggiorno per cure mediche*» (art. 36 del testo unico), fattispecie espressamente menzionata dall’art. 1 del D.L. n. 113/2018;

K) – occorre infine ricomprendere anche il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato per «*rilevanti esigenze umanitarie*, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea» (art. 20 del testo unico, non modificato dalla novella), che deve ritenersi rilasciato per «*casi speciali*».

In tutte le suddette fattispecie, il permesso di soggiorno è comunque rilasciato per motivi umanitari; la ratio della novella non è infatti ravvisabile nell’eliminazione di qualsiasi tutela umanitaria, bensì unicamente nell’esigenza di «tipizzazione» delle fattispecie, al fine di evitare l’estensione della tutela a casi non realmente meritevoli.

In definitiva, a seguito della novella deve ritenersi che l’accertamento della condizione di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari:

- 1) – della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico;
- 2) – di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- 3) – di permesso di soggiorno per l’esercizio di un’impresa individuale;
- 4) – di permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- 5) – di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- 6) – di permesso di soggiorno per protezione speciale;
- 7) – di permesso di soggiorno per «casi speciali»;
- 8) – di permesso di soggiorno per calamità;
- 9) – di permesso di soggiorno per minore età;
- 10) – di permesso di soggiorno per cure mediche;
- 11) – di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell’entrata in vigore della novella in commento;
- 12) – per i relativi familiari in regola con il soggiorno;
- 13) – sono infine fatti salvi i principi in forza dei quali si è sempre ritenuto non soggetto ad accertamento della condizione di reciprocità lo straniero in possesso dello status di rifugiato, e che gode conseguentemente della protezione internazionale.

Diversa sembra la fattispecie del permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile: pur trattandosi di ipotesi caratterizzata da particolare meritevolezza, essa non sembra tuttavia sussumibile all’interno dei «motivi umanitari», né delle altre fattispecie – tassativamente elencate dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999 – in presenza delle quali è consentito prescindere dalla puntuale verifica della condizione di reciprocità.

Il D.L. n. 113/2018 contiene poi *ulteriori disposizioni*, tra le quali si segnalano le seguenti.

Ai sensi del novellato art. 4, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, al richiedente la protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per

richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il permesso di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, suddetto non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Ai sensi del novellato art. 10 del D. Lgs. n. 286/1998, Lo straniero destinatario di provvedimento di respingimento non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è assoggettato alle sanzioni penali previste nel suddetto articolo. Il divieto di reingresso opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.

A norma dell'art. 6-bis del D.L. n. 113/2018, gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità.

Ai sensi del nuovo art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9 della medesima legge, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo.

A norma dell'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018, l'obbligo di dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti, previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, si applica anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Sui più recenti provvedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2018*, *secondo semestre 2017* e *primo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'art. 1, comma 1132, lett. a), della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che a sua volta richiama i precedenti commi 4-*bis* e 4-*ter*. Per effetto della proroga, pertanto:

- 1) – a norma dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, a decorrere

dal 31 dicembre 2019, «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani», e ciò senza necessità di far «salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;

2) – a norma dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, a decorrere dal 31 dicembre 2019 «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani», e ciò senza necessità di far «salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti»³⁴³.

SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

Con **D.M. 12 dicembre 2018** (in G.U. n. 291 del 15.12.2018), la misura del saggio (ordinario) degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata fissata – come consentito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – nello **0,8 per cento** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019³⁴⁴.

La cronistoria del saggio legale di interesse è pertanto la seguente:

- 5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (codice civile);
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (per effetto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353);
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (per effetto dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, in G.U. n. 289 dell'11.12.1998);
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (per effetto del D.M. 11 dicembre

³⁴³ Il differimento indicato nel testo appare motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che – ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*quinq*ues, del D.L. n. 5/2012 – deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. Le criticità, di complessa risoluzione, relative all'attivazione dei collegamenti telematici necessari per l'acquisizione d'ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l'altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal D. Lgs. n. 10/2016), non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del D.L. n. 5/2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all'emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale.

³⁴⁴ REDAZIONE EUTEKNE, *Sale allo 0,8% il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019 (17 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MORINA-MORINA, *Pagamenti al fisco in ritardo, dal 2019 interessi quasi triplicati*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2018.

- 2000, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);
- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2001, in G.U. n. 290 del 14.12.2001);
 - 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (per effetto del D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 286 del 10.12.2003).
 - 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2007, in G.U. n. 291 del 15.12.2007);
 - 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (per effetto del D.M. 4 dicembre 2009, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009);
 - 1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2010, in G.U. n. 292 del 15.12.2010);
 - 2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2011, in G.U. n. 291 del 15.12.2011);
 - 1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2013, in G.U. n. 293 del 13.12.2013);
 - 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2014, in G.U. n. 290 del 15.12.2014);
 - 0,20 % dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2015, in G.U. n. 291 del 15.12.2015);
 - 0,10 % dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2016, in G.U. n. 291 del 14.12.2016);
 - 0,30 % dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (per effetto del D.M. 13 dicembre 2017, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017);
 - 0,80 % dal 1° gennaio 2019 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2018, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018) ³⁴⁵.

³⁴⁵ Occorre peraltro rammentare che l'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l'art. 1284 del codice civile, aggiungendo dopo il terzo comma i seguenti: *«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»*.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

La misura suesposta – evidentemente finalizzata a deflazionare la giustizia civile, scoraggiando il debitore a resistere in mala fede in giudizio solo a fini dilatori – estende quindi, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale, a tutte le controversie civili il maggior interesse legale previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, e relative norme attuative. Tale disciplina degli interessi di mora si applica anche al di fuori dell'ambito delle transazioni commerciali, a qualunque obbligazione pecuniaria (anche non contrattuale, come ad esempio quelle derivanti da responsabilità contrattuale, da ingiustificato arricchimento o pagamento di indebito). Ovviamente, in conformità ai principi generali di diritto processuale, al suddetto fine è necessaria la proposizione di domanda giudiziale anche riguardo agli interessi. L'estensione di cui sopra non opera invece riguardo alle altre disposizioni sui ritardi di pagamento, contenute nel D. Lgs. n. 231/2002: in particolare, non trovano applicazione le norme (inderogabili, nel contesto originario del d. lgs. n. 231/2002) che sanciscono la nullità in quanto gravemente inique delle clausole che escludono gli interessi di mora o li quantificano in misura inferiore rispetto a quella legale: ciò si desume chiaramente dal nuovo art. 1284 c.c., che fa salva una diversa convenzione delle parti. Gli interessi legali previsti dalla nuova disposizione possono essere, quindi, ridotti o addirittura esclusi pattiziamente.

In mancanza di diversa pattuizione tra le parti, occorre anche tener conto dell'art. 1283 c.c., a norma del quale – in presenza delle condizioni ivi contemplate – gli interessi producono, a loro volta, interessi a partire dal momento della domanda giudiziale: ciò significa che gli interessi di mora come sopra quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 vengono capitalizzati e producono ulteriori interessi legali, anch'essi al maggior tasso suindicato.

VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Con [Decreto interdirigenziale 19 dicembre 2018](#) (in G.U. n. 301 del 28.12.2017) è stata approvata la nuova tabella dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al nuovo saggio legale dello 0,80% (come fissato dal D.M. 12 dicembre 2018, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018), in vigore dal 1° gennaio 2019 ³⁴⁶.

Le relative disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019 (art. 2). Il tutto in conformità all'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale «Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione».

Contemporaneamente è stato fissato in 125,00 volte l'annualità il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato (in sostituzione di quello indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del d.p.r. n. 131/1986, ai fini dell'imposta di registro, e nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 346/1990, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:

a) da 125,00 volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a 125,00 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto sotto indicato, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

Sebbene il decreto faccia esclusivo riferimento alle imposte indirette (imposta di registro; imposta sulle successioni e donazioni), in conformità alla prassi amministrativa i coefficienti in oggetto si applicano anche ai fini delle imposte dirette ³⁴⁷.

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, e quindi dei valori dei diritti vitalizi

³⁴⁶ BUSANI, *In rialzo i valori dell'usufrutto*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 dicembre 2017.

³⁴⁷ [Ris. Agenzia Entrate 20 luglio 2009, n. 188/E.](#)

di usufrutto (nonché uso e abitazione) e, rispettivamente, nuda proprietà:

Età dell'usufruttuario o del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
da 0 a 20	118,75	95,00	5,00
da 21 a 30	112,50	90,00	10,00
da 31 a 40	106,25	85,00	15,00
da 41 a 45	100,00	80,00	20,00
da 46 a 50	93,75	75,00	25,00
da 51 a 53	87,50	70,00	30,00
da 54 a 56	81,25	65,00	35,00
da 57 a 60	75,00	60,00	40,00
da 61 a 63	68,75	55,00	45,00
da 64 a 66	62,50	50,00	50,00
da 67 a 69	56,25	45,00	55,00
da 70 a 72	50,00	40,00	60,00
da 73 a 75	43,75	35,00	65,00
da 76 a 78	37,50	30,00	70,00
da 79 a 82	31,25	25,00	75,00
da 83 a 86	25,00	20,00	80,00
da 87 a 92	18,75	15,00	85,00
da 93 a 99	12,50	10,00	90,00

TASSI USURARI

La rilevazione dei **tassi medi** ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con **[D.M. 27 settembre 2018](#)** (in G.U. n. 227 del 29 settembre 2018);
- con **[D.M. 21 dicembre 2018](#)** (in G.U. n. 300 del 28.12.2018).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, **si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi –**

dal 1° gennaio al 31 marzo 2019:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **7,1750%**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **6,8375%**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **14,5875%**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, «I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento». Ai sensi del successivo comma 5, «Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti»³⁴⁸.

Con [Decreto dirigenziale 27 settembre 2018](#) (in G.U. n. 227 del 29.9.2018) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di «aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti».

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 185 del 9.8.2016) è stata data notizia dell'Aggiornamento (a luglio 2016) delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. In tale provvedimento, le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione sono suddivise per categorie omogenee (es., aperture di credito in conto corrente, mutui³⁴⁹, crediti

³⁴⁸ La disposizione dell'art. 3, comma 5, riportata nel testo, sostituisce quella – contenuta nei precedenti decreti – secondo cui l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento era mediamente pari – in via generalizzata – a 2,1 punti percentuali. Cfr. al riguardo MELCHIORI, *Tre livelli per il tasso di mora*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2017.

³⁴⁹ Per quanto riguarda, in particolare, i mutui, ai sensi del Provvedimento in commento «Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie consumatrici» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a

personali, crediti finalizzati, factoring, leasing, altri finanziamenti), e sono indicate alcune operazioni escluse dalla rilevazione (operazioni in valuta, operazioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge, ecc.). Sono poi dettate le metodologie di calcolo del TEGM, nell'ambito delle quali assume particolare interesse il dettaglio circa il trattamento degli oneri e delle spese, riportato al punto C4 del Provvedimento ³⁵⁰.

un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso».

³⁵⁰ «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente», per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – *Cost Protection Insurance* o PPI – *Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Cfr. infine l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del **calcolo del limite massimo**, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA

Giusta il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 10 luglio 2018](#) (in G.U. n. 158 del 10.7.2018)³⁵¹, il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del **D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231**, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 % per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'**8 %**.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 24 della legge n. 161/2014, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, ed al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sull'applicabilità del tasso in oggetto anche agli effetti dell'art 1284, commi 4 e seguenti, c.c., cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE COOPERATIVE AI PROPRI SOCI

L'art. 1, comma 69, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha apportato modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 112, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).

In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del t.u.b., le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica».

³⁵¹ DE STEFANI, *Resta stabile all'8% l'interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 luglio 2018.

c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Sulla più recente disciplina – speculare a quella in commento – sulla raccolta di risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2016, in www.gaetanopetrelli.it.

SOSPENSIONE DELL'AMMORTAMENTO DI MUTUI E FINANZIAMENTI BANCARI

L'art. 11-bis del [D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#) (in G.U. n. 171 del 25.7.2018), in vigore dal 26 luglio 2018, convertito in *Legge 21 settembre 2018, n. 108* (in G.U. n. 220 del 21.9.2018), in vigore dal 22 settembre 2018, ha previsto una proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti.

In base al nuovo testo dell'art. 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «*Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 2018 e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020*».

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-717](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

L'art. 1 del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), in vigore dal 15 dicembre 2018, prevede l'istituzione – nell'ambito del *Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese* di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come «inadempienze probabili». La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia. Le condizioni per l'operatività della disposizione dovranno essere stabilite con un *emanando decreto interministeriale*. Inoltre, l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

Cfr. anche la [Relazione al disegno di legge di conversione](#) (AS-989), e la relativa [Scheda di lettura](#).

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E QUOTE SOCIALI

L'art. 1, commi 1053 e 1054, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato e modificato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali, contenute nell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni³⁵².

In particolare:

– la rideterminazione è ammessa per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019;

– la perizia può essere asseverata entro il termine del 30 giugno 2019 (in realtà **1 luglio 2019**, essendo il 30 giugno giorno festivo).

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019 (*rectius*, **1 luglio 2019**)³⁵³.

Ai sensi del comma 1054, sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola,

³⁵² GAVELLI, *Terreni e partecipazioni: affrancamenti più cari*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; SANNA, *Per la rivalutazione è obbligatoria la perizia giurata entro il 1° luglio 2019 (29 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); BONO, *Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate (27 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); SANNA, *Per rivalutare partecipazioni e terreni si può saldare tutto con la seconda rata (26 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); ODETTO, *Rivalutazione anche per le partecipazioni in società estere (5 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); SANNA, *Rivalutazione di terreni e partecipazioni anche per il 2019 (27 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

Cfr. anche, in precedenza, REBECCA, *Vendita di terreno a prezzo ribassato. Effetti fiscali*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 223; FORTE, *Riaperta la rivalutazione di quote e terreni con imposta sostitutiva raddoppiata*, in *Corriere trib.*, 2015, 45, p. 4431; FORTE, *Rivalutazione dei terreni: l'Agenzia delle Entrate si adegua alla prevalente giurisprudenza*, in *Fisco*, 2015, 27, p. 2625; GAVELLI, *Rideterminazione del valore dei terreni: «timide» aperture dell'Agenzia delle entrate*, in *Corriere trib.*, 2015, 28, p. 2157; GAVELLI, *Affrancamento di valore delle partecipazioni sociali: «mini sanatoria» per i donatori*, in *Corriere trib.*, 2015, 23, p. 1811; FORTE, *Riaperta a condizioni più «onerose» la rivalutazione di partecipazioni e terreni*, in *Corriere trib.*, 2015, 4, p. 267; CANNIZZARO, *Telefisco 2013: la circolare dell'Agenzia delle entrate. Risposte ai quesiti sulla «rideterminazione» del valore dei terreni*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1059; FORTE, *La nuova rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dopo l'approvazione del decreto sviluppo*, in *Studi e materiali*, 2012, 2, p. 597; CIGNARELLA, *Rideterminazione del valore di acquisto di un terreno, in parte agricolo ed in parte edificabile, operata dal donante – Efficacia nei confronti del donatario*, in *Studi e materiali*, 2009, 1, p. 448; CASADEI, *La rivalutazione di aree e partecipazioni societarie*, in *Dir. e pratica trib.*, 2008, I, p. 279; BELLINI, *Finanziaria 2008. Plusvalenze. Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni*, in *Studi e materiali*, 2008, 1, p. 189; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Rideterminazione del valore di acquisto di terreni*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano 2006, p. 857; COLUCCI, *Art. 7 della legge 38 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – ulteriori osservazioni*, in *Studi e materiali*, 2002, 2, p. 590.

³⁵³ Si ritiene che in caso di versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, se non viene rispettata la scadenza del 30 giugno 2019 non è possibile neanche il ravvedimento operoso, e la rivalutazione non sarà valida. In caso, invece, di pagamento rateale, quanto sopra vale solo per la prima rata, e il ritardo nel versamento delle altre due può costituire oggetto di ravvedimento.

rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari:

– all'**11 per cento** per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019;

– al **10 per cento** per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;

– al **10 per cento** quanto all'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448/2001 (terreni edificabili o con destinazione agricola); aliquota che era precedentemente fissata all'8 per cento, e ancor prima al 4 per cento.

Cfr. anche – sulla possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, o di chiederne il rimborso – la *Rassegna* relativa al *primo semestre* 2011, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

Va anche rammentato che, secondo le indicazioni fornite con [Ris. Agenzia Entrate 27 maggio 2015, n. 53/E](#), anche se il giuramento per asseverazione della perizia può essere successivo all'atto di vendita, la redazione della perizia stessa deve precedere la vendita.

Per la *prassi amministrativa* in tema di rideterminazione dei valori di acquisto, cfr. più in generale [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016 n. 20/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 27 maggio 2015 n. 53/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 25 giugno 2015 n. 62/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 13 maggio 2013, n. 12/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 24 ottobre 2011 n. 47/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 22 ottobre 2010 n. 111/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 1 agosto 2008 n. 333/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 10 giugno 2008 n. 236/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2006 n. 10/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E](#); [Circ. Min. Fin. 4 agosto 2004 n. 35/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 9 marzo 2003 n. 27/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 6 novembre 2002 n. 81/E](#).

DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L'art. 1, comma 67, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, modificando sul punto l'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90.

Pertanto:

1) – Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.

2) – Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (suindicata), limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere

dal 1° gennaio 2018, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2019 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto delle spese sostenute nell'anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Cfr. anche la [Risposta a interpello 19 settembre 2018, n. 6](#) (*Interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986)*); nonché [AGENZIA DELLE ENTRATE, Guida fiscale. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali \(23 novembre 2018\)](#).

In argomento, salve le superiori proroghe, cfr. il quadro riassuntivo sulla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L'art. 1, comma 67, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, modificando sul punto l'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90³⁵⁴.

Pertanto:

1) – Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute dal 6

³⁵⁴ COMMITTERI-LO RE, *I limiti per la cessione del credito d'imposta nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica*, in *Corriere trib.*, 2018, 39, p. 2971.

Sulla proroga della detrazione, cfr. ZENI, *Proroga in vista per i bonus recupero edilizio e riqualificazione energetica (30 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; LATOUR, *Bonus casa, proroga di un anno. Resta il labirinto dei pagamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2018; AQUARO-DELL'OSTE, *Mobili, affitti e leasing: la proroga non risolve i nodi dei bonus edilizi*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 ottobre 2018.

Sull'obbligo di comunicazione all'Enea, cfr. ZENI, *Possibili sanzioni per l'omessa comunicazione all'ENEA (1 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; AQUARO-DELL'OSTE, *Bonus 50% invio all'Enea fai-da-te*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2018; FOSSATI-LATOURE, *Risparmio energetico al 50%, al via le comunicazioni all'Enea*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 novembre 2018; ZENI, *Debutta la comunicazione all'ENEA per gli interventi di recupero edilizio (22 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; BORGOGGIO, *Risposte ai controlli dell'ENEA solo con PEC e firma digitale (1 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; FOSSATI, *Infissi e caldaia dribblano i controlli Enea*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 settembre 2018; ZANDONÀ, *Ecobonus, priorità ai lavori più costosi per i controlli Enea*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 settembre 2018; LATOUR, *Ristrutturazioni, da settembre la comunicazione all'Enea*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 luglio 2018.

giugno 2013 al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2) – La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

3) – La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2019 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 23 luglio 2018, n. 17/E](#) (*Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti*), ad integrazione dei chiarimenti in precedenza forniti con [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2018, n. 11/E](#).

Con [Ris. Agenzia Entrate 25 luglio 2018, n. 58/E](#), sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all'adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici.

Cfr. anche la [Ris. Agenzia Entrate 5 dicembre 2018, n. 84/E](#); la [Risposta a interpello 22 ottobre 2018, n. 46](#); la [Risposta a interpello 31 ottobre 2018, n. 56](#); la [Risposta a interpello 5 novembre 2018, n. 61](#); nonché [AGENZIA DELLE ENTRATE, Guida fiscale alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico \(ottobre 2018\)](#).

Sulla disciplina in oggetto, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE

L'art. 1, comma 68, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato la detrazione fiscale introdotta dall'art. 1, commi da 12 a 15, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), per gli interventi di sistemazione di aree a verde³⁵⁵. Più precisamente:

1) – è prevista una detrazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla

³⁵⁵ FANELLI, *Prorogati ecobonus e agevolazioni per ristrutturazione edilizia e mobili e nuovo bonus «sistemazione a verde»*, in *Corriere trib.*, 2017, 46, p. 3606; REBECCA-CAVALLARI, *Il «bonus verde» è un incentivo modesto (25 novembre 2017)*, in www.eutekne.info; CHERCHI-DELL'OSTE-MELIS, *La manovra allarga il catalogo dei bonus*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2017; ZENI, *Nella legge di bilancio 2018 arriva il «bonus verde» (25 ottobre 2017)*, in www.eutekne.info.

base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

2) – la detrazione fiscale è valevole solamente per le spese sostenute nell'anno 2019;

3) – la detrazione compete anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;

4) – sono detraibili, ai suddetti fini, anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati;

5) – la detrazione compete solo se i pagamenti sono effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

6) – la detrazione fiscale è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;

7) – si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 6 e 8 dell'art. 16-bis del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), e di conseguenza:

a) se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento;

b) la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo culturale, ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento;

c) in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;

d) in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

L'art. 2, comma 3-ter, del [D.L. 25 luglio 2018, n. 91](#) (in G.U. n. 171 del 25.7.2018), in vigore dal 26 luglio 2018, convertito in **Legge 21 settembre 2018, n. 108** (in G.U. n. 220 del 21.9.2018), in vigore dal 22 settembre 2018, ha modificato l'art. 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sostituendo le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno» con le seguenti: «entro il 26 febbraio di ciascun anno»

356.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-717](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DEI COMUNI

L'art. 1, comma 905, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha derogato alle disposizioni dettate dall'art. l'articolo 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in tema di acquisto di immobili da parte dei comuni e loro forme associative ³⁵⁷.

L'art. 12, comma 1-ter, suddetto, stabilisce che *«A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente»*.

L'art. 1, comma 905, in commento, dispone ora che a decorrere dall'esercizio 2019, *ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione, tra l'altro, le previsioni del suddetto art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011.*

Analogo esonero, in presenza delle suddette condizioni, è previsto in relazione alle locazioni e manutenzioni di immobili, stante la previsione di inapplicabilità nei suddetti casi dell'art. 24 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'art. 1, comma 723, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62

³⁵⁶ A norma dell'art. 19, comma 1, della legge n. 89/1913, «Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 26 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia».

³⁵⁷ Cfr. MEALE, *I contratti attivi e passivi di acquisto o di locazione di immobili della P.A. (nota a Cons. Stato 10 maggio 2018 n. 1241)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1979; LOMONACO-METALLO-RUOTOLO, *Ridimensionato il divieto di acquisto di immobili per gli enti*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1050. Cfr. anche PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014, Formula I.037.8.

alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha apportato alcune modificazioni alla disciplina delle società a partecipazione pubblica, di cui al **D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** ³⁵⁸.

L'art. 24 del suddetto D. Lgs. n. 175 stabilisce che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del suddetto decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, devono essere alienate. A norma del comma 4 dell'art. 24, l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. Ai sensi del successivo comma 5, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Il nuovo comma 5-bis dell'art. 24 (introdotto dal comma 723 in commento) dispone che «*A tutela del*

³⁵⁸ Sulle società a partecipazione pubblica cfr., limitatamente alla bibliografia più recente, CAIA, *Le società partecipate dopo il correttivo al testo unico*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2018*, Roma 2018, p. 192; TORCHIA, *La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 154; MORELLO, *L'amministrazione di società a partecipazione pubblica: spunti critici sull'amministratore unico*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 64; VESPERINI, *Il diritto di accesso dei consiglieri regionali agli atti delle società partecipate (nota a Cons. Stato 9 novembre 2017 n. 5176)*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 79; BOGGIALI-SILVA, *Procedimenti amministrativi in materia di sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di pubbliche amministrazioni ed onere di controllo notarile*, in *Studi e materiali*, 2017, 3-4, p. 519; GUERRERA, *Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina TUSP*, in *Studi e materiali*, 2017, 3-4, p. 537; STELLA RICHTER, *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell'art. 3 TUSP*, in *Studi e materiali*, 2017, 3-4, p. 549; CAIA, *Società partecipate*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 219; CAIA, *La disciplina sulle società a partecipazione pubblica*, in *Giornale dir. amm.*, 2017, p. 601; SANTUARI, *Sugli effetti della sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016 sui decreti legislativi in materia di società in partecipazione pubblica e di servizi pubblici locali*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 1550; SALAFIA, *Speciale ingerenza pubblica in talune società*, in *Società*, 2017, p. 1317; CALCAGNILE, *La razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica*, in *Giornale dir. amm.*, 2017, p. 441; FIMMANÒ-OCCORSIO, *Atti e statuti delle società pubbliche alla luce della riforma «corretta»*, in *Notariato*, 2017, p. 372; DE CAMPO, *L'oneroso predominio della società nella revoca degli amministratori ex art. 2449 c.c. (nota a Trib. Belluno 9 novembre 2017)*, in *Società*, 2018, p. 1268; SALAFIA, *Amministratori e sindaci nominati dallo Stato ed Enti pubblici nelle società di capitali*, in *Società*, 2018, p. 1349; GRIPPAUDO, *Nomina o revoca di amministratori e sindaci di società «in house»: giurisdizione del giudice ordinario (nota a Cass. S.U. 1 dicembre 2016, n. 24591)*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 635; COPPOLA, *Sulla natura privatistica degli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica (nota a Cass. S.U. 1 dicembre 2016, n. 24591)*, in *Società*, 2017, p. 477; SANNA, *La nomina diretta degli amministratori di società da parte dello Stato o di enti pubblici ed il problema della giurisdizione*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, I, p. 385; MACCHIA, *Amministrazioni statali e affidamenti in house*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 286; GIOLO, *Via libera dalla Cassazione all'affidamento «in house congiunto» delle attività di accertamento e riscossione (nota a 11 gennaio 2018 n. 456)*, in *Riv. giur. trib.*, 2018, p. 888; SANTUARI, *Le società in house: disciplina normativa, natura giuridica e crisi d'impresa*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 531; CAIA, *Servizi pubblici locali*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 228; RIZZI, *La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione*, in *Società*, 2018, p. 71; MALTONI-RUOTOLO, *La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica-privata: statuti delle s.p.a., delle s.r.l., speciali categorie di azioni e patti parasociali (art. 17 TU società a partecipazione pubblica)*, in *Studi e materiali*, 2017, 1-2, p. 231; AMOROSINO, *Il Partenariato Pubblico Privato dalle teorie giuridiche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo, n. 56/2017)*, in *Urbanistica e appalti*, 2017, p. 616; TORELLI, *Concorrenza e vincolo funzionale nelle società di gestione dei servizi pubblici (nota a Corte cost. 16 giugno 2016, n. 144)*, in *Giornale dir. amm.*, 2017, p. 357.

patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione». Pertanto, la disposizione disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del D. Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque, tendenzialmente, nel triennio 2014-2016). Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, *la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.*

A norma dell'art. 4, comma 6, del **D. Lgs. n. 175/2016**, come novellato dall'art. 1, comma 722, della **legge n. 145/2018**, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del Regolamento(UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 15 maggio 2014. A norma dell'art. 26, comma 6-bis, del **D. Lgs. n. 175/2016**, introdotto dall'art. 1, comma 724, della **legge n. 145/2018**, le disposizioni dell'articolo 20 del suddetto decreto (in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 (sopra menzionate).

Cfr. anche al riguardo il [Dossier](#) predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Per il commento al testo unico, di cui al D. Lgs. n. 175/2016, e delle successive modifiche e integrazioni, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, *primo semestre 2017* e *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

INCENTIVI FISCALI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

A decorrere dal 1° gennaio 2019 entra in vigore la nuova disciplina fiscale incentivante la tracciabilità dei pagamenti, dettata dall'art. 1, comma 909, lett. c), della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, come specificato nell'art. 1, comma 916, della legge medesima ³⁵⁹.

Il suddetto art. 1, comma 909, ha sostituito l'art. 3 del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, che recita quanto segue:

«Articolo 3 (*Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*).

Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono

³⁵⁹ COSENTINO-GRECO, *Dal 2019 accertamenti «ridotti» per chi traccia pagamenti sopra 500 euro (11 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info.

ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto».

Rispetto alla disciplina dettata dal vecchio testo dell'art. 3, occorre evidenziare quanto segue:

– la riduzione del termine per l'accertamento (di due anni) ³⁶⁰, già prevista dall'art. 3, lett. d), vecchio testo, si applica solo ai soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti sia ricevuti che effettuati;

– la soglia rilevante ai fini della tracciabilità – entro la quale è possibile effettuare e ricevere pagamenti in contanti ai fini suddetti – è elevata, a decorrere dall'anno 2019, a 500 euro (fino al 2018 era invece pari a 30 euro, ai sensi della disciplina previgente ³⁶¹).

REDDITOMETRO

L'art. 10 del **D.L. 12 luglio 2018, n. 87** (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in **Legge 9 agosto 2018, n. 96** (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, contiene disposizioni in materia di redditometro ³⁶².

³⁶⁰ Sui nuovi termini per gli accertamenti tributari, a norma dell'art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire da quelli relativi all'anno 2016, cfr. la Rassegna relativa al secondo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

³⁶¹ Con **D.M. 4 agosto 2016** (in G.U. n. 208 del 6.9.2016), applicabile dal 1° gennaio 2017, era stata data attuazione all'art. 3, comma 1, lettera d), vecchio testo, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di tracciabilità dei pagamenti. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d. lgs. suddetto, i soggetti passivi, che avevano esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo stesso, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, dovevano effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. In deroga a quanto sopra, i soggetti passivi ivi citati potevano effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo (pari a 30 euro) determinato all'art. 2, comma 1, del **D.M. 24 gennaio 2014**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 127/2015, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. L'art. 4 del decreto precisa, inoltre, che:

1) – i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 127/2015 nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenda delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento;

2) – la riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili, indicati nell'art. 3.

³⁶² IORIO, *Redditometro: si va verso l'abbandono definitivo?*, in *Corriere trib.*, 2018, 35, p. 2671; BALZANELLI-VALCARENGHI, *Redditometro: è davvero necessario un restyling?*, in *Fisco*, 2018, 32, p. 3107;

Più precisamente, è stato modificato l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600³⁶³; ed è stato abrogato il D.M. 16 settembre 2015, relativo all'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015): le disposizioni di tale decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015³⁶⁴; *continuerà invece ad applicarsi secondo le pregresse modalità per gli anni fino al 2015, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento.*

Si prevede, al tempo stesso che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà emanare un nuovo decreto, che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica (Istat) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Pertanto, l'istituto del redditometro non troverà più applicazione, per gli anni 2016 e successivi, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto attuativo.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-741](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

LAMEDICA, *Manca un decreto ministeriale e il «redditometro» resta al palo*, in *Corriere trib.*, 2018, 32, p. 2557; CONIGLIARO, *Il redditometro sul viale del tramonto*, in *Fisco*, 2018, 31, p. 3019; FERRANTI, *Il redditometro è «sospeso» dal 2016, in attesa del restyling*, in *Corriere trib.*, 2018, 31, p. 2391; RANOCCHI, *Redditometro congelato per i controlli dal 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 agosto 2018; IORIO, *Redditometro «out» dal 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 luglio 2018; MOBILI, *Il restyling del redditometro sospende i controlli dal 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 luglio 2018; CISSELLO, *Sul redditometro, salta il decreto attuativo ma resta la norma primaria (3 luglio 2018)*, in www.eutekne.info.

³⁶³ Ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 600/1973, come novellato:

«4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma».

In sostanza, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento, il fisco può determinare il reddito presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell'anno di imposta (cd. redditometro: in sostanza, il reddito del contribuente deve essere compatibile con le spese da questi sostenute). L'accertamento del fisco scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%.

³⁶⁴ La nuova disciplina non si applica invece agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. Si rammenta che ai sensi del suddetto art. 38, commi 6 e 7:

«6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

7. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

STUDI DI SETTORE – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Con [Comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018](#) è stata resa nota l'emanazione di un decreto ministeriale che approva nuovi «[indici sintetici di affidabilità fiscale](#)» (ISA), già istituiti dall'art. 9-bis del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per gli [esercenti attività di impresa, arti o professioni](#), e la contestuale [cessazione dell'operatività degli studi di settore a partire dal 2019](#).

Infatti, a norma dell'art. 9-bis, comma 18, del D.L. n. 50/2017, «[Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviando alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225](#)»³⁶⁵.

³⁶⁵ Gli [indici sintetici di affidabilità fiscale](#), elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, e finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (comma 1).

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 50/2017 (comma 2).

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (comma 4).

Ai sensi del comma 6, gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa, ovvero dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale; componenti positivi che rilevano anche ai fini dell'Irap, e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (comma 9). La dichiarazione dei suddetti ulteriori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle

COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 agosto 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati definiti i criteri e le modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell' articolo 37, comma 49-ter³⁶⁶, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall' articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205³⁶⁷. Più precisamente, con il Provvedimento

relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (comma 10).

L'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 disciplina il regime premiale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici. I benefici comportano:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

³⁶⁶ L'art. 37, comma 49-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall' articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

³⁶⁷ Sulla sospensione della compensazione, cfr. CANNIZZARO, *Sulla scelta delle compensazioni da sospendere la parola all'Agenzia delle entrate*, in *Corriere trib.*, 2018, 41, p. 3145; LOVECCHIO, *Sospensione delle compensazioni che presentano profili di rischio: ma a rischio è la tutela del contribuente*, in *Fisco*, 2018, 37, p. 3540; MORINA-MORINA, *Il bonus si può compensare oltre il tetto*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 novembre 2018; DEOTTO-ZANARDI, *Compensazioni a rischio blocco negli F24 senza criteri definiti*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 ottobre 2018; LOVECCHIO, *Tutela anticipata o differita contro il blocco compensazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 ottobre 2018; PEGORIN-RANOCCHI, *Blocco delle compensazioni senza impatto generalizzato*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 settembre 2018; AA.VV., *Compensazioni. I limiti e le sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore, Focus* del 26 settembre 2018; MAGRINI-SANTACROCE, *Per i pagamenti Pa controlli oltre i 5mila euro Iva compresa*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 luglio 2018; GALLO, *ANC: «Tutte le compensazioni sono a rischio» (4 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; GAVELLI, *Controlli preventivi sui crediti, l'allerta arriva con la ricevuta*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 agosto 2018; MORINA-MORINA, *Crediti a rischio, l'Agenzia blocca le deleghe di*

citato sono individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate e viene definita la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito. Le disposizioni del Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

A tal fine sono utilizzati criteri riferiti:

- a) alla tipologia dei debiti pagati;
- b) alla tipologia dei crediti compensati;
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all' articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa.

Se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti. Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se invece in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

L'art. 12-bis del [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#) (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, prevede che «*Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9*³⁶⁸, si applicano, con le modalità

pagamento, in *Il Sole 24 Ore* del 29 agosto 2018; CISSELLO, *Regole sul blocco delle compensazioni efficaci dal 29 ottobre (29 agosto 2018)*, in www.eutekne.info.

³⁶⁸ A norma dell'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.*».

previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017»³⁶⁹. Con tale modifica, è stata estesa al 2018 l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione contenute nell'articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017³⁷⁰. Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-741](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In tema di compensazione nei rapporti tributari, cfr. gli approfondimenti nelle *Rassegne* relative al 1° semestre 2017 e al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

INTERPELLI TRIBUTARI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 7 agosto 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 7 agosto 2018, nella sezione «Provvedimenti del Direttore non soggetti a pubblicità legale») è stata disciplinata la pubblicità delle risposte fornite in relazione alle istanze di interpello e consulenza giuridica³⁷¹.

In particolare, con il suddetto Provvedimento, in ossequio ai principi in tema di trasparenza, sanciti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ferma restando la pubblicazione, sotto forma di circolare e risoluzione, dei casi riconducibili alla previsione dell'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), da estendersi anche alle risposte rese in sede di consulenza giuridica esterna, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'ulteriore pubblicazione delle risposte:

- alle istanze di interpello ammissibili di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- alle istanze di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (in tal caso con una cadenza anche inferiore a quella annuale);
- alle istanze di consulenza giuridica cd. «esterna» (di cui alla Circ. Agenzia Entrate 5 agosto 2011, n. 42/E).

La scelta posta alla base del Provvedimento si informa al principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed è effettuata al fine di favorirne l'efficacia, l'imparzialità e la pubblicità, consentendo al contribuente la più ampia conoscenza

³⁶⁹ Sulla disciplina dettata dall'art. 12-bis del D.L. n. 87/2018, cfr. LOVECCHIO, *In compensazione con i crediti i ruoli 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 agosto 2018; NEGRO, *Compensazione delle cartelle per i creditori della P.A. anche per il 2018 (3 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; MORINA-MORINA, *Scambio crediti-debiti Pa anche nel 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° agosto 2018.

³⁷⁰ Il richiamato comma 7-bis ha consentito la compensazione temporanea delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.

³⁷¹ In tema di interpellati tributari, cfr. BOANO, *L'adeguamento a interpellati e consulenze inibisce sanzioni e interessi (20 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *Risposte agli interpellati pubblicate nella nuova sezione del sito delle Entrate (8 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; PARENTE, *Al via l'operazione trasparenza sulle risposte agli interpellati*, in *Il Sole 24 Ore* del 8 agosto 2018; VALENTE, *Risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate pubbliche da settembre (8 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*.

di tutte le soluzioni interpretative adottate dell’Agenzia nell’ambito dell’istituto dell’interpello. In ogni caso, qualora le risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità di comportamento o ricorrano le altre condizioni di cui all’ articolo 11, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la pubblicazione avviene sotto forma di circolare o di risoluzione.

D’altra parte, le strutture centrali garantiscono la pubblicità dei soli principi di diritto espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento anche alla fattispecie oggetto del quesito, quando la pubblicazione possa recare pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato, considerato prevalente.

Quanto alle modalità di pubblicazione, il provvedimento prevede modalità diversificate a seconda della tipologia di documenti; le circolari e le risoluzioni nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria, le risposte agli interpelli ed i documenti di sintesi in apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.

La pubblicazione riguarda le risposte rese a decorrere dal 1° settembre 2018.

L’art. 01 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha modificato la soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti³⁷². Più precisamente, ai sensi del novellato art. 2, comma 1, del **D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147**, *«Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature possono presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l’esistenza o meno di un’azienda»*.

La suddetta disposizione si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Cfr. anche, sulla nuova disciplina degli interpelli tributari, dettata dal titolo I del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e dai successivi provvedimenti attuativi, le *Rassegne relative al secondo semestre 2015 al primo semestre 2016 e al primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

REGIME FISCALE FORFETTARIO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (FLAT TAX)

A) – L’art. 1, commi 9 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato le disposizioni in materia di regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, modificando l’art. 1, commi 54 e seguenti, della **legge 23**

³⁷² DE VITO, *Investimenti, interpello da 20 milioni in su*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2018.

dicembre 2014, n. 190 ³⁷³.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 9:

1) – i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 ³⁷⁴ (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014);

2) – ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati – ai fini degli indici di affidabilità fiscale – nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (comma 55);

3) – non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o

³⁷³ CAPOLUPO, *Imposta sostitutiva IRPEF al 20% per incentivare professionisti e imprese a decorrere dal 2020*, in *Fisco*, 2018, 47, p. 4513; BALZANELLI-VALCARENGHI, *La flat tax come ampliamento del regime forfetario*, in *Corriere trib.*, 2018, 46, p. 3519; FERRANTI, *Le modifiche in arrivo per il regime forfetario di imprenditori e professionisti*, in *Fisco*, 2018, 45, p. 4307; RIVETTI, *Ricavi/compensi 2018 entro i 65.000 euro per accedere al forfetario (31 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; ZANETTI, *Flax tax generosa per chi sfora nell'anno (31 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DELL'OSTE, *Dalla prima fattura alle opzioni: cinque vie per il forfait nel 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 dicembre 2018; GAVELLI, *Allentato il limite delle società*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 dicembre 2018; MENEGHETTI, *Forfetario anche per chi supera i ricavi-limite fissati per il 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2018; RIVETTI, *Nuovo regime forfetario senza limite sul lavoro dipendente (8 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; UVA, *Il dilemma della flat tax: meglio single o associato?*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018; ZANETTI, *Il nuovo regime dei minimi conferma il precedente ma con modifiche sostanziali (27 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CAPUTO-TOSONI, *Dopo l'opzione per il forfetario resta la rettifica della detrazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 novembre 2018; ZANETTI, *Con la flat tax lavoro autonomo più conveniente del lavoro dipendente (1 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; TOSONI, *Forfettari, spariscono i vincoli su beni strumentali e personale*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2018; ZANETTI, *Flat tax al 15% per under 65.000 euro e docenti, al 20% tra 65.000 e 100.000 euro (30 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

³⁷⁴ La nuova soglia di accesso, pari a 65.000 euro, è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti – fissati tra 25.000 e 50.000 euro – differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (riportati nell'Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

D'altra parte, sono stati eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l'accesso al regime forfetario come stabilito nella normativa previgente (il precedente testo del comma 54, lettere *b*) e *c*), ora sostituito, disponeva che per accedere al regime forfetario è necessario che si fossero sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti; nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non avesse superato, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro).

porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ³⁷⁵;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (comma 57);

4) – per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 11, della legge n. 145/2018). Si considerino, in particolare:

– l'esenzione dagli obblighi Iva, come specificato in dettagli nei commi da 58 a 63 ³⁷⁶;

– sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, con aliquota pari al 15 per cento (comma 64);

– al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e

³⁷⁵ Pertanto, chi è titolare di una quota sociale, laddove la società eserciti un'attività «direttamente o indirettamente riconducibile» a quella svolta dal contribuente (così come ad un'associazione professionale), non può essere assoggettato al regime forfettario, e alla relativa imposta sostitutiva. La *ratio* dell'esclusione è ravvisata nell'esigenza di evitare il «frazionamento» dell'attività in modo da poter usufruire del regime di vantaggio, il che spiega anche la possibilità, per contro, di mantenere una partecipazione sociale che svolga un'attività del tutto diversa (si pensi al professionista, socio di una società immobiliare).

Poiché il regime forfettario cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione (comma 71 della legge n. 190/2014), sembra plausibile – come è stato sostenuto dai primi commentatori – che chi è titolare di una quota sociale preclusiva dell'assoggettamento al regime forfettario possa cederla anche durante l'anno 2019, mantenendo il regime di vantaggio sia per tale anno che per il successivo.

³⁷⁶ Il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 le esenzioni IVA previste dal regime forfettario (già disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e ora modificato) con la Decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, concedendo l'autorizzazione a continuare a prevedere, in deroga all'articolo 285 della Direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA, l'esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.

compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 (comma 65);

– i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (comma 67);

– i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili (comma 69);

– il regime forfetario costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un'opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l'ingresso nel regime. Per contro, i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (comma 70);

– il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 (comma 71);

– per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di Irap (comma 74);

B) – A norma dell'art. 1, commi 17 e seguenti, della legge n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, con l'aliquota del 20 per cento.

Ai sensi del comma 19, non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente

o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (comma 20).

I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica (comma 22).

Per un quadro della disciplina del regime forfettario, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E](#), la [Ris. Agenzia Entrate 14 settembre 2018, n. 64/E](#), la [Risposta a interpello 20 novembre 2018, n. 72](#), nonché il [Focus del Servizio studi](#) della Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'art. 1, comma 12, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato la disciplina della deducibilità dell'IMU, mediante modificata dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ³⁷⁷.

Viene in particolare previsto che *«L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento»*, anziché del 20 per cento come previsto anteriormente.

La suddetta detraibilità opera per tutti gli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti.

Si rammenta che l'IMU è invece indeducibile ai fini dell'Irap, a norma del suddetto art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011.

L'articolo 1, comma 1092, della [legge n. 145/2018](#), ha modificato le previsioni dell'art. 13, comma 3, lettera 0a), ultimo inciso, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: per effetto di tale modifica, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento, tra l'altro, «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui

³⁷⁷ ZENI, *Verso l'aumento della deducibilità dell'IMU per le imprese (10 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».

Va infine ricordato che non è stata prorogata la disposizione – contenuta nell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ai sensi della quale «per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015».

IMPOSTA CEDOLARE SECCA

L'art. 1, comma 59, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato la disciplina dell'imposta cedolare secca sui canoni di locazione ³⁷⁸.

Più precisamente, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Per categoria catastale C/1 si intendono negozi e botteghe, ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti. Pertanto, l'assoggettamento (su opzione) all'imposta cedolare secca non è possibile per tutti gli immobili non abitativi, ma solo per quelli destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti; restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10).

La disciplina speciale sopra descritta vale solamente per i contratti stipulati l'anno 2019, per tutto il periodo della loro durata (compresi, deve ritenersi, i relativi rinnovi espressi o taciti) ³⁷⁹.

³⁷⁸ FOSSATI, *Cedolare del 21% sull'affitto di negozi sino a 600 mq*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2018; AQUARO-DELL'OSTE, *Cedolare secca sui negozi a maglie strette*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 novembre 2018.

³⁷⁹ Per evitare che si proceda alla risoluzione di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L'art. 1, comma 1127, della **legge n. 145/2018**, aumenta l'acconto dell'imposta cedolare secca (attualmente nella misura del 95 per cento) al 100 per cento, dovuto a decorrere dal 2021 ³⁸⁰.

NUOVO REGIME FISCALE DEI CAPITAL GAINS

A partire dal 1° gennaio 2019 entra in vigore il nuovo regime di tassazione con aliquota del 26% delle plusvalenze da partecipazioni sia qualificate che non qualificate, introdotto dall'art. 1, commi 999 e seguenti, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205** ³⁸¹. Le modifiche sono state introdotte al fine di armonizzare il trattamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate ³⁸².

³⁸⁰ Il pagamento dell'acconto sulla cedolare secca è disciplinato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 7 aprile 2011.

³⁸¹ PIAZZA, *Riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate: problemi di coordinamento normativo*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4139; MIGNARRI, *Partecipazioni qualificate: incertezze su non residenti, fondi immobiliari e minusvalenze pregresse*, in *Fisco*, 2018, 26, p. 2528; MIGNARRI, *Tassazione dei dividendi: possibili ingiustificate disparità di trattamento*, in *Fisco*, 2018, 22, p. 2127; CROSTI, *Aggravata l'imposizione su plusvalenze da partecipazione realizzate in Italia da soggetti societari non residenti*, in *Fisco*, 2018, 13, p. 1264; PARISOTTO, *Redditi da partecipazioni qualificate: positiva ma di difficile applicazione la nuova disciplina secondo Assonime*, in *Corriere trib.*, 2018, 26, p. 2025; FERRANTI, *Partecipazioni qualificate: incertezze su regime transitorio, società non residenti e società semplici*, in *Corriere trib.*, 2018, 19, p. 1455; PARISOTTO, *Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate*, in *Corriere trib.*, 2018, 5, p. 339; PIAZZA, *Per le partecipazioni qualificate opzione fuori dal regime dichiarativo*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 dicembre 2018; SANNA, *Dal 2019 tutti i capital gain con sostitutiva del 26% (20 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

Cfr. anche FINALDI, *Rassegna in tema di imposte dirette nel caso di trasferimento di partecipazioni sociali*, in *Notariato*, 2018, p. 337.

³⁸² Secondo la **Relazione illustrativa del D.D.L. AS-2960**, p. 166-167, «La disposizione uniforme e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate. Tuttavia, in seguito all'innalzamento dell'aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate susseguitasi nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota I.R.E.S. con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni ... Pertanto la disposizione estende l'imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi. I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. La modifica non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione. Pertanto, le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1, dell'art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l'altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile del contribuente (salva la dimostrazione tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall'inizio del

Sono stati a tal fine novellati gli articoli 5, 6 e 7 del **D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**, che ora prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai redditi diversi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di tutte le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate.

Ai suddetti fini:

i) sono state estese alle partecipazioni qualificate le disposizioni che prevedono l'applicazione della tassazione con aliquota fissa del 26 per cento³⁸³;

ii) è stata corrispondentemente estesa anche ai titolari di partecipazioni qualificate la facoltà di avvalersi del risparmio amministrato o gestito, optando per

periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori). Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR. Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente proposta di legge, il comma 7 dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Analogamente a quanto avvenuto in occasione delle precedenti modifiche alla tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate, si è scelto di applicare le presenti modifiche alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse. La norma transitoria di cui al comma 8 è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 7, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente».

³⁸³ L'art. 1, comma 1000, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'**art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**, che ora recita quanto segue:

«2. I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (ora art. 67: n.d.r.), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 (ora art. 68: n.d.r) del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 (ora 26: n.d.r.) per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati, nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 (ora art. 67: n.d.r.), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».

il regime dell'imposta sostitutiva³⁸⁴;

iii) sono state generalizzate le disposizioni che stabiliscono a carico delle società ed enti erogatori l'obbligo di applicare la corrispondente ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta³⁸⁵;

iv) è stata prevista la possibilità di compensare tra loro plusvalenze e minusvalenze, relative sia alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate

³⁸⁴ L'art. 1, comma 1001, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'**art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**. In particolare, ai sensi del novellato art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 461/1997, il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del t.u.i.r., a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti.

È stato poi abrogato l'art. 6, comma 8, che precludeva l'esercizio dell'opzione qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, fossero superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del t.u.i.r.

L'art. 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'**art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461**. In particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 461/1997, i soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del t.u.i.r., che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo 7. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui al comma 4 dell'articolo 68 del t.u.i.r., salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.

È stato abrogato l'art. 7, comma 14, che precludeva l'esercizio dell'opzione qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, fossero superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del t.u.i.r.

³⁸⁵ L'art. 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'**art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, primo e secondo periodo, le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del t.u.i.r. operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del t.u.i.r., a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del t.u.i.r., nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del t.u.i.r., non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.

A norma dell'art. 27, comma 4, del d.p.r. n. 600/1973, sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del t.u.i.r. e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del t.u.i.r. o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico.

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, del d.p.r. n. 600/1973, le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa.

386;

v) non è stata, invece, eliminata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate³⁸⁷, che continua ad assumere rilevanza per alcuni profili³⁸⁸;

vi) sono state modificate o abrogate le disposizioni legislative che prevedevano il concorso dei dividendi, proventi e plusvalenze alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, con relativo assoggettamento ad Irpef progressiva³⁸⁹.

³⁸⁶ Ai sensi del novellato art. 68, comma 5, del t.u.i.r., come modificato dall'art. 1, comma 999, della legge n. 205/2017, «Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate».

³⁸⁷ Va ricordato che a norma dell'art. 67, comma 1, lett. c), del t.u.i.r., «Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate».

³⁸⁸ In particolare, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. f), n. 1, del t.u.i.r., ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 (partecipazioni non qualificate), derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute.

A norma dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461/1997, non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite relativi alle partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 67 del t.u.i.r., percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

³⁸⁹ L'art. 1, comma 999, della legge n. 205/2017 ha innanzitutto abrogato l'art. 68, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), che disponeva quanto segue: «Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate». Le suddette plusvalenze e minusvalenze non dovranno, quindi, essere più indicate nella dichiarazione dei redditi.

È stata poi abrogata la lettera b) del comma 7 dell'art. 68 del t.u.i.r. (ove si prevedeva che «qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo»). Ciò perché agli effetti in esame diviene irrilevante che la partecipazione sia o meno qualificata.

L'art. 1, comma 1000, della legge n. 205/2017, ha abrogato il secondo periodo del comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, secondo cui «L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi».

Il suddetto art. 1, comma 1000, ha inoltre abrogato il primo periodo del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a norma del quale «Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al

Non cambia, in dipendenza delle novità normative suesposte, il perimetro degli obblighi dei notai, previsti dall'art. 10 del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Infatti, sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto:

1) i notai che intervengano «nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi» di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 (già art. 81), del t.u.i.r., di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 ³⁹⁰, rilasciano alle parti la relativa certificazione;

2) gli stessi notai comunicano annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente. Quest'obbligo non trova applicazione alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti;

3) i notai comunicano, altresì, annualmente all'amministrazione finanziaria i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

4) con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'articolo 8 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi suindicati.

Nessuna modifica è stata apportata all'art. 59 del t.u.i.r., che disciplina la tassazione dei dividendi da partecipazioni detenute dall'imprenditore individuale nell'esercizio dell'impresa, o da società di persone: in questi casi continua quindi ad applicarsi la tassazione secondo le regole preesistenti (sulla quota del 40%, 49,72% o 58,14% degli utili a seconda del periodo di produzione degli utili).

Infine, non è stato modificato il regime fiscale dei dividendi percepiti dai trust. Infatti, il novellato art. 27 del d.p.r. n. 600/1973 prevede che le società e gli enti erogatori debbano applicare la ritenuta del 26 per cento solo nei confronti delle persone fisiche residenti. Non è stato, d'altra parte, modificato l'art. 4, lett. q), del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che disciplina per l'appunto la tassazione dei dividendi percepiti da trust (non commerciali), da coordinarsi con l'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017.

comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi».

L'art. 1, comma 1004, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.). In particolare:

1) – al comma 1, è stata soppressa la disposizione secondo cui «Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare»;

2) – ai sensi del novellato comma 2, nel caso di contratti di associazione in partecipazione, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.

³⁹⁰ L'art. 10 del d. lgs. n. 461/1997 fa riferimento a tutte le fattispecie contemplate dalle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del t.u.i.r.: vi rientrano, quindi, le operazioni relative a tutte le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate (rispettivamente, lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni contenute nei commi 999 e seguenti, si applicano:

- i) ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
- ii) ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1, comma 1006, della legge n. 205/2017, in deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 (di seguito commentato), con conseguente applicazione dell'Irpef (progressiva):

- i) alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti ad Ires;
- ii) formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- iii) e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Per maggiori precisazioni in ordine al regime suddescritto, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 1, comma 940, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha dettato una disciplina fiscale temporanea in tema di *rivalutazione dei beni d'impresa* (ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 1, commi da 556 a 564, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ancor prima dall'art. 1, commi da 140 a 147, della legge n. 147/2013)³⁹¹.

A norma del comma 940, i soggetti Ires, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del t.u.i.r., di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (*quindi principalmente le società di capitali*), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce), limitatamente ai beni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 940, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge, deve riguardare tutti i beni

³⁹¹ Con riferimento alla rivalutazione di cui alla legge n. 208/2015, identica a quella in oggetto, cfr. FERRANTI, *La rivalutazione dei beni d'impresa si perfeziona in UNICO 2016*, in *Corriere trib.*, 2016, 24, p. 1849; CAGNONI-D'UGO-GERMANI, *Rivalutazione dei beni di impresa: limitato appeal fiscale e soluzioni alternative*, in *Fisco*, 2016, 15, p. 1421; COLLEONI, *Ritorna la rivalutazione dei beni di impresa*, in *Corriere trib.*, 2016, 8, p. 571; GAIANI, *Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2015*, in *Fisco*, 2016, 4, p. 334; FERRANTI, *Riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa ma senza «appeal»*, in *Corriere trib.*, 2015, 44, p. 4335; ANDREANI-TUBELLI, *Riapertura dei termini per la rivalutazione di beni d'impresa, terreni e partecipazioni*, in *Fisco*, 2015, 45, p. 4325. V. anche, ora, ODETTO, *Rivalutazione anche per i beni immateriali mai iscritti in bilancio (28 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info.

appartenenti alla stessa categoria omogenea³⁹², e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 941).

Innanzitutto, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 945 (comma 942). Ne deriva che, ai sensi del comma 475 della legge 311 del 2004, la riserva costituita in seguito alla rivalutazione, qualora affrancata, è liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile del soggetto che effettua la distribuzione. Peraltro, poiché le riserve, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio deve assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

In secondo luogo, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto – in particolare, agli effetti delle quote di ammortamento deducibili, oltre che ai fini civilistici – ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'«imposta sostitutiva» delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 943).

Invece, agli effetti dell'eventuale cessione a titolo oneroso, dell'assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Pertanto, in caso di cessione onerosa, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 944).

³⁹² Le categorie omogenee a cui si riferisce la norma sono quelle individuate dall'art. 4 del decreto n. 162/2001.

Secondo la Circ. Agenzia Entrate n. 57/E del 2001, la mancata rivalutazione di tutti gli immobili della medesima categoria omogenea comporta il disconoscimento della rivalutazione effettuata per gli altri beni, con recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti effettuati e delle minori plusvalenze o maggiori minusvalenze dichiarate, con le sanzioni di legge; posizione, questa, poi parzialmente corretta con le circolari nn. 18/E del 2006, 11/E del 2009, 13/E del 2014 (in cui si è previsto che il contribuente può evitare tali conseguenze provvedendo, anche in sede di accertamento, a pagare l'imposta sostitutiva anche per gli immobili omessi, con sanzioni e interessi), anche se la Cassazione di recente ha sposato nuovamente la tesi più rigorosa.

Infatti, secondo Cass. 21 ottobre 2015, n. 21349, la rivalutazione dei beni appartenenti alla medesima «categoria omogenea» deve riguardare tutti i beni di quella categoria, con la conseguenza del disconoscimento, in caso di violazione di tale obbligo – cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione (come accaduto nel caso esaminato) – degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni della stessa categoria. Ciò è stato spiegato con la *ratio* delle norme in questione, che è «quella di adeguare la rappresentazione contabile delle immobilizzazioni ai valori effettivi (in vista dell'introduzione della moneta unica europea) e – considerato anche il carattere volontario dell'operazione – l'obbligo di rivalutazione integrale dei beni secondo le categorie omogenee emergenti in bilancio risulta coerentemente rispondere alla finalità di non alterare la capacità del bilancio di rappresentare fedelmente la reale situazione patrimoniale dell'impresa».

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020 (comma 947).

Merita precisare che *l'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'imposta sostitutiva del 10 per cento produce il solo effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta* (agli effetti dell'eventuale distribuzione di riserve ai soci). Pertanto, il solo affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione, posto che la disciplina in esame non prevede alcuna deroga in tal senso. Conseguentemente, come chiarito dalla Circ. Agenzia Entrate n. 14/E del 2017, ancorché si sia provveduto all'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, *i maggiori valori fiscali attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione saranno comunque riconosciuti solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita* (cfr. circolari n. 13/E del 2014, n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006) *o, in caso di realizzo dei beni, a decorrere dal quarto esercizio successivo*.

Le imposte sostitutive di cui ai commi 942 e 943 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 945).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al d.m. 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al d.m. 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (comma 946).

Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del d.p.r. n. 917/1986. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 942 (comma 948).

Con riferimento alla prassi amministrativa, relativa alle precedenti leggi di rivalutazione, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 27 aprile 2017, n. 14/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 26 aprile 2016, n. 30/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 4 giugno 2014, n. 13/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 14 maggio 2014, n. 10/E, § 5](#); la [Ris. Agenzia Entrate 20 dicembre 2013, n. 101/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 6 maggio 2009, n. 22/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 11 agosto 2009, n. 210/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 5 agosto 2009, n. 202/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E, § 2](#); la [Ris. Agenzia Entrate 20 febbraio 2008, n. 55/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2006, n. 18/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 maggio 2002, n. 40/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2001, n. 57/E](#).

ESTROMISSIONE DI BENI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'art. 1, comma 66, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha introdotto la possibilità di estromissione agevolata dei beni dall'impresa individuale ³⁹³.

Viene disposto, in particolare, che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in tema di estromissione di immobili dall'impresa individuale ³⁹⁴), si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019.

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa riguarda i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente i beni immobili:

i) strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

ii) strumentali per natura, cioè «che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

È possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale dell'immobile determinato a norma dell'art. 52 comma 4 del D.P.R. n. 131/1986: in tal caso, ove il valore catastale sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, è stato chiarito (Circ. Agenzia Entrate n. 26/E del 2016) che l'estromissione può essere effettuata in modo sostanzialmente gratuito.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva – dovuta con l'aliquota dell'8% – di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione, gli effetti dell'estromissione

³⁹³ GAVELLI, *Estromissione, si riapre la chance sui beni*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; ODETTO, *Riapre l'estromissione agevolata dell'immobile dell'impresa individuale (12 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

³⁹⁴ Cfr., in relazione alla precedente disciplina dell'estromissione agevolata, dettata dall'art. 1, comma 566, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, FERRANTI, *Prorogate le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate e riaperto il termine per la «estromissione»*, in *Fisco*, 2017, 2, p. 107; GAVELLI, *Nuovo «ground» per assegnazioni e altre operazioni agevolate*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3469; ANTICO-GENOVESI, *Estromissione dei beni immobili strumentali e regime forfetario: quali effetti sull'impresa familiare?*, in *Fisco*, 2016, 25, p. 2426; PEIROLO, *Profili IVA dell'estromissione/ assegnazione agevolata degli immobili*, in *Corriere trib.*, 2016, 17, p. 1318; RIZZARDI, *L'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale*, in *Corriere trib.*, 2016, 5, p. 319; FERRANTI, *Agevolata l'estromissione dei beni, in attesa della riforma della disciplina delle società di comodo*, in *Fisco*, 2016, 5, p. 411; LOVECCHIO, *Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale*, in *Fisco*, 2016, 4, p. 330.

decorrono dal 1° gennaio 2019 ³⁹⁵.

Per un commento della disciplina dell'estromissione di beni dall'impresa individuale, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Quanto alla prassi amministrativa, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 1 giugno 2016, n. 26/E \(capitolo IV\)](#) ³⁹⁶. Devono inoltre ritenersi tuttora valide ai fini dell'estromissione agevolata in oggetto, in quanto non contrastanti con i chiarimenti di cui sopra, le istruzioni fornite in relazione alle analoghe disposizioni legislative emanate in passato a tal fine, in particolare con [Circ. Agenzia Entrate 15 aprile 2008, n. 39/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 8 maggio 2008, n. 188/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 20 ottobre 2008, n. 390/E](#).

³⁹⁵ L'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015 deve, quindi, leggersi come segue:

«L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120».

³⁹⁶ Tra i chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2016 (adattati alle nuove scadenze), si ricorda quanto segue:

– l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del t.u.i.r., siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016, e annotati nell'inventario (o, in caso di imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili);

– possono avvalersi dell'agevolazione i soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa (comprese le imprese in stato di liquidazione);

– non è dato avvalersi dell'agevolazione nel caso in cui l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare l'attività d'impresa;

– l'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2016, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale; e può essere effettuata dal donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante; in tal caso ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del t.u.i.r., l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa;

– la base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2016 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti;

– per effetto del rinvio contenuto dal comma 121 al comma 117 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, deve ritenersi che l'imprenditore individuale possa determinare il valore normale degli immobili, in luogo della disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 del T.U.I.R., in base all'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. n. 131/1986;

– l'opzione per l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude, tuttavia, la possibilità di fruire della disciplina in esame;

– ai fini IVA, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa (*c.d. autoconsumo*), ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

USI CIVICI E LEGISLAZIONE REGIONALE

Con [sentenza della Corte costituzionale in data 26 luglio 2018, n. 178](#) (in G.U. n. 31 del giorno 1.8.2018) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), con particolare riferimento al procedimento delineato dalle menzionate disposizioni per la permuta, alienazione e trasferimento dei terreni ovvero per il trasferimento dei diritti di uso civico ³⁹⁷.

La Corte, premesso che «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato [e che] le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma della Sardegna, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale (sentenze n. 210 del 2014 e n. 51 del 2006)» (sentenza n. 103 del 2017), rileva come non sia di per sé rilevante, quindi, che l'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna conferisca a quest'ultima la competenza legislativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica», ancorché – come chiarito dall'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna) – essa riguardi non solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali. Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell'autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come «riforme economico-sociali». E ciò anche sulla base – per quanto qui viene in rilievo – del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali e culturali. Da ciò deriva che il legislatore della Regione autonoma della Sardegna non può esercitare unilateralmente la propria competenza statutaria nella materia edilizia e urbanistica quando siano in gioco interessi generali riconducibili alla predetta competenza esclusiva statale e risultino in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale.

D'altra parte, le disposizioni previste dagli artt. 37, 38 e 39 della legge reg.

³⁹⁷ In materia di usi civici, v. di recente AA.VV., *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, a cura di L. PRINCIPATO, Torino 2018; AA.VV., «*Un altro modo di possedere. Quaranta anni dopo*», a cura di F. MARINELLI e F. POLITI, Ospedaletto 2017; ORRÙ, *Usi civici*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento XI*, Torino 2018, p. 479; GERMANÒ, *Domini collettivi*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento XI*, Torino 2018, p. 203; VOLANTE, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La L. 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, p. 1067; DI GENIO, *Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede Costituente*, in *Federalismi.it*, 2018, 18, p. 1; CENINI, *Diritti collettivi e ambiente: gli usi civici nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1838.

Sardegna n. 11 del 2017, oltre che emanate unilateralmente, riguardano una competenza che non appartiene, e non è mai appartenuta, alla Regione autonoma della Sardegna, poiché «nell'intero arco temporale di vigenza del Titolo V, Parte II, della Costituzione – sia nella versione antecedente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sia in quella successiva – e, quindi, neppure a seguito dei d.P.R. n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 [...], il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni. Infatti, la materia «agricoltura e foreste» di cui al previgente art. 117 Cost., che giustificava il trasferimento delle funzioni alle Regioni e l'inserimento degli usi civici nei relativi statuti, mai avrebbe potuto comprendere la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche» (sentenza n. 113 del 2018).

La competenza regionale nella materia degli usi civici deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e dal relativo regolamento di attuazione (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno»), nonché quelli inerenti al mutamento di destinazione.

Al contrario, «[u]n bene gravato da uso civico non può essere [...] oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, «che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta sdemanializzazione di fatto. L'incommerciabilità derivante da tale regime comporta che [...] la preminenza di quel pubblico interesse, che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso, ne vieti qualunque circolazione» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 settembre 2011, n. 19792)» (sentenza n. 113 del 2018).

Le disposizioni in esame risultano, dunque, in contrasto con la legge n. 1766 del 1927 e con il r.d. n. 332 del 1928 che la attua, in quanto regolano la disciplina di istituti di natura civilistica comportanti il regime dei beni da sottrarre al vincolo paesistico-ambientale.

Dette disposizioni, come già rilevato nella sentenza n. 113 del 2018, non sono state abrogate o emendate dalla recente legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), che non ha «modificato il procedimento di sclassificazione e mutamento di destinazione contemplato dalle richiamate disposizioni».

In ordine a tale novella legislativa, non ancora in vigore al momento del ricorso statale, la resistente ha prodotto un parere dell'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 maggio 2018, senza accompagnarlo con ulteriori deduzioni. Detto parere conferma il principio secondo cui la valutazione

ambientale e paesaggistica dei beni civici deve essere effettuata attraverso una complessiva copianificazione, evitando interventi settoriali e per di più antecedenti alla medesima pianificazione concertata.

È utile comunque sottolineare che l'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 stabilisce che: «[i]l regime giuridico dei beni [collettivi] resta quello della inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale», mentre il successivo comma 6 ribadisce che il vincolo paesaggistico ex lege sui beni civici, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 42 del 2004, «garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio». Enunciato, quest'ultimo, che collide diametralmente con le ipotesi contenute nelle disposizioni impugnate relative alla permuta, al trasferimento e alla perdita di conformazione fisica e di destinazione funzionale.

Le norme impugnate contrastano, dunque, con il presupposto indefettibile della previa «sclassificazione», che può concretarsi solo nelle fattispecie legali tipiche, nel cui ambito procedimentale precedentemente richiamato è oggi ricompreso anche il concerto tra Regione e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (sentenze n. 113 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 210 del 2014).

Fermo restando che «l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, che ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di usi civici, non ha mai consentito alla Regione – e non consente oggi, nel mutato contesto del Titolo V della Parte II della Costituzione – di invadere, con norma legislativa, la disciplina dei diritti [condominiali degli utenti], estinguendoli, modificandoli o alienandoli [e che] un bene gravato da uso civico non può essere oggetto di alienazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928 per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, «che lo assimila ad un bene appartenente al demanio [...]» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 28 settembre 2011, n. 19792)» (sentenza n. 113 del 2018), quando sono presenti preminenti interessi di carattere generale, l'utilizzazione dei terreni gravati da uso civico può essere modificata attraverso l'istituto all'uopo previsto dalla predetta legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione, e cioè mediante il mutamento di destinazione.

È stato già affermato dalla Corte che «[i]n tale prospettiva, il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico» quando avviene «attraverso la valutazione delle autorità competenti. Queste ultime [...] devono essere oggi individuate nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nella regione (in tal senso, sentenza n. 210 del 2014)» (sentenza n. 103 del 2017).

In conclusione, è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione, secondo le condivise modalità specificate dalla Corte (sentenza n. 210 del 2014), la sede nella quale eventualmente può essere modificata, attraverso l'istituto del mutamento di destinazione, l'utilizzazione dei beni d'uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di

destinazione «ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d'uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria» (sentenza n. 113 del 2018). La *ratio* di tale regola è nell'attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d'uso civico, *uti singuli et cives*, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l'ha determinata.

In materia di usi civici e domini collettivi, anche con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

L'art. 1, comma 700, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato l'art. 1 del **D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228**, in materia di imprenditore agricolo.

L'art. 1 del suddetto decreto, al comma 1, prevede che «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità».

Il nuovo comma 1-bis di detto art. 1 dispone che «*Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli*».

Con [D.M. 7 giugno 2018](#) (in G.U. n. 165 del 18.7.2018), sono state emanate disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Il decreto si applica, dall'anno 2018, agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (art. 1).

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalità stabilite dall'organismo di coordinamento (art. 11, comma 5).

Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento il trasferimento di cui al comma

l'entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento del valore unitario annuale del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento (art. 12).

Cfr. anche, in materia di trasferimento dei diritti all'aiuto, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata), salve le abrogazioni delle norme previgenti previste dall'art. 31 del decreto in commento.

CIRCOLAZIONE DI DATI NON PERSONALI NELL'UNIONE EUROPEA

Con **Regolamento (CE) 14 novembre 2018, n. 2018/1807/UE**, del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L303 del 28.11.2018) è stata disciplinata la libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

Cfr. anche la **Relazione alla proposta di Regolamento europeo**, la **Scheda informativa** della Commissione europea, e lo **Studio della Commissione europea** del 19 settembre 2017 (*Facilitating cross-border data flow in the Digital Single Market: study on data location restrictions*).

Il Regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione (art. 9).

Il Regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati ³⁹⁸, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali (art. 1) ³⁹⁹.

³⁹⁸ A norma dell'art. 3 del Regolamento, sono tra l'altro definiti:

- 1) **«dati»**: i dati diversi dai dati personali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati in formato elettronico, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«obbligo di localizzazione dei dati»**: qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o risultante dalle prassi amministrative generali e coerenti in uno Stato membro e negli organismi di diritto pubblico.

³⁹⁹ La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano ai servizi di trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata – ove non impedita – da alcune disposizioni nazionali, regionali o locali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio (3° Considerando).

Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di trattamento di dati in una determinata area geografica o territorio (4° Considerando).

A norma dell'art. 2, il Regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

a) sono fornite come servizio ad utenti residenti o stabiliti nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore di servizi sia o non sia stabilito nell'Unione, o

b) sono effettuate da una persona fisica o giuridica residente o stabilito nell'Unione per le proprie esigenze.

Nel caso di un insieme di dati composto sia da dati personali che da dati non personali, il Regolamento si applica alla parte dell'insieme contenente i dati non personali. Qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati, il Regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Regolamento non limita in alcun modo la libertà delle imprese di stipulare contratti che stabiliscano dove devono essere localizzati i dati; esso è inteso unicamente a salvaguardare tale libertà, garantendo che il luogo stabilito possa trovarsi ovunque nell'Unione (4° Considerando)⁴⁰⁰.

Gli obblighi di localizzazione di dati sono vietati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità. Entro il 30 maggio 2021, gli Stati membri provvedono a abrogare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati vigente stabilito da una legge, da un regolamento o da una disposizione amministrativa di carattere generale che non sia conforme ai suddetti motivi (art. 4).

Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, e segnatamente il Regolamento (UE) 2016/679, nonché le Direttive (UE) 2016/680 e 2002/58/CE, non sono pregiudicati dal Regolamento in esame (8° Considerando).

Il Regolamento non stabilisce norme relative alla determinazione della legge applicabile in materia commerciale e lascia pertanto impregiudicato il Regolamento (CE) n. 593/2008 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In particolare, nella misura in cui la legge applicabile a un contratto non è stata scelta a norma di tale regolamento, il contratto di prestazione di servizi è disciplinato, in linea di principio, dalla legge del paese in cui il prestatore di servizi ha la residenza abituale (16° Considerando).

Il Regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere od

A norma del Regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il Regolamento in esame sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto sono giustificati per motivi di sicurezza pubblica. Inoltre, il Regolamento non impone l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati (10° Considerando).

⁴⁰⁰ Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare ai sensi dell'articolo 52 TFUE, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 TUE (18° Considerando).

ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono trattati in un altro Stato membro (art. 5) ⁴⁰¹.

ESPROPRIAZIONE FORZATA

L'art. 4 del **D.L. 14 dicembre 2018, n. 135** (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), in vigore dal 15 dicembre 2018, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano l'espropriazione forzata ⁴⁰². Queste disposizioni si applicano solo alle esecuzioni iniziate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 135/2018.

Cfr. anche la **Relazione al disegno di legge di conversione** (AS-989), e la relativa **Scheda di lettura**.

La ratio della disciplina, come chiarita nella relazione illustrativa, consiste nel tentativo di agevolare il più possibile il debitore nella conservazione del bene pignorato e, altrimenti, aiutandolo a disporre del tempo necessario per la ricerca di una nuova abitazione, contemperando queste esigenze con l'interesse ad una celere e soprattutto proficua definizione della procedura esecutiva.

1) – Conversione del pignoramento.

Le modifiche al procedimento di conversione del pignoramento rendono al debitore più agevole l'accesso all'istituto, in quanto si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in quarantotto rate, anziché trentasei, si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (trenta giorni invece che quindici).

Ai sensi, quindi, del novellato **art. 495 c.p.c.**, in tema di conversione del pignoramento ⁴⁰³:

i) unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto (anziché un quinto) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento (comma 2);

ii) quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei mesi) la somma necessaria (comma 4);

⁴⁰¹ Le persone fisiche o giuridiche che sono tenute a fornire dati alle autorità competenti possono conformarsi a tali obblighi fornendo e garantendo alle autorità competenti l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono trattati. Tale accesso può essere garantito da clausole e condizioni contrattuali stipulate tra la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di garantire l'accesso e il fornitore di servizi (25° Considerando).

⁴⁰² LATOUR, *I crediti Pa bloccano il pignoramento*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2018; MAURO, *Rilascio dell'immobile pignorato se il debitore ha crediti verso la P.A.* (18 dicembre 2018), in *www.eutekne.info*.

⁴⁰³ A norma dell'art. 495, comma 1, c.p.c., «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese».

iii) qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni (*anziché oltre quindici giorni*) il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati (comma 5).

2) – Custodia e rilascio degli immobili pignorati.

Ai sensi del novellato comma 3 dell'**art. 560 c.p.c.** (*custodia degli immobili pignorati*), «quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570».

3) – Autorizzazione alla vendita forzata.

Ai sensi del novellato comma 1 dell'**art. 569 c.p.c.** (*provvedimento per l'autorizzazione della vendita forzata*), «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

La suindicata disposizione, sempre allo scopo di agevolare l'accesso alla conversione del pignoramento, impone al creditore procedente e ai creditori intervenuti di precisare l'importo dei propri crediti almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita. Questo al fine di consentire al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare in caso di conversione e di poter avviare le trattative necessarie con eventuali familiari o finanziatori il cui apporto sia necessario per reperire le somme necessarie.

CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 1, comma 912, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha stabilito che «Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro».

Va rammentato che il Codice dei contratti pubblici (**D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**)

disciplina a regime gli affidamenti di lavori come segue:

1) – per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

2) – per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);

3) – per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta – fino al 31 dicembre 2019 – dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti possono ora procedere all'affidamento di lavori:

i) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

ii) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Con [Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 4 luglio 2018, n. 803](#) (in G.U. n. 241 del 16.10.2018) è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Sulla disciplina del Codice dei contratti pubblici, contenuta nel **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, come modificato con **D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**, e sui successivi provvedimenti attuativi, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

L'art. 8 del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), in vigore dal 15 dicembre 2018, ha sostituito l'art. 65, comma 7, del **D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217** (disposizioni transitorie in tema di modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)⁴⁰⁴.

Cfr. anche la [Relazione al disegno di legge di conversione](#) (AS-989), e la relativa [Scheda di lettura](#).

Ai sensi del novellato art. 65, comma 7, *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni*

⁴⁰⁴ IASELLI, *Decreto semplificazioni: le novità in materia di amministrazione digitale (21 dicembre 2018)*, in www.altalex.it; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Il decreto lancia la «super-Pec» con valore legale potenziato*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2018.

Sulla posta elettronica certificata (PEC), cfr. anche TUCCILLO, *La posta elettronica certificata*, in *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. SIRENA, Milano 2013, p. 253; BRESCIA, *La posta elettronica certificata (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68)*, in *Nuove leggi civ.*, 2006, p. 37; ARCELLA, *La posta certificata: questa sconosciuta*, in *Federnotizie*, 2006, 2, p. 54.

*elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato*⁴⁰⁵».

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la modifica normativa – nel mantenere la previsione dell'abrogazione dell'art. 48 del Codice dell'amministrazione digitale, ne posticipa la decorrenza alla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di recapito certificato al Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS – *electronic IDentification Authentication and Signature*). La ratio del differimento dell'abrogazione, già prevista per il prossimo 1° gennaio 2019 nell'ultima riforma del codice dell'amministrazione digitale, risiede nella possibilità di garantire un'effettiva e certa applicazione della disciplina europea sul recapito certificato di comunicazioni elettroniche di cui al predetto Regolamento eIDAS, la cui regolamentazione tecnica, indispensabile per creare le condizioni di interoperabilità, ad oggi non risulta ancora definita.

In particolare, nonostante il comma 1-ter dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale preveda la facoltà di utilizzare un «altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato» ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS ove la normativa consente l'uso della posta elettronica certificata, l'attuale abrogazione della disciplina sull'utilizzo della posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del medesimo codice determinerebbe l'eliminazione dell'unica disposizione normativa di specifico riferimento in materia.

DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ DEI VEICOLI

L'art. 1, comma 1135, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha differito al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli, istituito dal **D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98**, e che sostituirà anche il certificato di proprietà.

Conseguentemente è differita di un anno, al 1° gennaio 2020, anche l'entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo D. Lgs. n. 98/2017, che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada

⁴⁰⁵ A norma dell'art. 48 (*Posta elettronica certificata*) del **D. Lgs. n. 82/2005** (di cui l'art. 65, comma 7, del D. Lgs. n. 217/2017 già prevedeva l'abrogazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019):

«1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida».

incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento.

Per un commento alla disciplina dettata dal **D. Lgs. n. 98/2017**, e della relativa disciplina attuativa, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

Con **D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144** (in G.U. n. 301 del 29.12.2018), in vigore dal 13 gennaio 2019, sono state apportate modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione del Codice della strad (**D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**). Tra le altre modifiche, viene previsto che *«L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale»*⁴⁰⁶.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

L'art. 29-bis del **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** (in G.U. n. 231 del 4.10.2018), in vigore dal 5 ottobre 2018, convertito in **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** (in G.U. n. 281 del 3.1.2018), in vigore dal 4 dicembre 2018, ha modificato l'art. 93 del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiungendovi i nuovi commi 1-bis e 1-ter: ai sensi di tali disposizioni, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000, e veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo.

Ai sensi del novellato art. 196 del Codice della strada, nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi

⁴⁰⁶ Ai sensi del novellato art. 245, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, *«Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo».*

indicati all'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-840](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

DISCIPLINA DELLE CARTOLARIZZAZIONI

L'art. 1, commi 1088, 1089 e 1090 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha apportato alcune modificazioni alla disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella [legge 30 aprile 1999, n. 130](#).

In particolare:

A) – le disposizioni della legge n. 130/1999 si applicano anche:

i) «alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate» (art. 7, comma 1, lett. *a*);

ii) «alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni» (art. 7, comma 1, lett. *b-bis*);

B) – «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera *a*), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione» (art. 7, comma 2-*octies*);

C) – «Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione» (art. 7, comma 2-*novies*);

D) – con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti suddetti sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130/1999, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto

finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati (comma 1089);

E) – «nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione» (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 130/1999);

F) – «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattienga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia» (art. 1, comma 1-ter, della legge n. 130/1999).

Su alcuni recenti provvedimenti normativi in tema di cartolarizzazioni, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Con [*Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 31 agosto 2018*](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 agosto 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni di attuazione dell' articolo 11, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201⁴⁰⁷, prevedendo la sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l'utilizzo delle informazioni comunicate all'Archivio dei

⁴⁰⁷ L'art. 11, commi 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Il comma 4 dell' articolo 11 del D.L. n. 201/2011 dispone che le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.

rapporti finanziari ⁴⁰⁸.

Più precisamente, è stata elaborata e avviata una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con l'ausilio di tale procedura di analisi, sono state individuate le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l'anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.

I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione di cui sopra sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

L'art. 16-*quater* del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha modificato l'art. 11, commi 3 e 4, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito in [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), in tema di archivio dei rapporti finanziari.

L'art. 11, comma 3, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione delle movimentazioni finanziarie, che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 dell'art. 11 in oggetto sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal

⁴⁰⁸ MOBILI-PARENTE, *Superanagrafe dei conti, dati alla Guardia di Finanza*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 novembre 2018; GALIMBERTI, *Omesse dichiarazioni svelate da accreditati in conto corrente*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° settembre 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Al via l'analisi del rischio di evasione con l'archivio dei rapporti finanziari (1 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

Sulla disciplina dell'archivio dei rapporti finanziari, e delle relative comunicazioni, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2015*, al *secondo semestre 2015* e al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

L'art. 16-*sexies* del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, dispone che l'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

Sulla più recente disciplina, interna, convenzionale e comunitaria, in materia di scambio di informazioni fiscali, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017*, al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in www.gaetanopetrelli.it.

PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 17 dicembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disciplinata, in attuazione dell'**articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ⁴⁰⁹.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disciplinata – in attuazione dell'**articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** – la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall'articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21

⁴⁰⁹ DE STEFANI, *Spesometro, in arrivo nuove lettere*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2018.

del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 e dell' articolo 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 ottobre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate l'8 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disciplinata – in attuazione dell' **articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** – la comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell' articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ⁴¹⁰.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato nei Provvedimenti in oggetto, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni suddette, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti; nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI-PEC), l'invio è effettuato per posta ordinaria. I medesimi dati ed elementi sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall' articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L'art. 1 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in **legge 17 dicembre 2018, n. 136** (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha consentito la definizione agevolata di alcuni processi verbali di constatazione (Pvc) ⁴¹¹.

⁴¹⁰ MORINA-MORINA, *In arrivo le lettere post-spesometro sugli scostamenti del fatturato*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 ottobre 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Dall'Agenzia avvisi per anomalie tra volume d'affari dichiarato e spesometro (9 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

⁴¹¹ AVOLIO-LODOLI, *La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione*, in *Corriere trib.*, 2018, 44, p. 3366; FORMICA-GUARNACCIA, *Pace fiscale: profili di criticità della definizione agevolata dei PVC*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4119; LEO, *Pace fiscale: un intervento organico con qualche «pecca»*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4017; LOVECCHIO, *Sanatoria dei processi verbali anche per un solo periodo d'imposta*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 dicembre 2018; GAVELLI-GIORGETTI, *Definizione agevolata dei Pvc anche dopo memorie difensive*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 dicembre 2018; AMBROSI-IORIO, *Solo l'adesione al Pvc della società si estende ai soci «trasparenti»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2018; DEOTTO, *Pvc ravveduto in parte, si alla regolarizzazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 novembre 2018; AMBROSI-SERENI, *Entro il 31 maggio 2019 adesione in blocco per i processi verbali*, in *Guida al diritto* n. 46 del 10 novembre 2018, p. 47; BORGOGGIO, *PVC già notificati in stand by fino al 31 maggio 2019 (27 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; AMBROSI-SERENI, *Pvc consegnati entro il 24 ottobre: si chiude pagando tutte le imposte*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2018.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Viene previsto, in particolare, che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto.

Sempreché, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Le dichiarazioni per la regolarizzazione devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini suindicati.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, che abbiano formato oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ACCERTAMENTI FISCALI

L'art. 2 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha dettato disposizioni per la definizione agevolata di determinati accertamenti fiscali ⁴¹².

⁴¹² ANTONINI-PELLECCHIA, *Sanabili le violazioni degli atti di accertamento versando le imposte senza sanzioni e interessi*, in *Corriere trib.*, 2018, 44, p. 3372; GIOVANNINI, *E condono fu*, in *Corriere trib.*, 2018, 43, p. 3283; CAPOLUPO, *La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4021; CISSELLO, *Esecuzione e misure cautelari inibite da definizione di accertamenti e liti (5 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DEOTTO, *Registro, definizione limitata per gli avvisi di liquidazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 novembre 2018; CISSELLO, *In scadenza il termine per definire gli accertamenti (21 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CISSELLO, *Adesione ai verbali con dubbio sulle sanzioni non collegate al tributo (20 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CISSELLO, *Riqualficazione degli atti alla prova della definizione degli accertamenti (16 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DEOTTO, *Atti di accertamento, la definizione ha troppe incognite*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 novembre 2018; CISSELLO, *Soggetta a critiche la definizione su atti ricevuti e non spediti entro il 24 ottobre (14 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CISSELLO, *Definizione degli accertamenti per le società di persone con dubbi (13 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DEOTTO, *Resta la «linea dura» sulle istanze di adesione dal 24 ottobre*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 novembre 2018; AMBROSI-IORIO, *Pace fiscale sugli accertamenti, dieci giorni per la*

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data del 24 ottobre 2018.

Anche le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data. Si tratta degli inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette (di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto)⁴¹³. Anche tali somme potevano essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.

Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data del 24 ottobre 2018, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. *La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette.*

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini suindicati. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le

quietanza, in *Il Sole 24 Ore* del 10 novembre 2018; CISSELLO, *Società di persone ammesse alla definizione degli accertamenti (10 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DEOTTO-IORIO, *Anche i ricorsi dell'ultima ora bloccano l'accesso alla pace fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 novembre 2018; CISSELLO, *Indebitamente limitata la definizione degli atti di adesione (9 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CISSELLO, *Definizione degli accertamenti preclusa dall'istanza di adesione (9 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DEOTTO-LOVECCHIO, *Niente pace fiscale per istanze di adesione dal 25 ottobre*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 novembre 2018; BOANO, *Nella definizione agevolata gli atti «ricevuti» entro il 24 ottobre (8 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Sanatorie sottoposte al pendolo del ricorso*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 novembre 2018; AMBROSI-LAMONICA, *Accertamento: trenta giorni per fare la «pace»*, in *Guida al diritto* n. 46 del 10 novembre 2018, p. 44; CISSELLO, *La definizione degli accertamenti dimentica i soci di società di persone (2 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LEO, *Pace fiscale: la definizione agevolata degli atti di accertamento (1 novembre 2018)*, in *www.altalex.it*; CISSELLO, *L'istanza di adesione riduce i termini per definire gli accertamenti (31 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CISSELLO, *Tempo sino al 23 novembre per definire inviti e accertamenti (29 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; AMBROSI-LAMONICA, *Accertamenti, conto alla rovescia per i trenta giorni dell'iter agevolato*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2018.

⁴¹³ Dal 1° gennaio 2016 l'istituto di adesione all'invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell'art. 1 della legge n. 190/2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo).

ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane in data 9 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 9 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni attuative ai fini della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, e in particolare disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 13 novembre 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 13 novembre 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni attuative in tema di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, e precisamente disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PROCEDURE DI RISCOSSIONE

L'art. 3 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione⁴¹⁴.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#),

⁴¹⁴ FRONTICELLI BALDELLI, *Con la rottamazione ter favorita la possibilità di estinguere i debiti per i contribuenti in difficoltà*, in *Corriere trib.*, 2018, 43, p. 3287; LOVECCHIO, *Al via la «terza edizione» della rottamazione delle cartelle*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4033; MORINA-MORINA, *Fai da te del Fisco per la rottamazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 dicembre 2018; IORIO, *Può bastare il 5% per chiudere le liti oggi pendenti in Cassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2018; AMBROSI, *In Ctp definizione al 90 o al 100%*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2018; BANA-NICOTRA, *Rottamazione-ter per i crediti insinuati al passivo (10 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MONTELEONE, *Ritardi fino a cinque giorni non rendono inefficace la rottamazione (5 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Rottamazione con 10 rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 dicembre 2018; LOVECCHIO, *Rate residue d'ufficio nella definizione-ter*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° dicembre 2018; SEMERARO, *La rottamazione premia chi non ha mai aderito alle precedenti (30 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *La rottamazione delle cartelle ammette ritardi fino a 5 giorni*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 novembre 2018; LOVECCHIO, *Carichi ante 2017, scadenza fissata al 7 dicembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 novembre 2018; MONTELEONE, *La rata da rottamazione del 30 novembre confluisce nella ridilazione (28 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Promossi a prededucibili i crediti da rottamare nella definizione agevolata (19 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MONTELEONE, *Il diniego di rottamazione non fa venire meno la precedente dilazione (17 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CISSELLO, *Disconoscimento della definizione con tutela in sede di riscossione (15 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Rottamazione-ter per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (13 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Rottamazione-ter, senza indicazione scattano in automatico le 10 rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 novembre 2018; CISSELLO, *Approvato il modello di istanza per la rottamazione dei ruoli (7 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; CINIERI, *Nuova rottamazione, ambito temporale esteso e vantaggioso*, in *Guida al diritto* n. 46 del 10 novembre 2018, p. 50; CISSELLO-MONTELEONE, *Ampliati i vantaggi con la nuova definizione dei ruoli (29 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MONTELEONE, *Confermata la riapertura della rottamazione dei ruoli dal 2000 al 2017 (25 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Cfr. anche il [Modello di dichiarazione di adesione alla rottamazione agevolata \(«Rottamazione-ter»\)](#), approvato dall’Agenzia Entrate-Riscossione, nonché le [FAQ per la definizione agevolata 2018](#).

Viene previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, versando integralmente le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, e quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di diciotto rate consecutive.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La relazione illustrativa chiarisce che *l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la predetta verifica ha già avuto luogo, è tenuto a non effettuare il pignoramento* previsto dalla legge (combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché delle norme attuative dell’articolo 48-bis).

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

A norma dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, i debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

L’art. 1, commi 184 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha introdotto una ulteriore agevolazione per i *contribuenti in grave situazione di difficoltà*

economica ⁴¹⁵.

Ai sensi del comma 184, i debiti delle persone fisiche ⁴¹⁶, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata (comma 185).

Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000 (comma 186).

Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

⁴¹⁵ CISSELLO, *Esclusione dal saldo e stralcio dei debiti con rottamazione obbligata (31 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; AMBROSI-IORIO, «Saldo e stralcio», *salvagente per chi è in difficoltà economiche*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; ID., *L'istanza deve essere inviata entro il 30 aprile 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; ID., *Con la domanda arriva lo stop all'avvio di procedure cautelari*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; CISSELLO, *Saldo e stralcio degli omessi versamenti solo per persone fisiche (24 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Maxisconto sui debiti fiscali. Pagamenti fino a cinque rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 dicembre 2018.

⁴¹⁶ L'agevolazione in commento, a differenza delle altre previsioni in tema di «rottamazione» dei carichi di riscossione, è riservata alle sole persone fisiche.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica dellacartella di pagamento (comma 187).

Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione per sovraindebitamento, di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a)* del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3 (comma 188).

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190 (comma 189) ⁴¹⁷.

Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n.136 (comma 198).

⁴¹⁷ Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190).

Ai fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159), l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della «rottamazione 2018» (di cui all'articolo 3, comma 19, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119). All'esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE

L'art. 6 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha introdotto una speciale disciplina transitoria per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ⁴¹⁸.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli

⁴¹⁸ PISTOLESI, *Dalla «rottamazione delle liti» alla «definizione agevolata»: elementi di continuità e innovazione*, in *Corriere trib.*, 2018, 44, p. 3359; LOVECCHIO, *Definizione delle liti pendenti con importi per scaglioni commisurati allo stato della controversia*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4123; LEO, *Pace fiscale: un intervento organico con qualche «pecca»*, in *Fisco*, 2018, 42, p. 4017; CISSELLO-INFANCA, *Per la definizione al 90%, deposito del ricorso rilevante dopo il 24 ottobre (18 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CISSELLO, *Definitivi gli ulteriori sconti per la definizione delle liti (14 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); ROMEO, *Così la pace fiscale può partire in aula*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 dicembre 2018; CISSELLO, *Esecuzione e misure cautelari inibite da definizione di accertamenti e liti (5 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DELL'OSTE-PARENTE, *La rottamazione fiscale costa meno per le liti su Irap, registro e imposte catastali*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018; LOVECCHIO, *Liti sanabili se si è in regola con le rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2018; CISSELLO, *Per definire la lite, vale la data del 24 ottobre anche per il reclamo (29 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); AMBROSI, *Definibili anche i contenziosi in cui il Fisco ha vinto in parte*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; AMBROSI-IORIO, *Liti pendenti, la doppia vittoria consente la definizione con il 5%*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 novembre 2018; CISSELLO, *Definizione delle liti incerta per gli atti su sole sanzioni (26 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CIANCIO, *Definizione delle liti al bivio tra istanza di sospensione o di rinvio (19 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CISSELLO, *Sospesi per nove mesi i termini per appelli e riassunzioni (5 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); IORIO, *Pace fiscale, copertura ampia per chi estingue il debito*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 novembre 2018; AMBROSI-SERENI, *Chi ha vinto in secondo grado incassa il maxi sconto*, in *Guida al diritto* n. 46 del 10 novembre 2018, p. 54; CISSELLO-ZANETTI, *Il vero condono è quello sul contenzioso (26 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CASALI-LONGO-MARTINELLI-TOMASSINI, *È possibile sanare le liti pendenti fino al giudizio in Cassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2018.

interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

La suesaposta disciplina si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice.

Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della suesaposta disciplina.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI IRREGOLARITÀ FORMALI

L’art. 9 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, detta disposizioni sulla regolarizzazione di irregolarità formali ⁴¹⁹.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

⁴¹⁹ DEOTTO, *Sui vizi formali ecco le vie d’uscita*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018; PEGORIN-RANOCCHI, *Difficile perimetrare gli errori formali regolarizzabili*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; RANOCCHI, *Errori formali, fuori il quadro RW*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 novembre 2018; CISSELLO, *La sanatoria delle irregolarità formali sostituisce l’integrativa speciale (23 novembre 2018)*, in www.eutekne.info.

Il versamento della somma suindicata è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini per l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione della suesa posta disciplina.

IPOTECHE E SEQUESTRI A CAUTELE DI CREDITI TRIBUTARI

L'art. 16-*septies* del **D.L. 23 ottobre 2018, n. 119** (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in **legge 17 dicembre 2018, n. 136** (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha dettato disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie ⁴²⁰.

In particolare, è stato modificato l'art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, aggiungendovi i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter*: al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze volte all'iscrizione di ipoteche e all'effettuazione di sequestri possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate. La Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-*bis*.

Cfr. in argomento anche il **Dossier in data 27 novembre 2018**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

⁴²⁰ IORIO, *La Guardia di Finanza potrà chiedere ipoteche e sequestri dopo il Pvc*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018.

IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA, IRES E IRAP

L'art. 1, commi da 28 a 34, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, detta disposizioni in materia di *imposta sul reddito delle società (Ires)* ⁴²¹.

Ai sensi del comma 28, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del t.u.i.r. (soggetti Ires), può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali (quindi, all'aliquota del 15 per cento), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico (*utili reinvestiti*);

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato (*nuove assunzioni di lavoratori subordinati*).

A norma del comma 29, ai suddetti fini si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del t.u.i.r., l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo (comma 32).

Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai fini dell'**imposta sul reddito delle persone fisiche**, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le

⁴²¹ ZANETTI, *Agevolazioni più complicate per le imprese che investono (29 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info.

vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del t.u.i.r., ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata (comma 33).

Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono *cumulabili* con altri benefici eventualmente concessi, *ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari* di determinazione del reddito (comma 34).

Ai sensi del comma 64, resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L'art. 1, comma 1085, della **legge n. 145/2018, in tema di Irap**, ha modificato l'art. 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; è stata, in particolare, abrogata la previsione contenuta all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, la quale riconosceva ai soggetti passivi dell'imposta la deducibilità in misura raddoppiata per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L'art. 1, comma 1086, della **legge n. 145/2018**, sempre in tema di Irap, ha abrogato l'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ai sensi del quale «*A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*») ⁴²².

L'art. 1, comma 51, della **legge n. 145/2018**, ha abrogato l'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ⁴²³, che disponeva la riduzione alla metà dell'Ires (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti **enti non profit**:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «*in house providing*» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

⁴²² FORNERO, *Abrogato il credito IRAP per soggetti senza dipendenti (31 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴²³ CORSO, *IRES al 24% per enti no profit e istituti autonomi per le case popolari (29 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI DA PARTE DELLE IMPRESE

L'art. 1, comma 23, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato la disciplina della deducibilità delle perdite dal reddito d'impresa individuale e delle società di persone ⁴²⁴.

È stato, in particolare, modificato l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 131 (t.u.i.r.): per effetto della nuova disciplina, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi ⁴²⁵.

È stato correlativamente modificato anche l'art. 101, comma 6, del t.u.i.r.: le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite (è eliminato il limite dei successivi cinque periodi d'imposta).

Le modifiche in commento eliminano poi il riferimento al reddito complessivo, rendendo le perdite conseguite nell'esercizio dell'impresa compensabili solo con i relativi redditi d'impresa.

È adeguata alla modifica dell'art. 8 anche la disciplina dettata dall'art. 116 (in tema di opzioni per le società a ristretta base proprietaria).

Ai sensi dell'art. 1, comma 24, della [legge n. 145/2018](#), in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*statuto dei diritti del contribuente*), le disposizioni di cui al comma 23 sopra descritte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il comma 25 detta – in relazione alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali minori, di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico – disposizioni speciali per i periodi d'imposta 2018 e 2019. Il comma 26 disciplina invece le perdite del periodo d'imposta 2017.

⁴²⁴ COMMITTERI-LO RE, *Ripporto delle perdite limitato all'80% e senza limiti temporali anche per i soggetti IRPEF*, in *Corriere trib.*, 2018, 46, p. 3525; FERRANTI, *Cambia la disciplina delle perdite delle imprese soggette all'IRPEF*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4113; GAIANI, *Imprese minori, ripporto perdite con compensazione verticale*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2018; MENEGHETTI, *Riportabili le perdite generate dal 2014*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 novembre 2018; FERRANTI, *Ripporto perdite all'80% senza limite di tempo*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2018; PIAZZA, *Eccedenze 2018 riportabili anche dopo l'abolizione dell'Ace (31 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *Ripporto perdite per i semplificati*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2018; CORSO-RIVETTI, *Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell'80% (26 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴²⁵ Pertanto, con la disposizione in commento il regime fiscale delle perdite IRPEF diviene analogo a quello già vigente per i soggetti IRES: nei confronti di questi ultimi (articolo 84, comma 1, del t.u.i.r.), la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Senonché, i soggetti Irpef possono compensare la perdita con altri redditi d'impresa (ad esempio, un imprenditore individuale che sia anche socio di una società di persone) relativi al medesimo periodo d'imposta.

ABROGAZIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

L'art. 1, comma 1080, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha soppresso l'aiuto alla crescita economica (ACE) ⁴²⁶.

A tal fine, sono stati abrogati l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.M. 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del D.L. n. 201/2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2018.

Cfr. anche, riguardo alla disciplina dell'ACE, le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it; e la [Circ. Agenzia Entrate 26 ottobre 2017, n. 26/E](#).

ABROGAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

L'art. 1, comma 1055, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha abrogato l'art. 55-*bis* del **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** (t.u.i.r.), contenente la disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) ⁴²⁷.

Correlativamente, i riferimenti all'art. 55-*bis* sono stati espunti dall'art. 116 del t.u.i.r., contenente la disciplina delle opzioni per le società a ristretta base proprietaria.

Riguardo all'abrogata imposta sul reddito d'impresa (Iri), cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* ed al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it.

IPERAMMORTAMENTI

L'art. 1, commi 60 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha introdotto una nuova disciplina dei c.d. iperammortamenti ⁴²⁸.

⁴²⁶ RIZZARDI, *Dall'ACE alle agevolazioni per gli utili reinvestiti*, in *Corriere trib.*, 2018, 46, p. 3529; ALBANO-IACHINI, *L'addio all'ACE apre alla conversione delle riserve di patrimonio in debito*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2018; PIAZZA-SEMERARO, *L'abolizione dell'Ace non blocca l'uso delle eccedenze maturate*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2018; ODETTO, *Abrogazione dell'ACE con incognite sulla disciplina transitoria (3 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; MARANI, *Salve le eccedenze ACE che si formano al 31 dicembre 2018 (2 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; ANDREANI-TUBELLI, *Senza l'Ace cadono i paletti sulla liquidità*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 ottobre 2018.

⁴²⁷ TOSONI, *Iri verso l'abolizione ma l'acconto Irpef si può ricalcolare*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2018.

⁴²⁸ ALBANO-PETRUCCI, *Proroga e rimodulazione dell'iper-ammortamento nel disegno di Legge di bilancio 2019*, in *Corriere trib.*, 2018, 47, p. 3603; GALANI, *Iperammortamento depotenziato e mini IRES sugli investimenti*, in *Fisco*, 2018, 45, p. 4313; GALANI, *Nuovo iperammortamento, minore appeal oltre 3,5 milioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 27

Ai sensi del comma 60, le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della **legge 11 dicembre 2016, n. 232** ⁴²⁹, si applicano, nelle misure previste al comma 61 ⁴³⁰, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Va infine evidenziato che non è stata prorogata la disciplina dei superammortamenti, contenuta nell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevedeva una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2018.

Sulla disciplina di superammortamenti ed iperammortamenti, v. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in www.gaetanopetrelli.it. Cfr. inoltre, di recente, [Ris. Agenzia Entrate 15 dicembre 2017, n. 152/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 24 novembre 2017, n. 145/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 24 ottobre 2017, n. 132/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E](#); [Circ. Min. sviluppo economico 15 dicembre 2017, n. 547750](#); [FAQ 12 luglio 2017](#); [FAQ 19 maggio 2017](#).

NORMATIVA FISCALE ANTIELUSIVA

Con ***D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142*** (in G.U. n. 300 del 28.12.2018), in vigore dal 12 gennaio 2019, è stata data attuazione alla *Direttiva (UE) n. 2016/1164 del 12 luglio 2016*, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (come modificata dalla

dicembre 2018; GAVELLI, *Iperammortamenti a rischio: il recupero cerca confini sicuri*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; ALBERTI, *Iper-ammortamenti al 170% per investimenti fino a 2,5 milioni (11 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info; GAIANI, *Super e iperammortamento cumulabili con la mini Ires*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 novembre 2018; ALBERTI, *IREs ridotta per gli utili reinvestiti in nuovi beni strumentali e occupazione (12 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *Corsa ai super-ammortamenti entro fine anno (29 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴²⁹ A norma dell'art. 1, comma 9, della legge n. 232/2016, «*Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.*».

⁴³⁰ Ai sensi del comma 61, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ai sensi del comma 62, per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n.205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017)⁴³¹.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al D. Lgs. n. 142/2018](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Vanno segnalati, in particolare:

- l’art. 1 (in tema di *deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa*);
- l’art. 2 (che ha sostituito l’art. 166 del t.u.i.r. in tema di imposizione in uscita, in particolare in caso di *trasferimento della sede dell’impresa o di attivi patrimoniali all’estero*);
- l’art. 3 (che ha sostituito l’art. 166-bis del t.u.i.r., in tema di valori fiscali in ingresso nel territorio dello Stato, in particolare nel caso di *trasferimento di sede dell’impresa o di attivi patrimoniali dall’estero in Italia*);
- l’art. 4 (che ha sostituito l’art. 167 del t.u.i.r., in tema di *imprese estere controllate, o Cfc*);
- l’art. 5 (contenente modifiche a varie disposizioni del t.u.i.r. riguardanti *dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti, ivi comprese disposizioni in tema di regimi fiscali privilegiati*);
- l’art. 12 (contenente la *nuova definizione di intermediari finanziari e di società di*

⁴³¹ Cfr., in particolare:

– relativamente al regime fiscale delle imprese transnazionali, FERRANTI, *Regime Pex per le partecipazioni in società non residenti: le novità in arrivo*, in *Corriere trib.*, 2018, 39, p. 2955; ROLLE, *Adattamento alla disciplina ATAD delle norme interne su CFC, dividendi esteri e plusvalenze su partecipazioni*, in *Fisco*, 2018, 38, p. 3637; SANNA, *Tax rate test per ottenere dividendi più leggeri (24 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); MAZZARELLA-TEMPESTINI, *Tassazione dei dividendi black list con verifica anche sul passato*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2018; PAPOTTI-SCHIAVINI-ZORZI, *Decreto Atad in fuorigioco sul project finance*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2018; ALBANO, *Cfc a basso valore aggiunto in base al transfer price*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; BONTEMPO, *Lo schema di recepimento di ATAD: le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi*, in *Corriere trib.*, 2018, 38, p. 2887; GERMANI, *Nelle fusioni transfrontaliere resta la neutralità fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* dell’8 dicembre 2018; GAVELLI-PIAZZA, *Meno incertezze nel confine tra holding e intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2018; GAVELLI-PIAZZA, *Comunicazioni estese all’anagrafe tributaria*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2018; DE VITO, *Partecipazioni Pex estese a tutti gli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 ottobre 2018; PIAZZA, *Più chiarezza sui paradisi fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* dell’8 ottobre 2018; ODETTO, *Le partecipazioni in società quotate in borsa non sono mai «black list» (20 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); ROSSI, *Holding di partecipazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 settembre 2018; ODETTO, *Participation exemption con verifica su cinque anni della residenza fiscale (11 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DE VITO, *Finanziarie assimilate alle holding assoggettate all’Irap «bancaria»*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 settembre 2018; ODETTO, *Nuova definizione per gli Stati a fiscalità privilegiata (7 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); MIELE, *Branch exemption nel perimetro*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 settembre 2018; CORSO-ODETTO, *CFC qualificate in base alla tassazione effettiva (4 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); FORNERO, *Qualifica di holding industriale «in chiaro» (1 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); VALLEFUOCO, *Attività cross border, la difesa salva dalla comunicazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 agosto 2018;

– sul regime della tassazione in ingresso nel territorio dello Stato, DELLA VALLE, *Modifiche alla entry tax: valori fiscali in ingresso determinati in base al valore di mercato*, in *Fisco*, 2018, 38, p. 3629; MIELE-RUSSO, *Entry tax allineata ai principi OCSE*, in *Corriere trib.*, 2018, 38, p. 2879; PIAZZA, *Entry tax, regole simmetriche*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; MIELE, *Trasferimento della sede in Italia anche per i conferimenti (2 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); DE VITO, *Incentivi fiscali, più vantaggi alle imprese trasferite in Italia*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° settembre 2018;

– sul regime della tassazione in uscita dal territorio dello Stato, ASCOLI-PELLECCHIA, *Prospettive di ampliamento delle ipotesi di applicazione della exit taxation*, in *Fisco*, 2018, 38, p. 3621; MIELE-RUSSO, *La exit tax «perde» la sospensione del prelievo sulle plusvalenze*, in *Corriere trib.*, 2018, 36, p. 2727; PIAZZA, *Exit tax, plusvalenza calcolata al valore di mercato*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2018; MICHELUTTI, *Exit tax, doppio binario sul regime delle perdite*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2018; MIELE, *Riporto delle perdite nella «exit tax» con più certezze (17 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); MIELE, *Doppia stretta sull’«exit tax»: niente sospensione e meno rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 settembre 2018.

partecipazione ai fini fiscali);

– gli artt. 13 e 14 (contenenti le *disposizioni transitorie* e le *abrogazioni*).

DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO D'IMPRESA

A norma dell'art. 1, comma 7, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, «Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle *imprese immobiliari*, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»⁴³².

Le norme richiamate dispongono la **non rilevanza, ai fini dei limiti di deducibilità posti dall'articolo 96 del D.P.R. n. 917/1986, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.** Si tratta delle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Di conseguenza, le norme in esame mantengono **ferma la possibilità di dedurre gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing su immobili destinati alla locazione, senza sottostare alle limitazioni ed alle regole poste dalla disciplina ordinaria (di cui all'articolo 96 del t.u.i.r.) per le predette società immobiliari.**

Ulteriori disposizioni in materia di deducibilità degli interessi sono state dettate dal [D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142](#) (in G.U. n. 300 del 28.12.2018), in vigore dal 12 gennaio 2019, è stata data attuazione alla *Direttiva (UE) n. 2016/1164 del 12 luglio 2016*, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (come modificata dalla *Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017*)⁴³³. Cfr. in argomento anche la [Relazione al D. Lgs. n. 142/2018](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

⁴³² MENEGHETTI, *Immobiliari di gestione, sparisce il test del Rol sugli interessi passivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 dicembre 2018; ODETTO, *Passo indietro sugli interessi ipotecari (27 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

⁴³³ FERRANTI, *L'attuazione della Direttiva Atad 1: il meccanismo di calcolo degli interessi deducibili*, in *Corriere trib.*, 2018, 37, p. 2803; FERRANTI, *L'attuazione della Direttiva Atad 1 in materia di interessi passivi*, in *Corriere trib.*, 2018, 36, p. 2735; GAVELLI, *Nelle immobiliari interessi deducibili al 100%*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2018; MICHELUCCI-SILVANI, *I titoli esteri deducibili per l'emittente rientrano tra gli interessi attivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2018; MIELE, *Nuove regole sugli interessi passivi con effetti sui finanziamenti infragruppo (6 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); GAIANI, *Le srl immobiliari fanno i conti con la stretta sugli interessi passivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018; SANNA, *Nuovo regime degli interessi passivi per i soggetti IRES (3 dicembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); CORSO-ODETTO, *Approvato in via definitiva il decreto che recepisce la direttiva ATAD (29 novembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); GAIANI, *Il nuovo Rol fiscale esclude le eccedenze vecchio regime*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2018; GAIANI, *Interessi passivi sui mutui nel Rol delle immobiliari*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 novembre 2018; GAVELLI-GIOMMONI, *Interessi deducibili con il Rol «fiscale»*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 ottobre 2018; MIELE, *Deducibili gli interessi passivi qualificati come tali dai principi contabili (10 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); FERRANTI, *Interessi passivi, passaggio soft al «Rol fiscale»*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 settembre 2018; ODETTO, *Eccedenze di ROL con riporto limitato a cinque anni (5 settembre 2018)*, in [www.eutekne.info](#); ALBANO, *Per le imprese nuova stretta sulla deducibilità degli interessi*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 agosto 2018; ALBANO, *Interessi nel costo dei beni deducibili nel 30% del Rol*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 agosto 2018.

PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI IMPOSTE

Con **D.P.C.M. 10 agosto 2018** (in G.U. n. 188 del 14.8.2018) sono stati modificati, per l'anno 2018, alcuni termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241⁴³⁴.

Più precisamente, per l'anno 2018, i soggetti titolari di partita IVA tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive, che hanno optato per il pagamento rateale, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, potevano effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto 2018; 17 settembre 2018; 16 ottobre 2018; 16 novembre 2018.

SANZIONI PER ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ

L'art. 9-bis del **D.L. 23 ottobre 2018, n. 119** (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in **legge 17 dicembre 2018, n. 136** (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha introdotto nell'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il nuovo comma 1-bis, a norma del quale per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, del medesimo decreto (ai sensi del quale «*Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità*»), trattandosi di violazioni relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione⁴³⁵. Detta disciplina si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 231/2007⁴³⁶.

⁴³⁴ MORINA-MORINA, *Senza doppia rata vecchie deleghe da ricompilare*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 agosto 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Non molte partite IVA riusciranno a evitare il doppio termine del 20 agosto (17 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; MORINA-MORINA, *I versamenti delle partite Iva aggiornano il calendario*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 agosto 2018; FORNERO, *Nuovo piano di rateazione «opzionale» per le partite IVA (15 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; MORINA-MORINA, *Il nuovo piano di dilazione fa crescere gli interessi*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 agosto 2018; MOBILI-PARENTE, *Partite Iva, tasse in quattro rate*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 agosto 2018.

⁴³⁵ SAPORITO, *Sanzione ridotta per l'assegno senza «non trasferibile»*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 dicembre 2018; MEOLI, *Si attenuano le sanzioni sugli assegni (5 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; NEGRI, *Depenalizzato il falso su assegno non trasferibile*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 settembre 2018; ARTUSI, *Depenalizzata la condotta di falso su assegno non trasferibile (21 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*.

⁴³⁶ In particolare, a norma dell'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007:

«*Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:*

- a) *la gravità e durata della violazione;*
- b) *il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
- c) *la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
- d) *l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;*
- e) *l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;*

La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data del 24 ottobre 2018.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Con [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2018, n. 90](#) (in G.U. n. 170 del 24.7.2018), in vigore dal giorno 8 agosto 2018, è stato approvato il Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali – estesi anche ai lavoratori autonomi (quindi anche ai professionisti) – su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1⁴³⁷, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96⁴³⁸.

Con [Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e](#)

f) *il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*

g) *l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*

h) *le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto».*

⁴³⁷ A norma dell'art. 57-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2017, «A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri».

⁴³⁸ COMMITTERI, *I chiarimenti ministeriali sugli investimenti incrementali rilevanti per il Bonus pubblicità*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4154; ALBERTI, *Bonus investimenti pubblicitari solo con incremento totale minimo dell'1% (11 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; COMMITTERI-SEBASTIANELLI, *Bonus pubblicità: misura dell'incentivo e modalità di fruizione*, in *Corriere trib.*, 2018, 35, p. 2700; ROMANO-COLATORTI, *Disposizioni attuative per il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari*, in *Fisco*, 2018, 34, p. 3215; ALBERTI, *Modello per il bonus investimenti pubblicitari senza documenti allegati (27 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; REICH-VERNASSA, *La comunicazione per il 2018 «vincola» il bonus pubblicità*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 settembre 2018; ALBERTI, *Bonus investimenti pubblicitari solo con incremento totale minimo dell'1% (11 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; REICH-VERNASSA, *Disponibile il modello per prenotare il bonus pubblicità*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 agosto 2018; ALBERTI, *Pronto il modello di comunicazione per il bonus investimenti pubblicitari (2 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; ALBERTI-CORSO, *Per l'accesso al bonus investimenti pubblicitari domande dal 22 settembre (31 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; REICH-VERNASSA, *Bonus pubblicità, domande separate per anno*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 luglio 2018.

[l'editoria in data 31 luglio 2018](#) (pubblicato nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stato approvato il [modello di comunicazione](#) e delle modalità per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, istituito dall'art. 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L'art. 1, comma 762, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha sostituito l'ultimo periodo dell'articolo 57-*bis*, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il seguente: «Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura».

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 9 luglio 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state estese le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (*con modello «F24»*), alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate ⁴³⁹.

Tale disciplina si applica a tutti gli atti giudiziari; quindi, anche ai decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione, e predisposti dal notaio delegato ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c.

Per l'assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione, è utilizzato il modello di versamento «F24» ⁴⁴⁰.

⁴³⁹ REDAZIONE EUTEKNE, *Possibile pagare con F24 l'imposta di registro su atti dell'autorità giudiziaria (19 luglio 2018)*, in [www.eutekne.info](#); MORINA-MORINA, *Registrazione atti giudiziari con il modello F24*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 luglio 2018; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal 23 luglio, imposta di registro su atti dell'autorità giudiziaria con F24 (11 luglio 2018)*, in [www.eutekne.info](#).

⁴⁴⁰ Il D.M. 8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato con mod. F24, tra l'altro, ai pagamenti dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.

L'utilizzo del modello «F24» decorre con riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.

Con [Ris. Agenzia Entrate 18 luglio 2018, n. 57/E](#), sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui sopra, e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Per gli atti dell'autorità giudiziaria emessi prima del 23 luglio 2018 le somme di cui al punto 1.1 sono versate, secondo le attuali modalità, con il modello di versamento «F23»; Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello «F23», sia con modello «F24».

RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

L'art. 1, commi 210 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, modifica la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, contenuta nell'art. 1, commi 88 e seguenti, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), nonché la normativa in tema di *Venture capital*, dettata tra l'altro dall'art. 31 [D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito in [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

È stato, innanzitutto, modificato il comma 88: gli enti di previdenza obbligatoria di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento (anziché il 5 per cento) dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 dell'art. 1 della legge n. 232/2016.

Le somme suindicate devono essere investite, tra l'altro, anche in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Parimenti, è stata aumentata dal 5 per cento al 10 per cento la quota che le forme di previdenza complementare possono investire nei suddetti strumenti.

Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo (comma 212)

⁴⁴¹.

⁴⁴¹ Le società destinatarie dei Fondi per il *Venture Capital* devono avere, tra l'altro come caratteristica di essere società esercenti attività di impresa da meno di 7 anni.

Le condizioni dimensionali affinché un'impresa sia inclusa fra le PMI non quotate sono quelle definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129.

In particolare, deve trattarsi di una società che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250,

Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del t.u.i.r., o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 213).

Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo Regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese (comma 214).

Con decreto ministeriale, da emanarsi a norma del comma 215, dovranno essere emanate le disposizioni di attuazione della suesposta disciplina.

A norma dell'art. 31 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del t.u.i.r., ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, , che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati (comma 219).

A norma dell'art. 1, comma 5-*novies*, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza, o t.u.f.), come modificato dall'art. 1, comma 236, della **legge n. 145/2018**, per «portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» si intende una piattaforma *on line* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del Regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese.

totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

L'impresa deve inoltre trovarsi, con riferimento al proprio ciclo di vita in una delle seguenti fasi:

- sperimentazione (*seed financing*),
- costituzione (*start-up financing*),
- avvio dell'attività (*early-stage financing*),
- sviluppo del prodotto (*expansion o scale-up financing*).

A norma dell'art. 100-ter⁴⁴², comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58/1998, la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio (comma 238).

CONCESSIONI DEMANIALI

A norma dell'art. 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019⁴⁴³, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25⁴⁴⁴.

⁴⁴² A norma dell'art. 100-ter, commi 1 e 1-bis, del t.u.f.:

«1. *Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).*

1-bis. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto».*

⁴⁴³ In tema di concessioni demaniali, cfr. RAGAZZONI, *Concessioni demaniali turistico-ricreative*, in Treccani, *Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 481; TIMO, *Concessioni demaniali marittime: tra tutela della concorrenza e protezione della costa* (nota a Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 40), in *Giur. it.*, 2017, p. 2191; BELLITTI, *La direttiva Bolkenstein e le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali* (nota a Corte Giustizia UE 14 luglio 2016, cause riunite n. C-458/14 e C-67/16), in *Giornale dir. amm.*, 2017, p. 60; BOSCOLO, *Beni pubblici e concorrenza: le concessioni demaniali marittime* (nota a Corte Giustizia UE 14 luglio 2016, causa n. C-67/15), in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 1211; FAMELI, *Le concessioni demaniali marittime e la crisi del moderno modello di proprietà*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. KOSTORIS, Bologna 2016, p. 361; BALOCCO, *La concessione demaniale marittima tra diritto interno e principi comunitari* (nota a Cons. Stato 1 ottobre 2010 n. 7277), in *Giur. it.*, 2011, 2, p. 444.

⁴⁴⁴ Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400/1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite «a scopo turistico ricreativo». Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

Va poi ricordato che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo

L'art. 1, commi da 675 a 681, della **legge n. 145/2018**, disciplina le procedure – demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge – per il riordino della materia delle concessioni demaniali, contemplando tra l'altro la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo dicui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia; il riordino delle concessioni ad usoresidenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione; la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

Ai sensi del comma 682, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data del 1° gennaio 2019 hanno una durata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

Ai sensi del comma 683, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, hanno una durata, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2019, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, hanno durata di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 (comma 684).

che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

DISMISSIONI DI IMMOBILI PUBBLICI

L'art. 1, commi 422 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, istituisce un piano di dismissioni immobiliari per gli anni 2019-2021, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019 ⁴⁴⁵.

Le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 424).

Il piano di dismissione può prevedere (comma 426) la revisione della destinazione d'uso degli immobili. Per i beni di cui al comma 423, lettere *a)*, *b)* e *c)*, infatti, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione. Il piano può inoltre prevedere l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Il comma 431 reca una norma di interpretazione autentica sulle modalità di cessione degli immobili pubblici, volta ad inserire gli interventi edilizi consentiti negli strumenti urbanistici tra le misure per la valorizzazione dei predetti beni. Più nel dettaglio la disposizione prevede che l'articolo 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma ai fini della valorizzazione di beni immobili pubblici, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi in esame sono assentibili in via diretta ⁴⁴⁶.

⁴⁴⁵ Il piano di dismissioni riguarderà (comma 423) le seguenti tipologie di immobili:

a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'articolo 56-bis del D.L. n. 69/2013, accolta dall'Agenzia del Demanio, e per i quali l'Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;

d) immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

⁴⁴⁶ L'art. 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001 prevede che ai fini della valorizzazione dei beni immobili, il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili del patrimonio immobiliare pubblico. Con decreti ministeriali sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

AGENZIA PER I BENI CONFISCATI

Con **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** (in G.U. n. 231 del 4.10.2018), in vigore dal 5 ottobre 2018, convertito in **Legge 1 dicembre 2018, n. 132** (in G.U. n. 281 del 3.1.2018), in vigore dal 4 dicembre 2018, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ⁴⁴⁷.

Gli articoli 36 e seguenti contengono, in particolare, disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Di particolare rilievo le seguenti modifiche al **D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**:

1) – i beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato (art. 48, comma 5);

2) – possono esercitare la prelazione all'acquisto: *a)* cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; *b)* gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; *c)* le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico; *d)* le fondazioni bancarie; *e)* gli enti territoriali (art. 48, comma 6);

3) – per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,

⁴⁴⁷ CISTERNA, *Confische patrimoniali proposte anche da questore e capo Dia*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 71; GRAZIANO, *Vendita beni confiscati, al miglior offerente e anche a privati*, in *Guida al diritto*, 2018, 45, p. 77; BALSAMO-LUPARELLO, *La riforma del codice antimafia*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2018*, Roma 2018, p. 640; COSTANTINI, *La riforma del Codice antimafia (legge n. 161 del 2017): profili sostanziali*, in *Studium iuris*, 2018, p. 1281; VISCONTI, *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Dir. pen. e processo*, 2018, p. 145; MONGILLO, *La confisca*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 136.

in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari (art. 48, comma 7-ter);

4) – i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti (art. 48, comma 12-ter);

5) – i beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio (art. 48, comma 15-quater);

6) – il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al D. Lgs. n. 159/2011, comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993 (art. 51-bis del D. Lgs. n. 159/2011).

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-840](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sulla disciplina dettata dal **Codice delle leggi antimafia** (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), come da ultimo modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2017* e al *secondo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E CONFISCA

Con [Regolamento \(CE\) 14 novembre 2018, n. 2018/1805/UE](#), del Parlamento europeo (in G.U.U.E. n. L303 del 28.11.2018), applicabile a decorrere dal 19 dicembre 2020, è stato disciplinato il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca ⁴⁴⁸.

⁴⁴⁸ CASTELLANETA, *Procedura standard nell'Ue per confisca e congelamento beni*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2018.

Cfr. anche la [Relazione sulla proposta del Regolamento europeo](#).

Il Regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale (art. 1, par. 1)⁴⁴⁹. Il medesimo Regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data (art. 40).

A norma dell'art. 2, si applicano le seguenti definizioni:

1) **«provvedimento di congelamento»**: una decisione emessa o convalidata da un'autorità di emissione al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di beni in vista della loro confisca;

2) **«provvedimento di confisca»**: una sanzione o misura definitiva imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a un reato, che

È stato rilevato come il Regolamento rappresenta un rafforzamento necessario per impedire il finanziamento di attività criminali attraverso il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in tempi rapidi. Proprio il fattore tempo era l'anello debole dei diversi atti sin qui adottati dall'Unione europea che, invece, attraverso procedure standard e documenti comuni a tutti gli Stati membri permetterà una maggiore rapidità nell'esecuzione dei provvedimenti. Tra le priorità del nuovo testo l'indennizzo alle vittime sia sul fronte della restituzione dei beni congelati o confiscati sia per le somme di denaro in caso di vendita dei beni. Il sistema, nel segno della rapidità, prevede che un Paese membro che riceve un ordine di confisca dalle autorità di un altro Stato Ue dovrà procedere all'esecuzione del provvedimento entro 45 giorni, con tempi tagliati a 4 in casi di urgenza. La *ratio* di fondo è che i provvedimenti di altri Paesi sono equiparabili a quelli interni e, in linea con altri atti UE, i provvedimenti di congelamento o di confisca sono eseguiti «senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni» e nel caso in cui siano inclusi nell'elenco dei reati secondo la legge dello Stato di emissione (art. 3). Proprio per accelerare le procedure saranno utilizzati moduli standard e, quindi, i provvedimenti di congelamento e di confisca saranno trasmessi mediante un certificato comune a tutto lo spazio Ue (non partecipano, però, Irlanda e Danimarca). I motivi di non riconoscimento e di non esecuzione sono stabiliti rispettivamente per il congelamento e la confisca dagli articoli 8 e 19. La legge applicabile è quella dello Stato di esecuzione.

⁴⁴⁹ La Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni. Tali norme minime riguardano la confisca dei proventi da reato e dei beni strumentali, anche in caso di malattia o di fuga dell'indagato o dell'imputato, laddove sia già stato avviato un procedimento penale per un reato, la confisca estesa e la confisca nei confronti di terzi. Tali norme minime riguardano anche il congelamento dei beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva dovrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione del quadro giuridico sul riconoscimento reciproco (7° Considerando). L'efficacia del sistema di congelamento e di confisca nell'Unione è peraltro intrinsecamente legata al buon funzionamento del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca (8° Considerando).

Il Regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia penale. «Procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale termine contempla pertanto tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Benché tali provvedimenti possano non esistere nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, lo Stato membro interessato dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro (13° Considerando).

Il Regolamento dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca connessi ai reati rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/42/UE e ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca relativi ad altri reati (14° Considerando).

provoca la privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica.

I provvedimenti di congelamento o i provvedimenti di confisca sono eseguiti senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti che hanno dato luogo a tale provvedimento se detti fatti sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a tre anni e costituiscono uno o più dei reati (secondo la legge dello Stato di emissione) indicati nell'art. 3.

Il Regolamento non si applica invece ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa (art. 1, par. 4).

Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2 (art. 4, par. 1).

Il certificato di congelamento: *a)* è accompagnato da un certificato di confisca trasmesso a norma dell'articolo 14, o *b)* contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (art. 4, par. 6).

L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso a norma dell'articolo 4 e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione (art. 7). Dopo aver ricevuto il certificato di congelamento, l'autorità di esecuzione prende una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento ed esegue tale decisione senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi (art. 9). Il bene oggetto di un provvedimento di congelamento rimane congelato nello Stato di esecuzione fino a quando l'autorità competente di tale Stato abbia risposto in maniera definitiva al provvedimento di confisca (art. 12).

Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale (art. 14).

L'autorità di esecuzione prende la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza indugio e comunque, fatto salvo il paragrafo 4, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato di confisca da parte sua. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 21, l'autorità di esecuzione prende le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un simile caso nazionale (art. 20).

L'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità della sua esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative. Il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca relativo a una persona giuridica è eseguito anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche (art. 23).

La gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca è disciplinata dalla

legge dello Stato di esecuzione. Lo Stato di esecuzione gestisce i beni congelati o confiscati per evitarne la diminuzione di valore. A tal fine, lo Stato di esecuzione, tenuto conto dell'articolo 10 della Direttiva 2014/42/UE, ha la possibilità di vendere o trasferire i beni congelati. I beni congelati e le somme di denaro derivanti dalla vendita di tali beni conformemente al paragrafo 2, rimangono nello Stato di esecuzione fino alla presentazione di un certificato di confisca e alla sua esecuzione (art. 28).

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA BANCAROTTA

Con [sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222](#) (in G.U. n. 49 del 12.12.2018), prima serie speciale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui dispone: «*la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa*», anziché: «*la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni*»⁴⁵⁰.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORME PREVIDENZIALI

Con [sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2018, n. 173](#) (in G.U. n. 30 del 25.7.2018, prima serie speciale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole⁴⁵¹.

INCOSTITUZIONALITÀ DELLA CONFISCA RETROATTIVA

Con [sentenza della Corte costituzionale in data 5 dicembre 2018, n. 223](#) (in G.U. n. 49 del 12.12.2018, prima serie speciale) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

⁴⁵⁰ MASI, *Bancarotta fraudolenta: incostituzionali le pene accessorie di durata fissa (commento a Corte cost. 5 dicembre 2018, n. 222 (18 dicembre 2018))*, in www.altalex.it; NEGRI, *Bancarotta, l'inabilitazione non può essere fissa a 10 anni*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2018; MEOLI, *Illegittime le pene accessorie della bancarotta fraudolenta di durata fissa decennale (6 dicembre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴⁵¹ PRIOSCHI-VENANZI, *Il posticipo del pensionamento non deve ridurre l'assegno*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 luglio 2018; MAMONE, *Anche per la pensione degli autonomi vale la «neutralizzazione» (24 luglio 2018)*, in www.eutekne.info.

europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente ⁴⁵².

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CONFISCA URBANISTICA

Con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in data 28 giugno 2018, ricorsi nn. 1828/2006, 34163/2007 e 19029/2011 (G.I.E.M. e altri contro Italia), è stato deciso quanto segue:

«Sussiste la violazione del principio nulla poena sine lege nel caso in cui la confisca venga disposta nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al procedimento.

Non sussiste la violazione del principio nulla poena sine lege nel caso in cui la confisca venga disposta nei confronti di un soggetto del quale sia stata accertata la responsabilità, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato.

È sproporzionata l'ingerenza nel diritto di proprietà realizzata attraverso la confisca a fini urbanistici, in assenza di procedimenti che consentano ai giudici, nel contraddittorio con i proprietari, di accertare quali siano gli strumenti più appropriati in relazione alle circostanze del caso» ⁴⁵³.

SEZIONI UNITE - CONFISCA ALLARGATA

Con sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 19 aprile 2018, n. 40985, è stato deciso quanto segue:

«Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposto per uno dei reati-presupposto anche nella forma del tentativo, purchè aggravato dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203» ⁴⁵⁴.

SEZIONI UNITE - MISURE DI PREVENZIONE E IPOTECHE

Con sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 3 settembre 2018, n. 39608, è stato deciso quanto segue:

«In tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di

⁴⁵² MACIOCCHI, *Stop alla confisca retroattiva se più gravosa*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2018.

⁴⁵³ MINNELLA, *Incompatibile con la Cedu la confisca urbanistica per l'ente o il soggetto che non è parte nel processo*, in *Guida al diritto*, 2018, 31, p. 13.

⁴⁵⁴ ARTUSI, *Non si può ampliare eccessivamente l'ambito della confisca «allargata»* (25 settembre 2018), in *www.eutekne.info*.

decadenza previsto dall'art. 1, 199° comma, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, 206° comma, stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (in motivazione, la corte ha precisato che la medesima disciplina si applica alle altre categorie di creditori richiamate dall'art. 1, 198° comma, della legge n. 228 del 2012, quale risultante a seguito della sentenza additiva della corte costituzionale n. 94 del 2015) »⁴⁵⁵.

SEZIONI UNITE - CESSIONE DI CREDITO IPOTECARIO, SEQUESTRO E CONFISCA

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 31 maggio 2018, n. 29847](#), è stato deciso quanto segue:

«L'acquisto di un credito ipotecario, avvenuto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, non determina né l'inopponibilità del credito nei confronti dello Stato per mancanza del requisito dell'antiorità del credito rispetto al sequestro o alla confisca (in quanto il credito che il cessionario fa valere è lo stesso sorto in capo al creditore originario, non avendo la cessione del credito effetto novativo), né, di per sé, la mancanza della buona fede in capo al creditore cessionario.

Nelle ipotesi di cessione del credito, la sussistenza dei presupposti per l'opponibilità del credito ipotecario nei confronti dello Stato, in caso di sequestro e confisca di prevenzione dei beni del debitore, va verificata con riferimento al credito ed al creditore originari, sicché il credito ceduto deve essere sorto anteriormente al sequestro (indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la sua cessione) e non deve essere strumentale all'attività illecita del debitore, salva la prova della buona fede del creditore originario e del cessionario, da intendersi quest'ultima come mancanza di accordi fraudolenti con il prevenuto.

L'acquisto di un credito nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco, ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, art. 58, non determina, di per sé, la sussistenza della buona fede in capo al creditore cessionario ai fini della sua tutela nell'ipotesi di sequestro e confisca di prevenzione»⁴⁵⁶.

SEZIONI UNITE - AZIONE REVOCATORIA E FALLIMENTO

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 23 novembre 2018, n. 30416](#), è stato deciso quanto segue:

⁴⁵⁵ ARTUSI, *Il creditore ipotecario deve poter sapere del procedimento di prevenzione (4 settembre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴⁵⁶ CALVIGIONI, *Confisca dei beni del debitore e rapporto tra creditore cessionario e cedente*, in *Foro it.*, 2018, II, c. 625; ARTUSI, *La cessione di un credito successiva al sequestro non esclude la buona fede (commento a Cass. S. U. 3 luglio 2018, n. 29847)* (4 luglio 2018), in www.eutekne.info.

«La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, quantomeno nella forma della scientia decoctionis, ha natura costitutiva, in quanto modifica «ex post» una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.

Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poichè l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa»⁴⁵⁷.

SEZIONI UNITE - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 18 luglio 2018, n. 19106](#), è stato deciso quanto segue:

«Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 15, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 d. lgs. n. 385 del 1993, così come indicato nella sentenza della corte costituzionale n. 242 del 2017, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 15 – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 – nella parte in cui escludeva l'applicabilità delle agevolazioni alle analoghe operazioni di finanziamento effettuate dagli intermediari finanziari»⁴⁵⁸.

⁴⁵⁷ SERRA, *Revocatoria inammissibile contro il fallimento* (nota a Cass. S.U. 23 novembre 2018, n. 30416) (19 dicembre 2018), in [www.altalex.it](#); NICOTRA, *Inammissibile la revocatoria in pendenza del fallimento* (24 novembre 2018), in [www.eutekne.info](#); LO CASCIO, *Revocatoria ordinaria e fallimentare promossa tra fallimenti: rimessione alle Sezioni Unite* (nota a Cass. 25 gennaio 2018 n. 1894), in *Fallimento*, 2018, p. 705.

⁴⁵⁸ FERRARA, *Finanziamenti a lungo termine: imposta sostitutiva anche per gli intermediari finanziari* (nota a Cass. S.U. 18 luglio 2018, n. 19106) (23 agosto 2018), in [www.altalex.it](#); DI SIENA, *Un tributo antico ma in continua modificazione. L'imposta sostitutiva sui finanziamenti muta (ancora) registro: in ragione di una pronuncia della Corte costituzionale* (nota a Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), in *Riv. not.*, 2018, p. 804; BUSANI, *Imposta sostitutiva anche per i finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari diversi dalle banche* (nota a Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242), in *Riv. giur. trib.*, 2018, p. 5; BUSANI, *Sostitutiva 25% per tutti gli intermediari*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 luglio 2018.

Con [sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2017, n. 242](#) (in G.U. n. 47 del 22.11.2017) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (*Disciplina delle agevolazioni tributarie*), nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista per le banche alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Al riguardo, la Corte costituzionale – pronunciandosi sulla questione, sollevata da Cass. S.U. 3 giugno 2015, n. 11373 – ha affermato l'irrelevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere le attività di finanziamento, poiché non v'è ragione per cui le stesse siano discriminate in relazione al soggetto finanziatore.

SEZIONI UNITE - SOCIETÀ DI AVVOCATI MULTIPROFESSIONALI

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 19 luglio 2018, n. 19282](#), è stato deciso quanto segue:

«In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell'art. 4-bis legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, 141° comma, legge n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli art. 16 segg. d. lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati (nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all'albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal Cnf in forza dell'allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle «società tra avvocati» di cui al d.leg. n. 96 del 2001, la suprema corte ha applicato d'ufficio lo ius superveniens del nuovo art. 4-bis della legge professionale) »⁴⁵⁹.

Sulla nuova disciplina delle società di avvocati, dettata dall'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2017, in www.gaetanopetrelli.it.

SEZIONI UNITE - ASSEGNO DI DIVORZIO

Con [sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 11 luglio 2018, n. 18287](#), è stato deciso quanto segue:

«Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di

l'esclusività del beneficio fiscale attribuito alle operazioni di finanziamento poste in essere dalle banche costituiva una discriminazione a danno degli intermediari finanziari e una distorsione della concorrenza nello specifico settore, assicurando ai prodotti offerti dalle banche un indebito vantaggio rispetto a quelli degli intermediari, che risultavano gravati da maggiori oneri fiscali inevitabilmente ricadenti sul cliente e – per ciò stesso – influenzanti le sue scelte.

Del resto, un regime differenziato per gli intermediari finanziari non bancari non era più giustificabile, soprattutto dopo che – nel corso degli anni – il regime dell'imposta sostitutiva è stato esteso anche ai finanziamenti concessi dagli enti previdenziali ai propri dipendenti, nonché (in forza dell'art. 22 del D.L. n. 91/2014, convertito con la legge n. 116/2014) alle imprese di assicurazione, alle società di cartolarizzazione e agli organismi di investimento collettivo, e – con la recente introduzione dell'art. 20-bis all'interno del D.P.R. n. 601/1973 – altresì «alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (...), da chiunque sottoscritte».

⁴⁵⁹ BUSANI, *Società multi-professionali legittime, ma con profonde contraddizioni (nota a Cass. S.U. 19 luglio 2018, n. 19282)*, in *Società*, 2018, p. 1109 BUSANI, *La società tra professionisti si iscrive all'albo «prevalente»*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 agosto 2018; FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite fanno chiarezza sui diversi istituti*, in *Guida al diritto*, 2018, 34, p. 47; NEGRI, *Non c'è divieto di iscrizione all'albo forense per la nuova società interprofessionale*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 luglio 2018; VALENTE, *Società tra avvocati solo con il modello del nuovo Ordinamento forense (20 luglio 2018)*, in www.eutekne.info.

*eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, legge n. 898/1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al progresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato»*⁴⁶⁰.

⁴⁶⁰ LAMORGESE, *L'evoluzione dell'assegno divorzile*, in Treccani. *Il libro dell'anno del diritto 2018*, Roma 2018, p. 18; BENANTI, *La «nuova» funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio (nota a Cass. S.U. 11 luglio 2018, n. 18287)*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, I, p. 1601; FORTINO, *L'assegno di divorzio come strumento per realizzare, ex post, il principio di eguaglianza tra coniugi*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 1704; QUADRI, *«C'è qualcosa di nuovo oggi» nell'assegno di divorzio, «anzi d'antico»*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 1714; RIMINI, *La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 1693; SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 983; FUSARO, *La sentenza delle Sezioni Unite sull'assegno di divorzio favorirà i patti prematrimoniali?*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1031; AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1019; PITTARO, *L'assegno divorzile: profili penali*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1055; CARBONE, *Il contrasto giurisprudenziale sull'assegno all'ex coniuge divorziato tra tenore di vita «paraconiugale» e «dipendenza economica»*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1058; BIANCA, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 955; DOGLIOTTI, *L'assegno di divorzio tra innovazione e restaurazione*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 964; QUADRI, *Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 971; TOMMASEO, *La decisione delle Sezioni Unite e la revisione ex art. 9 l. div. dell'assegno postmatrimoniale*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1050; RIMINI, *Funzione compensativa e disponibilità del diritto all'assegno divorzile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1041; DANOVÌ, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 1007; SERVETTI, *L'accidentato percorso del giudice di merito nel riconoscimento e nella determinazione dell'assegno di divorzio*, in *Famiglia e dir.*, 2018, p. 991; VELLETTI, *Quali criteri per la determinazione dell'assegno divorzile dopo Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 (nota a Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, e Trib. Santa Maria Capua Vetere 13 dicembre 2017)*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 848; BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta? (nota a Cass. S.U. 11 luglio 2018, n. 18287, e Cass. 27 giugno 2018, n. 16982)*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 2703; CASABURI, *L'assegno divorzile secondo le sezioni unite della cassazione: una problematica «terza via» (nota a Cass. S.U. 11 luglio 2018, n. 18287, e Cass. 27 giugno 2018, n. 16982)*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 2699; PATTI, *Assegno di divorzio: il «passo indietro» delle Sezioni Unite (nota a Cass. S.U. 11 luglio 2018 n. 18287)*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 1186; RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa (nota a Cass. S.U. 11 luglio 2018, n. 18287)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1843; BUFFONE, *Misura alimentare e perequazione: le Sezioni unite cercano di risolvere il millennium problem» dell'assegno divorzile (1 agosto 2018)*, in *Giustizia civile.com*; AL MUREDEN, *Parità tra coniugi e funzione perequativa dell'assegno divorzile dopo la decisione delle Sezioni unite (24 luglio 2018)*, in *Giustizia civile.com*; BALESTRA, *L'assegno divorzile sotto la lente delle Sezioni unite (23 luglio 2018)*, in *Giustizia civile.com*; SCARSELLI, *Sull'assegno di divorzio e sulla sentenza delle sezioni unite Cass. 11 luglio 2018 n. 18287*, in *www.judicium.it*; DOSI, *Il valore umano della vita matrimoniale non si può cancellare*, in *Guida al diritto*, 2018, 32, p. 14; DOSI, *Resta fondamentale il contributo fornito durante l'unione*, in *Guida al diritto*, 2018, 32, p. 29; DE VELLIS, *Assegno di divorzio compensativo ma la disparità economica non è decisiva*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 luglio 2018; NEGRI, *Per l'assegno di divorzio conta il contributo alla vita familiare*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 luglio 2018.

SEZIONI UNITE - DIVORZIO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 24 settembre 2018, n. 22434](#), è stato deciso quanto segue:

*«Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 legge n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarietà attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione; in quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno una tantum non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare»*⁴⁶¹.

SEZIONI UNITE - CLAUSOLE CLAIMS MADE

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 24 settembre 2018, n. 22437](#), è stato deciso quanto segue:

*«Posto che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)»*⁴⁶².

⁴⁶¹ GIGLIOTTI, *Crisi della relazione di coppia e attribuzione della pensione di reversibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1354; REDAZIONE EUTEKNE, *Niente pensione di reversibilità se l'assegno divorzile è in unica soluzione (24 settembre 2018)*, in www.eutekne.info.

⁴⁶² FORNASARI, *La clausola claims made nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite: dalla meritevolezza alla causa concreta (nota a Cass. S.U. 24 settembre 2018, n. 22437)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 675; DE LUCA, *Clausole claims made: sono tipiche e lecite, ma di tutto si può abusare (nota a Cass. S.U. 24 settembre 2018, n. 22437)*, in *Foro it.*, 2018, I, c. 3033; CARNEVALI, *La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis in idem (nota a Cass. S.U. 24 settembre 2018, n. 22437)*, in *Contratti*, 2018, p. 639; GERVASIO, *Tipicità delle clausole claims made e rimedi esperibili dall'assicurato (7 dicembre 2018)*, in *Giustizia civile.com*; COLOMBO, *Meritevolezza delle clausole claims made tra restaurazioni imperative ed alterazione del sinallagma (nota a Cass. 2 marzo 2018, n. 4912)*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 628; BACHELET, *«No contract is an island»: nuovi spunti in tema di claims made (attendendo le Sezioni Unite) (nota a Cass. 2 marzo 2018, n. 4912)*, in *Contratti*, 2018, p. 261; RIVA, *Le clausole claims made nell'assicurazione della responsabilità civile, tra resistenze giudiziali e coperture obbligatorie*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 1061; BACHELET, *Il fine giustifica i mezzi? Polizze claims made tra primo, secondo e terzo contratto*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 525; CANDIAN, *La giurisprudenza e le sorti delle clausole claims made*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 685; BACHELET, *Il «contributo di riflessione» dell'ordinanza che rimette la questione sulla validità delle claims made alle Sezioni Unite (nota a Cass., ord. 19 gennaio 2018, n. 1465)*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, a cura di C. GRANELLI, Milano 2018, p. 469; FACCI, *Verso un nuovo intervento delle Sezioni Unite sulle claims made? (nota a Cass. 19 gennaio 2018 n. 1465)*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, I, p. 812; MAGNI, *Contratto di assicurazione claims made:*

SEZIONI UNITE - SOCIETÀ *IN HOUSE* E GIURISDIZIONE

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 13 settembre 2018, n. 22406](#), è stato deciso quanto segue:

*«L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, 2° comma, l.fall., dal curatore del fallimento di una società c.d. in house (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti), nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato»*⁴⁶³.

SEZIONI UNITE - NOTIFICA A MEZZO PEC

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 28 settembre 2018, n. 23620](#), è stato deciso quanto segue:

«In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del «domicilio digitale», previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo Pec risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis d. lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri Ini Pec, sia nel Reginde, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal ministero della giustizia.

*L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (nella specie, la suprema corte ha ritenuto costituisca una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di Pec, della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica)»*⁴⁶⁴.

una storia senza fine? (nota a Cass. 19 gennaio 2018 n. 1465), in Corriere giur., 2018, p. 459; DELFINI, Le Sezioni unite nuovamente sollecitate a pronunciarsi sulle clausole claims made (nota a Cass. 19 gennaio 2018 n. 1465), in Giur. it., 2018, p. 559; MARTINI, Più salvaguardata la responsabilità professionale, in Guida al diritto, 2018, 43, p. 52; PASQUALE, La clausola claims made è meritevole, ma può valutarsi la causa in concreto (25 settembre 2018), in www.eutekne.info; LENTINI, Claims made fra ruolo sociale dell'impresa assicurativa e tutela del mercato: considerazioni di meritevolezza sistematica, in Riv. dir. bancario, 2018, 7.

⁴⁶³ FINOCCHIARO, *Così i creditori potrebbero rivalersi sull'ente partecipante*, in Guida al diritto, 2018, 47, p. 34; RIZZI, *La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione*, in Società, 2018, p. 71.

⁴⁶⁴ REALE, *Notifica Pec nulla? Sezioni Unite: è valida se raggiunge lo scopo (not a Cass. S.U. 28 settembre 2018, n. 23620) (7 novembre 2018)*, in www.altalex.it.

SEZIONI UNITE – SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI E *FAVOR REI*

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 24 settembre 2018, n. 40986](#), stato deciso quanto segue:

«*In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta*»⁴⁶⁵.

SEZIONI UNITE – FORMA DEI CONTRATTI DELLE AZIENDE SPECIALI

Con [sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite 9 agosto 2018, n. 20684](#), è stato deciso quanto segue:

«*In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la p.a. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli art. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, pubblica amministrazione in senso stretto; ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale*»⁴⁶⁶.

INCENTIVI «RESTO AL SUD»

L'art. 1, comma 601, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha modificato la disciplina dettata dall'art. 1 del [D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito in [legge 3 agosto 2017, n. 123](#), in relazione alla misura (denominata «Resto al Sud») al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori⁴⁶⁷.

In particolare, la disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi⁴⁶⁸, ed estendendo le agevolazioni previste dalla misura alle attività libero professionali.

⁴⁶⁵ NEGRI, *Sanzione a misura di condotta*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 settembre 2018.

⁴⁶⁶ BIANCHINI, *Aziende speciali: per i contratti non è necessaria la forma scritta (nota a Cass. S.U. 9.8.2018, n. 20684) (12 settembre 2018)*, in www.altalex.it; PIRRUCCIO, *Scelta condivisibile senza una normativa specifica in materia*, in *Guida al diritto*, 2018, 38, p. 51.

⁴⁶⁷ SACRESTANO, «Resto al Sud» aiuta le imprese, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 dicembre 2017.

⁴⁶⁸ Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, «*l'estensione del limite di età agli under 46 consentirebbe di includere, tra i possibili destinatari della misura agevolativa «Resto al Sud», quanti hanno maturato competenze professionali significative nel corso della loro esperienza lavorativa, spesso in una condizione di precariato o di lavoro sommerso/irregolare. Inoltre, si consentirebbe di ampliare il target di utenza anche nella direzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali e di settore e con grandi difficoltà di ricollocamento*».

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le attività libero professionali, si prevede che i liberi professionisti:

1) – non risultino, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella per cui si presenta domanda;

2) – mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

È inoltre previsto l'onere della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta. Anche gli esercenti attività libero-professionali sono obbligati ad avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle predette regioni.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 2, la misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;

b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

A norma del comma 6, le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai soggetti suindicati che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni sopra indicate per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni suddette.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento agevolato fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 (comma

7). Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa (comma 10). Non sono, invece, più escluse le attività libero professionali.

Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8 (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 13).

Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione (comma 14). Con decreto interministeriale sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme (comma 15).

Con [D.M. 9 novembre 2017 n. 174](#) è stato approvato il Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui al suddescritto art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Con [Decreto direttoriale in data 10 luglio 2018](#) (in G.U. n. 180 del 4.8.2018) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, a integrazione del decreto in data 18 ottobre 2013, stante la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni

intervvenuti.

Le suddette specifiche tecniche hanno acquistato efficacia con decorrenza dal 24 luglio 2018. A partire dall' 1 ottobre 2018 non possono più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Con [D.M. 5 ottobre 2018, n. 9628](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 293 del 18.12.2018) sono state apportate modifiche al [D.M. 18 ottobre 2017, n. 5927](#), recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, attuativo del [Regolamento \(UE\) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

MEDIATORI DI AFFARI - MEDIATORI IMMOBILIARI

L'art. 1134, lett. *b*), della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui all'art. 73 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (mediatori d'affari, tra cui i mediatori immobiliari) ⁴⁶⁹. Per l'esattezza, detti termini sono riaperti a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino alla data del 31 dicembre 2019.

TRASMISSIONE DEI PROTESTI

Con [D.M. 14 novembre 2018](#) (in G.U. n. 274 del 24.11.2018), sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente

⁴⁶⁹ Cfr. al riguardo i decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012.

L'art. 73 del D. Lgs. n. 59/2010 ha soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2010 per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal suddetto art. 73 nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

telematica.

TRASPARENZA BANCARIA

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 5 dicembre 2018](#) (in G.U. n. 294 del 19.12.2018) sono state emanate disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ⁴⁷⁰.

Viene di conseguenza modificato il Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 («*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*»), come successivamente modificato. L'intervento è volto a dare attuazione agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio. Le integrazioni e le modifiche riguardano la sezione VIII (mediatori creditizi) e la sezione XI del Provvedimento (limitatamente ai paragrafi 1, 1-bis e 2 – in materia di requisiti organizzativi). Le nuove politiche e procedure introdotte dal presente provvedimento si applicano secondo le modalità e le tempistiche indicate nel paragrafo 1-bis della sezione XI.

MONEY TRANSFER - IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI DENARO ALL'ESTERO

L'art. 25-novies del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha istituito un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ⁴⁷¹.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del testo unico bancario, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.

A norma dell'art. 1, comma 1, lett. n), del D. Lgs. n. 11/2010, si intende per «rimessa di denaro» il «servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di

⁴⁷⁰ In tema di trasparenza bancaria, v. di recente DOLMETTA, *Efficienza del mercato e «favor naturalis» per le imprese bancarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1234; BARENGHI, *Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo, in Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno*, I, Napoli 2018, p. 237; CAMPAGNA, *Contratto di credito e trasparenza: recenti orientamenti della Corte di giustizia (nota a Corte giustizia UE 20 settembre 2017, causa n. C-186/16)*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, I, p. 502.

⁴⁷¹ BRUNO-CIMMARUSTI, *Nel mirino 4,2 miliardi di rimesse*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre 2018.

pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione».

Cfr. al riguardo il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposto dai competenti uffici parlamentari

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GENOVA

L'art. 3 del [D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#) (in G.U. n. 226 del 28.9.2018), in vigore dal 29 settembre 2018, convertito in [Legge 16 novembre 2018, n. 130](#) (in G.U. n. 269 del 19.11.2018), in vigore dal 20 novembre 2018, dispone – in relazione agli eventi conseguenti al crollo del ponte Morandi a Genova – che le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento. Inoltre, fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

Cfr. sul punto la [Relazione al disegno di legge AC-1209](#), nonché il [Dossier](#) predisposto dai competenti uffici parlamentari.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

L'art. 16 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, detta disposizioni in tema di giustizia tributaria telematica, modificando il [D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#)⁴⁷².

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sono dettate, al riguardo, diverse disposizioni, volte a estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti il processo, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Di particolare interesse, tra le altre, la previsione del nuovo art. 25-bis del D. Lgs. n. 546/1992, a norma del quale, al fine del deposito e della notifica con modalità

⁴⁷² MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019*, in *Fisco*, 2018, 43, p. 4129; MECACCI, *L'obbligatorietà del processo tributario telematico*, in *Corriere trib.*, 2018, 43, p. 3294; ALAIMO, *Processo tributario telematico: obbligatorio ma più semplice (29 ottobre 2018)*, in [www.altalex.it](#); AMBROSI-LAMONICA, *Dal 1° luglio 2019 vanno in soffitta i depositi in Ctp e Ctr*, in *Guida al diritto* n. 46 del 10 novembre 2018, p. 63; ALAIMO, *Processo tributario telematico: obbligatorio ma più semplice (29 ottobre 2018)*, in [www.altalex.it](#); TAGLIONI, *Telematico o carta, il tipo di processo è scelto senza vincoli*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 ottobre 2018.

telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità come sopra equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti indicati nell'art. 25-bis assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMPRESE

Gli articoli 5 e seguenti del [D.L. 12 luglio 2018, n. 87](#) (in G.U. n. 161 del 13.7.2018), in vigore dal 14 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 96](#) (in G.U. n. 186 del giorno 11.8.2018), in vigore dal 12 agosto 2018, dettano misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali ⁴⁷³.

Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza,

⁴⁷³ FERRANTI, *Quando non si applicano le penalizzazioni per i beni iper-ammortizzabili delocalizzati*, in *Fisco*, 2018, 35, p. 3307; FERRANTI, *La perdita dell'iper ammortamento in caso di delocalizzazione dei beni: le questioni da risolvere*, in *Fisco*, 2018, 32, p. 3112; FERRONI-RAVERA, *I nuovi limiti alla delocalizzazione delle attività produttive*, in *Fisco*, 2018, 31, p. 3025; COMMITTERI-LO RE, *Le misure per contrastare la delocalizzazione delle imprese e tutelare i livelli occupazionali*, in *Corriere trib.*, 2018, 31, p. 2398; DE FUSCO, *Revocabili anche gli aiuti regionali a chi delocalizza la produzione*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° ottobre 2018; ALBERTI, *Recupero dell'iper-ammortamento con dubbi applicativi (29 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Maxibonus salvo se il bene è sostituito*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 agosto 2018; ALBANO, *Aiuti revocati e sanzioni se si trasferisce l'attività*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 agosto 2018; ALBERTI-CORSO, *Decadenza dagli aiuti di stato in caso di delocalizzazione extra Ue (7 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; ALBERTI, *Nuova ipotesi di esclusione dal recupero degli iper-ammortamenti (6 agosto 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE FUSCO-PRIOSCHI, *Revoca degli aiuti dimensionata sui licenziamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 agosto 2018; GAIANI, *Iperammortamento, cancellata la stretta sui beni all'estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 agosto 2018; GAIANI, *Iperammortamento del leasing, esteso il periodo di sorveglianza*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° agosto 2018; GAIANI, *Niente penalizzazione con la sostituzione del bene ceduto*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 luglio 2018; PRADERIO, *Gli aiuti di Stato vincolano gli investimenti per cinque anni*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 luglio 2018; ALBERTI, *Recupero dell'iper-ammortamento in caso di cessione dei beni agevolati (14 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*; ALBERTI, *Iper-ammortamenti solo per investimenti nel territorio dello Stato (3 luglio 2018)*, in *www.eutekne.info*.

l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1).

Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato (art. 5, comma 2).

Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 5, comma 4).

Ai fini del decreto in esame, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (art. 5, comma 6).

L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento; questa disciplina non si applica agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni suddescritte si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 7).

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-741](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

REGOLAMENTI CONSOB

Con [Deliberazione Consob in data 9 novembre 2018, n. 20686](#) (in G.U. n. 278 del 29.11.2018), sono state apportate modifiche al Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento emittenti) relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento prospetto).

Con [Deliberazione Consob in data 10 ottobre 2018, n. 20621](#) (in G.U. n. 261 del 9.11.2018) sono state apportate modifiche al regolamento di attuazione del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

Con [Deliberazione Consob in data 15 novembre 2018, n. 20704](#) (in G.U. n. 273 del 23.11.2018), è stato disposto l'avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con [Deliberazione Consob in data 21 novembre 2018, n. 20710](#) (in G.U. n. 281 del 3.12.2018) sono state apportate modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L'art. 1, comma 237, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha prorogato il termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il suddetto termine è ora prorogato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Cfr. anche, sul punto, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in www.gaetanopetrelli.it.

ABUSI DI MERCATO

Con [D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107](#) (in G.U. n. 214 del 14.9.2018), in vigore dal 29 settembre 2018, sono state dettate norme di adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato ⁴⁷⁴.

Cfr. sul punto la [Relazione al D. Lgs. n. 107/2018](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

ATTIVITÀ ASSICURATIVA

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 3 luglio 2018, n. 38](#) (in G.U. n. 168 del 21.7.2018) sono state emanate disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (*esercizio dell'attività assicurativa*) e in particolare al Capo I (*disposizioni generali*), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (*vigilanza sul gruppo*), e in particolare al Capo III (*strumenti di vigilanza sul gruppo*), articolo 215-bis (*sistema di governo societario del gruppo*), del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – modificato dal D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 2 agosto 2018, n. 40](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 218 del 19.9.2018) sono state emanate disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 2 agosto 2018, n. 39](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 218 del 19.9.2018) è stata disciplinata la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 2 agosto 2018, n. 41](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 218 del 19.9.2018) sono state emanate disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 2 agosto 2018, n. 76](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 218 del 19.9.2018) sono state apportate modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 9 del 14 novembre 2007, recante la disciplina dell'uso di denominazione assicurativa ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008 concernente

⁴⁷⁴ NEGRI, *Nel market abuse con il doppio binario si può ridurre la sanzione penale*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° novembre 2018; NEGRI, *La Cassazione boccia la riforma: agevola elusioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° novembre 2018; ARTUSI, *Tre forme di responsabilità diretta degli enti nel market abuse (22 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; MAZZINI, *Dal 29 settembre le regole europee sul banco di prova*, in *Guida al diritto*, 2018, 42, p. 56; MAZZINI, *«Dati privilegiati», obblighi di disclosure più stringenti*, in *Guida al diritto*, 2018, 42, p. 60; MAZZINI, *Multe: censurato il doppio binario detentivo-pecuniario*, in *Guida al diritto*, 2018, 42, p. 60; PLATTNER, *Il market abuse aggiorna le comunicazioni alla Consob*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 settembre 2018; ARTUSI, *In vigore da domani le nuove sanzioni per il market abuse (28 settembre 2018)*, in *www.eutekne.info*.

la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Modifiche e integrazioni al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

L'art. 11, comma 2, del **D.L. 25 luglio 2018, n. 91** (in G.U. n. 171 del 25.7.2018), in vigore dal 26 luglio 2018, convertito in **Legge 21 settembre 2018, n. 108** (in G.U. n. 220 del 21.9.2018), in vigore dal 22 settembre 2018, ha modificato l'art. 37-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in materia di gruppi bancari cooperativi ⁴⁷⁵.

⁴⁷⁵ Cfr. di recente GENNARI, *Luci ed ombre nella riforma delle banche di credito cooperativo*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 525.

Il nuovo testo dell'art. 37-bis del t.u.b., come novellato, è il seguente:

«Art. 37-bis – **Gruppo Bancario Cooperativo.**

1. *Il gruppo bancario cooperativo è composto da:*

a) *una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro; (170)*

b) *le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;*

c) *le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;*

c-bis) *eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).*

1-bis. *Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis.*

2. *Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.*

2-bis. *Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.*

3. *Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:*

a) *la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;*

b) *i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:*

1) *l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;*

2) *i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;*

3) *l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;*

c) *i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;*

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-717](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

L'art. 20-bis del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dei gruppi bancari cooperativi.

In particolare, «al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi», è stato modificato l'art. 33, comma 1-bis, prevedendo una deroga alla regola di obbligatorietà della partecipazione delle banche di credito cooperativo a gruppi bancari cooperativi; la

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

[b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;] [abrogato: n.d.r.]

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II».

disposizione prevede ora che «*L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis*».

Correlativamente, è stato modificato l'art. 37-bis, comma 1-bis, ai sensi del quale le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (il sistema di tutela istituzionale consiste in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario).

L'art. 20-ter del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in *legge 17 dicembre 2018, n. 136* (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, ha modificato l'art. 18 del **D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220**, in tema di vigilanza cooperativa, includendo tra gli enti vigilati anche i gruppi bancari cooperativi. In particolare, ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 18, l'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE BANCHE

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 12 novembre 2018](#) (in G.U. n. 263 del 12.11.2018) è stato pubblicato il 25° aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche» – *Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari*⁴⁷⁶.

SERVIZI DI PAGAMENTO

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 11 ottobre 2018](#) (in G.U. n.

⁴⁷⁶ MELCHIORI, *Su fidi e sconfinamenti un tetto alle spese caricate ai clienti*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 luglio 2018.

252 del 29.10.2018) è stata data attuazione all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.

Cfr. anche la [Circ. Min. Fin. 15 giugno 2018, n. 22](#) (*Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della Direttiva sui servizi di pagamento del 25 novembre 2015, n. 2015/2366/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*) (in G.U. n. 157 del 9.7.2018) ⁴⁷⁷.

INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI

Gli articoli 17 e seguenti del [D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#) (in G.U. n. 226 del 28.9.2018), in vigore dal 29 settembre 2018, convertito in ***Legge 16 novembre 2018, n. 130*** (in G.U. n. 269 del 19.11.2018), in vigore dal 20 novembre 2018, contengono alcune disposizioni agevolative in relazione a interventi edilizi eseguiti a seguito dei recenti eventi sismici (più precisamente, gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017).

In particolare, l'art. 21 prevede l'erogazione di contributi per la ricostruzione degli edifici. Ai sensi dell'art. 21, comma 8, il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

Ai sensi dell'art. 21, comma 9, la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

A norma dell'art. 21, comma 10, le disposizioni del comma 8 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal

⁴⁷⁷ Con [D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218](#), è stata recepita la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (che ha modificato le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e ha abrogato la direttiva 2007/64/CE) e sono state adeguate le disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Cfr. anche, su tale provvedimento, la [Relazione governativa allo schema del D. Lgs. n. 218/2017](#), nonché il [Dossier](#) elaborato dai competenti uffici parlamentari.

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Cfr. sul punto la [Relazione al disegno di legge AC-1209](#), nonché il [Dossier](#) predisposto dai competenti uffici parlamentari.

DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI CONDONO EDILIZIO PER ISCHIA

L'art. 25 del [D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#) (in G.U. n. 226 del 28.9.2018), in vigore dal 29 settembre 2018, convertito in [Legge 16 novembre 2018, n. 130](#) (in G.U. n. 269 del 19.11.2018), in vigore dal 20 novembre 2018, ha dettato disposizioni finalizzate alla definizione delle procedure di condono edilizio per interventi eseguiti nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017⁴⁷⁸.

I Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, devono definire le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti al 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 109/2018. Per la definizione delle istanze di cui all'art. 25, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di condono edilizio sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di condono trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269/2003.

I comuni provvedono ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dal 20 novembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione, n. 130/2018. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Cfr. sul punto la [Relazione al disegno di legge AC-1209](#), nonché il [Dossier](#) predisposto dai competenti uffici parlamentari.

RIORDINO DI ATTRIBUZIONI MINISTERIALI

Con [D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#) (in G.U. n. 160 del 12.7.2018), in vigore dal 13 luglio 2018, convertito in [Legge 9 agosto 2018, n. 97](#) (in G.U. n. 188 del 14.8.2018), in vigore dal 15 agosto 2018, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela

⁴⁷⁸ SAPORITO, *Condono di Ischia, avviata l'istruttoria sulle vecchie istanze*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 dicembre 2018; SAPORITO, *Ischia, condono senza limiti di volumi. Vincoli storico-paesaggistici superabili*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 novembre 2018.

del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Cfr. sul punto la [Relazione al disegno di legge AS-648](#), la [Nota di lettura](#) e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

CASELLARIO GIUDIZIALE

Con [D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 250 del 26.10.2018), in vigore dal 10 novembre 2018, sono state dettate disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103⁴⁷⁹.

Le disposizioni del decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7).

Cfr. sul punto la [Relazione al D. Lgs. n. 122/2018](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA TRANSFRONTALIERE

Con [Regolamento \(CE\) 4 luglio 2018, n. 2018/946/UE](#) (in G.U.U.E. n. L171 del 6.7.2018) sono stati sostituiti gli allegati A e B del [Regolamento \(UE\) 2015/848](#), relativo alle procedure di insolvenza, i quali elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale Regolamento.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Con [Regolamento \(CE\) 10 dicembre 2018, n. 2018/1937/UE](#), della Commissione (in G.U.U.E. n. L314 del giorno 11.12.2018) è stato sostituito l'allegato X del [Regolamento \(CE\) n. 4/2009](#), relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (allegato che contiene l'elenco delle autorità amministrative – equiparate alle autorità giurisdizionali – di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo Regolamento 4/2009).

REGOLAMENTI E DIRETTIVE IN TEMA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Con [Direttiva \(UE\) 6 novembre 2018, n. 2018/1695](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L282 del 12.11.2018 – rettifica in G.U.U.E. n. L329 del 27 dicembre 2018), in vigore dal 2 dicembre 2018, è stata modificata la [Direttiva 2006/112/CE](#), relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA. In particolare, è

⁴⁷⁹ CISTERNA, *Dopo 15 anni dalla morte iscrizioni cancellate*, in *Guida al diritto*, 2019, 2, p. 83.

stato prorogato al 30 giugno 2022 il termine massimo fino al quale gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le operazioni soggette al regime di reverse charge ⁴⁸⁰.

Con [Direttiva \(UE\) 20 dicembre 2018, n. 2018/2057](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L329 del 27.12.2018), in vigore dal 16 dicembre 2018, è stata modificata la [Direttiva 2006/112/CE](#), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia.

In particolare, è stato inserito nella Direttiva 2006/112/CE il nuovo art. 199-*quater*, a norma del quale – in deroga all'articolo 193 – uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17.500 euro per operazione. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.

Con [Direttiva 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L311 del 7.12.2018), è stata modificata la Direttiva 2006/112/CE, per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Con [Regolamento \(CE\) 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE](#) (in G.U.U.E. n. L311 del 7.12.2018) è stato modificato il Regolamento (UE) n. 282/2011, per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie.

Con [Regolamento \(CE\) 4 dicembre 2018, n. 2018/1909/UE](#) (in G.U.U.E. n. L311 del 7.12.2018) è stato modificato il Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock.

Con [Regolamento \(CE\) in data 2 ottobre 2018, n. 2018/1541/UE](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L259 del 16.10.2018) sono stati modificati i Regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454, per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

DIRETTIVA IN TEMA DI CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Con [Direttiva \(UE\) 11 dicembre 2018, n. 2018/1972](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L321 del 17 dicembre 2018) è stato istituito il codice

⁴⁸⁰ GAZZERA-LA GRUTTA, *Possibile prolungare il reverse charge fino al 30 giugno 2022 (7 novembre 2018)*, in www.eutekne.info; GRECO-LA GRUTTA, *Reverse charge generalizzato contro le frodi IVA (3 ottobre 2018)*, in www.eutekne.info.

europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (art. 124).

NOTIFICHE DA PARTE DI PRIVATI

Con [D.M. 19 luglio 2018](#) (in G.U. n. 208 del 7.9.2018) è stato approvato il Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada ⁴⁸¹.

Tale disciplina fa seguito alla legge 4 agosto 2017, n. 124, e in particolare all'art. 1, comma 57, lettera b), che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 261/1999, che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982.

OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI

Con [D.L. 4 ottobre 2018, n. 113](#) (in G.U. n. 231 del 4.10.2018), in vigore dal 5 ottobre 2018, convertito in [Legge 1 dicembre 2018, n. 132](#) (in G.U. n. 281 del 3.1.2018), in vigore dal 4 dicembre 2018, sono state dettate disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ⁴⁸².

In particolare, l'art. 30 del decreto ha sostituito l'articolo 633 del codice penale, il cui nuovo testo recita:

«Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). – *Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.*

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata».

È stato contemporaneamente modificato l'art. 11 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che disciplina le funzioni e i poteri del Prefetto al riguardo.

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-840](#), la [Nota di lettura](#)

⁴⁸¹ BIANCHINI, *Notifica di atti giudiziari e multe da parte di privati: il Dm in Gazzetta (19 settembre 2018)*, in [www.altalex.it](#).

⁴⁸² CISTERNA, *Occupazioni abusive: con più di 5 persone multe salate e carcere*, in *Guida al diritto*, 2019, 4, p. 82; BENEDETTI, *Raddoppia la pena per le occupazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 settembre 2018.

e il [Dossier](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

SOPPRESSIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

L'art. 3 del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), in vigore dal 15 dicembre 2018, ha abrogato l'art. 15 del 14 settembre 2015, n. 151, che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come specificato nella Relazione illustrativa, l'attuazione della suddetta disposizione non è ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ponendo, tra l'altro, in capo al Ministero stesso un aggravio di risorse ritenuto non giustificabile.

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Con [Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 21 novembre 2018](#) (in Suppl. ord. n. 58 alla G.U. n. 296 del 21.12.2018) è stato approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con [Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 21 novembre 2018, n. 1102](#) (in G.U. n. 295 del 20.12.2018), è stato approvato il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso.

LEGISLAZIONE REGIONALE - SECONDO SEMESTRE 2018

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel secondo semestre 2018.

Gaetano Petrelli



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)
Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832
E-mail: gpetrelli@notariato.it
Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>
C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

SEGNALAZIONE DI NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI

DI INTERESSE NOTARILE

SECONDO SEMESTRE 2018

Abruzzo

L.R. 24 agosto 2018, n. 30 (1).

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) e ulteriori disposizioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 81 speciale.

Abruzzo

L.R. 31 luglio 2018, n. 23 (1).

Testo unico in materia di commercio.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 agosto 2018, n. 77 speciale.

Abruzzo

L.R. 23 luglio 2018, n. 18 (1).

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 agosto 2018, n. 74 speciale.

Abruzzo

L.R. 23 luglio 2018, n. 19 (1).

Disposizioni di carattere urgente.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 3 agosto 2018, n. 74 speciale.

Basilicata

L.R. 28 novembre 2014, n. 53 (1).

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 18 dicembre 2018, n. 54, S.O.

Basilicata

Delib.G.R. 16 novembre 2018, n. 1179 (1).

L.R. n. 39/1993 e s.m.i. «Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali». Approvazione Bando per la concessione di contributi destinati alle cooperative sociali di tipo A e B di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/1993 e s.m.i. – Anno 2018.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° dicembre 2018, n. 52.

Calabria

D. Dirig. reg. 12 novembre 2018, n. 12958 (1).

Adeguamento dei nuovi costi massimi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica in applicazione del D.M. 5 agosto 1994 «Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed edilizia residenziale agevolata».

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 19 dicembre 2018, n. 126.

Calabria

Reg. reg. 20 novembre 2018, n. 16 (1).

Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2017, n. 6 (Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria).

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 20 novembre 2018, n. 109.

Calabria

L.R. 3 ottobre 2018, n. 38 (1).

Integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 4 ottobre 2018, n. 100.

Campania

L.R. 20 novembre 2018, n. 39 (1).

Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 21 novembre 2018, n. 86.

Campania

L.R. 6 novembre 2018, n. 37 (1).

Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 6 novembre 2018, n. 81.

Campania

L.R. 30 ottobre 2018, n. 30 (1).

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2018, n. 3 (Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7).

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 30 ottobre 2018, n. 79.

Campania

L.R. 2 agosto 2018, n. 26 (1).

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 agosto 2018, n. 54.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 6 novembre 2018, n. 24 (1).

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 novembre 2018, n. 45, S.O. n. 42.

Lazio

L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 (1).

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 23 ottobre 2018, n. 86.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 ottobre 2018, n. 642.

Lazio

Delib.G.R. 30 ottobre 2018, n. 642 (1).

Atto di indirizzo relativo alla disciplina delle modalità di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale».

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 ottobre 2018, n. 88, supplemento n. 3.

Lazio

Det. Reg. 11 ottobre 2018, n. G12820 (1).

Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm. e ii. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata. Biennio 2018-2020 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 23 ottobre 2018, n. 86.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed urbanistica.

Lazio

Det. Reg. 30 luglio 2018, n. G09688 (1).

Determinazione 18 dicembre 2017, n. G17592 «Delib.G.R. n. 301/2017 «Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche». Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento». Modifiche e integrazioni (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 14 agosto 2018, n. 66.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica.

Liguria

L.R. 7 agosto 2018, n. 15 (1).

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 10 agosto 2018, n. 11, parte prima.

Liguria

Delib.G.R. 25 luglio 2018, n. 613 (1).

Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lett. b) e c) della L.R. n. 10/2004 e s.m.).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 22 agosto 2018, n. 34, parte seconda.

Lombardia

L.R. 4 dicembre 2018, n. 17 (1).

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 6 dicembre 2018, n. 49, Supplemento.

Lombardia

Delib.G.R. 12 novembre 2018, n. 11/784 (1).

Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 10/6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 novembre 2018, n. 47.

Lombardia

Delib.G.R. 24 ottobre 2018, n. 11/695 (1).

Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 ottobre 2018, n. 44.

Molise

Det. Reg. 15 ottobre 2018, n. 5378 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica agevolata – Aggiornamento ISTAT limiti di reddito per l'accesso (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2018, n. 60.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio infrastrutture e lavori pubblici.

Molise

Det. Reg. 15 ottobre 2018, n. 5382 (1).

Legge regionale n. 12/1998 e legge regionale n. 17/2006 – Edilizia residenziale pubblica – Aggiornamento ISTAT limite di reddito per l'accesso (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2018, n. 60.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio infrastrutture e lavori pubblici.

Molise

Det. Reg. 15 ottobre 2018, n. 5383 (1).

Legge regionale n. 12/1998 e legge regionale n. 17/2006 – Edilizia residenziale pubblica – Aggiornamento ISTAT classi di reddito (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2018, n. 60.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio infrastrutture e lavori pubblici.

Molise

Det. Reg. 15 ottobre 2018, n. 5384 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2018, n. 60.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio infrastrutture e lavori pubblici.

Molise

Det. Reg. 15 ottobre 2018, n. 5385 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica agevolata – Aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2018, n. 60.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio infrastrutture e lavori pubblici.

Piemonte

Delib.G.R. 16 novembre 2018, n. 42-7890 (1).

Approvazione e aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato «Protocollo ITACA – Regione Piemonte – Edifici».

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 novembre 2018, n. 47.

Piemonte

Delib.G.R. 16 novembre 2018, n. 43-7891 (1).

Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 novembre 2018, n. 47.

Piemonte

L.R. 4 ottobre 2018, n. 15 (1).

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 ottobre 2018, n. 41, S.O. n. 2.

Piemonte

L.R. 4 ottobre 2018, n. 16 (1).

Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 ottobre 2018, n. 41, S.O. n. 2.

Piemonte

L.R. 3 agosto 2018, n. 12 (1).

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 agosto 2018, n. 32, S.O. n. 3.

Piemonte

L.R. 1 agosto 2018, n. 11 (1).

Disposizioni coordinate in materia di cultura.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 agosto 2018, n. 31, S.O. n. 3.

Piemonte

D.P.G.R. 29 giugno 2018, n. 5/R (1).

Regolamento regionale recante: «Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del D.P.G.R. 18 dicembre 2013, n. 14/R».

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 5 luglio 2018, n. 27, S.O. n. 2.

Puglia

L.R. 17 dicembre 2018, n. 59 (1).

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 17 dicembre 2018, n. 159.

Puglia

Reg. reg. 31 ottobre 2018, n. 16 (1).

Attuazione della legge regionale 29 maggio 2017, n. 15 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli) ».

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 9 novembre 2018, n. 144.

Puglia

Delib.G.R. 11 ottobre 2018, n. 1773 (1).

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 «Codice del Terzo Settore». Adeguamento della Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 novembre 2018, n. 142.

Puglia

Det. Reg. 11 ottobre 2018, n. 277 (1).

Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 ottobre 2018, n. 134.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale della Sezione politiche abitative.

Puglia

Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 1398 (1).

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 «Norme di attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e del D.P.R. n. 75/2013, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento

europeo e del Consiglio sulla «Catasto energetico regionale». Approvazione provvedimenti attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 25 settembre 2018, n. 123.

Puglia

Delib.G.R. 2 agosto 2018, n. 1450 (1).

Approvazione Linee guida regionali per organizzazioni di produttori ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 settembre 2018, n. 122.

Sardegna

L.R. 2 agosto 2018, n. 32 (1).

Norme in materia funebre e cimiteriale.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 9 agosto 2018, n. 37.

Sardegna

L.R. 6 luglio 2018, n. 24 (1).

Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 12 luglio 2018, n. 33.

Sardegna

L.R. 3 luglio 2018, n. 22 (1).

Disciplina della politica linguistica regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 luglio 2018, n. 32.

Toscana

L.R. 11 dicembre 2018, n. 70 (1).

Disposizioni in merito all'organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla L.R. 79/2012 e alla L.R. 80/2015

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 dicembre 2018, n. 57, parte prima.

Toscana

L.R.Stat. 26 novembre 2018, n. 64 (1).

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 novembre 2018, n. 53, parte prima.

Toscana

L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (1).

Codice del Commercio.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 novembre 2018, n. 53, parte prima.

Toscana

D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R (1).

Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 25 luglio 2018, n. 32, parte prima.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 4 dicembre 2018, n. 1262 (1).

Edilizia Abitativa – Modifica dei criteri relativi all'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale a persone appartenenti a particolari categorie sociali e a persone anziane.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 dicembre 2018, n. 50.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 4 dicembre 2018, n. 1262 (1).

Edilizia Abitativa – Modifica dei criteri relativi all'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale a persone appartenenti a particolari categorie sociali e a persone anziane.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 dicembre 2018, n. 50.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.P. 22 novembre 2018, n. 31 (1).

Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 novembre 2018, n. 48.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 7 agosto 2018, n. 18 (1).

Modifiche della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, «Disciplina del volontariato e della promozione sociale».

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2018, n. 32, Supplemento n. 5.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 24 luglio 2018, n. 731 (1).

Criteri per l'agevolazione delle abitazioni rurali.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 agosto 2018, n. 31.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 16 luglio 2018, n. 12 (1).

Promozione dell'amministrazione di sostegno.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 luglio 2018, n. 29, Supplemento n. 4.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 11 luglio 2018, n. 10 (1).

Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 luglio 2018, n. 28, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 10 luglio 2018, n. 9 (1).

Territorio e paesaggio.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 luglio 2018, n. 28, Supplemento n. 3.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 22 giugno 2018, n. 8 (1).

Agricoltura sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 luglio 2018, n. 27, Supplemento n. 2.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 19 giugno 2018, n. 581 (1).

Criteri per la vendita di appartamenti a cooperative militari.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2018, n. 32.

Umbria

L.R. 4 dicembre 2018, n. 10 (1).

Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 dicembre 2018, n. 64, S.O. n. 1.

Veneto

Delib.G.R. 4 dicembre 2018, n. 1818 (1).

Banca della terra veneta Approvazione bandi per assegnazione terreni. L.R. 8 agosto 2014, n. 26.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 14 dicembre 2018, n. 124.

Veneto

L.R. 4 ottobre 2018, n. 32 (1).

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 ottobre 2018, n. 101.

Veneto

Reg. reg. 10 agosto 2018, n. 4 (1).

Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

(1) Pubblicato nel B.U. Veneto 17 agosto 2018, n. 82.

Veneto

Delib.G.R. 31 luglio 2018, n. 1119 (1).

Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Delib.G.R. 19 giugno 2018, n. 70/CR.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2018, n. 82.

Veneto

D. Dirett. reg. 8 agosto 2018, n. 10 (1).

Adozione di un sistema di vigilanza delle Società ed Enti controllati o partecipati dalla Regione del Veneto, per la verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e in materia di trasparenza, dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 di cui alla Delib.G.R. n. 59 del 26 gennaio 2018 (2).

(1) Pubblicato nel B.U. Veneto 28 agosto 2018, n. 89.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione partecipazioni societarie ed enti regionali.

Veneto

Delib.G.R. 7 agosto 2018, n. 1175 (1).

Linee guida per Comuni e ATER per la predisposizione del Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Approvazione dello schema di Regolamento previsto dall'art. 49, comma 1, lettera f), L.R. n. 39/2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 17 agosto 2018, n. 84.

Veneto

Delib.G.R. 7 agosto 2018, n. 1182 (1).

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica – Provvedimenti. (L.R. n. 11/2010 art. 3, L.R. n. 27/2003 art. 50).

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 agosto 2018, n. 89.

Veneto

L.R. 26 giugno 2018, n. 23 (1).

Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 6 luglio 2018, n. 66.

Gaetano Petrelli